2ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma



Anno 158° - Numero 35

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 8 maggio 2017

SI PUBBLICA IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - via salaria, 691 - 00138 Roma - centralino 06-85081 - libreria dello stato PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento (UE) 2017/371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1º marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione) (17CE0961)..... Pag. Regolamento (UE) 2017/372 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1º marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Georgia) (17CE0962)..... 7 Pag. Pubblicati nel n. L 61 del 8 marzo 2017 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione, del 1º marzo 2017, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (17CE0963)..... Pag. Pubblicato nel n. L 62 del 8 marzo 2017

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (17CE0964).....


Pag. 135

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/375 della Commissione, del 2 marzo 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva prosulfuron come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (17CE0965)...........

137 Pag.



Regolamento delegato (UE) 2017/376 della Commissione, del 3 marzo 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/921 per quanto riguarda la riattribuzione dei quantitativi non utilizzati notificati a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del medesimo regolamento (17CE0966)	Pag.	142
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/377 della Commissione, del 3 marzo 2017, relativo alla non approvazione della sostanza attiva <i>Pseudozyma flocculosa</i> ceppo ATCC 64874 conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (17CE0967)	Pag.	145
Regolamento (UE) 2017/378 della Commissione, del 3 marzo 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti (17CE0968).	Pag.	148
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/379 della Commissione, del 3 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0969)	Pag.	161
Decisione (PESC) 2017/380 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente (17CE0970)	Pag.	163
Decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (17CE0971)	Pag.	168
Decisione n. 1/2017, del 1° marzo 2017, del comitato misto istituito a norma dell'articolo 14 dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, che modifica l'allegato settoriale sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali (BPF) [2017/382] (17CE0972)	Pag.	170
Pubblicati nel n. L 58 del 4 marzo 2017		
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/383 della Commissione, del 1° marzo 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (DOP)] (17CE0973)	Pag.	187
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/384 della Commissione, del 2 marzo 2017, che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda i modelli di certificati veterinari BOV-X, OVI-X, OVI-Y e RUM e gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione determinati ungulati e carni fresche (17CE0974)	Pag.	189
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/385 della Commissione, del 2 marzo 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jamón de Huelva (DOP)] (17CE0975)	Pag.	219
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/386 della Commissione, del 6 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo (17CE0976)	Pag.	220
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/387 della Commissione, del 6 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0977)	Pag.	223
Decisione (UE) 2017/388 della Commissione, del 6 marzo 2017, che conferma la partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) (17CE0978) Pubblicati nel n. L 59 del 7 marzo 2017	Pag.	225






RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,		
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di co-		
esione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e		
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e		
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio		
(GU L 347 del 20 dicembre 2013) (17CE0979)	Pag.	226
Pubblicato nel n. L 58 del 4 marzo 2017		
Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la di-		
rettiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo		
d'energia degli aspirapolvere (GU L 192 del 13 luglio 2013) (17CE0980)	Pag.	227
Rettifica della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicu-		
rezza delle ferrovie (GU L 138 del 26 maggio 2016) (17CE0981)	Pag.	228
Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce		
le specifiche tecniche e i formati relativi agli elenchi di fiducia di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento		
(UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari		
per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GU L 235 del 9 settembre 2015) (17CE0982)	Pag.	228
Pubblicati nel n. L 59 del 7 marzo 2017		

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2017/371 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 1º marzo 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 539/2001 (²) del Consiglio elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.
- (2) Il meccanismo per la sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001, quale stabilito all'articolo 1 bis di tale regolamento («meccanismo di sospensione») dovrebbe essere rafforzato rendendo più facile per gli Stati membri notificare le circostanze che portano a un'eventuale sospensione e consentendo alla Commissione di attivare di propria iniziativa il meccanismo di sospensione.
- (3) In particolare, l'uso del meccanismo di sospensione dovrebbe essere agevolato abbreviando i periodi di riferimento e i termini, consentendo una procedura più rapida, e ampliando i possibili motivi di sospensione, in modo tale da includere tra tali motivi una diminuzione nella cooperazione in materia di riammissione nonché un aumento sostanziale dei rischi per l'ordine pubblico e la sicurezza interna degli Stati membri. Una tale diminuzione nella cooperazione dovrebbe riguardare un aumento sostanziale della percentuale delle domande di riammissione rifiutate, anche di cittadini di paesi terzi che sono transitati nel paese terzo in questione, qualora un siffatto obbligo di riammissione sia previsto da un accordo di riammissione concluso tra l'Unione o uno Stato membro e il paese terzo in questione. La Commissione dovrebbe inoltre poter attivare il meccanismo di sospensione nel caso in cui il paese terzo non cooperi in materia di riammissione, in particolare qualora tra il paese terzo in questione e l'Unione sia stato concluso un accordo di riammissione.
- (4) Ai fini del meccanismo di sospensione, un aumento sostanziale indica il superamento di una soglia del 50 %. Esso può anche indicare un aumento inferiore se la Commissione lo ritiene appropriato nel caso particolare notificato dallo Stato membro interessato.
- (5) Ai fini del meccanismo di sospensione, un basso tasso di riconoscimento indica un tasso di riconoscimento delle domande di asilo dell'ordine del 3 % o 4 %. Esso può anche indicare un tasso di riconoscimento superiore se la Commissione lo ritiene appropriato nel caso particolare notificato dallo Stato membro interessato.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'attra dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).



⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio

- È necessario evitare e contrastare eventuali abusi dell'esenzione dall'obbligo del visto qualora ciò comporti un (6) aumento della pressione migratoria derivante, ad esempio, da un aumento di domande di asilo infondate, e qualora ciò comporti la presentazione di domande infondate di permessi di soggiorno.
- Al fine di garantire che i requisiti specifici basati sull'articolo 1 e utilizzati per valutare l'appropriatezza dell'esenzione dall'obbligo del visto, concessa in seguito alla conclusione positiva di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti, continuino a essere rispettati nel corso del tempo, la Commissione dovrebbe monitorare la situazione nei paesi terzi interessati. La Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione alla situazione dei diritti umani nei paesi terzi interessati.
- La Commissione dovrebbe riferire periodicamente, almeno una volta l'anno, al Parlamento europeo e al Consiglio, per un periodo di sette anni dall'entrata in vigore della liberalizzazione dei visti per il paese terzo in questione, e successivamente quando la Commissione lo ritenga necessario, ovvero su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio.
- È opportuno che la Commissione, prima di adottare qualsiasi decisione di sospendere temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo, tenga conto della situazione dei diritti umani in tale paese terzo e delle possibili conseguenze di una sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto in tale situazione.
- Al fine di garantire l'applicazione efficace del meccanismo di sospensione e in particolare laddove sia necessaria una risposta urgente per far fronte alle difficoltà incontrate da almeno uno Stato membro, e tenendo conto dell'impatto complessivo della situazione di emergenza sull'Unione nel suo complesso, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹). Per l'adozione di tali atti di esecuzione è opportuno far ricorso alla procedura d'esame.
- La sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto mediante un atto di esecuzione dovrebbe riguardare determinate categorie di cittadini del paese terzo in questione, facendo riferimento ai pertinenti tipi di documenti di viaggio e, se del caso, a criteri aggiuntivi, ad esempio per le persone che si recano per la prima volta nel territorio degli Stati membri. L'atto di esecuzione dovrebbe stabilire le categorie di cittadini cui dovrebbe applicarsi la sospensione, tenendo conto delle circostanze specifiche notificate da uno o più Stati membri o riferite dalla Commissione, nonché del principio di proporzionalità.
- Al fine di assicurare che il Parlamento europeo e il Consiglio siano adeguatamente associati all'attuazione del meccanismo di sospensione, date la natura politicamente sensibile di una sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per tutti i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/ 2001 e le relative implicazioni orizzontali per gli Stati membri e l'Unione stessa, in particolare per le loro relazioni esterne e per il funzionamento generale dello spazio Schengen, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini dei paesi terzi interessati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (²). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.
- (13)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non (14)partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

GUL 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).



Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (1) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (²).
- Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (3) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (4).
- Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/ 350/UE del Consiglio (6),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:

1) l'articolo 1 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 1 bis

- In deroga all'articolo 1, paragrafo 2, l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II è sospesa temporaneamente, in base a dati pertinenti e oggettivi, conformemente al presente articolo.
- Uno Stato membro può notificare alla Commissione se si trova ad affrontare, su un periodo di due mesi rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente o agli ultimi due mesi precedenti l'applicazione dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco di cui all'allegato II, una o più delle circostanze seguenti:
- a) un aumento sostanziale del numero di cittadini di tale paese terzo a cui è stato rifiutato l'ingresso o che soggiornano sul territorio dello Stato membro senza averne il diritto;
- b) un aumento sostanziale del numero di domande d'asilo presentate da cittadini di tale paese terzo il cui tasso di riconoscimento è basso;
- c) una diminuzione nella cooperazione con il paese terzo in materia di riammissione, suffragata da dati adeguati, in particolare un aumento sostanziale del tasso di rifiuto delle domande di riammissione presentate dallo Stato membro a tale paese terzo per i propri cittadini o per i cittadini di paesi terzi che sono transitati in tale paese terzo o, qualora un accordo di riammissione concluso tra l'Unione o lo Stato membro e il paese terzo in questione lo preveda, per i cittadini di paesi terzi che sono transitati in quel paese terzo;

GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).



d) un rischio accresciuto o una minaccia imminente all'ordine pubblico o alla sicurezza interna degli Stati membri, in particolare un aumento significativo dei reati gravi riguardanti i cittadini di tale paese terzo, suffragato da informazioni e dati pertinenti, oggettivi e concreti forniti dalle autorità competenti.

La notifica di cui al primo comma precisa i motivi su cui si basa e contiene dati e statistiche pertinenti, nonché una circostanziata descrizione delle misure preliminari adottate dallo Stato membro interessato per porre rimedio alla situazione. Nella sua notifica, lo Stato membro interessato può precisare le categorie di cittadini del paese terzo in questione che devono essere contemplate da un atto di esecuzione a norma del paragrafo 4, lettera a), fornendo motivazioni dettagliate. La Commissione informa immediatamente di tale notifica il Parlamento europeo e il Consiglio;

- 2 bis. Se, tenendo conto di dati, relazioni e statistiche pertinenti, è in possesso di informazioni concrete e affidabili in merito alle circostanze di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c) o d), presenti in uno o più Stati membri, o al fatto che il paese terzo non sta cooperando in materia di riammissione, in particolare qualora tra tale paese terzo e l'Unione sia stato concluso un accordo di riammissione, ad esempio in ragione:
- del rifiuto o il mancato tempestivo esame delle domande di riammissione,
- del mancato tempestivo rilascio di documenti di viaggio ai fini del rimpatrio entro i termini specificati nell'accordo di riammissione o la mancata accettazione dei documenti di viaggio europei rilasciati dopo la scadenza dei termini specificati nell'accordo di riammissione; oppure
- della denuncia o la sospensione dell'accordo di riammissione,

la Commissione informa tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio della propria analisi e si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

2 ter. La Commissione monitora il rispetto costante dei requisiti specifici basati sull'articolo - 1 e utilizzati per valutare l'appropriatezza della concessione della liberalizzazione dei visti da parte dei paesi terzi i cui cittadini sono stati esentati dall'obbligo del visto quando si recano nel territorio degli Stati membri a seguito della conclusione positiva di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti fra l'Unione e quel paese terzo.

La Commissione, inoltre, riferisce periodicamente, almeno una volta l'anno, al Parlamento europeo e al Consiglio, per un periodo di sette anni dalla data di entrata in vigore della liberalizzazione dei visti per il paese terzo in questione, e successivamente quando la Commissione lo ritiene necessario, ovvero su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio. La relazione si incentra sui paesi terzi per i quali la Commissione ritiene, sulla base di informazioni concrete e affidabili, che alcuni requisiti non siano più soddisfatti.

Ove una relazione della Commissione indichi che uno o più dei requisiti specifici non siano più soddisfatti da parte di uno specifico paese terzo, si applica il paragrafo 4.

- 3. La Commissione esamina ogni notifica presentata a norma del paragrafo 2, tenendo conto di quanto segue:
- a) se sussistono alcune delle situazioni descritte al paragrafo 2;
- b) il numero di Stati membri interessati da alcune delle situazioni descritte al paragrafo 2;
- c) le ripercussioni generali delle circostanze di cui al paragrafo 2 sulla situazione migratoria nell'Unione quale emerge dai dati forniti dagli Stati membri o in possesso della Commissione;
- d) le relazioni elaborate dalla Guardia di frontiera e costiera europea, dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo o dall'Ufficio europeo di polizia (Europol) o da qualsiasi altra istituzione, organo, organismo, o servizio dell'Unione o da qualsiasi altra organizzazione internazionale, che siano competenti per le materie disciplinate dal presente regolamento, ove le circostanze dello specifico caso lo richiedano;
- e) le indicazioni eventualmente fornite nella notifica dallo Stato membro interessato in relazione a possibili misure a norma del paragrafo 4, lettera a).
- f) la questione generale dell'ordine pubblico e della sicurezza interna, di concerto con lo Stato membro interessato.
- La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dei risultati di tale esame.
- 4. Qualora, sulla base dell'analisi di cui al paragrafo 2 bis, della relazione di cui al paragrafo 2 ter, o dell'esame di cui al paragrafo 3, e tenendo conto delle conseguenze di una sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto per le relazioni esterne dell'Unione e degli Stati membri con il paese terzo interessato, mentre lavora in stretta cooperazione con detto paese terzo per trovare soluzioni alternative di lungo periodo, la Commissione stabilisca che occorre intervenire, o qualora una maggioranza semplice di Stati membri abbia notificato alla Commissione la sussistenza delle circostanze di cui al paragrafo 2, lettera a), b) c) o d), si applicano le disposizioni seguenti:



- a) la Commissione adotta un atto di esecuzione che sospende temporaneamente l'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato per un periodo di nove mesi. La sospensione si applica a determinate categorie di cittadini del paese terzo interessato, facendo riferimento ai pertinenti tipi di documenti di viaggio e, se del caso, a criteri aggiuntivi. Nel determinare a quali categorie si applica la sospensione, la Commissione, in base alle informazioni disponibili, considera categorie sufficientemente ampie tali da contribuire in maniera efficace ad affrontare le circostanze di cui ai paragrafi 2, 2 bis e 2 ter in ogni specifico caso, rispettando al contempo il principio di proporzionalità. La Commissione adotta l'atto di esecuzione entro il termine di un mese da quando:
 - i) ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 2;
 - ii) è venuta in possesso delle informazioni di cui al paragrafo 2 bis;
 - iii) ha presentato la relazione di cui al paragrafo 2 ter; o
 - iv) ha ricevuto la notifica da parte di una maggioranza semplice di Stati membri riguardo alla sussistenza delle circostanze di cui al paragrafo 2, lettera a), b), c) o d).

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2. Esso stabilisce la data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto.

Durante il periodo di sospensione la Commissione stabilisce un dialogo rafforzato con il paese terzo interessato al fine di porre rimedio alle circostanze in questione;

b) se le circostanze di cui ai paragrafi 2, 2 bis e 2 ter persistono la Commissione adotta, al più tardi due mesi dopo la scadenza del periodo di nove mesi di cui alla lettera a) del presente paragrafo, un atto delegato a norma dell'articolo 4 ter che sospende temporaneamente, per un periodo di 18 mesi, l'applicazione dell'allegato II per tutti i cittadini del paese terzo interessato. L'atto delegato ha effetto dalla data di scadenza dell'atto di esecuzione di cui alla lettera a) del presente paragrafo e modifica l'allegato II di conseguenza. Tale modifica consiste nell'inserire una nota in calce in corrispondenza del nome del paese terzo in questione, in cui sia indicato che l'esenzione dall'obbligo del visto è sospesa nei confronti di tale paese terzo e sia precisato il periodo di detta sospensione.

Se la Commissione ha presentato una proposta legislativa a norma del paragrafo 5, il periodo di sospensione previsto dall'atto delegato è prorogato di sei mesi. La nota in calce è modificata di conseguenza.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, durante il periodo di sospensione i cittadini del paese terzo interessato devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

Uno Stato membro che, ai sensi dell'articolo 4, disponga nuove esenzioni dall'obbligo del visto per una categoria di cittadini del paese terzo riguardato dall'atto che sospende l'esenzione dall'obbligo del visto comunica tali misure conformemente all'articolo 5.

- 5. Prima dello scadere del periodo di validità dell'atto delegato adottato ai sensi del paragrafo 4, lettera b), la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione può essere accompagnata da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento intesa a spostare dall'allegato II all'allegato I il riferimento al paese terzo.
- 6. Qualora abbia presentato una proposta legislativa ai sensi del paragrafo 5, la Commissione può prorogare la validità dell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 4 per un periodo non superiore a dodici mesi. La decisione di prorogare la validità dell'atto di esecuzione è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2.»;
- 2) l'articolo 1 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 1 ter

Entro il 10 gennaio 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'efficacia del meccanismo di reciprocità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, e del meccanismo di sospensione di cui all'articolo 1 bis e, se necessario, presenta una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano sulla proposta secondo la procedura legislativa ordinaria.»;

3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 quater

Entro il 29 marzo 2021 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'efficacia del meccanismo di sospensione di cui all'articolo 1 bis e, se necessario, presenta una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento. Il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano su una proposta secondo la procedura legislativa ordinaria.»;

4) l'articolo 4 ter è sostituito dal seguente:

«Articolo 4 ter

- 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera f), è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 9 gennaio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
- 2 bis. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 4, lettera b), è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 28 marzo 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
- 3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera f), e all'articolo 1 bis, paragrafo 4, lettera b), può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 3 bis. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (*).
- 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, lettera f), entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di quattro mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
- 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1 bis, paragrafo 4, lettera b), entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.

(*) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2017

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente Il presidente
A. TAJANI C. AGIUS

17CE0961



REGOLAMENTO (UE) 2017/372 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 1º marzo 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Georgia)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (²) elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. La composizione degli elenchi di paesi terzi di cui agli allegati I e II dovrebbe essere, e dovrebbe rimanere, coerente con i criteri di cui al regolamento (CE) n. 539/2001. I riferimenti ai paesi terzi la cui situazione è mutata rispetto a tali criteri dovrebbero essere spostati da un allegato all'altro, a seconda dei casi.
- Si ritiene che la Georgia abbia soddisfatto tutti i parametri di riferimento stabiliti nel piano d'azione sulla liberalizzazione dei visti presentato dal governo georgiano nel febbraio 2013 e, pertanto, sia conforme ai criteri previsti affinché siano riconosciute ai suoi cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto nel territorio degli Stati membri. La Commissione monitorerà debitamente, conformemente al pertinente meccanismo di cui al regolamento (CE) n. 539/2001, il rispetto costante da parte della Georgia di tali criteri, in particolare per quanto riguarda la lotta contro la criminalità organizzata.
- È opportuno pertanto trasferire il riferimento alla Georgia dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/ 2001. Tale esenzione dal visto dovrebbe applicarsi soltanto ai titolari di passaporti biometrici rilasciati dalla Georgia conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).
- Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non (5) partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (*); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).

Posizione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del

Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'attro dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43)

Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

- (7) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (¹) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (²).
- (8) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (³) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (⁴),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:

- a) nell'allegato I, parte 1 («STATI»), è soppresso il riferimento alla Georgia;
- b) nell'allegato II, parte 1 («STATI»), è aggiunto il riferimento seguente:

«Georgia (*)

(*) L'esenzione dal visto è limitata ai titolari di passaporti biometrici rilasciati dalla Georgia conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2017

Per il Parlamento europeo
Il presidente
Il presidente
A. TAJANI
C. AGIUS

(1) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

17CE0962



⁽²⁾ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(4) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/373 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2017

che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo e per la loro sorveglianza, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011, (UE) n. 1035/2011 e (UE) 2016/1377 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 8 ter, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo (regolamento sulla fornitura di servizi) (²), in particolare gli articoli 4 e 6,

visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo (regolamento sullo spazio aereo) (3), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- I regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) n. 1034/2011 (4) e (UE) n. 1035/2011 (5) stabiliscono rispettivamente i requisiti sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea e i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea. I fornitori di servizi interessati sono tenuti a ottemperare a questi ultimi per poter ottenere la certificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 550/2004 e dell'articolo 8 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008. Tali regolamenti stabiliscono anche i requisiti riguardanti le autorità competenti responsabili del rilascio di detti certificati che esercitano attività di sorveglianza e controllo dell'attuazione, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (º), dell'articolo 2 e dell'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 550/2004 e degli articoli 10 e 22 bis del regolamento (CE) n. 216/2008.
- I requisiti di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011 e (UE) n. 1035/2011 servono soprattutto (2)a implementare, in una fase iniziale, i requisiti essenziali concernenti la fornitura di servizi di gestione del traffico

¹⁾ GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1. (2) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10.

GUL 96 del 31.3.2004, pag. 20.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2010 (GU L 271 del 18.10.2011, pag. 15).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010 (GU L 271 del 18.10.2011, pag. 23).

Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (GUL 96 del 31.3.2004, pag. 1).

aereo e servizi di navigazione aerea («ATM/ANS»), di cui al regolamento (CE) n. 216/2008, in particolare al fine di garantire la conformità con gli articoli 8 ter e 22 bis del regolamento (CE) n. 216/2008 e all'allegato V ter del medesimo regolamento e per consentire l'avvio delle ispezioni di standardizzazione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 216/2008.

- (3) Alla luce del progresso tecnico è opportuno integrare e aggiornare i requisiti di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011 e (UE) n. 1035/2011. È opportuno inoltre precisare che, al fine di ottenere e mantenere un certificato o presentare una dichiarazione in conformità al presente regolamento, i fornitori di servizi devono attenersi, e continuare ad attenersi, a tali requisiti nonché ai requisiti essenziali di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. La coerenza tra tali requisiti e i requisiti di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 965/2012 (¹), (UE) n. 1178/2011 (²), (UE) n. 139/2014 (³) e (UE) 2015/340 (⁴) della Commissione dovrebbe essere garantita al fine di progredire verso un «approccio sistemico globale» che implica un approccio logico e coerente dal punto di vista tecnologico nei diversi settori. È pertanto opportuno fissare in un unico strumento i requisiti di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011 e (UE) n. 1035/2011 e abrogare i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011 e (UE) n. 1035/2011
- (4) Affinché gli Stati membri acquisiscano fiducia reciproca nei loro rispettivi sistemi sono essenziali norme comuni per la certificazione e la sorveglianza dei fornitori di servizi interessati. Per questo motivo, e al fine di garantire il massimo livello di sicurezza e security, è pertanto opportuno rafforzare i requisiti per la fornitura di servizi e la loro sorveglianza. Ciò dovrebbe garantire la fornitura in sicurezza di servizi di alta qualità per la navigazione aerea nonché il riconoscimento reciproco dei certificati in tutta l'Unione e migliorare la libertà di circolazione e la disponibilità di tali servizi.
- (5) Per assicurare un approccio armonizzato alla certificazione e alla sorveglianza è opportuno coordinare le misure da attuare per la security di sistemi, componenti in uso e dati tra gli Stati membri, i blocchi funzionali di spazio aereo e la rete costituita da servizi, funzioni e prodotti offerti da fornitori di servizi, dal gestore della rete, dagli aeroporti e da altre persone che offrono l'infrastruttura necessaria per le operazioni di volo.
- (6) La gestione della sicurezza garantisce l'identificazione, la valutazione e la minimizzazione dei rischi di sicurezza e delle vulnerabilità a livello di security che incidono sulla sicurezza. È pertanto necessario elaborare ulteriormente i requisiti relativi alla valutazione, da parte di un'organizzazione certificata, delle modifiche del sistema funzionale in termini di sicurezza. Tali requisiti dovrebbero essere adeguati tenendo conto dell'integrazione dei requisiti relativi alla gestione delle modifiche nella struttura regolamentare comune per la sicurezza dell'aviazione civile e dell'esperienza acquisita dalle parti interessate e dalle autorità competenti in materia di sorveglianza della sicurezza.
- (7) È opportuno introdurre una cultura della sicurezza nel quadro dei sistemi di gestione dei fornitori di servizi in modo da promuovere la comprensione e il miglioramento di tali sistemi e allo stesso tempo riconoscere la necessità di potenziarli ulteriormente, soprattutto attraverso l'integrazione di un meccanismo affidabile di segnalazione degli eventi.
- (8) È opportuno specificare quali autorità sono responsabili dei compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione nei confronti dei fornitori di servizi soggetti al presente regolamento, in linea con il requisito di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 550/2004, e i compiti dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia»), a norma dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 216/2008, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 550/2004. Date la natura e l'entità dei servizi forniti, l'autorità competente per i fornitori di servizi di dati e per il gestore della rete dovrebbe essere l'Agenzia. Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento (CE) n. 216/2008, in particolare l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), e l'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004 del

⁽¹) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).
(²) Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative

 ⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).
 (3) Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 44, del 14.2.2014, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative

^(*) Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (GU L 63, del 6.3.2015, pag. 1).

Parlamento europeo e del Consiglio, è altresì opportuno allineare i requisiti per le autorità competenti all'evoluzione dei concetti di gestione della sicurezza dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale («ICAO»), in particolare per quanto riguarda l'introduzione di un sistema di gestione delle autorità, nonché l'attuazione del programma nazionale di sicurezza e la garanzia di coordinamento tra tali autorità.

- (9) È opportuno chiarire che, nell'ambito dell'esercizio dei loro compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione a norma del presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero essere indipendenti da qualsiasi fornitore di servizi; un'adeguata separazione di tali autorità da detti fornitori dovrebbe essere garantita almeno a livello funzionale in modo da evitare ogni possibile conflitto di interesse. Lo scopo è quello di garantire l'obiettività e l'imparzialità delle autorità e di assicurare un'elevata qualità nello svolgimento dei compiti loro assegnati a norma del presente regolamento.
- (10) L'Agenzia dovrebbe istituire una banca dati delle informazioni utili relative alle autorità competenti, in modo da facilitare le ispezioni di standardizzazione delle autorità competenti e il coordinamento con le stesse, nonché sostenere la Commissione nell'esecuzione dei suoi compiti.
- (11) Al fine di garantire che i requisiti per i fornitori di servizi stabiliti nel presente regolamento siano rispettati in ogni momento e che le autorità competenti possano esercitare effettivamente i propri compiti a norma del presente regolamento, conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 549/2004, a tali autorità dovrebbero essere concessi determinati poteri di indagine, oltre alla possibilità di svolgere le ispezioni e le indagini di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 550/2004 e all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 216/2008. È opportuno chiarire che tali poteri dovrebbero essere esercitati in conformità alle norme nazionali applicabili in materia, tenendo nella dovuta considerazione una serie di elementi specifici che mirano ad assicurare un giusto equilibrio tra tutti i diritti e gli interessi coinvolti nel caso specifico.
- (12) Il personale addetto all'elettronica nell'ambito della sicurezza del traffico aereo alle dipendenze di un fornitore di servizi o del gestore della rete dovrebbe essere sottoposto a un sistema armonizzato di addestramento e di valutazione delle competenze. Il fornitore di servizi o il gestore della rete dovrebbe altresì garantire che il personale delle organizzazioni appaltatrici sia adeguatamente qualificato. Il presente regolamento dovrebbe pertanto includere disposizioni dettagliate in materia di addestramento e valutazione delle competenze di detto personale.
- (13) Al fine di garantire un elevato livello di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione, le misure stabilite dal presente regolamento dovrebbero rispecchiare lo stato dell'arte in materia di sicurezza aerea, comprese le migliori pratiche e il progresso tecnico e scientifico nel settore dei servizi meteorologici. Il presente regolamento dovrebbe pertanto essere basato sulle norme e sulle pratiche raccomandate applicabili dell'ICAO, in particolare l'allegato 3 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale sottoscritta a Chicago il 7 dicembre 1944 (la «Convenzione di Chicago») relativo al «Servizio meteorologico per la navigazione aerea internazionale», e allo stesso tempo poggiare sulle esperienze in tema di fornitura di servizi meteorologici acquisite a livello di Unione e mondiale, nonché assicurare la proporzionalità alle dimensioni, al tipo e alla complessità strutturale del fornitore di servizi meteorologici.
- (14) È auspicabile che siano stabiliti requisiti comuni per la certificazione e la sorveglianza dei fornitori di servizi di dati al fine di assicurare che i fornitori di dati aeronautici destinati all'impiego su aeromobili elaborino i dati in una maniera appropriata, che soddisfi i requisiti degli utenti dello spazio aereo e consenta operazioni sicure di navigazione basata su requisiti di prestazione.
- (15) All'industria aeronautica e alle autorità competenti degli Stati membri dovrebbe essere concesso un tempo sufficiente per adeguarsi al nuovo quadro normativo istituito dal presente regolamento e per sostituire i certificati rilasciati prima della data di applicazione dello stesso.
- Al fine di garantire la coerenza con il regolamento (UE) n. 965/2012, le pertinenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero tuttavia essere applicate ai fornitori di servizi di dati già a partire da una data anteriore. Tali fornitori di servizi dovrebbero inoltre avere la possibilità di richiedere e ottenere, su base volontaria, i certificati pertinenti già a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, affinché possano beneficiare, in quanto entità non soggette al regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 ma soggette invece alla pratica del rilascio di lettere di accettazione volontarie dell'Agenzia, di un'applicazione anticipata del presente regolamento e del reciproco riconoscimento di tali certificati. L'applicazione anticipata del presente regolamento per quanto riguarda i fornitori di servizi di dati esonererebbe inoltre gli operatori aerei dalla loro responsabilità di sorveglianza quando danno in appalto i servizi a tali fornitori, purché il fornitore in questione sia in possesso della certificazione per banche dati aeronautiche. Qualora il fornitore di servizi si avvalga di tale possibilità, dovrebbe essere sottoposto alle prescrizioni del presente regolamento ai fini dell'ottenimento del certificato e

continuare ad essere sottoposto a tali prescrizioni anche in seguito. Considerata tale possibilità per i fornitori di servizi di dati, le pertinenti disposizioni del presente regolamento che riguardano l'autorità competente nei confronti di tali fornitori, in questo caso solo l'Agenzia, dovrebbero essere applicate già a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

- (17) Le disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione (¹) dovrebbero essere integrate con aspetti relativi alla fornitura di servizi di traffico aereo al fine di garantire la coerenza della fornitura di servizi con le azioni dei piloti e del personale impegnato nei servizi di traffico aereo e con i requisiti di tale regolamento.
- (18) L'accettabilità in termini di sicurezza di qualsiasi modifica proposta da un fornitore di servizi dovrebbe essere valutata in base a un'analisi dei rischi presentati da tale modifica al suo sistema funzionale, differenziando tra criteri di valutazione oggettivi quantitativi o qualitativi, o una combinazione di entrambi, da determinare a livello locale.
- (19) Per garantire la coerenza e agevolare l'applicazione è opportuno integrare nel presente regolamento le disposizioni del regolamento (CE) n. 482/2008 (²) della Commissione e di conseguenza abrogare lo stesso regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione.
- (20) I requisiti di cui agli articoli 12 e 21 e l'allegato VI del regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (²) dovrebbero essere integrati nel presente regolamento per assicurare un approccio armonizzato a tutti i fornitori di servizi. Di conseguenza tali disposizioni dovrebbero essere soppresse.
- (21) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1377 della Commissione (*), non ancora applicabile, contiene numerosi errori. Al fine di eliminare tali errori e al contempo garantire la necessaria chiarezza giuridica è opportuno abrogare il regolamento (UE) 2016/1377 nella sua interezza e sostituirlo con le norme stabilite nel presente regolamento.
- (22) Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere formulato dall'Agenzia a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (23) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 549/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa requisiti comuni per:

- 1. la fornitura di servizi di gestione del traffico aereo e servizi di navigazione aerea («ATM/ANS») e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo («funzioni della rete ATM») per il traffico aereo generale, con particolare riferimento alle persone fisiche o giuridiche che forniscono tali servizi e funzioni;
- 2. le autorità competenti e i soggetti riconosciuti che agiscono per proprio conto e svolgono compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione nei confronti dei fornitori dei servizi e delle funzioni di cui al punto (1).
- (¹) Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole dell'aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GIUL 281 del 13 10 2012 pag 1)
- (GUL 281 del 13.10.2012, pag. 1).

 (2) Regolamento (CE) n. 482/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce un sistema di garanzia della sicurezza del software obbligatorio per i fornitori di servizi di navigazione aerea e recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2096/2005
- (GU L 141 del 31.5.2008, pag. 5).

 (²) Regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione, del 7 luglio 2011, recante disposizioni dettagliate in materia di attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e modifica del regolamento (UE) n. 691/2010 (GU L 185 del 15.7.2011, pag. 1).

 (⁴) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1377 della Commissione, del 4 agosto 2016, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di
- (*) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/13// della Commissione, del 4 agosto 2016, che stabilisce i requisiti comuni per i fornitori di servizi e la sorveglianza nella gestione del traffico aereo, nei servizi di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo, che abroga il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011 e (UE) n. 1035/2011 e che modifica il regolamento (UE) n. 677/2011 (GU L 226 del 19.8.2016, pag. 1).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'allegato I e le definizioni che seguono:

- le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 549/2004 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 216/2008, ad eccezione della definizione di «certificato» di cui all'articolo 2, paragrafo 15, del regolamento (CE) n. 549/2004;
- «fornitore di servizi»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce funzioni o servizi di ATM/ANS di cui all'articolo 3, lettera q), del regolamento (CE) n. 216/2008, o altre funzioni della rete ATM, singolarmente o combinati per il traffico aereo generale;
- 3. «gestore della rete»: l'organismo istituito a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 551/2004 e incaricato dello svolgimento delle mansioni previste da detto articolo e dagli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 677/2011;
- 4. «servizio paneuropeo»: un'attività progettata e stabilita per gli utenti della maggior parte o di tutti gli Stati membri e che può estendersi oltre lo spazio aereo del territorio di applicazione del trattato;
- 5. «fornitore di servizi di dati (fornitore DAT)»: un'organizzazione che sia:
 - a) un fornitore DAT di tipo 1 che elabora i dati aeronautici destinati all'impiego su aeromobili e fornisce una banca dati aeronautici conforme ai DQR, in condizioni controllate, per la quale non sono stati determinati requisiti di compatibilità con applicazioni/apparecchiature aeree;
 - b) un fornitore DAT di tipo 2 che elabora i dati aeronautici e fornisce una banca dati aeronautici destinati all'impiego su applicazioni/apparecchiature certificate per aeromobili conformi ai DQR per i quali è stata determinata la compatibilità con dette applicazioni/apparecchiature.

Articolo 3

Fornitura di ATM/ANS e di funzioni della rete ATM

- 1. Gli Stati membri garantiscono che gli opportuni ATM/ANS e funzioni della rete ATM siano forniti a norma del presente regolamento e in modo tale da facilitare il traffico aereo generale, tenendo conto delle considerazioni in materia di sicurezza e di circolazione.
- 2. Se gli Stati membri adottano disposizioni supplementari per integrare il presente regolamento in merito a eventuali questioni lasciate alla loro discrezione a norma del presente regolamento, tali disposizioni sono conformi alle norme e alle pratiche raccomandate di cui alla convenzione di Chicago. Qualora sia fatto ricorso alle disposizioni di cui all'articolo 38 della convenzione di Chicago, oltre a informare l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, gli Stati membri notificano all'Agenzia europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») le ulteriori disposizioni adottate e la relativa motivazione al più tardi due mesi dopo la loro adozione.
- 3. Gli Stati membri pubblicano, in conformità alla convenzione di Chicago, queste disposizioni complementari attraverso le rispettive pubblicazioni di informazione aeronautica.
- 4. Nel caso in cui uno Stato membro decida di organizzare la fornitura di specifici servizi di traffico aereo in un ambiente competitivo, tale Stato membro adotta tutte le misure appropriate per garantire che i fornitori di tali servizi non adottino un comportamento che abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza, né un comportamento equivalente allo sfruttamento abusivo di posizione dominante ai sensi del vigente diritto nazionale e dell'Unione.

Articolo 4

Autorità competente per la certificazione, la sorveglianza e il controllo dell'attuazione

1. L'autorità competente responsabile del rilascio dei certificati ai fornitori di servizi, dell'attestazione del ricevimento delle dichiarazioni presentate dai fornitori di servizi di informazioni di volo di cui all'articolo 7, se del caso, nonché della sorveglianza e del controllo dell'attuazione nei confronti di tali fornitori di servizi è l'autorità nazionale di vigilanza, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 549/2004, dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica che richiede il certificato o che presenta la dichiarazione ha la propria sede di attività principale o, eventualmente, la propria sede sociale, salvo qualora a norma dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 216/2008 l'autorità competente sia l'Agenzia.

— 13 -

Ai fini del presente regolamento i fornitori di servizi di dati e il gestore della rete sono considerati fornitori di servizi paneuropei per i quali, a norma dell'articolo 22 bis, lettera c), del regolamento (CE) n. 216/2008, l'autorità competente è l'Agenzia.

- 2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 soddisfano i requisiti di cui all'allegato II.
- 3. Nei casi in cui uno dei fornitori di servizi in questione sia un'organizzazione per la quale l'autorità competente è l'Agenzia, le autorità competenti degli Stati membri interessati si coordinano con l'Agenzia al fine di garantire che siano soddisfatti i requisiti di cui ai all'allegato II, punto ATM/ANS.AR.A.005b), punti da 1 a 3, nelle seguenti circostanze alternative:
- a) se i fornitori di servizi forniscono servizi riferiti a blocchi funzionali di spazio aereo che si estendono nello spazio aereo soggetto alla responsabilità di più di uno Stato membro, conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 550/2004;
- b) se i fornitori di servizi forniscono servizi transfrontalieri di navigazione aerea di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004.
- 4. Se uno Stato membro ha designato o istituito più di un'autorità competente conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 549/2004 o all'articolo 2, paragrafi da 3 a 6, del regolamento (CE) n. 550/2004 per svolgere i compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione a norma del presente regolamento, esso assicura che gli ambiti di competenza di ogni singola autorità siano chiaramente definiti in termini di responsabilità e limiti geografici e di spazio aereo. In tal caso dette autorità instaurano un coordinamento tra loro, sulla base di accordi scritti, onde garantire una sorveglianza e un controllo dell'attuazione efficaci nei confronti di tutti i fornitori di servizi cui hanno rilasciato certificati o, se del caso, che hanno presentato loro dichiarazioni.
- 5. Nell'ambito dell'esercizio dei compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti sono indipendenti da qualsiasi fornitore di servizi. Tale indipendenza è garantita mediante una separazione adeguata, almeno a livello funzionale, tra le autorità competenti e i fornitori di servizi. In questo contesto gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti esercitino i loro poteri con imparzialità e trasparenza.
- 6. Gli Stati membri e, laddove l'autorità competente sia l'Agenzia, la Commissione garantiscono che le rispettive autorità competenti non consentano al proprio personale di partecipare alle attività di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione attribuite a detta autorità a norma del presente regolamento qualora vi sia motivo di ritenere che tale coinvolgimento potrebbe comportare, direttamente o indirettamente, un conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda interessi di tipo famigliare o finanziario.
- 7. L'Agenzia mantiene una banca dati delle informazioni di contatto delle autorità competenti di cui al paragrafo 1. A tal fine gli Stati membri comunicano all'Agenzia i nominativi e gli indirizzi delle rispettive autorità competenti e ogni loro successiva modifica.
- 8. Gli Stati membri e, laddove l'autorità competente sia l'Agenzia, la Commissione stabiliscono le risorse necessarie e le capacità richieste alle autorità competenti per l'esercizio dei loro compiti, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 549/2004 e dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 216/2008, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui una valutazione effettuata dalle rispettive autorità competenti per determinare le risorse necessarie per l'esercizio dei loro compiti nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 5

Poteri dell'autorità competente di cui all'articolo 4

- 1. Se necessario ai fini dell'esercizio dei loro compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione a norma del presente regolamento, alle autorità competenti è conferito il potere di:
- a) chiedere ai fornitori di servizi soggetti alla loro vigilanza di fornire tutte le informazioni necessarie;
- b) chiedere a qualsiasi rappresentante, dirigente o altro membro del personale di tali fornitori di servizi di fornire oralmente delucidazioni in merito a qualsiasi fatto, documento, soggetto, procedura o altro oggetto pertinente ai fini della sorveglianza del fornitore di servizi;
- c) accedere a tutti i locali e terreni, compresi i siti operativi, e mezzi di trasporto di tali fornitori di servizi;



- d) esaminare qualsiasi documento, registrazione o dato in possesso di tali fornitori di servizi o a loro accessibile, farne copia o prelevarne stralci, indipendentemente dal supporto sul quale sono archiviate le informazioni;
- e) effettuare audit, valutazioni, indagini e ispezioni nei confronti di tali fornitori di servizi.
- 2. Se necessario ai fini dell'esercizio dei loro compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione a norma del presente regolamento, le autorità competenti possono inoltre esercitare i poteri di cui al paragrafo 1 in relazione alle organizzazioni appaltatrici soggette alla sorveglianza dei fornitori di servizi, conformemente al punto ATM/ANS.OR.B.015 dell'allegato III.
- 3. I poteri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono esercitati conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro in cui ha luogo l'attività in questione e al principio di proporzionalità, tenendo in debita considerazione la necessità di assicurare l'effettivo esercizio di tali poteri, e i diritti e gli interessi legittimi dei fornitori di servizi e di eventuali terzi. Se il diritto nazionale applicabile richiede un'autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria dello Stato membro in questione per accedere ai locali, terreni e mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1, lettera c), i poteri ad essa collegati sono esercitati soltanto una volta ottenuta detta autorizzazione preventiva.

Nell'esercitare i poteri di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente si accerta che i membri del suo personale e, se del caso, eventuali altri esperti coinvolti nelle attività in questione siano debitamente autorizzati.

4. Le autorità competenti adottano o avviano qualsiasi misura attuativa appropriata necessaria per garantire che i fornitori di servizi ai quali hanno rilasciato certificati o, se del caso, che hanno presentato dichiarazioni all'autorità competente rispettino e continuino a rispettare i requisiti del presente regolamento.

Articolo 6

Fornitori di servizi

Ai fornitori di servizi è rilasciato un certificato ed essi hanno il diritto di esercitare le attribuzioni concesse nell'ambito di tale certificato a condizione che rispettino e continuino a rispettare, oltre ai requisiti di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, anche i seguenti requisiti:

- a) per tutti i fornitori di servizi, i requisiti di cui all'allegato III (parte ATM/ANS.OR), sottoparti A e B, e all'allegato XIII (parte PERS).
- b) per i fornitori di servizi diversi dai fornitori di servizi di traffico aereo, oltre ai requisiti di cui alla lettera a), anche i requisiti di cui all'allegato III (parte ATM/ANS.OR), sottoparte C;
- c) per i fornitori di servizi di navigazione aerea, i fornitori di servizi di gestione del flusso di traffico aereo e i gestori della rete, oltre ai requisiti di cui alla lettera a), anche i requisiti di cui all'allegato III (parte ATM/ANS.OR), sottoparte D;
- d) per i fornitori di servizi di traffico aereo, oltre ai requisiti di cui alle lettere a) e c), anche i requisiti di cui all'allegato IV (parte ATS);
- e) per i fornitori di servizi meteorologici, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), anche i requisiti di cui all'allegato V (parte MET);
- f) per i fornitori di servizi di informazioni aeronautiche, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), anche i requisiti di cui all'allegato VI (parte AIS);
- g) per i fornitori di servizi di dati, oltre ai requisiti di cui alle lettere a) e b), anche i requisiti di cui all'allegato VII (parte DAT);
- h) per i fornitori di servizi di comunicazione, navigazione o sorveglianza, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), anche i requisiti di cui all'allegato VIII (parte CNS);
- i) per i fornitori di servizi di gestione del flusso di traffico aereo, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), anche i requisiti di cui all'allegato IX (parte ATFM);
- j) per i fornitori di servizi di gestione dello spazio aereo, oltre ai requisiti di cui alle lettere a) e b), anche i requisiti di cui all'allegato X (parte ASM);



- k) per i fornitori di servizi di progettazione di procedure, oltre ai requisiti di cui alle lettere a) e b), anche i requisiti di cui all'allegato XI (parte ASD), qualora tali requisiti siano adottati dalla Commissione;
- l) per i gestori della rete, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c), anche i requisiti di cui all'allegato XII (parte NM);

Articolo 7

Dichiarazione dei fornitori di servizi di informazione di volo

Qualora gli Stati membri consentano ai fornitori di servizi di informazioni volo di dichiarare di possedere la capacità e i mezzi per assumersi le responsabilità associate ai servizi forniti a norma dell'articolo 8 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 216/2008, tali fornitori soddisfano, oltre ai requisiti di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, anche i requisiti di cui all'allegato III, punto ATM/ANS.OR.A.015, del presente regolamento.

Articolo 8

Certificati esistenti

- 1. I certificati rilasciati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 si considerano rilasciati in conformità al presente regolamento.
- 2. Gli Stati membri sostituiscono i certificati di cui al paragrafo 1 con certificati conformi al formato stabilito nell'allegato II, appendice 1, entro il 1º gennaio 2021.

Articolo 9

Abrogazione e modifica

- 1. Il regolamento (CE) n. 482/2008 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1034/2011 e (UE) n. 1035/2011 sono abrogati.
- 2. Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1377 è abrogato.
- 3. Gli articoli 12 e 21 e l'allegato VI del regolamento (UE) n. 677/2011 sono soppressi.

Articolo 10


Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 2 gennaio 2020.

Tuttavia:

- 1. l'articolo 9 paragrafo 2 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- 2. per quanto riguarda l'Agenzia, l'articolo 4, paragrafi 1, 2, 5, 6 e 8, e l'articolo 5 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- 3. per quanto riguarda i fornitori di servizi di dati, l'articolo 6 si applica in ogni caso a decorrere dal 1º gennaio 2019 e, qualora tale fornitore richieda e ottenga un certificato a norma di tale articolo 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2017

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER


ALLEGATO I

DEFINIZIONE DEI TERMINI UTILIZZATI NEGLI ALLEGATI DA II A XIII (Parte relativa alle DEFINIZIONI)


Ai fini degli allegati da II a XIII si intende per:

- 1. «metodi accettabili di rispondenza (AMC)»: norme non vincolanti adottate dall'Agenzia per illustrare i metodi per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle corrispondenti norme attuative;
- «lavoro aereo»: operazione di un aeromobile utilizzato per servizi specialistici, ad esempio in agricoltura, costruzione, fotografia, rilevamenti topografici, ricognizioni nonché attività di pattugliamento, ricerca e soccorso o servizi di pubblicità aerea;
- 3. «sommario climatologico di aeroporto»: sintesi concisa di specifici elementi meteorologici in un dato aeroporto basata su dati statistici;
- 4. «tabella climatologica di aeroporto»: tabella contenente i dati statistici sulla frequenza di uno o più elementi meteorologici osservata in un dato aeroporto;
- 5. «altitudine dell'aeroporto»: l'altitudine del punto più alto dell'area di atterraggio;
- 6. «servizio informazioni volo aeroportuale (AFIS)»: servizio di informazioni di volo e servizio di allarme per il traffico aeroportuale in un dato aeroporto;
- 7. «ufficio meteorologico aeroportuale»: ufficio incaricato di fornire servizi meteorologici per l'aeroporto;
- «avviso di aeroporto»: informazione emessa da un ufficio meteorologico aeroportuale riguardante la presenza
 effettiva o prevista di determinate condizioni meteorologiche che potrebbero avere ripercussioni negative per gli
 aeromobili a terra, compresi gli aeromobili parcheggiati e le installazioni e i servizi aeroportuali;
- 9. «dati aeronautici»: rappresentazione formale dei fatti, dei concetti o delle istruzioni aeronautiche, adeguata ai fini della comunicazione, dell'interpretazione o del trattamento;
- 10. «banca dati aeronautici»: raccolta di dati aeronautici organizzati e ordinati in una serie strutturata, archiviata in formato elettronico, valida per un periodo definito e aggiornabile.
- 11. «servizio fisso aeronautico (AFS)»: servizio di telecomunicazioni tra punti fissi specificati, fornito primariamente per la sicurezza della navigazione aerea e per il regolare, efficiente ed economico esercizio dei servizi aerei.
- 12. «rete del servizio fisso delle telecomunicazioni aeronautiche (AFTN)»: sistema mondiale di circuiti fissi aeronautici, costituiti come parte dell'AFS, per lo scambio di messaggi e/o dati digitali tra stazioni aeronautiche fisse dotate di sistemi di comunicazione uguali o compatibili;
- 13. «informazioni aeronautiche»: informazioni derivanti dall'assemblaggio, dall'analisi e dalla formattazione dei dati aeronautici:
- 14. «dati di mappatura degli aeroporti»: dati raccolti allo scopo di redigere informazioni di mappatura degli aeroporti;
- 15. «banca dati di mappatura degli aeroporti (AMDB)»: raccolta di dati di mappatura degli aeroporti organizzati e ordinati in una serie strutturata;
- 16. «stazione meteorologica aeronautica»: stazione istituita allo scopo di effettuare osservazioni e riporti meteorologici a supporto della navigazione aerea;
- 17. «riporto di volo»: riporto da un aeromobile in volo elaborato in conformità ai requisiti per il riporto di posizione e per i riporti operativi o meteorologici;
- 18. «aeromobile»: ogni macchina che può trarre sostentazione nell'atmosfera da reazioni dell'aria diverse da quelle dovute all'effetto suolo;
- 19. «messaggio AIRMET»: informazione emessa da un ufficio di veglia meteorologica concernente la presenza, effettiva o prevista, e lo sviluppo nello spazio e nel tempo di determinati fenomeni meteorologici lungo la rotta che possono inficiare la sicurezza delle operazioni a bassa quota degli aeromobili, e che non erano precedentemente inclusi nei bollettini emessi per i voli a bassa quota sulla regione informazioni volo di pertinenza o su un suo settore:

- 20. «personale addetto all'elettronica nell'ambito della sicurezza del traffico aereo (ATSEP)»: il personale tecnico autorizzato che ha la competenza per poter condurre, manutenere oppure togliere e rimettere in servizio operativo apparecchiature del sistema funzionale;
- 21. «ente dei servizi di traffico aereo»: espressione generica che indica indifferentemente un «ente di controllo del traffico aereo», un «centro informazioni volo», un «ente informazioni volo aeroportuale» o un «ufficio informazioni dei servizi di traffico aereo»;
- 22. «aeroporto alternato»: un aeroporto verso il quale un aeromobile può procedere quando diventa impossibile o sconsigliabile proseguire il volo verso o atterrare sull'aeroporto di atterraggio previsto, che dispone dei servizi e delle infrastrutture necessari, che può soddisfare i requisiti di prestazione dell'aeromobile e che è operativo all'orario previsto di utilizzo;
- 23. «metodi alternativi di rispondenza (AltMOC)»: metodi che propongono un'alternativa agli AMC esistenti o quelli che propongono nuovi mezzi per stabilire la conformità con il regolamento (CE) n. 216/2008 e le relative norme attuative per i quali non sono stati adottati dall'Agenzia AMC corrispondenti;
- 24. «altitudine»: distanza verticale di un livello, un punto o un oggetto considerato come punto, misurata sul livello medio marino:
- 25. «centro di controllo di area (ACC)»: ente istituito per fornire il servizio di controllo del traffico aereo ai voli controllati nelle aree di controllo sotto la propria giurisdizione;
- 26. «previsione d'area per voli a bassa quota»: una previsione dei fenomeni meteorologici per una regione informazioni volo o un suo settore, che copre lo strato al di sotto del livello di volo 100 (o, nelle zone di montagna, al di sotto del livello di volo 150 o più, a seconda dei casi);
- 27. «navigazione d'area (RNAV)»: metodo di navigazione che permette operazioni di aeromobili su qualsiasi traiettoria di volo desiderata entro la copertura degli ausili alla navigazione installati a terra o nello spazio o nei limiti di capacità di sistemi di navigazione autonomi, o una combinazione di entrambi;
- 28. «motivazione»: affermazione sostenuta attraverso deduzioni tratte da una serie di prove.
- 29. «ASHTAM»: serie speciale di NOTAM che servono a notificare, in un formato specifico, un cambiamento nell'attività di un vulcano, un'eruzione vulcanica e/o una nube di cenere vulcanica che sia rilevante per le operazioni degli aeromobili:
- «funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM)»: funzioni svolte dal gestore della rete a norma del regolamento (UE) n. 677/2011;
- 31. «audit»: procedura sistematica, indipendente e documentata per l'ottenimento di prove oggettive e la valutazione obiettiva delle stesse al fine di determinare in che misura i requisiti siano rispettati;
- 32. «fonte autorevole»:
 - (a) un'autorità dello Stato, o
 - (b) un'organizzazione ufficialmente riconosciuta dall'autorità dello Stato per la produzione e/o pubblicazione di dati e che soddisfa i requisiti di qualità dei dati (DQR) specificati da detto Stato;
- 33. «sistema di osservazione automatico»: sistema di osservazione che misura, ricava e riporta tutti gli elementi necessari senza interazione umana;
- 34. «organizzazione aeronautica»: ente, organizzazione o persona, diverso dal fornitore di servizi di cui al presente regolamento, interessato da un servizio prestato da un fornitore o che abbia influenza su di esso.
- 35. «pausa (break)»: periodo di tempo compreso nel periodo di servizio in cui il controllore del traffico aereo può riposare e non è tenuto a svolgere alcuna mansione;
- 36. «applicazione certificata per aeromobili»: applicazione software approvata dall'Agenzia come parte dell'aeromobile a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 216/2008;
- 37. «nube operativamente significativa»: nube con altezza della base al di sotto di 1 500 m (5 000 ft) o al di sotto del valore più elevato di altitudine minima di settore, qualora quest'ultima fosse maggiore, oppure cumulonembo o cumulo torreggiante a prescindere dall'altezza della loro base;



- 38. «trasporto aereo commerciale»: l'esercizio di un aeromobile finalizzato al trasporto di passeggeri, merci o posta effettuato dietro compenso o altro titolo oneroso;
- 39. «area di controllo»: spazio aereo controllato che si estende verso l'alto da un limite specificato al di sopra la superficie terrestre;
- 40. «stress da evento critico»: il manifestarsi di reazioni insolite e/o estremamente emotive, sul piano fisico e/o comportamentale in un individuo in seguito ad un evento o un incidente;
- 41. «qualità dei dati»: il grado o livello di certezza che i dati forniti possiedano i requisiti definiti dall'utente in termini di accuratezza, risoluzione, integrità (o livello di certezza equivalente), tracciabilità, tempestività, completezza e formato:
- 42. «requisiti di qualità dei dati (DQR)»: elenco delle caratteristiche dei dati (ovvero accuratezza, risoluzione e integrità (o livello di certezza equivalente), tracciabilità, tempestività, completezza e formato) necessarie ad accertare che i dati siano compatibili con l'uso previsto;
- 43. «alternato alla destinazione»: aeroporto alternato sul quale un aeromobile sarebbe in grado di atterrare qualora diventasse impossibile o sconsigliabile atterrare sull'aeroporto di atterraggio previsto;
- 44. «servizio»: qualsiasi mansione che il fornitore di servizi di controllo del traffico aereo richieda al controllore del traffico aereo di eseguire;
- 45. «periodo di servizio»: periodo che inizia nel momento in cui il fornitore di servizi di controllo del traffico aereo richiede al controllore del traffico aereo di presentarsi, di essere disponibile o di prendere servizio e che termina quando il controllore del traffico aereo cessa il servizio;
- 46. «altitudine»: distanza verticale di un punto o di un livello, posto o fissato su una superficie terrestre, misurata sul livello medio marino;
- 47. «alternato in rotta»: aeroporto alternato sul quale un aeromobile sarebbe in grado di atterrare qualora si rendesse necessaria una deviazione durante la rotta;
- 48. «affaticamento»: lo stato fisiologico di una riduzione della capacità di prestazioni fisiche o mentali derivante dalla privazione di sonno o da stati di veglia prolungati, dalla fase circadiale o dal carico di lavoro (attività mentale e/o fisica) che possono alterare lo stato di vigilanza e la capacità di un individuo di svolgere le proprie mansioni in sicurezza;
- 49. «documentazione di volo»: documenti, tra cui grafici o moduli, contenenti informazioni meteorologiche di volo;
- 50. «centro informazioni volo (FIC)»: ente istituito per fornire il servizio di informazioni volo ed il servizio di allarme;
- 51. «regione informazioni volo (FIR)»; spazio aereo di dimensioni definite nel quale sono forniti servizi di informazioni di volo e servizi di allarme;
- 52. «livello di volo (FL)»: superficie di pressione atmosferica costante riferita al valore standard di 1 013,2 hPa e separata da altre analoghe superfici da specifici intervalli di pressione;
- 53. «prova in volo»: volo effettuato per la fase di sviluppo di un nuovo progetto (aeromobili, sistemi di propulsione, parti e pertinenze); volo effettuato per dimostrare la conformità alla base di certificazione o al progetto di tipo di un aeromobile proveniente dalla linea di produzione; volo destinato a sperimentare nuovi concetti di progettazione che richiedono manovre non convenzionali o profili per i quali potrebbe essere possibile uscire dall'inviluppo già approvato dell'aeromobile; oppure volo di addestramento per l'esecuzione di uno dei voli qui elencati;
- 54. «previsione»: descrizione di condizioni meteorologiche previste per uno specifico orario o periodo e per una specifica area o porzione di spazio aereo;
- 55. «previsione per il decollo»: previsione per un determinato periodo di tempo, preparata da un ufficio meteorologico aeroportuale, che contiene informazioni sulle condizioni previste sul complesso delle piste per quanto riguarda la direzione e la velocità del vento in superficie e le loro eventuali variazioni, la temperatura, la pressione (QNH) e qualsiasi altro elemento, come convenuto a livello locale;
- 56. «sistema funzionale»: la combinazione di procedure, risorse umane e apparecchiature, ivi compresi hardware e software, organizzate per svolgere una funzione nel contesto ATM/ANS e altre funzioni della rete ATM;



- 57. «aviazione generale»: tutti gli utilizzi di un aeromobile nel settore dell'aviazione civile diversi dal trasporto aereo commerciale e dal lavoro aereo;
- 58. «dati relativi ai punti di griglia in formato digitale»: dati meteorologici informatizzati relativi a una serie di punti distribuiti regolarmente su un grafico, per la trasmissione da un computer meteorologico a un altro in un formato codificato adatto al trattamento elettronico;
- 59. «materiale esplicativo»: materiale non vincolante elaborato dall'Agenzia che aiuta a definire il significato di un requisito o di una specifica e che viene utilizzato per facilitare l'interpretazione del regolamento (CE) n. 216/2008, delle relative norme attuative e degli AMC;
- 60. «previsioni globali su griglia»: previsione dei valori attesi di elementi meteorologici su una griglia globale con una determinata risoluzione orizzontale e verticale;
- 61. «pericolo»: qualsiasi condizione, evento o circostanza che possa avere un effetto dannoso;
- 62. «altezza»: la distanza verticale di un livello, un punto o un oggetto considerato come punto, misurata da uno specifico dato di riferimento;
- 63. «livello»: espressione generica relativa alla posizione verticale di un aeromobile in volo e che indica indifferentemente altezza, altitudine o livello di volo;
- 64. «riporto regolare locale»: riporto meteorologico emesso a intervalli fissi, destinato alla sola divulgazione nell'aeroporto di origine in cui sono state effettuate le osservazioni;
- 65. «riporto speciale locale»: riporto meteorologico emesso conformemente ai criteri stabiliti per le osservazioni speciali, destinato alla sola divulgazione nell'aeroporto di origine in cui sono state effettuate le osservazioni;
- 66. «bollettino meteorologico»: un testo comprendente informazioni meteorologiche precedute da un titolo appropriato;
- 67. «informazione meteorologica»: riporto, analisi, previsione meteorologica e qualsiasi altra indicazione relativa alle condizioni meteorologiche effettive o previste;
- 68. «osservazione meteorologica»: misurazione e/o valutazione di uno o più elementi meteorologici;
- «riporto meteorologico»: descrizione delle condizioni meteorologiche osservate relative a uno specifico orario e luogo;
- 70. «satellite meteorologico»: satellite artificiale terrestre che effettua osservazioni meteorologiche per la trasmissione alla terra:
- 71. «ufficio di veglia meteorologica»: ufficio di monitoraggio delle condizioni meteorologiche che influiscono sulle operazioni di volo e forniscono informazioni riguardanti la presenza effettiva o prevista di determinati fenomeni meteorologici lungo la rotta, pericoli naturali o altri rischi che possono inficiare la sicurezza delle operazioni degli aeromobili entro un determinato ambito di competenza;
- 72. «altitudine minima di settore (MSA)»: la più bassa altitudine utilizzabile che permette una separazione minima di 300 m (1 000 ft) al di sopra di ogni oggetto collocato in un'area circolare di 46 km (25 NM) di raggio e avente per centro un punto significativo, un punto di riferimento dell'aeroporto (ARP) o un punto di riferimento dell'eliporto (HRP);
- 73. «NOTAM»: notifica distribuita tramite mezzi di telecomunicazione, contenente informazioni relative all'istituzione, alla condizione o alla modifica di strutture, servizi, procedure o pericoli aeronautici, la cui conoscenza tempestiva è essenziale per il personale coinvolto nelle operazioni di volo;
- 74. «ostacolo»: tutti gli oggetti fissi (temporanei o permanenti) e mobili, o loro parti, che:
 - (a) sono situati su un'area destinata al movimento in superficie di aeromobili; oppure
 - (b) si estendono al di sopra di una superficie definita a protezione degli aeromobili in volo; oppure
 - (c) si trovano all'esterno delle summenzionate superfici e sono ritenuti un pericolo per la navigazione aerea;
- 75. «OPMET»: informazioni meteorologiche operative destinate all'uso per la pianificazione pre-volo ed in volo delle operazioni di volo;



- 76. «banca dati OPMET»: banca dati istituita per archiviare e rendere disponibili a livello internazionale informazioni meteorologiche operative destinate all'uso aeronautico;
- 77. «attività vulcanica pre-eruttiva»: attività vulcanica anomala e/o crescente che potrebbe presagire un'eruzione vulcanica:
- 78. «visibilità prevalente»: massimo valore della visibilità, osservato in accordo con la definizione di «visibilità», raggiunto in almeno mezzo giro di orizzonte o entro almeno la metà della superficie dell'aeroporto. Tali aree possono includere settori contigui o non contigui.
- 79. «uso improprio di sostanze psicoattive»: uso di una o più sostanze psicoattive da parte di una persona in modo tale da:
 - (a) costituire un pericolo diretto per chi le usa o metta in pericolo la vita, la salute od il benessere di terzi; e/o
 - (b) provocare o peggiorare un problema o disturbo professionale, sociale, mentale o fisico;
- 80. «carta di previsione»: previsione meteorologica di uno o più elementi meteorologici per uno specifico orario o periodo e per una determinata superficie o porzione di spazio aereo, rappresentata graficamente su una mappa;
- 81. «sostanze psicoattive»: alcool, oppiacei, derivati della cannabis, sedativi ed ipnotici, cocaina, altre sostanze psicostimolanti, allucinogeni e solventi volatili, ad esclusione di caffeina e tabacco;
- 82. «centro di coordinamento soccorso (RCC)»: ente responsabile di promuovere una efficiente organizzazione dei servizi di ricerca e soccorso e di coordinare la condotta delle operazioni di ricerca e soccorso entro una regione di ricerca e soccorso.
- 83. «periodo di riposo»: periodo di tempo continuativo e definito, successivo e/o precedente a un servizio, durante il quale un controllore del traffico aereo è libero da qualsiasi tipo di servizio;
- 84. «sistema di turni»: la struttura dei turni di servizio e dei periodi di riposo dei controllori del traffico aereo in conformità dei requisiti giuridici e operativi;
- 85. «rischio»: combinazione della probabilità generale o della frequenza del verificarsi di un effetto nocivo indotto da un pericolo e la gravità di tale effetto;
- 86. «pista»: area rettangolare definita su un aeroporto su terra predisposta per l'atterraggio e il decollo degli aeromobili:
- 87. «portata visuale di pista (RVR)»: distanza fino alla quale il pilota di un aeromobile posizionato sull'asse pista può vedere la segnaletica orizzontale o le luci di bordo pista o di asse pista;
- 88. «direttiva di sicurezza»: documento rilasciato o adottato da un'autorità competente che impone l'adozione di misure da eseguire su un sistema funzionale o ne limita l'uso operativo al fine di ripristinare la sicurezza, quando sia comprovato che in caso contrario la sicurezza aerea potrebbe risultarne compromessa;
- 89. «sistema di gestione della sicurezza (SMS)»: approccio sistematico alla gestione della sicurezza, comprese le necessarie strutture organizzative, responsabilità, politiche e procedure;
- 90. «unità di servizi di ricerca e soccorso»: espressione generica che indica, a seconda dei casi, un centro di coordinamento di soccorso, un sottocentro di soccorso o una postazione di allarme.
- 91. «osservatorio vulcanologico selezionato»: fornitore, selezionato dall'autorità competente, che osserva l'attività di un vulcano o di un gruppo di vulcani e mette tali osservazioni a disposizione di un elenco concordato di destinatari del settore dell'aviazione;
- 92. «sistema di osservazione semiautomatico»: un sistema di osservazione che consente il potenziamento degli elementi misurati e che richiede l'intervento umano per l'emissione dei riporti pertinenti;
- 93. «SIGMET»: informazione riguardante fenomeni meteorologici lungo la rotta che possono inficiare la sicurezza delle operazioni di volo;
- 94. «messaggio SIGMET»: informazione emessa da un ufficio di veglia meteorologica riguardante la presenza o la prevista presenza di specifici fenomeni meteorologici lungo la rotta che possono inficiare la sicurezza delle operazioni di volo e l'evoluzione di tali fenomeni nel tempo e nello spazio;



- 95. «riporto di volo speciale»: riporto meteorologico da un aeromobile emesso conformemente ai criteri basati sulle osservazioni compiute durante il volo;
- 96. «stress»: l'esito dell'esperienza vissuta da una persona di fronte a una potenziale causa («fattore stressante») di alterazione delle prestazioni umane. L'esperienza del fattore stressante può avere sulle singole prestazioni un effetto negativo (angoscia), neutro o positivo (eustress), in base alla percezione del singolo e alla sua capacità di gestire il fattore stressante;
- 97. «addestramento specifico per l'abilitazione alle famiglie di sistemi e apparecchiature»: addestramento inteso a impartire conoscenze e competenze specifiche relative al sistema e alle apparecchiature, mirato all'acquisizione di competenze operative;
- 98. «dati su misura»: dati aeronautici forniti dall'operatore aereo o dal fornitore DAT per conto dell'operatore aereo e prodotti per lo stesso operatore aereo per l'utilizzo operativo designato;
- 99. «aeroporto alternato al decollo»: un aeroporto alternato sul quale un aeromobile può atterrare se ciò dovesse rendersi necessario subito dopo il decollo e non fosse possibile usare l'aeroporto di partenza;
- 100. «previsioni di aeroporto (TAF)»: breve comunicato sulle condizioni meteorologiche previste in un aeroporto per un determinato periodo;
- 101. «terreno»: superficie terrestre con tutte le sue caratteristiche naturali come montagne, colline, crinali, valli, corpi idrici, nevi e ghiacciai perenni, ad esclusione degli ostacoli;
- 102. «soglia»: inizio del tratto di pista utilizzabile per l'atterraggio;
- 103. «zona di contatto»: porzione di pista, oltre la soglia, ove è previsto il primo contatto dei velivoli in atterraggio;
- 104. «ciclone tropicale»: espressione generica che indica un ciclone non frontale a scala sinottica che si origina su acque tropicali o sub-tropicali con attività convettiva organizzata e circolazione ciclonica ben definita;
- 105. «centro avvisi cicloni tropicali (TCAC)»: centro meteorologico che fornisce avvisi agli uffici di veglia meteorologica, ai centri mondiali di previsione d'area e alle banche dati internazionali OPMET, per quanto riguarda la posizione e la previsione della direzione e della velocità di movimento, la pressione centrale e il vento massimo al suolo dei cicloni tropicali;
- 106. «visibilità»: visibilità ai fini aeronautici, definita come il maggiore fra i seguenti valori:
 - (a) la massima distanza alla quale un oggetto nero di adeguate dimensioni, posto in prossimità del suolo, può essere visto e riconosciuto contro uno sfondo luminoso;
 - (b) la massima distanza alla quale una luce di circa 1 000 candele può essere vista e riconosciuta contro uno sfondo non illuminato:
- 107. «centro avvisi cenere vulcanica (VAAC)»: centro meteorologico che fornisce avvisi agli uffici di veglia meteorologica, ai centri di controllo di area, ai centri informazioni volo, ai centri mondiali di previsioni d'area e alle banche dati internazionali OPMET per quanto riguarda l'estensione laterale e verticale e le previsioni di spostamento delle ceneri vulcaniche nell'atmosfera in seguito a eruzioni vulcaniche;
- 108. «centri mondiali di previsione d'area (WAFC)»: centro meteorologico deputato a preparare previsioni meteorologiche significative e previsioni in quota, in formato digitale a scala globale e a diffonderle agli Stati membri mediante gli appropriati mezzi del servizio fisso aeronautico;
- 109. «sistema mondiale per le previsioni d'area (WAFS)»: sistema globale mediante il quale i centri mondiali di previsioni d'area forniscono previsioni meteorologiche in rotta, in formati uniformi e standardizzati.

ALLEGATO II

REQUISITI PER LE AUTORITÀ COMPETENTI — SORVEGLIANZA DEI SERVIZI E ALTRE FUNZIONI DI RETE ATM

(Parte-ATM/ANS.AR)

SOTTOPARTE A — REQUISITI GENERALI

ATM/ANS.AR.A.001 Ambito di applicazione

Il presente allegato stabilisce i requisiti per i sistemi di amministrazione e di gestione delle autorità competenti responsabili per la certificazione, la sorveglianza e il controllo dell'attuazione per quanto riguarda l'ottemperanza da parte dei fornitori di servizi ai requisiti di cui agli allegati da III a XIII a norma dell'articolo 6.

ATM/ANS.AR.A.005 Certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione

- (a) L'autorità competente svolge compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione per quanto riguarda l'ottemperanza da parte dei fornitori di servizi ai requisiti a loro applicabili; essa controlla che i servizi siano forniti in sicurezza e verifica che siano soddisfatti tutti i requisiti applicabili.
- (b) Le autorità competenti individuano ed esercitano le loro responsabilità di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione in modo da assicurare che:
 - (1) siano chiaramente individuati soggetti specifici responsabili dell'attuazione di ciascuna disposizione del presente regolamento;
 - (2) siano consapevoli dei meccanismi di sorveglianza della sicurezza e dei loro risultati;
 - (3) sia assicurato lo scambio di informazioni rilevanti tra le autorità competenti.

Le autorità competenti interessate riesaminano periodicamente l'accordo sulla sorveglianza dei fornitori di servizi di navigazione aerea che forniscono servizi in blocchi funzionali di spazio aereo (FAB) che si estendono nello spazio aereo che è di responsabilità di più Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 550/2004 e, in caso di fornitura transfrontaliera di servizi di navigazione aerea, l'accordo relativo al reciproco riconoscimento dei compiti di vigilanza di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 550/2004, nonché l'attuazione pratica di tali accordi, in particolare alla luce delle prestazioni in materia di sicurezza dei fornitori di servizi sotto la loro supervisione.

(c) L'autorità competente istituisce meccanismi di coordinamento con altre autorità competenti per la notifica di modifiche ai sistemi funzionali che riguardano fornitori di servizi sotto la sorveglianza delle altre autorità competenti. Tali accordi di coordinamento assicurano l'efficacia della selezione e del riesame delle modifiche notificate a norma del punto ATM/ANS.AR.C.025.

ATM/ANS.AR.A.010 Documentazione delle attività di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione

L'autorità competente mette a disposizione del proprio personale i pertinenti atti legislativi, le norme, i regolamenti, le pubblicazioni tecniche e i documenti connessi affinché quest'ultimo possa svolgere le proprie mansioni e adempiere alle proprie responsabilità.

ATM/ANS.AR.A.015 Metodi di rispondenza

- (a) L'Agenzia sviluppa metodi accettabili di rispondenza (AMC) che possono essere utilizzati per stabilire la conformità ai requisiti del presente regolamento. Laddove siano rispettati gli AMC, sono considerati soddisfatti anche i requisiti del presente regolamento.
- (b) Possono essere utilizzati metodi alternativi di rispondenza (AltMOC) per stabilire la conformità ai requisiti del presente regolamento.
- (c) L'autorità competente stabilisce un sistema per verificare in modo coerente che tutti gli AltMOC utilizzati da essa stessa o dai fornitori di servizi soggetti alla sua sorveglianza permettano di stabilire la conformità ai requisiti del presente regolamento.

(d) L'autorità competente valuta tutti gli AltMOC proposti da un fornitore di servizi in conformità al punto ATM/ANS. OR.A.020, analizzando la documentazione fornita e, se lo ritiene necessario, procedendo a un'ispezione del fornitore di servizi.

Qualora l'autorità competente ritenga che gli AltMOC siano sufficienti ad assicurare la conformità ai requisiti applicabili del presente regolamento, senza indugio essa:

- (1) notifica al richiedente che gli AltMOC possono essere implementati e, ove applicabile, modificare di conseguenza il certificato del richiedente:
- (2) notifica all'Agenzia il loro contenuto, accludendo una copia di tutta la documentazione pertinente;
- (3) informa gli altri Stati membri degli AltMOC accettati.
- (e) Qualora sia la stessa autorità competente a usare gli AltMOC per conseguire la conformità ai requisiti applicabili del presente regolamento, essa:
 - (1) li mette a disposizione di tutti i fornitori di servizi soggetti alla sua sorveglianza;
 - (2) informa immediatamente l'Agenzia.

L'autorità competente fornisce all'Agenzia una descrizione completa degli AltMOC, incluse eventuali revisioni delle procedure pertinenti, nonché una valutazione che dimostri la conformità ai requisiti applicabili.

ATM/ANS.AR.A.020 Informazioni all'Agenzia

- (a) L'autorità competente informa immediatamente l'Agenzia qualora si verifichi un qualsiasi problema significativo di attuazione delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 216/2008, delle sue norme attuative o dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004 e (CE) n. 551/2004 nonché del regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹) applicabili ai fornitori di servizi.
- (b) Fatto salvo il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (²), l'autorità competente fornisce all'Agenzia informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza estrapolate dalle segnalazioni di eventi ricevute.

ATM/ANS.AR.A.025 Reazione immediata a un problema di sicurezza

- (a) Fatto salvo il regolamento (UE) n. 376/2014, l'autorità competente attua un sistema per raccogliere, analizzare e divulgare in maniera appropriata le informazioni relative alla sicurezza.
- (b) L'Agenzia attua un sistema per analizzare in maniera appropriata tutte le informazioni in materia di sicurezza rilevanti ricevute dalle autorità competenti e fornisce immediatamente agli Stati membri e alla Commissione, a seconda dei casi, tutte le informazioni necessarie, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da intraprendere, per poter reagire tempestivamente a un problema di sicurezza che coinvolge i fornitori di servizi.
- (c) Al ricevimento delle informazioni di cui alle lettere a) e b), l'autorità competente adotta misure adeguate per risolvere i problemi di sicurezza, inclusa la pubblicazione di direttive di sicurezza in conformità al punto ATM/ANS. AR.A.030.
- (d) Le misure adottate a norma della lettera c) sono immediatamente comunicate ai fornitori di servizi interessati, affinché possano adeguarvisi in conformità al punto ATM/ANS.OR.A.060. L'autorità competente comunica i suddetti provvedimenti anche all'Agenzia e, nel caso in cui sia necessario un intervento congiunto, alle altre autorità competenti interessate.

ATM/ANS.AR.A.030 Direttive di sicurezza

(a) Se l'autorità competente constata nell'ambito di un sistema funzionale l'esistenza di una condizione di non sicurezza che richiede una reazione immediata, essa pubblica una direttiva di sicurezza.

(CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di

gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26).

(?) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).



- (b) La direttiva di sicurezza è trasmessa ai fornitori di servizi interessati e contiene almeno le informazioni seguenti:
 - (1) l'identificazione della condizione di non sicurezza;
 - (2) l'identificazione del sistema funzionale interessato;
 - (3) le azioni necessarie e la loro giustificazione;
 - (4) il limite di tempo utile per completare le azioni necessarie;
 - (5) la data d'entrata in vigore.
- (c) L'autorità competente trasmette una copia della direttiva di sicurezza all'Agenzia e a ogni altra autorità competente interessata entro un mese dalla sua pubblicazione.
- (d) L'autorità competente verifica l'ottemperanza da parte dei fornitori di servizi alle direttive di sicurezza applicabili.

SOTTOPARTE B — GESTIONE (ATM/ANS.AR.B)

ATM/ANS.AR.B.001 Sistema di gestione

- (a) L'autorità competente stabilisce e mantiene un sistema di gestione che comprende almeno i seguenti elementi:
 - politiche e procedure documentate per descrivere l'organizzazione, i mezzi e i metodi da essa adottati per conseguire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e delle sue norme attuative nella misura necessaria per l'esercizio dei suoi compiti di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione a norma del presente regolamento. Le procedure sono costantemente aggiornate e costituiscono i documenti di lavoro di base dell'autorità competente per tutte le mansioni corrispondenti;
 - 2) personale in numero sufficiente, inclusi gli ispettori, per svolgere le mansioni e adempiere alle responsabilità previste a norma del presente regolamento. Tale personale dispone delle qualifiche per svolgere le mansioni che gli sono state assegnate e ha le conoscenze, l'esperienza, la formazione iniziale, sul lavoro e periodica necessarie ad assicurare una competenza costante. È necessario dotarsi di un sistema per pianificare la disponibilità del personale, al fine di assicurare il corretto espletamento di tutte le relative mansioni;
 - 3) strutture e uffici adeguati allo svolgimento delle mansioni che le sono state assegnate;
 - 4) un procedimento volto a monitorare la conformità del sistema di gestione ai corrispondenti requisiti e l'adeguatezza delle procedure, inclusa la definizione di un procedimento di audit interno e di un procedimento di gestione dei rischi di sicurezza. Il monitoraggio della conformità include un sistema di feedback sui rilievi dell'audit ai dirigenti dell'autorità competente per assicurare l'attuazione delle azioni correttive necessarie;
 - 5) una persona o un gruppo di persone che risponde unicamente ai dirigenti dell'autorità competente per la funzione di monitoraggio della conformità.
- (b) Per ogni settore di attività incluso nel sistema di gestione, l'autorità competente nomina una o più persone che siano responsabili per la gestione delle rispettive mansioni.
- (c) L'autorità competente stabilisce le procedure per la partecipazione allo scambio reciproco di tutte le informazioni necessarie e di assistenza con le altre autorità competenti interessate, tra cui lo scambio di tutti i rilievi identificati e le azioni di follow-up avviate in seguito alla certificazione e alla sorveglianza dei fornitori di servizi che svolgono attività nel territorio di uno Stato membro, ma che sono certificati dall'autorità competente di un altro Stato membro o dall'Agenzia.
- (d) Ai fini della standardizzazione, è messa a disposizione dell'Agenzia una copia delle procedure inerenti al sistema di gestione e delle relative modifiche.

ATM/ANS.AR.B.005 Assegnazione di mansioni a soggetti riconosciuti

- (a) L'autorità competente può assegnare a soggetti riconosciuti le proprie mansioni relative alla certificazione o alla sorveglianza di fornitori di servizi a norma del presente regolamento, ad esclusione del rilascio dei certificati stessi. Nell'assegnare tali mansioni l'autorità competente si assicura di:
 - 1) disporre di un sistema per valutare, inizialmente e in maniera continua, che il soggetto riconosciuto sia conforme all'allegato V del regolamento (CE) n. 216/2008. Tale sistema e i risultati delle valutazioni sono documentati; e



- 2) aver stipulato un accordo documentato con il soggetto riconosciuto, approvato da entrambe le parti al livello dirigenziale appropriato, che definisca chiaramente:
 - (i) le mansioni da svolgere;
 - (ii) le dichiarazioni, le segnalazioni e la documentazione da fornire;
 - (iii) le condizioni tecniche da soddisfare nell'esecuzione di tali mansioni;
 - (iv) la corrispondente copertura di responsabilità;
 - (v) la protezione delle informazioni acquisite nello svolgimento delle suddette mansioni.
- (b) L'autorità competente si accerta che le procedure di audit interno e di gestione dei rischi di sicurezza di cui al punto ATM/ANS.AR.B.001a)4) ricoprano tutte le mansioni svolte per suo conto dal soggetto riconosciuto.

ATM/ANS.AR.B.010 Modifiche al sistema di gestione

- (a) L'autorità competente dispone di un sistema per identificare le modifiche che incidono sulla sua capacità di svolgere le proprie mansioni ed espletare le proprie responsabilità a norma del presente regolamento. Tale sistema permette all'autorità di adottare, a seconda dei casi, le azioni appropriate al fine di assicurare che il sistema di gestione continui ad essere adeguato ed efficace.
- (b) L'autorità competente aggiorna tempestivamente il proprio sistema di gestione per rispecchiare le modifiche al presente regolamento in modo da assicurare un'attuazione efficace.
- (c) L'autorità competente informa l'Agenzia dei cambiamenti significativi che incidono sulla sua capacità di svolgere le proprie mansioni ed espletare le proprie responsabilità a norma del presente regolamento.

ATM/ANS.AR.B.015 Conservazione dei registri

- (a) L'autorità competente istituisce un sistema per la conservazione dei registri che permetta un'adeguata archiviazione, l'accessibilità e una tracciabilità affidabile per quanto concerne:
 - (1) le strategie e procedure documentate del sistema di gestione;
 - (2) l'addestramento, la qualificazione e l'autorizzazione del personale come previsto al punto ATM/ANS.AR. B.001a)2);
 - (3) l'assegnazione delle mansioni, inclusi gli elementi richiesti al punto ATM/ANS.AR.B.005, nonché i dettagli delle mansioni assegnate;
 - (4) la certificazione e/o le procedure di dichiarazione;
 - (5) la designazione, a seconda dei casi, dei fornitori di servizi di traffico aereo e di servizi meteorologici;
 - (6) la certificazione e la sorveglianza dei fornitori di servizi che svolgono delle attività nel territorio dello Stato membro, ma sono certificati dall'autorità competente di un altro Stato membro o dall'Agenzia, come concordato tra tali autorità;
 - (7) la valutazione e la notifica all'Agenzia di AltMOC proposti da fornitori di servizi e la valutazione di AltMOC utilizzati dalla stessa autorità competente;
 - (8) la conformità dei fornitori di servizi ai pertinenti requisiti del presente regolamento in seguito al rilascio del certificato o, se del caso, alla presentazione di una dichiarazione, comprese le relazioni di tutti gli audit riguardanti i rilievi, le azioni correttive, la data di conclusione delle azioni e le osservazioni, nonché altri documenti in materia di sicurezza;
 - (9) le misure attuative adottate;
 - (10) le informazioni in materia di sicurezza, le direttive di sicurezza e le misure di follow-up;
 - (11) l'utilizzo di disposizioni di flessibilità in conformità all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (b) L'autorità competente mantiene un elenco di tutti i certificati rilasciati a fornitori di servizi e delle dichiarazioni ricevute dagli stessi.
- (c) Tutti i registri sono conservati per un periodo minimo di 5 anni dopo la cessazione della validità del certificato o dopo la revoca della dichiarazione, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati.



SOTTOPARTE C — SORVEGLIANZA, CERTIFICAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE (ATM/ANS.AR.C)

ATM/ANS.AR.C.001 Controllo delle prestazioni in materia di sicurezza

- (a) Le autorità competenti svolgono regolari attività di controllo e valutazione delle prestazioni in materia di sicurezza dei fornitori di servizi soggetti la loro sorveglianza.
- (b) Le autorità competenti utilizzano i risultati del controllo delle prestazioni in materia di sicurezza in particolare nell'ambito delle loro attività di sorveglianza basata sui rischi.

ATM/ANS.AR.C.005 Certificazione, dichiarazione e verifica della conformità dei fornitori di servizi ai requisiti

- (a) Nel quadro del punto ATM/ANS.AR.B.001a)1) l'autorità competente istituisce un procedimento per verificare:
 - (1) la conformità dei fornitori di servizi ai requisiti applicabili di cui agli allegati da III a XIII e ad eventuali condizioni applicabili legate al certificato prima che lo stesso sia rilasciato. Il certificato è rilasciato conformemente all'appendice 1 del presente allegato;
 - (2) il rispetto di qualsiasi obbligo in materia di sicurezza nell'atto di designazione rilasciato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 550/2004;
 - (3) il mantenimento della conformità ai requisiti applicabili da parte dei fornitori di servizi sotto la sua sorveglianza;
 - (4) l'attuazione degli obiettivi e dei requisiti di sicurezza e di altre condizioni legate alla sicurezza indicate nelle dichiarazioni di verifica dei sistemi, comprese eventuali dichiarazioni di conformità o di idoneità all'uso dei componenti di sistemi rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 552/2004;
 - (5) l'implementazione delle direttive di sicurezza, delle azioni correttive e delle misure attuative.
- (b) Il procedimento di cui alla lettera a):
 - (1) è fondato su procedure documentate;
 - (2) è sostenuto da una documentazione specificamente concepita per fornire al personale una guida per lo svolgimento delle mansioni di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione;
 - (3) fornisce all'organizzazione interessata un'indicazione dei risultati dell'attività di certificazione, sorveglianza e controllo dell'attuazione;
 - (4) è fondato su audit, riesami e ispezioni condotti dall'autorità competente;
 - (5) per quanto riguarda i fornitori di servizi certificati, fornisce all'autorità competente le prove necessarie per sostenere l'adozione di ulteriori misure, in particolare quelle di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 549/2004, dall'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 550/2004 e dagli articoli 10, 25 e 68 del regolamento (CE) n. 216/2008, nei casi in cui le norme di sicurezza non siano rispettate;
 - (6) per quanto riguarda i fornitori di servizi che presentano dichiarazioni, fornisce all'autorità competente le prove in base alle quali adottare, se del caso, un'azione correttiva che può comprendere, se del caso, misure attuative previste dalla normativa nazionale.

ATM/ANS.AR.C.010 Sorveglianza

- (a) L'autorità competente, o i soggetti riconosciuti che agiscono per suo conto, svolge attività di audit conformemente all'articolo 5.
- (b) Gli audit di cui alla lettera a):
 - (1) forniscono all'autorità competente prove della conformità ai requisiti applicabili e alle modalità di attuazione;
 - (2) sono indipendenti da qualsiasi attività di audit interno svolta dal fornitore di servizi;



- (3) coprono completamente o in parte le modalità di attuazione, i processi o i servizi;
- (4) servono a determinare se:
 - (i) le modalità di attuazione sono conformi ai requisiti applicabili;
 - (ii) le azioni intraprese sono in linea con le modalità di attuazione e i requisiti applicabili;
 - (iii) i risultati delle azioni intraprese corrispondono ai risultati attesi dalle modalità di attuazione.
- (c) Sulla base degli elementi di cui dispone l'autorità competente controlla la continuità della conformità ai requisiti applicabili del presente regolamento da parte dei fornitori di servizi sotto la sua sorveglianza.

ATM/ANS.AR.C.015 Programma di sorveglianza

- (a) L'autorità competente stabilisce e aggiorna annualmente un programma di sorveglianza che tenga in considerazione la natura specifica dei fornitori di servizi, la complessità delle loro attività, i risultati delle attività di certificazione e/o di sorveglianza precedenti e che sia basato sulla valutazione dei rischi associati. Tale programma comprende audit, i quali:
 - (1) contemplano tutti i settori che possono potenzialmente dar adito a preoccupazioni concernenti la sicurezza, concentrando l'attenzione sui settori nei quali sono stati riscontrati problemi;
 - (2) riguardano tutti i fornitori di servizi sotto la supervisione dell'autorità competente;
 - (3) includono i mezzi utilizzati dal fornitore di servizi per assicurare la competenza del personale;
 - (4) assicurano che gli stessi audit siano commisurati al livello di rischio rappresentato dai servizi prestati e dalle operazioni svolte dal fornitore di servizi; e
 - (5) assicurano che per i fornitori di servizi sotto la sua supervisione sia applicato un ciclo di pianificazione della sorveglianza non superiore a 24 mesi.


Il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere ridotto se è dimostrato che le prestazioni di sicurezza del fornitore di servizi sono peggiorate.

Per un fornitore di servizi certificato dall'autorità competente il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere prolungato fino a un massimo di 36 mesi se nel corso dei 24 mesi precedenti l'autorità competente ha constatato che:

- (i) il fornitore di servizi ha dimostrato di saper individuare in maniera efficace i pericoli per la sicurezza aerea e gestire i rischi associati;
- (ii) il fornitore di servizi ha dimostrato una costante conformità ai requisiti relativi alla gestione delle modifiche di cui ai punti ATM/ANS.OR.A.040 e ATM/ANS.OR.A.045;
- (iii) non sono stati emessi rilievi di livello 1;
- (iv) tutte le azioni correttive sono state attuate entro il periodo di tempo accettato o prorogato dall'autorità competente come previsto al punto ATM/ANS.AR.C.050.

Inoltre se il fornitore di servizi ha istituito un efficace sistema di segnalazione continua all'autorità competente sul livello conseguito in materia di sicurezza e sulla rispondenza alla normativa da parte del fornitore stesso, il ciclo di pianificazione della sorveglianza può essere prorogato fino a un massimo di 48 mesi;

- (6) assicurano un seguito all'attuazione delle misure correttive.
- (7) sono oggetto di consultazione con i fornitori di servizi interessati e, successivamente, di notifica;
- (8) indicano la frequenza prevista delle ispezioni nei vari siti, se del caso.
- (b) L'autorità competente può decidere di modificare gli obiettivi e il campo di applicazione degli audit già pianificati e prevedere riesami documentali e audit supplementari se necessario.
- (c) L'autorità competente decide quali disposizioni, elementi, servizi, funzioni, prodotti, locali e attività sono oggetto di audit in un determinato periodo di tempo.



- (d) Le osservazioni e i rilievi emessi nell'ambito dell'audit in conformità al punto ATM/ANS.AR.C.050 sono documentati. Essi sono giustificati e segnalati in termini dei requisiti applicabili e delle relative modalità di attuazione su cui è stato basato l'audit.
- (e) Una relazione d'audit contenente i dettagli dei rilievi e delle osservazioni è elaborata e trasmessa al fornitore di servizi interessato.

ATM/ANS.AR.C.020 Rilascio di certificati

- (a) Secondo la procedura di cui al punto ATM/ANS.AR.C.005a), al ricevimento di una richiesta di rilascio di un certificato a un fornitore di servizi, l'autorità competente verifica la conformità del fornitore di servizi ai requisiti applicabili del presente regolamento.
- (b) Prima di rilasciare il certificato l'autorità competente può esigere tutti gli audit, le ispezioni o le valutazioni che ritenga necessari.
- (c) Il certificato è rilasciato per una durata illimitata. Le attribuzioni delle attività che il fornitore di servizi è autorizzato a svolgere sono specificate nelle condizioni di fornitura del servizio allegate al certificato.
- (d) Laddove rimanga aperto un rilievo di livello 1, non è rilasciato alcun certificato. In circostanze eccezionali il fornitore di servizi valuta e risolve, a seconda del caso, i rilievi di livello diverso da 1; un piano d'azione correttivo per chiudere i rilievi è approvato dall'autorità competente prima del rilascio del certificato.

ATM/ANS.AR.C.025 Modifiche

- (a) Al ricevimento di una notifica di modifica a norma del punto ATM/ANS.OR.A.045, l'autorità competente si attiene ai punti ATM/ANS.AR.C.030, ATM/ANS.AR.C.035 e ATM/ANS.AR.C.040.
- (b) Al ricevimento di una notifica di modifica a norma del punto ATM/ANS.OR.A.040a)2) che richieda una previa approvazione, l'autorità competente:
 - (1) verifica la conformità del fornitore di servizi ai requisiti applicabili prima di approvare la modifica;
 - (2) fatte salve eventuali misure attuative ulteriori, adotta immediatamente misure appropriate nel caso in cui il fornitore di servizi abbia implementato modifiche che richiedono una previa approvazione senza aver ricevuto l'approvazione dell'autorità competente conformemente al punto 1.
- (c) Per permettere a un fornitore di servizi di modificare il proprio sistema di gestione e/o sistema di gestione della sicurezza, a seconda dei casi, senza previa approvazione conformemente al punto ATM/ANS.OR.A.040b), l'autorità competente approva una procedura che definisce il campo di applicazione di tali modifiche e descrive come tali modifiche saranno gestite e notificate. Nel processo di sorveglianza continua l'autorità competente valuta le informazioni fornite nella notifica per verificare se le azioni adottate siano conformi alle procedure approvate e ai requisiti applicabili. In caso di non conformità, l'autorità competente:
 - (1) notifica la non conformità al fornitore di servizi e richiede ulteriori modifiche;
 - (2) in caso di rilievi di livello 1 e di livello 2, agisce conformemente al punto ATM/ANS.AR.C.050.

ATM/ANS.AR.C.030 Approvazione di procedure di gestione delle modifiche per i sistemi funzionali

- (a) L'autorità competente riesamina:
 - (1) le procedure di gestione delle modifiche per i sistemi funzionali o qualsiasi modifica materiale a tali procedure presentate dal fornitore di servizi conformemente al punto ATM/ANS.OR.B.010b);
 - (2) eventuali deviazioni dalle procedure di cui al punto 1 per una particolare modifica, su richiesta di un fornitore di servizi conformemente al punto ATM/ANS.OR.B.010c)1).
- (b) L'autorità competente approva le procedure, le modifiche e le deviazioni di cui alla lettera a) laddove abbia constatato che esse sono necessarie e sufficienti a dimostrare la conformità del fornitore di servizi ai punti ATM/ANS.OR.A.045, ATM/ANS.OR.C.005, ATS.OR.205 e ATS.OR.210, a seconda dei casi.

ATM/ANS.AR.C.035 Decisione di riesame di una modifica notificata del sistema funzionale

- (a) Al ricevimento di una notifica a norma del punto ATM/ANS.OR.A.045a)1) o al ricevimento di informazioni modificate a norma del punto ATM/ANS.OR.A.045b), l'autorità competente decide se riesaminare o meno la modifica. L'autorità competente richiede eventuali ulteriori informazioni al fornitore di servizi per sostenere tale decisione
- (b) L'autorità competente stabilisce la necessità di un riesame in base a criteri specifici, validi e documentati che assicurino, come minimo, un riesame della modifica notificata se la probabilità che la motivazione sia complessa o poco familiare al fornitore di servizi, combinata alla gravità delle possibili conseguenze della modifica, è significativa.
- (c) Se l'autorità competente decide che è necessario un riesame in base ad altri criteri basati sul rischio oltre a quelli indicati alla lettera b), tali criteri sono specifici, validi e documentati.
- (d) L'autorità competente informa il fornitore di servizi della sua decisione di riesaminare una modifica notificata del sistema funzionale e, su richiesta del fornitore di servizi, ne comunica la motivazione.

ATM/ANS.AR.C.040 Riesame di una modifica notificata del sistema funzionale


- (a) Quando l'autorità competente riesamina le motivazioni a favore di una modifica notificata, essa:
 - (1) valuta la validità delle motivazioni presentate in relazione al punto ATM/ANS.OR.C.005a)2) o al punto ATS. OR.205a)2);
 - (2) coordina le proprie attività con altre autorità competenti laddove necessario.
- (b) In via alternativa l'autorità competente:
 - (1) approva la motivazione di cui alla lettera a), punto 1, eventualmente ponendo delle condizioni, qualora questo si dimostri valido e informa il fornitore di servizi,
 - (2) respinge la motivazione di cui alla lettera a), punto 1 e informa il fornitore di servizi fornendo la relativa motivazione.

ATM/ANS.AR.C.045 Dichiarazioni dei fornitori di servizi informazioni volo

- (a) Al ricevimento di una dichiarazione di un fornitore di servizi informazioni volo che intenda prestare tali servizi, l'autorità competente verifica che la dichiarazione contenga tutte le informazioni richieste dal punto ATM/ANS.OR. A.015 e conferma a tale fornitore di servizi il ricevimento della dichiarazione.
- (b) Se la dichiarazione non contiene le informazioni richieste o contiene informazioni che indicano la non conformità ai requisiti applicabili, l'autorità competente comunica al fornitore di servizi informazioni volo la non conformità rilevata e chiede ulteriori informazioni. Se necessario, l'autorità competente effettua un audit del fornitore di servizi informazioni volo. Se la non conformità viene confermata, l'autorità competente intraprende le azioni previste al punto ATM/ANS.AR.C.050.
- (c) L'autorità competente tiene un registro delle dichiarazioni dei fornitori di servizi informazioni volo che le vengono presentate in conformità al presente regolamento.

ATM/ANS.AR.C.050 Non conformità, azioni correttive e misure attuative

- (a) L'autorità competente dispone di un sistema per analizzare i rilievi in termini di rilevanza per la sicurezza e decide le misure attuative in base al rischio di sicurezza che la non conformità del fornitore di servizi comporta.
- (b) Nei casi in cui il rischio per la sicurezza sia esiguo o nullo grazie all'adozione immediata di misure di attenuazione appropriate, l'autorità competente può accettare la fornitura di servizi per assicurare la continuità del servizio durante l'applicazione delle azioni correttive.
- (c) L'autorità competente formula un rilievo di livello 1 quando viene riscontrata una non conformità grave rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative, nonché dei regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004, (CE) n. 552/2004 e delle relative norme attuative, alle procedure e ai manuali del fornitore di servizi, ai termini e alle condizioni del certificato o al certificato stesso, all'atto di designazione, se del caso, o al contenuto di una dichiarazione, laddove tale non conformità costituisca un rischio significativo per la sicurezza del volo o metta altrimenti in discussione la capacità del fornitore di servizi di continuare la propria attività.



I rilievi di livello 1 comprendono, a mero titolo esemplificativo:

- (1) la diffusione di procedure operative e/o la fornitura di un servizio in un modo che comporta un rischio per la sicurezza del volo;
- (2) l'ottenimento o il mantenimento della validità del certificato del fornitore di servizi mediante la falsificazione dei documenti probatori presentati;
- (3) prove di uso illecito o fraudolento del certificato del fornitore di servizi;
- (4) l'assenza di un dirigente responsabile.
- (d) L'autorità competente formula un rilievo di livello 2 quando viene riscontrata qualsiasi altra non conformità rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e delle relative norme attuative, nonché i regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004, (CE) n. 552/2004 e relative norme attuative, alle procedure e ai manuali del fornitore di servizi, ai termini e alle condizioni del certificato o al certificato stesso o al contenuto di una dichiarazione.
- (e) Quando viene riscontrato un rilievo nel corso dell'attività di sorveglianza o con qualsiasi altro mezzo, l'autorità competente, fatte salve altre misure supplementari eventualmente richieste dal regolamento (CE) n. 216/2008, dal presente regolamento, nonché dai regolamenti (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 E (CE) n. 552/2004 e dalle relative norme attuative, comunica per iscritto il rilievo al fornitore di servizi e chiede un'azione correttiva per rimediare alle non conformità rilevate.
 - (1) Nel caso di rilievi di livello 1, l'autorità competente adotta immediate e opportune misure e, se del caso, può limitare, sospendere o revocare in tutto o in parte il certificato garantendo al contempo la continuità del servizio a condizione che la sicurezza non sia compromessa e, nel caso del gestore della rete, informa la Commissione. La misura adottata dipenderà della portata del rilievo e rimarrà in vigore finché il fornitore di servizi non avrà adottato con successo un'azione correttiva.
 - (2) Nel caso di rilievi di livello 2, l'autorità competente:
 - (i) concede al fornitore di servizi un periodo per l'attuazione delle azioni correttive incluse in un piano d'azione adeguato alla natura del rilievo;
 - (ii) valuta l'azione correttiva e il piano di attuazione proposti dal fornitore di servizi e, se secondo la valutazione essi sono sufficienti a rimediare alle non conformità, li approva.
 - (3) Nel caso di rilievi di livello 2, se il fornitore di servizi non presenta un piano di azioni correttive accettabile per l'autorità competente alla luce dei rilievi o se il fornitore di servizi non esegue le azioni correttive entro il periodo di tempo approvato o prorogato dall'autorità competente, i rilievi possono essere riclassificati come livello 1 e possono essere intraprese le azioni di cui al punto 1.
- (f) Per i casi che non prevedono rilievi di livello 1 o 2, l'autorità competente può formulare osservazioni.



Appendice 1

CERTIFICATO PER IL FORNITORE DI SERVIZI

UNIONE EUROPEA

AUTORITÀ COMPETENTE

CERTIFICATO DI FORNITORE DI SERVIZI

[NUMERO DI CERTIFICATO/N. DI EMISSIONE]

A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 e conformemente alle condizioni specificate di seguito, l' [autorità competente] certifica che

[NOME DEL FORNITORE DI SERVIZI]

[INDIRIZZO DEL FORNITORE DI SERVIZI]

è fornitore di servizi avente le attribuzioni elencate nelle condizioni di fornitura del servizio allegate.

CONDIZIONI

Il rilascio del presente certificato è soggetto alle condizioni e all'ambito di fornitura dei servizi e delle funzioni elencati nelle condizioni di fornitura del servizio allegate.

Il presente certificato è valido fintanto che il fornitore di servizi continua a operare in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 e agli altri regolamenti applicabili e, se del caso, alle procedure previste nella documentazione del fornitore di servizi.

Ferma restando l'osservanza delle precedenti condizioni, il presente certificato rimane valido fintanto che non sia ceduto, limitato, sospeso o revocato.

Data di emissione:

Firma:

[Autorità competente]

Modulo AESA 157 Edizione 1 — pagina 1/4

CERTIFICATO DI

FORNITORE DI SERVIZI

CONDIZIONI DI FORNITURA DEL SERVIZIO

Allegato al certificato di fornitore di servizi:

[NUMERO DI CERTIFICATO/N. DI EMISSIONE]
[NOME DEL FORNITORE DI SERVIZI]

ha ottenuto le attribuzioni per fornire i seguenti servizi/funzioni:

(Cancellare le righe come opportuno)

Servizi/funzioni	Tipo di servizio/funzione	Ambito del servizio/funzione	Limitazioni (*)
Servizi di traffico aereo (ATS) (****)	Controllo del traffico aereo (ATC)	Servizio di controllo di area	
		Servizio di controllo di avvicinamento	
		Servizio di controllo dell'aeroporto	
	Servizio d'informazione di volo (FIS)	Servizio informazioni volo aeroportuale (AFIS)	
		Servizio informazioni volo in rotta (en-route FIS)	
	Consulenza	n.a.	
Gestione dei flussi del traffico aereo (ATFM)	ATFM	Fornitura del servizio locale di ATFM	
Gestione dello spazio aereo (ASM)	ASM	Fornitura del servizio locale di ASM (tattica /ASM di livello 3)	
Condizioni (**)			

Servizi/funzioni	Tipo di servizio/funzione	Ambito del servizio/funzione	Limitazioni (*)
Servizi di traffico aereo (ATS) per prove in volo (***) (****)	Controllo del traffico aereo (ATC)	Servizio di controllo di area	
		Servizio di controllo di avvicinamento	
		Servizio di controllo dell'aeroporto	
	Servizio d'informazione di volo (FIS)	Servizio informazioni volo aeroportuale (AFIS)	
		Servizio informazioni volo in rotta (en-route FIS)	
	Consulenza	n.a.	
Condizioni (**)			

Servizi/funzioni	Tipo di servizio/funzione	Ambito del servizio/funzione	Limitazioni (*)
Servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza (CNS)	Comunicazione (C)	Servizio aeronautico mobile (comunicazione aria/terra)	
		Servizio aeronautico fisso (comunicazione terra/terra)	
		Servizio aeronautico mobile via satellite (AMSS)	
	Navigazione (N)	Fornitura di segnale NDB nello spazio	
		Fornitura di segnale VOR nello spazio	
		Fornitura di segnale DME nello spazio	
		Fornitura di segnale ILS nello spazio	
		Fornitura di segnale MLS nello spazio	
		Fornitura di segnale GNSS nello spazio	
	Sorveglianza (S)	Fornitura di dati di sorveglianza primaria (PS)	
		Fornitura di dati di sorveglianza secondaria (SS)	
		Fornitura di dati di sorveglianza dipendente automatica (ADS)	
Condizioni (**)			
Servizi/funzioni	Tipo di servizio/funzione	Ambito del servizio/funzione	Limitazioni (*)
Servizio di informazione aeronautica (AIS)	AIS	Fornitura del servizio di AIS completo	
Condizioni (**)			l
Servizi/funzioni	Tipo di servizio/funzione	Ambito del servizio/funzione	Limitazioni (*)
Servizi di trasmissione dati (DAT)	Tipo 1	La fornitura di DAT di tipo 1 autorizza la fornitura di banche dati aeronautiche nei seguenti formati: [elenco dei formati di dati generici] La fornitura di DAT di tipo 1 non autorizza la fornitura di banche dati aeronautiche direttamente agli utenti finali/operatori aerei.	
	Tipo 2	La fornitura di DAT di tipo 2 autorizza la fornitura di banche dati aeronautici agli utenti finali/operatori aerei per quanto riguarda le seguenti applicazioni/apparecchiature aeree, la cui compatibilità è stata dimostrata: [nome del costruttore] Applicazione certificata/Modello dell'apparecchiatura [XXX], parte n. [YYY]	
Condizioni (**)			

Servizi/funzioni	Tipo di servizio/funzione	Ambito del servizio/funzione	Limitazioni (*)
Servizi meteorologici (MET)	MET	Ufficio di veglia meteorologica	
		Uffici meteorologici aeroportuali	
		Stazioni meteorologiche aeronautiche	
		VAAC	
		WAFC	
		TCAC	
Condizioni (**)			

Servizi/funzioni	Tipo di servizio/funzione	Ambito del servizio/funzione	Limitazioni (*)
Funzioni della rete di ATM	Progettazione della rete europea delle rotte (ERN)	n.a.	
	Risorse limitate	Radiofrequenza	
		Codice del transponder	
	ATFM	Fornitura del servizio centrale di ATFM	
Condizioni (**)			

— 36 **—**

Data di emissione:

Firma: [Autorità competente]

Per lo Stato membro/AESA

Modulo AESA 157 Edizione 1 — pagina 4/4

^(*) Secondo quanto prescritto dall'autorità competente
(**) Se necessario
(***) Se l'autorità competente ritiene necessario stabilire requisiti supplementari
(****) L'ATS copre anche il servizio di allarme

ALLEGATO III

REQUISITI COMUNI PER I FORNITORI DI SERVIZI (Parte-ATM/ANS.OR)

SOTTOPARTE A — REQUISITI GENERALI (ATM/ANS.OR.A)

ATM/ANS.OR.A.001 Ambito di applicazione

A norma dell'articolo 6, il presente allegato stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dai fornitori di servizi.

ATM/ANS.OR.A.005 Richiesta di un certificato di fornitore di servizi

- (a) La richiesta di un certificato di fornitore di servizi o di una modifica a un certificato esistente è effettuata nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità competente, tenendo conto dei requisiti applicabili del presente regolamento.
- (b) A norma dell'articolo 6, per ottenere il certificato il fornitore di servizi si conforma::
 - (1) ai requisiti di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 216/2008;
 - (2) ai requisiti comuni di cui al presente allegato;
 - (3) ai requisiti specifici di cui agli allegati da IV a XIII, nei casi in cui tali requisiti siano applicabili ai servizi che il fornitore fornisce o intende fornire.

ATM/ANS.OR.A.010 Richiesta di un certificato limitato

- (a) A prescindere dalle disposizioni della lettera b), il fornitore di servizi di traffico aereo può richiedere un certificato limitato alla fornitura di servizi nello spazio aereo sotto la responsabilità dello Stato membro in cui ha la propria sede di attività principale o l'eventuale sede sociale, quando esso fornisce o intende fornire servizi compresi esclusivamente in una o più delle seguenti categorie:
 - (1) lavoro aereo;
 - (2) aviazione generale;
 - (3) trasporto aereo commerciale con aeromobili di massa massima al decollo inferiore a 10 tonnellate o con meno di 20 posti passeggeri;
 - (4) trasporto aereo commerciale con meno di 10 000 movimenti all'anno, indipendentemente dalla massa massima al decollo e dal numero di posti passeggeri; ai fini della presente norma per «movimenti» si intende, prendendo come riferimento un dato anno, la media del numero totale di decolli e atterraggi dei tre anni precedenti.
- (b) Anche i seguenti fornitori di servizi di navigazione aerea possono richiedere un certificato limitato:
 - (1) i fornitori di servizi di navigazione aerea diversi dai fornitori di servizi di traffico aereo con un fatturato annuo lordo non superiore a 1 000 000 EUR per i servizi che essi forniscono o intendono fornire.
 - (2) i fornitori di servizi di navigazione aerea che forniscono servizi di informazioni volo aeroportuali, gestendo regolarmente non più di una posizione di lavoro in qualsiasi aeroporto.
- (c) Come stabilito dall'autorità competente, i fornitori di servizi di navigazione aerea che richiedono un certificato limitato conformemente alla lettera a) o alla lettera b), punto 1, possiedono almeno i requisiti di cui:
 - (1) al punto ATM/ANS.OR.B.001 Competenza e capacità tecniche e operative;
 - (2) al punto ATM/ANS.OR.B.005 Sistema di gestione;
 - (3) al punto ATM/ANS.OR.B.020 Requisiti per il personale;
 - (4) al punto ATM/ANS.OR.A.075 Apertura e trasparenza nella fornitura dei servizi;
 - (5) agli allegati IV, V, VI e VIII, nei casi in cui tali requisiti siano applicabili ai servizi che il fornitore fornisce o intende fornire, a norma dell'articolo 6.



- (d) Come stabilito dall'autorità competente, i fornitori di servizi di navigazione aerea che richiedono un certificato limitato conformemente alla lettera b), numero 2, possiedono almeno i requisiti di cui alla lettera c), punti da 1 a 4, e i requisiti specifici di cui all'allegato IV.
- (e) Per ottenere un certificato limitato il richiedente presenta domanda all'autorità competente nella forma e secondo le modalità stabilite dalla stessa.

ATM/ANS.AR.A.015 Dichiarazioni dei fornitori di servizi informazioni volo

- (a) A norma dell'articolo 7, i fornitori di servizi informazioni volo possono dichiarare di possedere la capacità e i mezzi per assumersi le responsabilità associate ai servizi forniti se soddisfano, oltre ai requisiti di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 216/2008, anche i seguenti requisiti alternativi:
 - (1) il fornitore di servizi di informazione di volo fornisce o intende fornire i propri servizi gestendo regolarmente non più di una posizione di lavoro;
 - (2) tali servizi sono di natura temporanea e hanno una durata che l'autorità competente ha convenuto essere necessaria per assicurare una garanzia proporzionale della sicurezza.
- (b) I fornitori di servizi informazioni volo che dichiarano le proprie attività:
 - (1) trasmettono all'autorità competente tutte le informazioni pertinenti prima di iniziare le operazioni, nella forma e secondo le modalità stabilite dalla stessa;
 - (2) trasmettono all'autorità competente un elenco dei metodi alternativi di rispondenza utilizzati, in conformità al punto ATM/ANS.OR.A.020;
 - (3) mantengono la conformità ai requisiti applicabili e alle informazioni fornite nella dichiarazione;
 - (4) notificano all'autorità competente qualsiasi modifica intervenuta nella loro dichiarazione o nei metodi di rispondenza utilizzati mediante la presentazione di una dichiarazione rettificativa;
 - (5) forniscono i propri servizi in conformità al loro manuale operativo e rispettano tutte le disposizioni pertinenti contenute in tale pubblicazione.
- (c) Prima di cessare la fornitura di servizi, i fornitori di servizi informazioni volo che dichiarano le proprie attività informano l'autorità competente entro un periodo fissato da quest'ultima.
- (d) I fornitori di servizi informazioni volo che dichiarano le proprie attività possiedono i requisiti di cui:
 - (1) al punto ATM/ANS.OR.A.001 Ambito di applicazione;
 - (2) al punto ATM/ANS.OR.A.020 Metodi di rispondenza;
 - (3) al punto ATM/ANS.OR.A.035 Dimostrazione della conformità;
 - (4) al punto ATM/ANS.OR.A.040 Modifiche parte generale;
 - (5) al punto ATM/ANS.OR.A.045 Modifiche al sistema funzionale;
 - (6) al punto ATM/ANS.OR.A.050 Facilitazione e cooperazione;
 - (7) al punto ATM/ANS.OR.A.055 Rilievi e azioni correttive;
 - (8) al punto ATM/ANS.OR.A.060 Reazione immediata a un problema di sicurezza;
 - (9) al punto ATM/ANS.OR.A.065 Segnalazione degli eventi;
 - (10) al punto ATM/ANS.OR.B.001 Competenza e capacità tecniche e operative;
 - (11) al punto ATM/ANS.OR.B.005 Sistema di gestione;
 - (12) al punto ATM/ANS.OR.B.020 Requisiti per il personale;
 - (13) al punto ATM/ANS.OR.B.035 Manuali operativi;
 - (14) al punto ATM/ANS.OR.D.020 Responsabilità e copertura assicurativa;
 - (15) all'allegato IV.
- (e) I fornitori di servizi informazioni volo che dichiarano le proprie attività possono avviare le attività solo dopo aver ricevuto l'attestazione di ricevimento della dichiarazione dell'autorità competente.



ATM/ANS.OR.A.020 Metodi di rispondenza

- (a) Il fornitore di servizi può utilizzare metodi alternativi di rispondenza (AltMOC) all'AMC adottato dall'Agenzia per stabilire la conformità ai requisiti del presente regolamento.
- (b) Qualora il fornitore di servizi desideri fare uso di un AltMOC, esso ne trasmette prima una descrizione completa all'autorità competente. La descrizione include eventuali revisioni a manuali o procedure che possano essere rilevanti, nonché una valutazione che dimostri la conformità ai requisiti del presente regolamento.
 - Il fornitore di servizi può applicare tali metodi alternativi di rispondenza previa approvazione dell'autorità competente e su ricevimento della notifica di cui al punto ATM/ANS.AR.A.015d).

ATM/ANS.OR.A.025 Mantenimento della validità di un certificato

- (a) Il certificato di un fornitore mantiene la propria validità purché:
 - (1) il fornitore di servizi continui ad ottemperare ai requisiti applicabili del presente regolamento, compresi quelli relativi alla facilitazione e alla cooperazione ai fini dell'esercizio dei poteri delle autorità competenti e quelli relativi alla gestione dei rilievi, come indicato rispettivamente ai punti ATM/ANS.OR.A.050 e ATM/ANS.OR. A.055:
 - (2) il certificato non sia stato ceduto, sospeso o revocato.
- (b) Qualora il certificato sia ceduto o revocato, esso è immediatamente restituito all'autorità competente.

ATM/ANS.OR.A.030 Mantenimento della validità di una dichiarazione di un fornitore di servizi informazioni volo

Una dichiarazione del fornitore di servizi informazioni volo emessa in conformità al punto ATM/ANS.OR.A.015 mantiene la propria validità purché:

- (a) i servizi informazioni volo continuino a essere forniti in conformità ai requisiti applicabili del presente regolamento, compresi quelli relativi alla facilitazione e alla cooperazione ai fini dell'esercizio dei poteri delle autorità competenti e quelli relativi alla gestione dei rilievi, come indicato rispettivamente ai punti ATM/ANS.OR.A.050 e ATM/ANS.OR. A.055:
- (b) la dichiarazione non sia stata ritirata dal fornitore di tali servizi o cancellata dall'autorità competente.

ATM/ANS.OR.A.035 Dimostrazione della conformità


Su richiesta dell'autorità competente i fornitori di servizi forniscono tutti gli elementi atti a comprovare la propria conformità ai requisiti applicabili del presente regolamento.

ATM/ANS.OR.A.040 Modifiche — parte generale

- (a) La notifica e la gestione di:
 - una modifica del sistema funzionale o una modifica che influisca sul sistema funzionale è effettuata in conformità al punto ATM/ANS.OR.A.045;
 - (2) una modifica della fornitura del servizio, del sistema di gestione del fornitore di servizi e/o del sistema di gestione della sicurezza, che non pregiudichi il sistema funzionale, è effettuata conformemente alla lettera b).
- (b) L'implementazione di qualsiasi modifica di cui alla lettera a), punto 2, richiede una previa approvazione, a meno che tale modifica non sia notificata e gestita secondo una procedura approvata dall'autorità competente conformemente al punto ATM/ANS.AR.C.025c).

ATM/ANS.OR.A.045 Modifiche al sistema funzionale

- (a) I fornitori di servizi che intendono modificare il proprio sistema funzionale:
 - (1) notificano la modifica all'autorità competente;
 - (2) forniscono all'autorità competente, su richiesta, tutte le ulteriori informazioni che le consentano di decidere in merito all'opportunità di riesaminare la motivazione del cambiamento;
 - (3) informano gli altri fornitori di servizi e, ove possibile, le società aeronautiche interessate dalla modifica prevista.



- (b) Una volta notificata una modifica, il fornitore di servizi informa l'autorità competente di qualsiasi variazione sostanziale delle informazioni fornite conformemente alla lettera a), punti 1 e 2, e i pertinenti fornitori di servizi e società aeronautiche di qualsiasi variazione sostanziale delle informazioni fornite conformemente alla lettera a), punto 3.
- (c) I fornitori di servizi possono autorizzare il passaggio allo stato di servizio operativo solo di quelle parti della modifica per le quali sono state portate a termine le attività previste dalle procedure di cui al punto ATM/ANS.OR. B.010.
- (d) Se la modifica è soggetta al riesame dell'autorità competente in conformità al punto ATM/ANS.AR.C.035, il fornitore di servizi può autorizzare il passaggio allo stato di servizio operativo solo di quelle parti della modifica per le quali l'autorità competente ha approvato la motivazione.
- (e) Qualora la modifica interessi anche altri fornitori di servizi e/o società aeronautiche, come indicato alla lettera a), punto 3, il fornitore di servizi e tali altri fornitori di servizi stabiliscono di concerto:
 - (1) i rapporti di dipendenza tra di loro e, laddove possibile, dalle società aeronautiche interessate;
 - (2) le ipotesi e le misure di attenuazione del rischio che si riferiscono a più fornitori di servizi o società aeronautiche.
- (f) I fornitori di servizi interessati dalle ipotesi e dalle misure di attenuazione del rischio di cui alla lettera e), punto 2, utilizzano nella propria motivazione della modifica solamente ipotesi e misure di attenuazione del rischio concordate fra loro e, laddove possibile, con le società aeronautiche.

ATM/ANS.OR.A.050 Facilitazione e cooperazione

I fornitori di servizi facilitano le ispezioni e gli audit da parte dell'autorità competente, o di un soggetto riconosciuto che agisce per loro conto, e cooperano secondo necessità ai fini dell'efficiente ed efficace esercizio dei poteri delle autorità competenti di cui all'articolo 5.

ATM/ANS.OR.A.055 Rilievi e azioni correttive

Al ricevimento della notifica di rilievo da parte dell'autorità competente, il fornitore di servizi:

- (a) individua le cause che sono alla base della non conformità;
- (b) definisce un piano di azioni correttive che soddisfa i requisiti di approvazione da parte dell'autorità competente;
- (c) dimostra l'attuazione di azioni correttive in modo soddisfacente per l'autorità competente entro il periodo di tempo proposto dal fornitore di servizi e concordato con tale autorità conformemente al punto ATM/ANS.AR.C.050e).

ATM/ANS.OR.A.060 Reazione immediata a un problema di sicurezza

I fornitori di servizi attuano tutte le misure di sicurezza, incluse le direttive di sicurezza, imposte dall'autorità competente conformemente al punto ATM/ANS.AR.A.025c).

ATM/ANS.OR.A.065 Segnalazione di eventi

- (a) I fornitori di servizi segnalano all'autorità competente e a ogni altra organizzazione indicata dallo Stato membro in cui operano, qualsiasi incidente, inconveniente grave ed evento, conformemente al regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (¹) e al regolamento (UE) n. 376/2014.
- (b) Fatta salva la lettera a), il fornitore di servizi segnala all'autorità competente e all'organizzazione responsabile della progettazione del sistema e dei suoi costituenti, se diversa dallo stesso fornitore di servizi, ogni malfunzionamento, difetto tecnico, superamento di limitazioni tecniche, evento o altra circostanza irregolare che ha o potrebbe avere messo a rischio la sicurezza dei servizi e che non abbia causato un incidente o un inconveniente grave.
- (c) Fatti salvi i regolamenti (UE) n. 996/2010 e (UE) n. 376/2014, le segnalazioni di cui alle lettere a) e b) sono effettuate nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità competente e contengono tutte le informazioni pertinenti in merito all'evento noto al fornitore di servizi.

⁽¹) Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35).



- (d) Le segnalazioni sono effettuate quanto prima possibile, e in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui il fornitore di servizi identifica i dettagli dell'evento a cui si riferisce la segnalazione, a meno che lo impediscano circostanze eccezionali.
- (e) Fatto salvo il regolamento (UE) n. 376/2014 il fornitore di servizi trasmette, se del caso, un'ulteriore segnalazione nella quale fornisce i dettagli delle azioni che intende intraprendere per prevenire il ripetersi di eventi simili in futuro, non appena tali azioni siano state individuate. Questa segnalazione è trasmessa nella forma e secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

ATM/ANS.OR.A.070 Piani di emergenza

I fornitori di servizi adottano piani di emergenza per tutti i servizi forniti nel caso di eventi che comportino un significativo deterioramento o un'interruzione delle loro attività.

ATM/ANS.OR.A.075 Apertura e trasparenza nella fornitura dei servizi

- (a) I fornitori di servizi forniscono i loro servizi in modo aperto e trasparente. Essi pubblicano le condizioni di accesso ai propri servizi e le relative modifiche e istituiscono un processo di consultazione, individuale o collettiva, degli utenti dei servizi, su base regolare o secondo necessità, in caso di determinate modifiche nella fornitura del servizio.
- (b) I fornitori di servizi non possono porre in atto discriminazioni in base alla nazionalità o ad altre caratteristiche dell'utente o della classe di utenti dei loro servizi in maniera contraria al diritto dell'Unione.

SOTTOPARTE B — GESTIONE (ATM/ANS.OR.B)

ATM/ANS.OR.B.001 Competenza e capacità tecniche e operative

I fornitori di servizi assicurano di essere in grado di fornire i propri servizi in modo sicuro, efficiente, continuativo e sostenibile, corrispondente a un livello previsto di domanda complessiva in un determinato spazio aereo. A questo scopo essi mantengono un adeguato livello di capacità e competenza sotto l'aspetto tecnico ed operativo.

ATM/ANS.OR.B.005 Sistema di gestione

- (a) I fornitori di servizi attuano e mantengono un sistema di gestione comprendente:
 - (1) linee di autorità e responsabilità ben definite all'interno della propria organizzazione, inclusa la responsabilità diretta del dirigente responsabile;
 - (2) una descrizione delle filosofie e dei principi generali del fornitore di servizi in termini di sicurezza, qualità e security dei suoi servizi, che insieme costituiscono una politica sottoscritta dal dirigente responsabile;
 - (3) gli strumenti per verificare la prestazione organizzativa del fornitore di servizi in base agli indicatori e agli obiettivi di prestazione del sistema di gestione;
 - (4) un processo volto a individuare le modifiche nell'organizzazione del fornitore di servizi e del contesto in cui opera, che potrebbero ripercuotersi su processi, procedure e servizi già istituiti e, se necessario, modificare il sistema di gestione e/o il sistema funzionale per fronteggiare tali modifiche;
 - (5) un processo volto a riesaminare il sistema di gestione, individuare le cause di prestazioni del sistema di gestione inferiori allo standard, determinare le implicazioni di tali prestazioni inferiori allo standard ed eliminarne o attenuarne le cause:
 - (6) un processo volto ad assicurare che il personale del fornitore di servizi sia addestrato e in possesso delle competenze per svolgere le proprie funzioni in maniera sicura, efficiente, continua e sostenibile. In questo contesto il fornitore di servizi definisce le politiche per l'assunzione e l'addestramento del personale;
 - (7) strumenti formali di comunicazione volti ad assicurare che tutto il personale del fornitore di servizi conosca pienamente il sistema di gestione, che consentano la trasmissione di informazioni essenziali e che permettano di spiegare per quale motivo sono state intraprese determinate azioni o sono state introdotte o modificate determinate procedure.
- (b) I fornitori di servizi documentano tutti i processi chiave del sistema di gestione, compreso un processo per sensibilizzare il personale alle rispettive responsabilità e una procedura per la modifica di tali processi.
- (c) I fornitori di servizi stabiliscono una funzione per monitorare la conformità dell'organizzazione ai requisiti applicabili e l'adeguatezza delle procedure. Il monitoraggio della conformità comprende un sistema di riporto dei rilievi al dirigente responsabile al fine di assicurare un'efficace attuazione delle necessarie misure correttive.



- (d) I fornitori di servizi controllano l'operato del proprio sistema funzionale e, laddove sia individuata un'insufficienza, ne stabiliscono le cause e le eliminano o, dopo aver stabilito l'implicazione di tale insufficienza, ne attenuano gli effetti.
- (e) Il sistema di gestione è proporzionato alle dimensioni del fornitore di servizi e alla complessità delle sue attività, tenendo conto dei pericoli e dei rischi associati a tali attività.
- (f) Nell'ambito del suo sistema di gestione, il fornitore di servizi crea interfacce ufficiali con i pertinenti fornitori di servizi e le società aeronautiche al fine di:
 - (1) assicurare l'identificazione e la valutazione dei pericoli per la sicurezza dell'aviazione insiti nelle proprie attività e la gestione, ed eventualmente la mitigazione, dei relativi rischi;
 - (2) assicurare che la fornitura dei servizi avvenga in conformità ai requisiti del presente regolamento.
- (g) Nel caso in cui il fornitore di servizi detenga anche un certificato di gestore aeroportuale, esso assicura che il sistema di gestione copre tutte le attività nell'ambito dei suoi certificati.

ATM/ANS.OR.B.010 Procedure di gestione delle modifiche

- (a) I fornitori di servizi impiegano procedure per gestire, valutare e, se necessario, attenuare l'impatto delle modifiche sui propri sistemi funzionali conformemente ai punti ATM/ANS.OR.A.045, ATM/ANS.OR.C.005, ATS.OR.205 e ATS. OR.210, a seconda dei casi.
- (b) Le procedure di cui alla lettera a) o qualsiasi modifica sostanziale di dette procedure:
 - (1) sono presentate dal fornitore di servizi all'autorità competente per l'approvazione;
 - (2) non vengono applicate prima dell'approvazione da parte dell'autorità competente.
- (c) Qualora le procedure approvate di cui alla lettera b) non siano adeguate per una specifica modifica, il fornitore di servizi:
 - (1) presenta all'autorità competente una richiesta di esenzione in deroga alle procedure approvate;
 - (2) fornisce all'autorità competente i dettagli della deroga e la giustificazione per la sua applicazione;
 - (3) non applica la deroga prima dell'approvazione da parte dell'autorità competente.

ATM/ANS.OR.B.015 Attività appaltate

- (a) Le attività appaltate includono tutte le attività nell'ambito delle operazioni del fornitore di servizi in conformità alle condizioni del certificato e svolte da altre organizzazioni che, se certificate, svolgono tali attività o che, se non certificate, lavorano sotto la supervisione del fornitore di servizi. Quando appaltano o acquistano da organizzazioni esterne parte delle proprie attività, i fornitori di servizi si accertano che le attività, i sistemi o i costituenti appaltati o acquistati siano conformi ai requisiti applicabili.
- (b) Se i fornitori di servizi appaltano una parte delle proprie attività a un'organizzazione non direttamente certificata per il loro svolgimento a norma del presente regolamento, essi assicurano che l'organizzazione appaltatrice svolga tali attività sotto la sua supervisione. Il fornitore di servizi garantisce che l'autorità competente abbia accesso all'organizzazione appaltatrice, al fine di determinare la continua conformità ai requisiti applicabili del presente regolamento.

ATM/ANS.OR.B.020 Requisiti per il personale

- (a) I fornitori di servizi nominano un dirigente responsabile in grado di garantire che tutte le attività possano essere finanziate ed eseguite in conformità ai requisiti applicabili. Il dirigente responsabile è incaricato dell'istituzione e del mantenimento di un sistema di gestione efficace.
- (b) I fornitori di servizi definiscono i poteri, i compiti e le responsabilità del personale designato, in particolare del personale direttivo con funzioni attinenti alla sicurezza, alla qualità, alla security, alle finanze e alle risorse umane.

ATM/ANS.OR.B.025 Requisiti per le strutture

I fornitori di servizi assicurano la disponibilità di strutture adeguate e appropriate per svolgere e gestire tutte le mansioni e le attività in conformità ai requisiti applicabili.

ATM/ANS.OR.B.030 Conservazione dei registri

- (a) I fornitori di servizi istituiscono un sistema per la conservazione dei registri che permetta un'adeguata archiviazione e una tracciabilità affidabile di tutte le proprie attività, in particolare per quanto concerne gli elementi indicati al punto ATM/ANS.OR.B.005.
- (b) Il formato e il periodo di conservazione dei registri di cui alla lettera a) è specificato nelle procedure del sistema di gestione del fornitore di servizi.
- (c) La documentazione è conservata con modalità che assicurano la protezione da danneggiamento, alterazione e furto.

ATM/ANS.OR.B.035 Manuali operativi

- (a) I fornitori di servizi forniscono e tengono aggiornati i propri manuali operativi concernenti i servizi forniti, ad uso e guida del personale operativo.
- (b) Essi garantiscono che:
 - (1) i manuali operativi contengono le istruzioni e le informazioni necessarie al personale operativo per l'esecuzione dei compiti assegnatigli;
 - (2) il personale ha accesso alle parti dei manuali operativi che lo riguardano;
 - (3) il personale addetto alle operazioni è informato delle modifiche apportate al manuale operativo concernenti i suoi compiti in modo tale da permetterne l'applicazione a partire dal momento dell'entrata in vigore.

SOTTOPARTE C — REQUISITI ORGANIZZATIVI SPECIFICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DIVERSI DAI FORNITORI DI ATS (ATM/ANS.OR.C)

ATM/ANS.OR.C.001 Ambito di applicazione

La presente sottoparte stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dai fornitori di servizi diversi dai fornitori di servizi di traffico aereo, oltre ai requisiti di cui alle sottoparti A e B.

ATM/ANS.OR.C.005 Valutazione del sostegno alla sicurezza e garanzia delle modifiche al sistema funzionale

- (a) Per qualsiasi modifica notificata conformemente al punto ATM/ANS.OR.A.045a)1), i fornitori di servizi diversi dai fornitori di servizi di traffico aereo:
 - (1) si accertano che la valutazione del sostegno alla sicurezza sia condotta in modo da comprendere l'ambito di applicazione della modifica, ovvero:
 - (i) le apparecchiature, gli aspetti procedurali e gli elementi umani oggetto della modifica;
 - (ii) le interfacce e le interazioni tra gli elementi oggetto della modifica e il resto del sistema funzionale;
 - (iii) le interfacce e le interazioni tra gli elementi oggetto della modifica e il contesto in cui essi sono destinati a operare;
 - (iv) il ciclo di vita della modifica dalla sua definizione alla sua applicazione, compresa la fase di messa in servizio:
 - (v) le modalità operative degradate pianificate;
 - (2) garantiscono, con sufficiente affidabilità, attraverso una motivazione completa, documentata e valida, che il servizio sarà fornito e continuerà a essere fornito solo nel modo specificato per il rispettivo contesto.
- (b) I fornitori di servizi diversi dai fornitori di servizi di traffico aereo si accertano che la valutazione del sostegno alla sicurezza di cui alla lettera a) comprenda:
 - (1) la verifica che:
 - (i) la valutazione corrisponde all'ambito di applicazione della modifica come definito alla lettera a), punto1;
 - (ii) il servizio svolge le proprie attività solo nel modo specificato per il rispettivo contesto;
 - (iii) il modo in cui il servizio svolge le proprie attività è conforme e non in contrasto con i requisiti applicabili del presente regolamento imposti ai servizi forniti dal sistema funzionale a seguito della modifica; e
 - (2) la specificazione dei criteri di monitoraggio necessari per dimostrare che il servizio prestato dal sistema funzionale a seguito della modifica continuerà a svolgere le proprie attività solo nel modo specificato per il rispettivo contesto.



SOTTOPARTE D — REQUISITI ORGANIZZATIVI SPECIFICI PER I FORNITORI DI SERVIZI ANS E ATFM E IL GESTORE DELLA RETE (ATM/ANS.OR.D)

ATM/ANS.OR.D.001 Ambito di applicazione

La presente sottoparte stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dai fornitori di servizi di navigazione aerea (ANS) e di gestione dei flussi di traffico aereo (ATFM) e dal gestore della rete, oltre ai requisiti di cui alle sottoparti A, B e C

ATM/ANS.OR.D.005 Piano delle attività, piano annuale e piano di miglioramento delle prestazioni

(a) Piano delle attività

- (1) I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo elaborano un piano delle attività relativo a un periodo di almeno cinque anni. Il piano delle attività:
 - (i) definisce le finalità e gli obiettivi generali dei fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo e la loro strategia per il conseguimento degli stessi coerentemente con eventuali piani globali a più lungo termine dei fornitori di servizi di navigazione aerea o di gestione dei flussi di traffico aereo e con i pertinenti requisiti della legislazione dell'Unione per lo sviluppo di infrastrutture o altre tecnologie;
 - (ii) comprende obiettivi di rendimento sotto il profilo della sicurezza, della capacità, dell'ambiente e dell'efficienza economica secondo i casi a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione (1).
- (2) Le informazioni di cui ai punti i) e ii) del punto 1 sono in linea con il piano di miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004 e, per quanto riguarda i dati in materia di sicurezza, sono coerenti con il programma statale di sicurezza di cui alla norma 3.1.1 dell'annesso 19 della Convenzione di Chicago, prima edizione del luglio 2013.
- (3) I fornitori di servizi di navigazione aerea e di servizi di gestione dei flussi di traffico aereo presentano motivazioni relative all'aspetto economico e della sicurezza per progetti di investimento importanti ivi compreso, ove pertinente, l'impatto previsto sugli obiettivi di rendimento appropriati di cui al punto ii) del punto 1, identificando gli investimenti che derivano dai requisiti normativi connessi all'attuazione del programma di ricerca ATM nell'ambito del cielo unico europeo (SESAR).

(b) Piano annuale

- (1) I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo elaborano un piano annuale per l'esercizio successivo che precisa ulteriormente le componenti del piano delle attività e descrive le modifiche apportatevi rispetto al piano precedente.
- (2) Il piano annuale risponde alle seguenti disposizioni relative al livello e alla qualità dei servizi, come il livello atteso sotto il profilo della capacità, della sicurezza, dell'ambiente e dell'efficienza economica:
 - (i) informazioni sull'implementazione di nuove infrastrutture o su altri sviluppi e una dichiarazione che specifichi in quale modo essi contribuiranno al miglioramento delle prestazioni dei servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo, compresi il livello e la qualità dei servizi;
 - (ii) indicatori di rendimento, a seconda dei casi, coerenti con il piano di miglioramento delle prestazioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004, in funzione dei quali possano essere ragionevolmente valutati il livello di prestazioni e la qualità dei servizi;
 - (iii) informazioni sulle misure previste per attenuare i rischi sul piano della sicurezza individuati dai fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo, inclusi gli indicatori di sicurezza per monitorare il rischio di sicurezza e, ove opportuno, una stima dei costi di tali misure;
 - (iv) previsioni relative alla situazione finanziaria a breve termine del fornitore di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo e alle eventuali modifiche del piano aziendale o ripercussioni sullo stesso.

(c) Parte dei piani relativa alla prestazione

Su richiesta, i fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo mettono a disposizione della Commissione il contenuto della parte del piano delle attività e del piano annuale relativa alla prestazione, alle condizioni stabilite dall'autorità competente conformemente alla legislazione nazionale.

⁽¹) Regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete (GU L 128 del 9.5.2013, pag. 1).



ATM/ANS.OR.D.010 Gestione della sicurezza (security)

- (a) Come parte integrante del loro sistema di gestione, secondo quanto previsto al punto ATM/ANS.OR.B.005, i fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo e il gestore della rete istituiscono un sistema di security al fine di assicurare:
 - (1) la sicurezza dei loro impianti e del loro personale in modo da prevenire qualsiasi indebita interferenza nella fornitura dei servizi;
 - (2) la sicurezza dei dati operativi che ricevono, producono o utilizzano, di modo che il loro accesso sia riservato alle sole persone autorizzate.
- (b) Il sistema di gestione della security definisce:
 - (1) le procedure relative alla valutazione e all'attenuazione dei rischi per la sicurezza, al monitoraggio e al miglioramento della sicurezza, al riesame della sicurezza e alla diffusione degli insegnamenti tratti;
 - (2) gli strumenti intesi a individuare le violazioni della sicurezza e ad allertare il personale con idonei avvisi di sicurezza;
 - (3) i mezzi per contenere gli effetti delle violazioni della sicurezza e individuare le misure di ripristino della sicurezza e le procedure di mitigazione per evitare che tali eventi si ripetano.
- (c) I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo e il gestore della rete garantiscono che il loro personale sia dotato di nulla osta di sicurezza, se del caso, e si coordinano con le competenti autorità civili e militari per garantire la sicurezza degli impianti, del personale e dei dati.
- (d) I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo e il gestore della rete adottano le misure necessarie per proteggere i propri sistemi, componenti in uso e dati. In caso di minacce alla sicurezza delle informazioni e alla cibersicurezza che potrebbero comportare un'interferenza illegale con la fornitura dei loro servizi, essi si adoperano per prevenire la compromissione della rete.

ATM/ANS.OR.D.015 Solidità finanziaria — capacità economica e finanziaria

I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo sono necessariamente in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari, ad esempio con riferimento ai costi di esercizio fissi e variabili o ai costi di investimento in conto capitale. Essi si servono di un idoneo sistema contabile. I fornitori di servizi dimostrano la propria capacità tramite il piano annuale di cui al punto ATM/ANS.OR.D.005b), nonché per mezzo di bilanci finanziari e conti di gestione, compatibilmente con il loro status giuridico, e si sottopongono a regolari audit finanziari condotti da organismi indipendenti.

ATM/ANS.OR.D.020 Responsabilità e copertura assicurativa

- (a) I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo e il gestore della rete adottano modalità per coprire la responsabilità civile connessa all'esercizio delle loro mansioni conformemente alle norme applicabili.
- (b) Il metodo impiegato per fornire tale copertura è adeguato alla perdita potenziale e al danno in oggetto e considera lo stato giuridico dei fornitori interessati e del gestore della rete, nonché il livello di copertura assicurativa commerciale disponibile.
- (c) I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo e il gestore della rete che si avvalgono dei servizi di un altro fornitore garantiscono che gli accordi da loro sottoscritti a tal fine specifichino la ripartizione delle responsabilità tra le parti.

ATM/ANS.OR.D.025 Requisiti di rendicontazione

- (a) I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo forniscono all'autorità competente una relazione annuale delle loro attività.
- (b) Tale relazione comprende i risultati finanziari ottenuti dai fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo, fatto salvo l'articolo 12 del regolamento (CE) n. 550/2004, nonché le loro prestazioni operative e tutte le altre attività e sviluppi significativi, in particolare nel settore della sicurezza.
- (c) A norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 677/2011 il gestore della rete presenta una relazione annuale delle sue attività alla Commissione e all'Agenzia. La relazione illustra il rendimento operativo e ogni altra attività o sviluppo significativo, in particolare nel settore della sicurezza.



- (d) Le relazioni annuali di cui alle lettere a) e c) comprendono almeno:
 - (1) una valutazione del livello di rendimento dei servizi forniti,
 - (2) per i fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo, i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi di rendimento stabiliti nel piano delle attività di cui al punto ATM/ANS.OR.D.005a), mettendo a confronto le prestazioni effettivamente fornite rispetto alle prestazioni previste nel piano annuale, avvalendosi degli indicatori di risultato contenuti in quest'ultimo;
 - (3) per il gestore della rete, i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi di rendimento stabiliti nel piano strategico della rete di cui all'articolo 2, paragrafo 24, del regolamento (UE) n. 677/2011, mettendo a confronto le prestazioni effettivamente fornite rispetto alle prestazioni previste nel piano operativo della rete di cui all'articolo 2, paragrafo 23 dello stesso regolamento, avvalendosi degli indicatori di risultato contenuti in quest'ultimo;
 - (4) una spiegazione delle divergenze rispetto alle finalità e agli obiettivi pertinenti e l'identificazione delle misure necessarie a colmare eventuali lacune tra le attività pianificate e l'effettivo rendimento durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004;
 - (5) gli sviluppi nelle operazioni e nelle infrastrutture;
 - (6) i risultati finanziari, a meno che non siano oggetto di una pubblicazione separata a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 550/2004;
 - (7) informazioni sul processo di consultazione formale degli utenti dei servizi;
 - (8) informazioni sulla politica delle risorse umane.
- (e) I fornitori di servizi di navigazione aerea e di gestione dei flussi di traffico aereo e il gestore della rete mettono le rispettive relazioni annuali a disposizione della Commissione e dell'Agenzia quando queste lo richiedano. Essi pubblicano inoltre tali relazioni alle condizioni stabilite dall'autorità competente conformemente alla legislazione nazionale e dell'Unione.

ALLEGATO IV

REQUISITI SPECIFICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI TRAFFICO AEREO (Parte-ATS)

SOTTOPARTE A — REQUISITI ORGANIZZATIVI SUPPLEMENTARI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI TRAFFICO AEREO (ATS.OR)

SEZIONE 1 — REQUISITI GENERALI

ATS.OR.100 Proprietà

- (a) I fornitori di servizi di traffico aereo comunicano alle autorità competenti:
 - (1) il loro status giuridico, la loro struttura proprietaria e qualsiasi accordo che possa avere un'incidenza significativa sul controllo delle loro attività;
 - (2) gli eventuali collegamenti con organizzazioni che non operano nel settore della fornitura di servizi di navigazione aerea, comprese le attività commerciali alle quali partecipano direttamente o attraverso imprese collegate, che rappresentano più dell'1 % delle loro entrate previste. Essi notificano inoltre le modifiche di qualsiasi singola partecipazione azionaria pari o superiore al 10 % del loro totale.
- (b) I fornitori di servizi di traffico aereo adottano tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi situazione di conflitto di interessi che potrebbe compromettere l'imparziale e oggettiva fornitura dei loro servizi.

ATS.OR.105 Apertura e trasparenza nella fornitura del servizio

In aggiunta a quanto previsto al punto ATM/ANS.OR.A.075 dell'allegato III, i fornitori di servizi di traffico aereo si astengono dal tenere una condotta che abbia per oggetto o per effetto la prevenzione, la restrizione o la distorsione della concorrenza o un comportamento che costituisca un abuso di posizione dominante, conformemente alla normativa nazionale e dell'Unione applicabile.

SEZIONE 2 — SICUREZZA DEI SERVIZI

ATS.OR.200 Sistema di gestione della sicurezza

I fornitori di servizi di traffico aereo adottano un sistema di gestione della sicurezza (SMS), il quale può essere parte integrante del sistema di gestione previsto al punto ATM/ANS.OR.B.005, e che comprende le seguenti componenti:

- (1) Politica e obiettivi di sicurezza:
 - (i) impegno e responsabilità della dirigenza per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza da includere nella politica di sicurezza;
 - (ii) responsabilità per gli aspetti della sicurezza relativamente all'attuazione e al mantenimento del SMS e potere decisionale in materia di sicurezza;
 - (iii) nomina di un responsabile della sicurezza incaricato dell'attuazione e manutenzione di un SMS efficace;
 - (iv) coordinamento di un piano di risposta alle emergenze con altri fornitori di servizi e società aeronautiche che fungono da interfaccia con il fornitore ATS per la fornitura dei servizi;
 - (v) documentazione SMS che descrive tutti gli elementi del sistema, i processi SMS associati e i risultati del sistema stesso.
- (2) Gestione dei rischi per la sicurezza:
 - (i) un processo volto a identificare i pericoli associati ai suoi servizi basato su una combinazione di metodi reattivi, proattivi o predittivi di raccolta di dati sulla sicurezza;
 - (ii) un processo che assicuri l'analisi, la valutazione e il controllo dei rischi per la sicurezza connessi a pericoli identificati:
 - (iii) un processo volto ad assicurare che il loro contributo al rischio di incidenti aerei sia ridotto al minimo, per quanto ragionevolmente possibile.

- (3) Garanzia di sicurezza:
 - (i) monitoraggio e misurazione delle prestazioni in materia di sicurezza con l'obiettivo di verificare la prestazione di sicurezza dell'organizzazione e convalidare l'efficacia dei controlli dei rischi per la sicurezza;
 - (ii) un processo volto a identificare le modifiche che possono incidere sul livello di rischio per la sicurezza connesso al servizio e ad individuare e gestire i rischi per la sicurezza che possono derivare da tali cambiamenti;
 - (iii) un processo volto a monitorare e valutare l'efficacia del SMS e a consentire il costante miglioramento del rendimento del SMS.
- (4) Promozione della sicurezza:
 - (i) programma di formazione volto ad assicurare che il personale sia addestrato e in possesso delle competenze necessarie per svolgere le proprie funzioni nell'ambito del SMS;
 - (ii) comunicazioni di sicurezza finalizzate ad assicurare che tutti i membri del personale siano a conoscenza dell'attuazione del SMS.

ATS.OR.205 Valutazione della sicurezza e garanzia delle modifiche al sistema funzionale

- (a) Per qualsiasi modifica notificata conformemente a quanto stabilito al punto ATM/ANS.OR.A.045a)1), i fornitori di servizi:
 - (1) assicurano lo svolgimento di una valutazione della sicurezza che interessi l'ambito di applicazione della modifica, ovvero:
 - (i) le apparecchiature, gli aspetti procedurali e gli elementi umani oggetto della modifica;
 - (ii) le interfacce e le interazioni tra gli elementi oggetto della modifica e il resto del sistema funzionale;
 - (iii) le interfacce e le interazioni tra gli elementi oggetto della modifica e il contesto in cui essi sono destinati a operare;
 - (iv) il ciclo di vita della modifica dalla sua definizione alla sua applicazione, compresa la fase di messa in servizio:
 - (v) le modalità operative degradate pianificate del sistema funzionale; nonché
 - (2) assicurano, con sufficiente affidabilità, mediante una motivazione completa, documentata e valida, che i criteri di sicurezza individuati attraverso l'applicazione del punto ATS.OR.210 sono validi e che saranno soddisfatti e continueranno ad esserlo anche in futuro.
- (b) I fornitori di servizi di traffico aereo garantiscono che la valutazione della sicurezza di cui alla lettera a) comprende:
 - (1) l'individuazione dei pericoli;
 - (2) la determinazione e la giustificazione dei criteri di sicurezza applicabili alla modifica in conformità al punto ATS. OR.210:
 - (3) l'analisi dei rischi degli effetti dovuti alla modifica;
 - (4) la valutazione dei rischi e, se necessario, l'attenuazione dei rischi legati alla modifica in modo da poter soddisfare i criteri di sicurezza applicabili;
 - (5) la verifica che:
 - (i) la valutazione corrisponde all'ambito di applicazione della modifica come definito alla lettera a), punto1;
 - (ii) la modifica soddisfa i criteri di sicurezza;
 - (6) la specificazione dei criteri di monitoraggio necessari per dimostrare che il servizio prestato dal sistema funzionale a seguito della modifica continuerà a soddisfare i criteri di sicurezza.

ATS.OR.210 Criteri di sicurezza

- (a) I fornitori di servizi di traffico aereo determinano l'accettabilità di una modifica al sistema funzionale in termini di sicurezza in base a un'analisi dei rischi introdotti dalla modifica stessa, differenziati in funzione dei tipi di operazioni e categorie di parti interessate, a seconda dei casi.
- (b) L'accettabilità di una modifica in termini di sicurezza è valutata utilizzando criteri di sicurezza specifici e verificabili, e ciascun criterio è espresso in termini di livello esplicito e quantitativo di rischio per la sicurezza o con altra misura correlata al rischio per la sicurezza.



- (c) I fornitori di servizi di traffico aereo assicurano che i criteri di sicurezza:
 - (1) siano giustificati per la specifica modifica, tenendo conto del tipo;
 - (2) una volta soddisfatti, permettano di prospettare che a seguito della modifica il sistema funzionale manterrà lo stesso livello di sicurezza rispetto a prima; in caso contrario il fornitore di servizi di traffico aereofornirà una motivazione che giustifichi:
 - (i) che l'eventuale riduzione temporanea della sicurezza sarà compensata da un miglioramento delle condizioni di sicurezza in futuro; oppure
 - (ii) che una riduzione permanente della sicurezza è legata a conseguenze positive di altro tipo;
 - (3) presi nel loro complesso, assicurino che la modifica non implica un rischio inaccettabile per la sicurezza del servizio:
 - (4) sostengano il miglioramento delle condizioni di sicurezza ogniqualvolta ciò sia ragionevolmente possibile.

ATS.OR.215 Obbligo di licenza e di certificazione medica per i controllori del traffico aereo

I fornitori di servizi di traffico aereo assicurano che i controllori del traffico aereo siano in possesso di una regolare licenza e di un certificato medico valido a norma del regolamento (UE) 2015/340.

SEZIONE 3 — REQUISITI SPECIFICI LEGATI AL FATTORE UMANO PER I FORNITORI DI SERVIZI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO

ATS.OR.300 Ambito di applicazione

La presente sezione definisce i requisiti che devono essere soddisfatti dal fornitore di servizi di controllo del traffico aereo con riferimento alle prestazioni umane, al fine di:

- (a) prevenire e attenuare il rischio che il servizio di controllo del traffico aereo sia fornito da controllori del traffico aereo che fanno un uso improprio di sostanze psicoattive;
- (b) prevenire e attenuare gli effetti negativi legati allo stress dei controllori del traffico aereo allo scopo di assicurare la sicurezza del traffico aereo;
- (c) prevenire e attenuare gli effetti negativi legati all'affaticamento dei controllori del traffico aereo allo scopo di assicurare la sicurezza del traffico aereo.

ATS.OR.305 Responsabilità dei fornitori di servizi di controllo del traffico aereo quanto all'uso improprio di sostanze psicoattive da parte dei controllori del traffico aereo

- (a) I fornitori di servizi di controllo del traffico aereo sviluppano e mettono in atto una politica, completa delle relative procedure, volta ad assicurare che la fornitura di servizi di controllo del traffico aereo non sia compromessa da un uso improprio di sostanze psicoattive.
- (b) Fatte salve le disposizioni di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹) e la legislazione nazionale applicabile per la conduzione di test di rilevamento sulle persone, i fornitori di servizi di controllo del traffico aereo sviluppano e mettono in atto una procedura obiettiva, trasparente e non discriminatoria per l'individuazione di casi di uso improprio di sostanze psicoattive da parte di controllori del traffico aereo. Tale procedura tiene conto delle disposizioni di cui al punto ATCO.A.015, del regolamento (UE) 2015/340.
- (c) La procedura di cui alla lettera b) va approvata dall'autorità competente.

ATS.OR.310 Stress

A norma del punto ATS.OR.200 i fornitori di servizi di controllo del traffico aereo:

- (a) sviluppano e mantengono una politica di gestione dello stress dei controllori del traffico aereo, compresa l'attuazione di un programma di gestione dello stress da evento critico;
- (b) offrono ai controllori del traffico aereo programmi di sensibilizzazione e di informazione sulla prevenzione dello stress, compreso lo stress da evento critico, integrando un addestramento ai fattori umani a norma dell'allegato I, sottoparte D, sezioni 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/340.

ATS.OR.315 Affaticamento

A norma del punto ATS.OR.200 i fornitori di servizi di controllo del traffico aereo:

- (a) sviluppano e mantengono una politica di gestione dell'affaticamento dei controllori del traffico aereo;
- (b) offrono ai controllori del traffico aereo programmi di informazione sulla prevenzione dell'affaticamento, integrando una addestramento ai fattori umani a norma dell'allegato I, sottoparte D, sezioni 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/340.

⁽¹) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).



ATS.OR.320 Sistemi di turni dei controllori del traffico aereo

- (a) I fornitori di servizi di controllo del traffico aereo sviluppano, mettono in atto e monitorano un sistema di turni allo scopo di gestire i rischi professionali dovuti all'affaticamento dei controllori del traffico aereo tramite un avvicendamento di turni di servizio e periodi di riposo. Nell'ambito del sistema di turni, i fornitori di servizi di controllo del traffico aereo specificano i seguenti elementi:
 - (1) il numero massimo di giorni di lavoro consecutivi e rispettivi periodi di servizio;
 - (2) il numero massimo di ore per periodo di servizio;
 - (3) l'intervallo di tempo massimo senza pause dedicato ad attività di controllo del traffico aereo;
 - (4) il rapporto tra periodi di servizio e pause durante la fornitura di servizi di controllo del traffico aereo;
 - (5) i periodi minimi di riposo;
 - (6) il numero massimo di periodi di servizio consecutivi che includono ore notturne, se del caso, a seconda degli orari di servizio dell'ente di controllo del traffico aereo interessato;
 - (7) il periodo minimo di riposo dopo un periodo di servizio che include ore notturne;
 - (8) il numero minimo di periodi di riposo nell'ambito di un ciclo di turni.
- (b) Durante lo sviluppo e l'applicazione del sistema di turni, i fornitori di servizi di controllo del traffico aereo consultano i controllori del traffico aereo che ne saranno interessati o, se del caso, i loro rappresentanti, al fine di individuare e attenuare i rischi in materia di affaticamento che potrebbero essere causati dal sistema di turni stesso.

SOTTOPARTE B — REQUISITI TECNICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI TRAFFICO AEREO (ATS.TR)

SEZIONE 1 — REQUISITI GENERALI

ATS.TR.100 Metodi di lavoro e procedure operative per i fornitori di servizi di traffico aereo

- (a) I fornitori di servizi di traffico aereo dimostrano che i loro metodi di lavoro e le loro procedure operative sono conformi:
 - (1) al regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012; e
 - (2) alle norme stabilite nei seguenti annessi della convenzione di Chicago, nella misura in cui essi siano rilevanti per la fornitura di servizi di traffico aereo nello spazio aereo interessato:
 - (i) annesso 10 relativo alle telecomunicazioni aeronautiche, volume II sulle procedure di comunicazione, comprese quelle con status PANS, 6ª edizione, ottobre 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 89;
 - (ii) fatto salvo il regolamento (UE) n. 923/2012, annesso 11 relativo ai servizi di traffico aereo, 13ª edizione, luglio 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 49.
- (b) A prescindere dalle disposizioni di cui alla lettera a), per gli enti dei servizi di traffico aereo che forniscono servizi per le prove in volo, l'autorità competente può prevedere condizioni e procedure supplementari o alternative a quelle di cui alla lettera a) qualora ciò sia necessario per la fornitura dei servizi per le prove in volo.

ALLEGATO V

REQUISITI SPECIFICI PER I FORNITORI DI SERVIZI METEOROLOGICI (Parte-MET)

SOTTOPARTE A — REQUISITI ORGANIZZATIVI SUPPLEMENTARI PER I FORNITORI DI SERVIZI METEOROLOGICI (MET.OR)

SEZIONE 1 — REQUISITI GENERALI

MET.OR.100 Dati e informazioni meteorologici

- (a) Il fornitore di servizi meteorologici fornisce a operatori, membri dell'equipaggio di condotta, enti dei servizi di traffico aereo, unità di servizi di ricerca e soccorso, gestori aeroportuali, organismi d'indagine su incidenti e inconvenienti e altri fornitori di servizi e organizzazioni aeronautiche le informazioni meteorologiche necessarie all'espletamento delle rispettive funzioni, quali definite dall'autorità competente.
- (b) Il fornitore di servizi meteorologici conferma che le informazioni diffuse per lo svolgimento delle operazioni, compresa la fonte di tali informazioni, soddisfano il livello di accuratezza auspicabile ai fini dell'operatività e garantisce che le informazioni sono diffuse tempestivamente e aggiornate secondo necessità.

MET.OR.105 Conservazione delle informazioni meteorologiche

- (a) Il fornitore di servizi meteorologici conserva le informazioni meteorologiche pubblicate per un periodo di almeno 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.
- (b) Tali informazioni sono rese disponibili, su richiesta, per lo svolgimento di inchieste o indagini e, a tal fine, sono conservate fino a quando non viene conclusa l'indagine o inchiesta.

MET.OR.110 Requisiti per lo scambio di informazioni meteorologiche

- Il fornitore di servizi meteorologici si accerta di disporre dei sistemi, delle procedure e dell'accesso ad adeguate strutture di telecomunicazioni al fine di:
- (a) consentire lo scambio delle informazioni meteorologiche operative con altri fornitori di servizi meteorologici;
- (b) fornire le informazioni meteorologiche in maniera tempestiva a tutti gli utenti.

MET.OR.115 Bollettini meteorologici

Il fornitore di servizi meteorologici competente per il rispettivo territorio fornisce bollettini meteorologici agli utenti interessati tramite il servizio fisso aeronautico o via Internet.

MET.OR.120 Notifica di discrepanze ai centri mondiali di previsione d'area (WAFC)

- Il fornitore di servizi meteorologici competente per il rispettivo territorio notifica immediatamente al WAFC di competenza, utilizzando i dati WAFS BUFR, in merito a discrepanze rilevate o segnalate rispetto alle previsioni del tempo significative (SIGWX) per quanto riguarda:
- (a) formazioni di ghiaccio, turbolenza, cumulonembi oscurati, frequenti, affogati o collegati da una linea di groppo e tempeste di sabbia/polvere;
- (b) eruzioni vulcaniche o rilascio accidentale di materiale radioattivo nell'atmosfera che abbiano rilevanza per le operazioni degli aeromobili.

SEZIONE 2 — REQUISITI SPECIFICI

Capitolo 1 — Requisiti per le stazioni meteorologiche aeronautiche

MET.OR.200 Riporti meteorologici e altre informazioni

- (a) Le stazioni meteorologiche aeronautiche provvedono alla diffusione di:
 - (1) riporti regolari locali, per la sola diffusione nell'aeroporto di origine;
 - (2) riporti speciali locali, per la sola diffusione nell'aeroporto di origine;
 - (3) METAR a scadenze di mezz'ora negli aeroporti in cui si svolgono operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale, per la diffusione negli aeroporti oltre quello di origine.
- (b) Le stazioni meteorologiche aeronautiche informano gli enti dei servizi di traffico aereo e i servizi di informazioni aeronautiche di un aeroporto in merito ai cambiamenti nello stato operativo delle apparecchiature automatizzate utilizzate per valutare la portata visuale di pista.
- (c) Le stazioni meteorologiche aeronautiche riportano agli enti dei servizi di traffico aereo, ai servizi di informazioni aeronautiche e agli uffici di veglia meteorologica associati la presenza di attività vulcanica pre-eruttiva, eruzioni vulcaniche e nubi di cenere vulcanica.
- (d) Le stazioni meteorologiche aeronautiche stilano un elenco di criteri per l'emissione dei riporti speciali locali in consultazione con gli enti ATS, gli operatori e gli altri soggetti interessati.

MET.OR.205 Riporto degli elementi meteorologici

Negli aeroporti in cui si svolgono operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale le stazioni meteorologiche aeronautiche riportano:

- (a) direzione e intensità del vento al suolo;
- (b) visibilità;
- (c) portata visuale di pista, se del caso;
- (d) tempo presente sull'aeroporto o nelle sue immediate vicinanze;
- (e) nuvolosità;
- (f) temperatura dell'aria e la temperatura di rugiada;
- (g) pressione atmosferica;
- (h) ulteriori informazioni, se del caso.

Se autorizzate dall'autorità competente, negli aeroporti in cui non si svolgono operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale le stazioni meteorologiche aeronautiche possono segnalare solo un sottoinsieme di elementi meteorologici pertinenti ai tipi di volo effettuati su tale aeroporto. Tale pacchetto di dati è pubblicato nella pubblicazione di informazioni aeronautiche.

MET.OR.210 Osservazione di elementi meteorologici

Negli aeroporti in cui si svolgono operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale le stazioni meteorologiche aeronautiche osservano e/o misurano:

- (a) direzione e intensità del vento al suolo;
- (b) visibilità;
- (c) portata visuale di pista, se del caso;
- (d) tempo presente sull'aeroporto o nelle sue immediate vicinanze;
- (e) nuvolosità;
- (f) temperatura dell'aria e la temperatura di rugiada;



- (g) pressione atmosferica;
- (h) ulteriori informazioni, se del caso.

Se autorizzate dall'autorità competente, negli aeroporti in cui non si svolgono operazioni di trasporto aereo commerciale internazionale le stazioni meteorologiche aeronautiche possono osservare e/o misurare solo un sottoinsieme di elementi meteorologici pertinenti ai tipi di volo effettuati su tale aeroporto. Tale pacchetto di dati è pubblicato nella pubblicazione di informazioni aeronautiche.

Capitolo 2 — Requisiti per gli uffici meteorologici aeroportuali

MET.OR.215 Previsioni e altre informazioni

Gli uffici meteorologici aeroportuali:

- (a) preparano e/o ottengono previsioni meteorologiche e altre informazioni pertinenti necessarie all'esercizio delle loro funzioni per i voli di cui sono responsabili, secondo quanto stabilito dall'autorità competente;
- (b) forniscono previsioni e/o avvisi relativi a condizioni meteorologiche locali sugli aeroporti di cui sono responsabili;
- (c) riesaminano costantemente le previsioni e gli avvisi ed emettono immediatamente le modifiche necessarie e cancellano qualsiasi previsione dello stesso tipo emessa in precedenza per lo stesso luogo e per lo stesso periodo di validità o per parte di essi;
- (d) forniscono informazioni, consulenza e documentazione di volo ai membri dell'equipaggio di condotta e/o altro personale operativo di volo;
- (e) forniscono informazioni climatiche;
- (f) forniscono agli enti dei servizi di traffico aereo, ai servizi di informazioni aeronautiche e agli uffici di veglia meteorologica associati informazioni ricevute in merito alla presenza di un'attività vulcanica pre-eruttiva, un'eruzione vulcanica o una nube di cenere vulcanica.
- (g) forniscono, se del caso, informazioni meteorologiche alle unità di servizi di ricerca e soccorso e mantengono il contatto con queste ultime per tutta la durata di un'operazione di ricerca e soccorso;
- (h) forniscono informazioni meteorologiche ai servizi di informazioni aeronautiche pertinenti, secondo necessità, per lo svolgimento delle loro funzioni;
- (i) preparano e/o ottengono previsioni e altre informazioni meteorologiche pertinenti necessarie all'esercizio delle funzioni gli enti ATS secondo quanto stabilito al punto MET.OR.242;
- (j) inoltrano agli enti dei servizi di traffico aereo, ai servizi di informazioni aeronautiche e agli uffici di veglia meteorologica associati informazioni ricevute in merito al rilascio accidentale di materiale radioattivo nell'atmosfera.

MET.OR.220 Previsioni di aeroporto

- (a) A orari stabiliti gli uffici meteorologici aeroportuali emettono previsioni di aeroporto in formato TAF.
- (b) Al momento di rilasciare una TAF, gli uffici meteorologici aeroportuali assicurano che in ogni momento sia valida una sola TAF per un dato aeroporto.

MET.OR.225 Previsioni per l'atterraggio

- (a) Gli uffici meteorologici aeroportuali preparano le previsioni per l'atterraggio secondo quanto stabilito dall'autorità competente.
- (b) Le previsioni per l'atterraggio sono preparate in forma di previsione di tendenza (TREND).
- (c) Il periodo di validità di una previsione TREND è di due ore a decorrere dall'orario del riporto che costituisce parte della previsione per l'atterraggio.

MET.OR.230 Previsioni per il decollo

Gli uffici meteorologici aeroportuali:

- (a) preparano le previsioni per il decollo, come stabilito dall'autorità competente;
- (b) forniscono le previsioni per il decollo agli operatori e ai membri dell'equipaggio di condotta su richiesta entro le 3 ore precedenti l'orario previsto per il decollo.



MET.OR.235 Avvisi di aeroporto e avvisi e allarmi di wind-shear

- Gli uffici meteorologici aeroportuali:
- (a) forniscono informazioni relative agli avvisi di aeroporto;
- (b) preparano avvisi di wind-shear per gli aeroporti in cui il wind-shear è considerato un fenomeno significativo, secondo gli accordi locali con gli enti ATS e gli operatori interessati;
- (c) sugli aeroporti in cui il wind-shear è rilevato da dispositivi di telerilevamento automatizzati a terra, emettono allarmi di wind-shear generati da detti dispositivi.
- (d) cancellano gli avvisi quando le condizioni non sono più presenti e/o previste sull'aeroporto.

MET.OR.240 Informazioni per l'uso da parte di operatori ed equipaggio di condotta

- (a) Gli uffici meteorologici aeroportuali forniscono agli operatori e ai membri dell'equipaggio di condotta:
 - (1) le previsioni, derivate dal WAFS, degli elementi elencati al punto MET.OR.275a), punti 1 e 2;
 - (2) i METAR o SPECI, compresi le previsioni TREND, i TAF e i TAF modificati per l'aeroporto di partenza e l'aeroporto previsto per l'atterraggio nonché per gli aeroporti alternati per il decollo, in rotta e per l'atterraggio;
 - (3) le previsioni di aeroporto per il decollo
 - (4) i SIGMET e riporti di volo speciali relativi all'intero itinerario;
 - (5) gli avvisi relativi alle ceneri vulcaniche e ai cicloni tropicali per l'intero itinerario;
 - (6) le previsioni d'area per voli a bassa quota in formato grafico elaborate a supporto dell'emissione di un messaggio AIRMET e un messaggio AIRMET per voli a bassa quota riguardante l'intero itinerario;
 - (7) gli avvisi di aeroporto per l'aeroporto locale;
 - (8) le immagini dei satelliti meteorologici;
 - (9) le informazioni fornite da radar meteorologico al suolo.
- (b) Nei casi in cui le informazioni meteorologiche da inserire nella documentazione di volo differiscono sostanzialmente da quelle messe a disposizione per la pianificazione del volo, gli uffici meteorologici aeroportuali:
 - (1) avvertono immediatamente l'operatore o l'equipaggio di condotta interessato;
 - (2) se possibile, forniscono le informazioni meteorologiche rivedute di concerto con l'operatore.

MET.OR.242 Informazioni da fornire agli enti dei servizi di traffico aereo

- (a) Gli uffici meteorologici aeroportuali forniscono alla torre di controllo dell'aeroporto associata, secondo necessità:
 - (1) riporti regolari e speciali locali, METAR, TAF e previsioni TREND e le relative modifiche;
 - (2) informazioni SIGMET e AIRMET, avvisi e allarmi di wind-shear e avvisi di aeroporto;
 - (3) eventuali ulteriori informazioni meteorologiche convenute a livello locale, come previsioni del vento al suolo per determinare l'eventuale modifica della pista;
 - (4) informazioni ricevute in merito a una nube di cenere vulcanica per la quale non sia ancora stato emesso un messaggio SIGMET, come concordato tra l'ufficio meteorologico aeroportuale e la torre di controllo in questione dell'aeroporto;
 - (5) informazioni ricevute in merito a un'attività vulcanica pre-eruttiva e/o un'eruzione vulcanica, come concordato tra l'ufficio meteorologico aeroportuale e la torre di controllo in questione dell'aeroporto;
- (b) Gli uffici meteorologici aeroportuali forniscono all'ente di controllo di avvicinamento associato:
 - (1) riporti regolari e speciali locali, METAR, TAF e previsioni TREND e le relative modifiche;
 - (2) informazioni SIGMET e AIRMET, avvisi e allarmi di wind-shear, riporti di volo speciali adatti e avvisi di aeroporto;



- (3) qualsiasi ulteriore informazione meteorologica convenuta a livello locale;
- (4) informazioni ricevute in merito a una nube di cenere vulcanica per la quale non sia ancora stato emesso un messaggio SIGMET, come concordato tra l'ufficio meteorologico aeroportuale e l'ente di controllo di avvicinamento in questione;
- (5) informazioni ricevute in merito a un'attività vulcanica pre-eruttiva e/o un'eruzione vulcanica, come concordato tra l'ufficio meteorologico aeroportuale e l'ente di controllo di avvicinamento in questione;

Capitolo 3 — Requisiti per gli uffici di veglia meteorologica

MET.OR.245 Veglia meteorologica e altre informazioni

All'interno del rispettivo ambito di competenza gli uffici di veglia meteorologica:

- (a) monitorano con continuità le condizioni meteorologiche che possono influenzare le operazioni di volo;
- (b) si coordinano con l'organismo responsabile di fornire NOTAM e/o ASHTAM al fine di accertarsi della coerenza delle informazioni meteorologiche relative alle ceneri vulcaniche contenute nei messaggi SIGMET e NOTAM e/o ASHTAM;
- (c) si coordinano con gli osservatori vulcanologici selezionati al fine di accertarsi che le informazioni sulle attività vulcaniche siano ricevute in modo efficace e tempestivo;
- (d) inoltrano ai VAAC associati le informazioni ricevute in merito a un'attività vulcanica pre-eruttiva, un'eruzione vulcanica e a una nube di cenere vulcanica per le quali non sia ancora stato emesso un messaggio SIGMET;
- (e) inoltrano ai propri servizi di informazioni aeronautiche le informazioni ricevute in merito al rilascio accidentale di materiale radioattivo nell'atmosfera della zona vegliata o delle zone adiacenti per il quale non sia ancora stato emesso un messaggio SIGMET;
- (f) forniscono al centro di controllo di area e al centro informazioni volo (ACC/FIC), secondo necessità e pertinenza:
 - (1) METAR, compresi i dati della pressione atmosferica attuale sugli aeroporti e su altre sedi, TAF e previsioni TREND e relative modifiche:
 - (2) le previsioni dei venti in quota, delle temperature in quota e di fenomeni meteorologici significativi in rotta, comprese le relative modifiche, informazioni SIGMET e AIRMET e riporti di volo speciali adeguati;
 - (3) qualsiasi altra informazione meteorologica richiesta dal ACC/FIC per rispondere alle esigenze degli aeromobili in volo:
 - (4) informazioni ricevute in merito a una nube di cenere vulcanica per la quale non sia ancora stato emesso un messaggio SIGMET, come concordato tra l'ufficio di veglia meteorologica e il ACC/FIC;
 - (5) informazioni ricevute in merito al rilascio accidentale di materiale radioattivo nell'atmosfera, come concordato tra l'ufficio di veglia meteorologica e l'ACC/FIC;
 - (6) avvisi relativi ai cicloni tropicali emessi da un TCAC nel suo ambito di competenza;
 - (7) avvisi relativi alle ceneri vulcaniche emessi da un VAAC nel suo ambito di competenza;
 - (8) informazioni ricevute in merito a un'attività vulcanica pre-eruttiva e/o un'eruzione vulcanica, come concordato tra l'ufficio di veglia meteorologica e il ACC/FIC.

MET.OR.250 Messaggi SIGMET

Gli uffici di veglia meteorologica:

- (a) forniscono e diffondono i messaggi SIGMET;
- (b) garantiscono che un messaggio SIGMET sia cancellato quando i fenomeni non sono più presenti o previsti nell'area di riferimento del messaggio SIGMET;
- (c) si assicurano che il periodo di validità di un messaggio SIGMET non sia superiore a 4 ore e, nel caso particolare di messaggi SIGMET relativi a una nube di cenere vulcanica e a cicloni tropicali, che la validità sia estesa fino a un massimo di 6 ore;
- (d) si assicurano che i messaggi SIGMET siano rilasciati non più di 4 ore prima dell'inizio del periodo di validità e, nel caso particolare di messaggi SIGMET relativi a una nube di cenere vulcanica e a cicloni tropicali, che siano rilasciati non appena possibile, ma non oltre 12 ore prima che inizi il periodo di validità, e che siano aggiornati almeno ogni 6 ore.



MET.OR.255 Messaggi AIRMET

Gli uffici di veglia meteorologica:

- (a) forniscono e diffondono i messaggi AIRMET nel caso in cui l'autorità competente abbia stabilito che la densità del traffico operante al di sotto del livello di volo 100 o fino al livello di volo 150 nelle zone di montagna, o superiore, se necessario, giustifica il rilascio e la diffusione di previsioni d'area per tali operazioni;
- (b) cancellano il messaggio AIRMET quando i fenomeni non sono più presenti o previsti nell'area;
- (c) si assicurano che il periodo di validità di un messaggio AIRMET non sia superiore a 4 ore.

MET.OR.260 Previsioni d'area per voli a bassa quota

Gli uffici di veglia meteorologica:

- (a) forniscono previsioni d'area per voli a bassa quota quando la densità del traffico operante al di sotto del livello di volo 100 o fino al livello di volo 150 nelle zone di montagna, o superiore, se necessario, giustificano il rilascio di routine e la diffusione di previsioni d'area per tali operazioni;
- (b) si assicurano che la frequenza, la forma, l'intervallo fisso di tempo o il periodo di validità delle previsioni d'area per voli a bassa quota e i criteri per le relative modifiche siano conformi a quanto stabilito dall'autorità competente;
- (c) si assicurano che le previsioni d'area per voli a bassa quota elaborate a supporto dell'emissione di un messaggio AIRMET siano pubblicate ogni 6 ore, abbiano un periodo di validità di 6 ore e siano trasmesse agli uffici di veglia meteorologica interessati al più tardi 1 ora prima dell'inizio del loro periodo di validità.

Capitolo 4 — Requisiti per i centri avvisi cenere vulcanica (VAAC)

MET.OR.265 Responsabilità dei centri avvisi cenere vulcanica

Nel proprio ambito di competenza i VAAC:

- (a) ogni volta che si verifica o è prevista un'eruzione vulcanica, o che viene riferita la presenza di una nube di cenere vulcanica, forniscono un avviso circa l'entità e gli spostamenti previsti della nube di cenere vulcanica:
 - (1) alla cellula europea di coordinamento dell'aviazione in caso di crisi;
 - (2) agli uffici di veglia meteorologica che servono regioni di informazione di volo nel suo ambito di competenza e che potrebbero essere interessati;
 - (3) agli operatori, ai centri di controllo di area, ai centri informazioni volo che servono regioni di informazione di volo nel suo ambito di competenza e che potrebbero essere interessati;
 - (4) ai centri mondiali di previsione d'area, alle banche dati OPMET internazionali, agli uffici e ai centri NOTAM internazionali designati tramite accordi sulla navigazione aerea regionale per la gestione dei sistemi di distribuzione satellitare di servizi fissi aeronautici;
 - (5) ad altri VAAC le cui aree di responsabilità potrebbero essere interessate;
- (b) si coordinano con gli osservatori vulcanologici selezionati al fine di accertarsi che le informazioni sulle attività vulcaniche siano ricevute in modo efficace e tempestivo;
- (c) forniscono le informazioni meteorologiche di avviso di cui alla lettera a) almeno ogni 6 ore fino a quando la nube di cenere vulcanica non sia più identificabile dai dati satellitari, nessun riporto meteorologico ricevuto dall'area interessata riporti la presenza di cenere vulcanica e non siano riportate notizie di ulteriori eruzioni vulcaniche; e
- (d) mantengono un servizio di veglia 24 ore su 24.



Capitolo 5 — Requisiti per i centri avvisi cicloni tropicali (TCAC)

MET.OR.270 Responsabilità del centro avvisi cicloni tropicali

I TCAC emettono:

- (a) avvisi riguardanti la posizione del centro del ciclone, la sua direzione e la velocità di movimento, la pressione centrale e il vento massimo al suolo in prossimità del centro, usando un linguaggio chiaro abbreviato, e li inviano:
 - (1) agli uffici di veglia meteorologica nel suo ambito di competenza;
 - (2) ad altri TCAC i cui ambiti di competenza potrebbero essere interessati;
 - (3) ai centri mondiali di previsione d'area, alle banche dati internazionali e ai centri OPMET responsabili della gestione dei sistemi di distribuzione satellitare di servizi fissi aeronautici;
- (b) inviano avvisi meteorologici aggiornati agli uffici di veglia meteorologica per ogni ciclone tropicale, quando necessario, ma almeno ogni 6 ore.

Capitolo 6 — Requisiti per i centri mondiali di previsione d'area (WAFC)

MET.OR.275 Responsabilità dei centri mondiali di previsione d'area

- (a) I WAFC forniscono, in formato digitale:
 - (1) previsioni a scala globale su reticolato (gridded global forecast) di:
 - (i) vento in quota;
 - (ii) temperatura e umidità in quota;
 - (iii) altitudine geopotenziale dei livelli di volo;
 - (iv) livello di volo e temperatura della tropopausa;
 - (v) direzione, intensità e livello di volo del vento massimo;
 - (vi) presenza di cumulonembi
 - (vii) formazione di ghiaccio;
 - (viii) turbolenza;
 - (2) previsioni globali di fenomeni meteorologici significativi (SIGWX), tra cui attività vulcanica e rilascio accidentale di materiale radioattivo.
- (b) I WAFC garantiscono che i prodotti dei sistemi mondiali per le previsioni d'area emessi in formato digitale siano trasmessi usando tecniche di comunicazione dati in formato binario.

SOTTOPARTE B — REQUISITI TECNICI PER I FORNITORI DI SERVIZI METEOROLOGICI (MET.TR)

SEZIONE 1 — REQUISITI GENERALI

MET.TR.115 Bollettini meteorologici

- (a) I bollettini meteorologici contengono una testata composta da:
 - (1) un identificatore di quattro lettere e due cifre;
 - (2) un indicatore di località ICAO di quattro lettere, corrispondente all'ubicazione geografica dell'ufficio meteorologico originatore o compilatore del bollettino meteorologico;
 - (3) un gruppo data-orario;
 - (4) quando previsto, un indicatore di tre lettere.
- (b) I bollettini meteorologici contenenti informazioni meteorologiche operative da trasmettersi a mezzo AFTN sono inseriti nella parte riservata al testo prevista dal formato dei messaggi da trasmettere a mezzo AFTN.



SEZIONE 2 — REQUISITI SPECIFICI

Capitolo 1 — Requisiti tecnici per le stazioni meteorologiche aeronautiche

MET.TR.200 Riporti meteorologici e altre informazioni

- (a) I riporti regolari e speciali locali e i METAR contengono i seguenti elementi nell'ordine indicato:
 - (1) identificativo del tipo di riporto;
 - (2) indicatore di località;
 - (3) orario dell'osservazione;
 - (4) identificativo di riporto automatizzato o non disponibile, come appropriato;
 - (5) direzione e intensità del vento al suolo;
 - (6) visibilità;
 - (7) portata visuale di pista, nei casi in cui sono rispettati i criteri di riporto;
 - (8) tempo presente;
 - (9) copertura nuvolosa in ottavi, tipo di nubi (solo per i cumulonembi ed i cumuli torreggianti) e altezza della base delle nubi o, qualora misurata, la visibilità verticale;
 - (10) temperatura dell'aria e temperatura di rugiada;
 - (11) QNH e, quando applicabile e solo nei riporti regolari e speciali locali, QFE;
 - (12) ulteriori informazioni, se del caso.
- (b) Nei riporti regolari e speciali locali:
 - (1) se il vento al suolo è osservato da più di un punto della pista, è indicato a quale punto della pista si riferiscono i valori:
 - (2) quando vi è più di una pista in uso e sono effettuate osservazioni del vento al suolo per tutte le piste, sono riportati i valori di misurazione del vento disponibili per ciascuna pista ed è indicato a quale pista si riferiscono i valori;
 - (3) se le variazioni rispetto ai valori medi della direzione del vento sono riportate conformemente al punto MET. TR.205a)3)ii)B), sono riportate le due direzioni estreme tra cui ha avuto luogo la variazione del vento al suolo;
 - (4) se le variazioni rispetto ai valori medi di intensità del vento (raffiche) sono riportate conformemente al punto MET.TR.205a)3)iii), esse sono riportate come valore massimo e minimo dell'intensità del vento raggiunta.


(c) METAR

- I METAR sono emessi in conformità al modello riportato all'appendice 1 e diffusi nel formato codificato METAR prescritto dall'Organizzazione meteorologica mondiale.
- (2) Se diffusi in formato digitale, i METAR:
 - (i) sono formattati conformemente a un modello di scambio di informazioni interoperabile a livello mondiale e utilizzano il linguaggio GML;
 - (ii) sono accompagnati dai metadati appropriati.
- (3) I METAR sono inviati per la trasmissione al più tardi 5 minuti dopo l'orario effettivo di osservazione.
- (d) Le informazioni su visibilità, portata visuale di pista, tempo presente e copertura, tipo e altezza della base delle nubi, sono sostituite in tutti i messaggi meteorologici dal termine «CAVOK» se al momento dell'osservazione si verificano simultaneamente le seguenti condizioni:

- 58 -

- (1) visibilità, 10 km o superiore, mentre la visibilità più bassa non è segnalata;
- (2) assenza di nubi operativamente significative;
- (3) assenza di fenomeni meteorologici significativi per l'aviazione.

- (e) L'elenco dei criteri per l'emissione di riporti speciali locali comprende:
 - (1) quei valori che si approssimano il più possibile ai minimi operativi degli operatori che utilizzano quell'aeroporto
 - (2) quei valori che soddisfano altri requisiti locali degli enti ATS e degli operatori;
 - (3) un aumento della temperatura dell'aria di 2 °C o più rispetto alla temperatura data nell'ultimo riporto oppure un valore soglia alternativo concordato tra i fornitori di servizi meteorologici, i rispettivi enti ATC e gli operatori interessati;
 - (4) le informazioni supplementari disponibili riguardanti il verificarsi di condizioni meteorologiche significative nelle aree di avvicinamento e salita iniziale;
 - (5) i casi in cui sono attuate procedure di abbattimento del rumore e la differenza rispetto all'intensità media del vento al suolo è variata di 5 kt (2,5 m/s) o più rispetto al valore indicato nell'ultimo riporto se l'intensità media del vento, prima e/o dopo la variazione, è maggiore o uguale a 15 kt (7,5 m/s);
 - (6) i casi in cui la direzione media del vento al suolo è variata di 60° o più rispetto a quella indicata nell'ultimo riporto, se l'intensità media del vento, prima e/o dopo la variazione, è maggiore o uguale a 10 kt (5 m/s);
 - (7) i casi in cui l'intensità media del vento al suolo è variata di 10 kt (5 m/s) o più rispetto a quella indicata nell'ultimo riporto;
 - (8) i casi in cui la differenza tra intensità massima e media del vento al suolo (raffica) è aumentata di 10 kt (5 m/s) o più rispetto alla raffica dell'ultimo riporto, se l'intensità media del vento, prima e/o dopo la variazione, è maggiore o uguale a 15 kt (7,5 m/s);
 - (9) nei casi in cui si verifica il principio, la cessazione, o la variazione d'intensità di uno dei seguenti fenomeni meteorologici:
 - (i) precipitazione congelantesi;
 - (ii) precipitazione moderata o forte (inclusi i rovesci); e
 - (iii) temporale, con precipitazioni;
 - (10) nei casi in cui si verifica il principio o la cessazione di uno dei seguenti fenomeni meteorologici:
 - (i) nebbia congelantesi (freezing fog);
 - (ii) temporale, senza precipitazioni (thunderstorm, without precipitation);
 - (11) i casi in cui l'estensione di uno strato di nubi al di sotto di 1 500 ft (450 m) varia:
 - (i) da «nubi sparse» («scattered», SCT) o inferiore a «copertura con squarci» («broken», BKN) o «copertura totale» («overcast», OVC); oppure
 - (ii) da BKN o OVC a SCT o inferiore.
- (f) Se così è stato concordato tra il fornitore dei servizi meteorologici e l'autorità competente, sono rilasciati riporti speciali locali ogni volta che si verificano i seguenti cambiamenti:
 - (1) variazioni del vento tra valori operativamente significativi. I valori soglia sono stabiliti dal fornitore dei servizi meteorologici in accordo con il rispettivo ente ATS e gli operatori interessati, prendendo in considerazione variazioni del vento che:
 - (i) richiedano una variazione della pista (o piste) usata;
 - (ii) indichino che le componenti del vento in coda e trasversale sulla pista sono cambiate tra valori corrispondenti ai principali limiti operativi dell'aeromobile tipo impiegato sull'aeroporto;
 - (2) quando la visibilità migliora raggiungendo o oltrepassando uno o più dei seguenti valori, oppure quando la visibilità peggiora oltrepassando uno o più dei seguenti valori:
 - (i) 800, 1 500 o 3 000 m;
 - (ii) 5 000 m nei casi in cui un numero significativo di voli siano effettuati secondo le regole del volo a vista;
 - (3) quando la portata visuale di pista migliora raggiungendo o oltrepassando uno o più dei seguenti valori, oppure quando la portata visuale di pista peggiora e passa attraverso uno o più dei seguenti valori: 50, 175, 300, 550 o 800 m:



- (4) nei casi in cui si verifica il principio, la cessazione, o la variazione d'intensità di uno dei seguenti fenomeni meteorologici:
 - (i) tempesta di polvere;
 - (ii) tempesta di sabbia;
 - (iii) nube a imbuto tornado o tromba marina (funnel cloud tornado or watersprout)
- (5) nei casi in cui si verifica il principio o la cessazione di uno dei seguenti fenomeni meteorologici:
 - (i) sollevamento basso di polvere o sabbia, scaccianeve basso (low drifting dust, sand or snow);
 - (ii) sollevamento alto di polvere o sabbia, scaccianeve alto (blowing dust, sand or snow);
 - (iii) groppo;
- (6) quando l'altezza della base del più basso strato o ammasso di nubi di estensione BKN o OVC si eleva raggiungendo o oltrepassando uno o più dei seguenti valori, oppure quando l'altezza della base del più basso strato o ammasso di nubi di estensione BKN o OVC scende passando attraverso uno o più dei seguenti valori:
 - (i) 100, 200, 500 o 1 000 ft (30, 60, 150 o 300 m);
 - (ii) 1 500 ft (450 m) nei casi in cui un numero significativo di voli siano effettuati secondo le regole del volo
- (7) se il cielo è oscurato e la visibilità verticale migliora raggiungendo o oltrepassando uno o più dei seguenti valori, oppure quando la visibilità verticale peggiora oltrepassando uno o più dei seguenti valori: 100, 200, 500 o 1 000 ft (30, 60, 150 o 300 m);
- (8) qualunque altro criterio basato sui minimi operativi locali dell'aeroporto, come concordato tra il fornitore del servizio MET e gli operatori.

MET.TR.205 Riporto degli elementi meteorologici

- (a) Direzione e intensità del vento al suolo;
 - (1) Nei riporti regolari e speciali locali e nei METAR, la direzione e l'intensità del vento al suolo sono riportate per intervalli di 10 gradi veri e di 1 kt (0,5 m/s).
 - (2) Tutti i valori osservati che non corrispondono ad uno dei gradini della scala di riporto in uso sono arrotondati al più vicino gradino della scala.
 - (3) Nei riporti regolari e speciali locali e nei METAR:
 - (i) è indicata l'unità di misura dell'intensità del vento;
 - (ii) se la variazione totale è superiore o uguale a 60°, le variazioni di direzione del vento medio durante gli ultimi 10 minuti sono riportate secondo uno dei metodi alternativi di seguito specificati:
 - (A) se la variazione totale è superiore o uguale a 60° e inferiore a 180° e l'intensità del vento è 3 kt (1,5 m/s) o più, tali variazioni direzionali sono riportate come le due direzioni estreme tra cui ha avuto luogo la variazione del vento al suolo;
 - (B) se la variazione totale è superiore o uguale a 60° e inferiore a 180° e l'intensità del vento è inferiore a 3 kt (1,5 m/s), la direzione del vento è riportata come variabile senza indicare la direzione media del vento;
 - (C) se la variazione totale è superiore o uguale a 180°, la direzione del vento è riportata come variabile senza indicare la direzione media del vento;

- (iii) gli scostamenti dall'intensità media del vento (raffiche) durante gli ultimi 10 minuti sono riportati in uno dei seguenti casi alternativi quando l'intensità massima del vento supera l'intensità media di:
 - (A) 5 kt (2,5 m/s) o più, nei riporti regolari e speciali locali quando sono applicate procedure di abbattimento del rumore;
 - (B) 10 kt (5 m/s) o più negli altri casi;
- (iv) è riportata «calma di vento» quando l'intensità del vento è inferiore a 1 kt (0,5 m/s);
- (v) quando è riportata una intensità del vento di 100 kt (50 m/s) o più essa è indicata come «maggiore di 99 kt» (49 m/s);
- (vi) se le variazioni rispetto alla velocità media del vento (raffiche) sono segnalate in conformità al punto MET. TR.205a), è riportato il valore massimo dell'intensità del vento;
- (vii) quando il periodo dei 10 minuti include una discontinuità marcata nella direzione o intensità del vento, sono riportate solo le variazioni rispetto alla direzione e intensità medie del vento registrate dalla discontinuità in poi.

(b) Visibilità

- (1) Nei riporti regolari e speciali locali e nei METAR la visibilità è riportata per intervalli di 50 m quando essa è inferiore a 800 m; per intervalli di 100 m quando è pari o superiore a 800 metri, ma inferiore a 5 km; per intervalli di 1 km quando è pari o superiore a 5 km, ma inferiore a 10 km; come pari a 10 km quando raggiunge o supera i 10 km, salvo quando sono applicabili le condizioni per l'utilizzazione del termine CAVOK.
- (2) Tutti i valori osservati che non corrispondono a uno dei gradini della scala di riporto in uso sono arrotondati per difetto al più vicino gradino della scala.
- (3) Nei riporti regolari e speciali locali è riportata la visibilità lungo la pista con l'indicazione dell'unità di misura impiegata.

(c) Portata visuale di pista (RVR)

- (1) Nei riporti regolari e speciali locali e nei METAR la RVR è riportata per intervalli di 25 m quando è inferiore a 400 m; per intervalli di 50 m quando è compresa fra 400 e 800 m; e per intervalli di 100 m quando è superiore a 800 m.
- (2) Tutti i valori osservati che non corrispondono a uno dei gradini della scala di riporto in uso sono arrotondati per difetto al più vicino gradino della scala.
- (3) Nei riporti regolari e speciali locali e nei METAR:
 - (i) quando il valore della RVR è superiore al valore massimo che può essere determinato dal sistema in uso, è riportata l'abbreviazione «ABV» nei riporti regolari e speciali locali, e l'abbreviazione «P» nei METAR, seguita dal valore massimo che può essere determinato dal particolare sistema in uso;
 - (ii) quando il valore della RVR è inferiore al valore minimo che può essere determinato dal sistema in uso, è riportata l'abbreviazione «BLW» nei riporti regolari e speciali locali, e l'abbreviazione «M» nei METAR, seguita dal valore minimo che può essere determinato dal particolare sistema in uso.
- (4) Nei riporti regolari e speciali locali:
 - (i) è indicata l'unità di misura utilizzata;
 - (ii) se la RVR è osservata da un solo punto lungo la pista, cioè la zona di contatto, essa è inclusa senza alcuna indicazione di posizione;
 - (iii) se la RVR è osservata da più punti lungo la pista, è riportato per primo il valore relativo alla zona di contatto seguito dai valori rappresentativi di metà pista e di fine pista unitamente alle indicazioni dei punti a cui si riferiscono:
 - (iv) quando vi è più di una pista in uso, sono riportati i valori disponibili della RVR per ciascuna pista con l'indicazione della pista cui si riferiscono.

(d) Fenomeni del tempo presente

(1) Nei riporti regolari e speciali locali i fenomeni del tempo presente osservati sono riportati in termini di tipo e caratteristiche, e qualificati secondo l'intensità, a seconda dei casi.

- (2) Nei METAR i fenomeni del tempo presente osservati sono riportati in termini di tipo e caratteristiche, e qualificati secondo l'intensità o la vicinanza all'aeroporto, a seconda dei casi.
- (3) Nei riporti regolari e speciali locali e nei METAR sono riportate, secondo necessità, le seguenti caratteristiche di fenomeni del tempo presente, utilizzando le rispettive abbreviazioni e relativi criteri pertinenti, a seconda dei casi:
 - (i) Temporale (Thunderstorm) TS

Usato per riportare un temporale con precipitazione. Quando viene udito almeno un tuono o rilevato un lampo sull'aeroporto nei 10 minuti che precedono l'istante dell'osservazione ma non viene osservata alcuna precipitazione sull'aeroporto è usata l'abbreviazione «TS» senza alcuna qualificazione.

(ii) Ghiacciamento (Freezing) FZ

Goccioline d'acqua o precipitazione sopraffuse con tipologie di tempo presente secondo gli schemi di cui all'appendice 1.

- (4) Nei riporti regolari e speciali locali e nei METAR:
 - (i) sono usate, a seconda dei casi, una o più, fino al massimo di tre abbreviazioni del tempo presente, secondo necessità, integrate dall'indicazione, quando appropriato, delle caratteristiche e dell'intensità o della distanza dall'aeroporto, così da fornire una completa descrizione del tempo presente sull'aeroporto o nelle sue immediate vicinanze, significativo per le operazioni di volo;
 - (ii) l'indicazione dell'intensità o della distanza, come più appropriato, è riportata per prima, seguita rispettivamente dalle caratteristiche e dal tipo di fenomeno del tempo;
 - (iii) dove si osservano due tipi diversi di tempo, essi sono riportati in due separati gruppi dove l'indicatore dell'intensità o della distanza si riferisce al fenomeno del tempo che segue l'indicatore stesso. Tuttavia, tipi differenti di precipitazione in atto al momento dell'osservazione sono riportati come un singolo gruppo, con il tipo di precipitazione dominante indicato per primo, preceduto soltanto da un qualificatore di intensità che si riferisce alla intensità della precipitazione totale.

(e) Nubi

- (1) Nei riporti regolari e speciali locali e nei METAR l'altezza della base delle nubi è riportata per intervalli di 100 ft (30 m) fino a 10 000 ft (3 000 m).
- (2) Tutti i valori osservati che non corrispondono a uno dei gradini della scala di riporto in uso sono arrotondati per difetto al più vicino gradino della scala.
- (3) Nei riporti regolari e speciali locali:
 - (i) sono indicate le unità di misura utilizzate per l'altezza della base delle nubi e la visibilità verticale;
 - (ii) quando vi è più di una pista in uso e sono utilizzati sistemi strumentali per effettuate osservazioni dell'altezza della base delle nubi su tutte le piste, sono riportati i valori di altezza della base delle nubi disponibili per ciascuna pista e viene indicato a quale pista si riferiscono i valori.
- (f) Temperatura dell'aria e temperatura di rugiada
 - (1) Nei riporti regolari e speciali locali e nei METAR la temperatura dell'aria e la temperatura di rugiada sono riportate per intervalli di gradi Celsius interi.
 - (2) Tutti i valori osservati che non corrispondono a uno dei gradini della scala di riporto in uso sono arrotondati al grado intero più prossimo; nel caso di temperatura rilevata terminante per 0,5 °C l'arrotondamento viene fatto per eccesso.
 - (3) Nei riporti regolari e speciali locali e nei METAR i valori negativi di temperatura sono chiaramente specificati.

(g) Pressione atmosferica

- (1) Nei riporti regolari e speciali locali e nei METAR, i valori del QNH e del QFE sono determinati in decimi di ettopascal e sono riportati per intervalli di ettopascal interi, in quattro cifre.
- (2) Tutti i valori osservati che non corrispondono a uno dei gradini della scala di riporto in uso sono arrotondati per difetto all'ettopascal intero più prossimo.

- (3) Nei riporti regolari e speciali locali:
 - (i) è incluso il QNH;
 - (ii) il QFE è incluso regolarmente se richiesto dagli utenti o quando esistano accordi locali tra il fornitore dei servizi meteorologici, l'ente ATS e gli operatori;
 - (iii) sono riportate le unità di misura usate per il QNH e QFE;
 - (iv) se i valori del QFE sono richiesti per più piste, è riportato il valore del QFE per ciascuna pista con l'indicazione della pista a cui tale valore è riferito.
- (4) Nei METAR è riportato solo il valore del QNH.

MET.TR.210 Osservazione di elementi meteorologici

I seguenti elementi meteorologici sono osservati e/o misurati con l'accuratezza specificata e quindi diffusi tramite sistemi automatici o semiautomatici di osservazione meteorologica.

(a) Direzione e intensità del vento al suolo;

La direzione media e la intensità media del vento al suolo, così come le variazioni significative della direzione e dell'intensità del vento, sono misurate ed espresse, rispettivamente, in gradi veri e in nodi.

(1) Posizionamento

Gli strumenti meteorologici utilizzati per misurare direzione e intensità del vento al suolo sono situati in modo da fornire dati rappresentativi della zona per la quale sono richieste le misurazioni.

(2) Visualizzazione

Nella stazione meteorologica sono collocati, per ogni sensore, dei visualizzatori del vento al suolo. I visualizzatori ubicati nella stazione meteorologica e presso gli enti dei servizi di traffico aereo sono correlati con gli stessi sensori e, dove sono previsti sensori distinti, ciascun visualizzatore riporta una chiara indicazione della pista o della sezione di pista monitorata da ciascun sensore.

(3) Elaborazione delle medie

Il periodo per il calcolo della media delle osservazioni del vento è di:

- (i) 2 minuti per i riporti regolari e speciali locali nonché per i visualizzatori del vento situati presso gli enti ATS;
- (ii) 10 minuti per i METAR, ad eccezione del caso in cui nel periodo dei 10 minuti si verifichi una marcata discontinuità nella direzione o intensità del vento; in tal caso sono usati solo i valori registrati dalla discontinuità in poi per ottenere i valori medi, cosicché il periodo della media in queste circostanze sarà ridotto di conseguenza.

(b) Visibilità

(1) La visibilità è osservata o misurata, e riportata in metri o chilometri.

(2) Posizionamento

Gli strumenti meteorologici utilizzati per misurare la visibilità sono situati in modo da fornire dati rappresentativi della zona per la quale sono richieste le misurazioni.

(3) Visualizzazione

Quando sono utilizzati sistemi strumentali per la misurazione della visibilità, nella stazione meteorologica sono collocati visualizzatori per ogni sensore. I visualizzatori ubicati nella stazione meteorologica e presso gli enti dei servizi di traffico aereo sono correlati con gli stessi sensori e, dove sono previsti sensori distinti, ciascun visualizzatore riporta una chiara indicazione della zona monitorata da ciascun sensore.

(4) Elaborazione delle medie

Il periodo di tempo per il calcolo della media è di 10 minuti per i METAR, ad eccezione del caso in cui nel periodo dei 10 minuti immediatamente precedenti l'osservazione si verifichi una marcata discontinuità della visibilità; in tal caso per ottenere i valori medi sono usati solo i valori registrati in seguito alla discontinuità.

(c) Portata visuale di pista (RVR)

(1) Posizionamento

Gli strumenti meteorologici utilizzati per valutare la RVR sono situati in modo da fornire dati rappresentativi della zona per la quale sono richieste le osservazioni.

(2) Sistemi strumentali

Per determinare la RVR sulle piste destinate alle operazioni di avvicinamento e atterraggio per avvicinamenti strumentali in Categoria II e III sono necessariamente utilizzati sistemi strumentali basati su tecnologia trasmissometrica o «forward-scatter», mentre per la categoria I il loro uso è stabilito dall'autorità competente.

(3) Visualizzazione

Quando sono utilizzati sistemi strumentali per la misurazione della RVR, nella stazione meteorologica sono collocati uno o più visualizzatori, secondo necessità. I visualizzatori ubicati nella stazione meteorologica e presso gli enti dei servizi di traffico aereo sono correlati con gli stessi sensori e, dove sono previsti sensori distinti, ciascun visualizzatore riporta una chiara indicazione della pista o della sezione di pista monitorata da ciascun sensore.

(4) Elaborazione delle medie

- (i) Quando sono utilizzati sistemi strumentali per la valutazione della RVR, le loro misurazioni sono aggiornate almeno ogni 60 secondi così da consentire di fornire valori rappresentativi sempre attuali.
- (ii) Il periodo per il calcolo della media dei valori della RVR è di:
 - (A) 1 minuto per i riporti regolari e speciali locali nonché per i visualizzatori della RVR situati presso gli enti ATS;
 - (B) 10 minuti per i METAR ad eccezione del caso in cui nel periodo dei 10 minuti immediatamente precedenti l'osservazione si verifichi una marcata discontinuità della RVR. In tal caso per ottenere i valori medi sono utilizzati solo i valori registrati in seguito alla discontinuità.

(d) Fenomeni del tempo presente

(1) Sono riportati almeno i seguenti fenomeni del tempo presente: pioggia, pioviggine, neve e precipitazioni congelantesi (*freezing precipitation*), compresa la loro intensità, caligine, foschia, nebbia, nebbia congelantesi (*freezing fog*) e temporali, compresi i temporali nelle vicinanze.

(2) Posizionamento

Gli strumenti meteorologici utilizzati per misurare i fenomeni del tempo presente sull'aeroporto o nelle sue immediate vicinanze sono situati in modo da fornire dati rappresentativi della zona per la quale sono richieste le misurazioni.

(e) Nubi

(1) La copertura nuvolosa in ottavi, il tipo di nubi e l'altezza della base delle nubi sono osservate e riportate in modo adeguato per permettere la descrizione di nubi operativamente significative. Se il cielo è oscurato, è osservata e, se misurata, è riportata la visibilità verticale invece della copertura nuvolosa in ottavi, del tipo di nubi e dell'altezza della base delle nubi. L'altezza della base delle nubi e la visibilità verticale sono riportate in piedi (ft.).

(2) Posizionamento

Gli strumenti meteorologici utilizzati per misurare la copertura nuvolosa in ottavi e l'altezza della base delle nubi sono posizionati in modo da fornire dati rappresentativi della zona per la quale sono richieste le misurazioni.

(3) Visualizzazione

Quando sono utilizzate apparecchiature automatizzate per la misurazione dell'altezza della base delle nubi, nella stazione meteorologica è collocato almeno un visualizzatore. I visualizzatori ubicati nella stazione meteorologica e presso gli enti dei servizi di traffico aereo sono correlati con gli stessi sensori e, dove sono previsti sensori distinti, ciascun visualizzatore riporta una chiara indicazione della zona monitorata da ciascun sensore

- (4) Livello di riferimento
 - (i) L'altezza della base delle nubi è riferita all'altitudine dell'aeroporto.
 - (ii) Quando è in uso una pista con avvicinamento di precisione la cui soglia si trova a 50 ft (15 m) o più al di sotto dell'altitudine dell'aeroporto, sono presi accordi a livello locale affinché l'altezza della base delle nubi da segnalare agli aeromobili in arrivo sia riferita all'altitudine della soglia.
 - (iii) Nel caso di riporti da piattaforme in mare, l'altezza della base delle nubi è riferita al livello medio del mare.
- (f) Temperatura dell'aria e temperatura di rugiada
 - (1) La temperatura dell'aria e la temperatura di rugiada sono misurate, visualizzate e riportate in gradi Celsius.
 - (2) Quando sono utilizzate apparecchiature automatizzate per la misurazione della temperatura dell'aria e della temperatura di rugiada nella stazione meteorologica sono collocati dei visualizzatori. I visualizzatori ubicati nella stazione meteorologica e presso gli enti dei servizi di traffico aereo sono correlati con gli stessi sensori.
- (g) Pressione atmosferica
 - (1) La pressione atmosferica viene misurata mentre i valori del QNH e del QFE sono calcolati e riportati in ettopascal.
 - (2) Visualizzazione
 - (i) Quando sono utilizzate apparecchiature automatizzate per la misurazione della pressione atmosferica, nella stazione meteorologica sono collocati i visualizzatori del QNH e, se previsto al punto MET.TR.205(g)
 (3)(ii), anche del QFE, con i visualizzatori corrispondenti posti presso gli enti dei servizi di traffico aereo responsabili.
 - (ii) Quando i valori del QFE sono visualizzati per più di una pista, ciascun visualizzatore riporta una chiara indicazione della pista a cui il valore del QFE è riferito.
 - (3) Livello di riferimento

Per il calcolo del QFE è utilizzato un livello di riferimento.

Capitolo 2 — Requisiti tecnici per gli uffici meteorologici aeroportuali

MET.TR.215 Previsioni e altre informazioni

- (a) Le informazioni meteorologiche fornite agli operatori e ai membri d'equipaggio di condotta:
 - (1) sono riferite all'intero volo in termini di durata, altitudine ed estensione geografica;
 - (2) sono riferite a orari fissi o a periodi di tempo appropriati;
 - (3) comprendono il tragitto sino all'aeroporto di destinazione e includono le condizioni meteorologiche previste fra l'aeroporto di destinazione e gli aeroporti alternati scelti dall'operatore;
 - (4) sono aggiornate.
- (b) Le informazioni meteorologiche fornite ai centri di coordinamento di soccorso comprendono le condizioni meteorologiche che erano in corso nell'ultima posizione conosciuta di un aeromobile disperso e lungo l'itinerario previsto dell'aeromobile e in particolare elementi generalmente non diffusi in modo sistematico.
- (c) Le informazioni meteorologiche fornite agli enti dei servizi di informazioni aeronautiche comprendono:
 - (1) le informazioni relative ai servizi meteorologici destinate ad essere incluse nelle pubblicazioni di informazioni aeronautiche interessate;
 - (2) le informazioni necessarie per la preparazione dei messaggi NOTAM o ASHTAM;
 - (3) le informazioni necessarie per la preparazione di circolari dedicate alle informazioni aeronautiche.
- (d) Le informazioni meteorologiche delle carte contenute nella documentazione di volo sono riportate come segue:
 - (1) i venti sono rappresentati da frecce con baffi e bandiere scure su reticolo sufficientemente fitto;
 - (2) le temperature sono rappresentate da cifre su reticolo sufficientemente fitto;



- (3) i dati di vento e temperatura selezionati dal pacchetto ricevuto da un centro mondiale di previsione d'area sono rappresentati su un reticolo latitudine/longitudine sufficientemente fitto;
- (4) le frecce del vento sono in primo piano rispetto alle temperature ed entrambe rispetto allo sfondo della carta stessa:
- (5) le indicazioni di altezza riferite alle condizioni meteorologiche lungo la rotta sono espresse nel modo definito appropriato per la situazione, ad es. in livelli di volo, altitudine o altezza sul livello del suolo, mentre tutti i riferimenti alle condizioni meteorologiche dell'aeroporto sono espresse in altezza rispetto all'altitudine dell'aeroporto.
- (e) La documentazione di volo comprende:
 - (1) previsioni del vento e della temperatura in quota;
 - (2) i fenomeni SIGWX;
 - (3) i METAR o, se emessi, gli SPECI per l'aeroporto di partenza e l'aeroporto previsto per l'atterraggio nonché per gli aeroporti alternati per il decollo, in rotta e per l'atterraggio;
 - (4) i TAF o i TAF modificati per l'aeroporto di partenza e l'aeroporto previsto per l'atterraggio nonché per gli aeroporti alternati per il decollo, in rotta e per l'atterraggio;
 - (5) un messaggio SIGMET e, se emesso, un messaggio AIRMET e riporti di volo speciali pertinenti per l'intero itinerario:
 - (6) gli avvisi relativi alle ceneri vulcaniche e ai cicloni tropicali per l'intero itinerario.

Tuttavia, se concordato tra l'ufficio meteorologico aeroportuale e gli operatori interessati, la documentazione di volo fornita per voli di durata inferiore o uguale a due ore, dopo una breve sosta intermedia o in caso di turnaround, può essere limitata alle informazioni operativamente necessarie; in ogni caso la documentazione di volo comprende almeno le informazioni meteorologiche di cui ai punti 3, 4, 5 e 6.

- (f) Le carte generate da previsioni digitali sono rese disponibili, come richiesto dagli operatori, per le aree fisse di copertura, come indicato nell'appendice 2.
- (g) Quando le previsioni del vento e delle temperature in quota di cui al punto MET.OR.275a)1) sono fornite in formato grafico, queste sono carte di previsione per livelli di volo e orari prefissati come specificato ai punti MET.TR.260b), MET.TR.275c) and MET.TR.275d). Quando le previsioni dei fenomeni SIGWX di cui al punto MET.OR.275a)2) sono fornite in formato grafico, queste sono carte di previsione per orari prefissati e per uno strato atmosferico delimitato da livelli di volo come specificato al punto MET.TR.275b)3).
- (h) Le previsioni dei venti e delle temperature in quota e dei fenomeni SIGWX al di sopra del livello di volo 100 sono fornite non appena disponibili e comunque almeno tre ore prima della partenza
- (i) Le informazioni climatiche aeronautiche sono preparate sotto forma di tabelle climatologiche di aeroporto e di sommari climatologici di aeroporto.

MET.TR.220 Previsioni di aeroporto

- (a) Le previsioni di aeroporto e i relativi emendamenti sono emessi come TAF e riportano le seguenti informazioni nell'ordine indicato:
 - (1) identificativo del tipo di previsione;
 - (2) indicatore di località;
 - (3) ora di emissione della previsione;
 - (4) identificativo di previsione non disponibile (quando applicabile);
 - (5) data e periodo di validità della previsione;
 - (6) identificativo di previsione cancellata (quando applicabile);
 - (7) vento al suolo;
 - (8) visibilità;
 - (9) tempo significativo;
 - (10) nuvolosità;
 - (11) variazioni significative di uno o più di questi elementi, attese nel periodo di validità.



- (b) I TAF sono emessi in accordo con il modello riportato all'appendice 3 e diffusi nel formato codificato TAF.
- (c) Il periodo di validità di un TAF emesso con regolarità, è di 9, 24 o 30 ore; i TAF sono emessi non prima di un'ora dall'inizio del loro periodo di validità.
- (d) Se diffusi in formato digitale, i TAF:
 - (1) sono formattati conformemente a un modello di scambio di informazioni interoperabile a livello mondiale;
 - (2) utilizzano il linguaggio GML;
 - (3) sono accompagnati dai metadati appropriati.
- (e) Gli elementi meteorologici da includere nel TAF sono:
 - (1) Vento al suolo
 - (i) Nella previsione del vento al suolo è riportata la direzione prevalente del vento.
 - (ii) Quando non è possibile prevedere una direzione prevalente del vento al suolo a causa di una variabilità attesa, la direzione del vento prevista è indicata come variabile «VRB».
 - (iii) Quando si prevede che l'intensità del vento sia inferiore a 1 kt (0,5 m/s), essa è indicata come «calma».
 - (iv) Quando si prevede che l'intensità massima del vento ecceda la prevista intensità media del vento di 10 kt (5 m/s) o più, è indicata questa intensità massima.
 - (v) Quando si prevede un'intensità del vento superiore o uguale a 100 kt (50 m/s), essa è indicata come «maggiore di 99 kt» (49 m/s).

(2) Visibilità

- (i) Quando la visibilità prevista è inferiore a 800 m, essa è espressa per intervalli di 50 m; quando è pari o superiore a 800 m ma inferiore a 5 km, per intervalli di 100 m; quando è pari o superiore a 5 km ma inferiore a 10 km, per intervalli di 1 km; e quando raggiunge o supera 10 km come 10 km, salvo quando è previsto che siano applicabili le condizioni per l'utilizzo del termine CAVOK. La visibilità da includere nella previsione è la visibilità prevalente.
- (ii) Quando nella previsione è indicato che la visibilità varierà in diverse direzioni e non è possibile determinare la visibilità prevalente, è indicata la visibilità minima prevista.

(3) Tempo significativo

- (i) Quando è atteso il verificarsi sull'aeroporto di uno o più dei seguenti fenomeni, essi sono inclusi nel TAF, sino a un massimo di tre, unitamente ai loro descrittori e, quando appropriato, al qualificatore di intensità:
 - (A) precipitazione congelantesi;
 - (B) nebbia congelantesi (freezing fog);
 - (C) precipitazione moderata o forte (inclusi i rovesci);
 - (D) sollevamento basso di polvere o sabbia, scaccianeve basso;
 - (E) sollevamento alto di polvere o sabbia, scaccianeve alto;
 - (F) tempesta di polvere;
 - (G) tempesta di sabbia;
 - (H) temporale (con o senza precipitazione);
 - (I) groppo;
 - (J) nube a imbuto tornado o tromba marina (funnel cloud tornado or watersprout);
 - (K) altri fenomeni, se concordato tra l'ufficio meteorologico aeroportuale e gli enti ATS e gli operatori interessati.
- (ii) Il momento in cui è previsto il concludersi dei fenomeni sopra indicati è indicato con l'abbreviazione «NSW».

(4) Nuvolosità

- (i) L'estensione prevista della copertura nuvolosa in ottavi è indicata usando le abbreviazioni letterali «FEW», «SCT», «BKN» o «OVC», secondo necessità. Quando si prevede che il cielo diventi o rimanga oscurato e non è possibile effettuare una previsione delle nubi ma è disponibile l'informazione della visibilità verticale misurata sull'aeroporto, detta visibilità verticale è inclusa nella previsione e trascritta nel formato «VV» seguito dal suo valore previsto.
- (ii) Quando si prevedono diversi strati o ammassi nuvolosi, la copertura nuvolosa in ottavi e l'altezza della loro base sono riportate nel seguente ordine:
 - (A) il più basso strato o ammasso, qualunque sia la sua estensione, da indicare come FEW, SCT, BKN o OVC, a seconda dei casi;
 - (B) lo strato o ammasso situato immediatamente al di sopra, che copre più di 2/8, da indicare come SCT, BKN o OVC a seconda dei casi;
 - (C) lo strato o ammasso ancora più alto, situato immediatamente al di sopra, che copre più di 4/8, da indicare come BKN o OVC a seconda dei casi;
 - (D) i cumulonembi e/o, se possibile, i cumuli torreggianti, laddove previsti e non riportati nei precedenti punti da A) a C).
- (iii) L'informazione relativa alle nubi è limitata alle nubi operativamente significative; quando non sono previste nubi operativamente significative e «CAVOK» non è applicabile, è utilizzata l'abbreviazione «NSC».

(f) Uso dei gruppi evolutivi

- (1) I criteri da applicare per l'inclusione dei gruppi evolutivi nei TAF o per gli emendamenti dei TAF sono basati sulla previsione dell'inizio, della fine o della variazione d'intensità di uno qualsiasi dei seguenti fenomeni meteorologici, o loro combinazioni:
 - (i) nebbia congelantesi (freezing fog);
 - (ii) precipitazione congelantesi;
 - (iii) precipitazione moderata o forte (inclusi i rovesci);
 - (iv) temporale (con precipitazione);
 - (v) tempesta di polvere;
 - (vi) tempesta di sabbia.
- (2) Quando è necessaria l'indicazione della variazione di uno degli elementi elencati alla lettera a), sono usati gli indicatori evolutivi «BECMG» o «TEMPO» seguiti dall'indicazione dell'intervallo di tempo durante il quale è attesa la variazione. L'intervallo di tempo è indicato come il momento di inizio e il momento conclusivo espressi in ore intere UTC. A seguito degli indicatori evolutivi sono inclusi solo gli elementi per i quali è attesa una variazione significativa. Tuttavia, nel caso di una variazione significativa della nuvolosità, sono indicati tutti i gruppi di nubi, compresi gli strati o gli ammassi per i quali non è prevista variazione.
- (3) L'indicatore evolutivo «BECMG» e il gruppo orario associato sono utilizzati per descrivere variazioni laddove si prevede che le condizioni meteorologiche raggiungano o oltrepassino, con andamento regolare o irregolare, determinati valori di soglia a un dato momento non specificato compreso nell'intervallo di tempo. L'intervallo di tempo non supera le 4 ore.
- (4) L'indicatore evolutivo «TEMPO» e il gruppo orario associato sono utilizzati per descrivere fluttuazioni temporanee, frequenti o non frequenti, delle condizioni meteorologiche che si prevede raggiungano o oltrepassino determinati valori di soglia e che non persistano ininterrottamente per più di un'ora per ogni evento e in totale durino meno della metà dell'intervallo di tempo durante il quale le fluttuazioni sono previste. Se si prevede che le fluttuazioni temporanee abbiano durata di un'ora o più, si utilizza l'indicatore evolutivo «BECMG» conformemente al punto 3, oppure si suddivide il periodo di validità conformemente al punto 5.
- (5) Quando è prevista una variazione, significativa e più o meno completa, dell'insieme delle condizioni meteorologiche durante il periodo di validità, detto periodo è suddiviso in periodi autonomi utilizzando l'abbreviazione «FM» seguita da un gruppo di sei cifre indicanti l'orario dell'inizio della variazione, espresso in giorni, ore e minuti UTC. Il periodo suddiviso che segue l'abbreviazione «FM» è indipendente e tutte le condizioni previste specificate prima dell'abbreviazione sono sostituite da quelle che la seguono.

— 68 -

- (g) La probabilità del verificarsi di un valore alternativo a quello di uno o più elementi previsti va indicata quando:
 - (1) esiste una probabilità del 30 o 40 % che si verifichino condizioni meteorologiche alternative a quelle previste per uno specifico periodo di tempo; oppure
 - (2) esiste una probabilità del 30 o 40 % che si verifichino fluttuazioni temporanee delle condizioni meteorologiche previste per uno specifico periodo di tempo;

Tale probabilità è indicata nel TAF attraverso l'uso dell'abbreviazione «PROB» seguita dal valore della probabilità espresso in decine di punti percentuali e, nel caso di cui al punto 1, il periodo di tempo a cui si riferiscono i valori previsti oppure, nel caso di cui al punto 2, usando l'abbreviazione «PROB» seguita dalla probabilità espressa in decine di punti percentuali, l'indicatore evolutivo «TEMPO» e il gruppo orario associato.

MET.TR.225 Previsioni per l'atterraggio

- (a) Le previsioni TREND sono rilasciate conformemente all'appendice 1.
- (b) Le unità e i parametri utilizzati nella previsione TREND sono gli stessi di quelli utilizzati nel riporto cui essa è allegata.
- (c) La previsione TREND indica variazioni significative di uno o più dei seguenti elementi: vento al suolo, visibilità, tempo significativo e nuvolosità. Sono inclusi solo quegli elementi per cui è prevista una variazione significativa. Tuttavia, nel caso di una variazione significativa della nuvolosità, sono indicati tutti i gruppi di nubi, compresi gli strati o gli ammassi per i quali non è prevista variazione. Nel caso di variazioni significative della visibilità, è indicato anche il fenomeno che è responsabile della diminuzione della visibilità. Quando non si prevedono variazioni è usato il termine «NOSIG».
 - (1) Vento al suolo

La previsione TREND indica variazioni del vento al suolo che comportano:

- (i) una variazione della direzione media del vento di 60° o più, essendo l'intensità media del vento prima o dopo la variazione maggiore o uguale a 10 kt (5 m/s);
- (ii) una variazione dell'intensità media del vento maggiore o uguale a 10 kt (5 m/s);
- (iii) variazioni del vento tra valori operativamente significativi.

(2) Visibilità

- (i) La previsione TREND indica la variazione della visibilità quando la visibilità è prevista migliorare raggiungendo o oltrepassando uno o più dei seguenti valori, oppure quando la visibilità è prevista peggiorare, oltrepassando uno o più dei seguenti valori: 150, 350, 600, 800, 1 500 o 3 000 m.
- (ii) Nei casi in cui un numero significativo di voli siano effettuati secondo le regole del volo a vista, la previsione indica le variazioni a 5 000 m e oltre.
- (iii) Nelle previsioni TREND allegate ai messaggi METAR, la visibilità prevista è quella prevalente.

(3) Tempo significativo

- (i) La previsione TREND indica il previsto inizio, termine o variazione d'intensità di uno o più dei seguenti fenomeni meteorologici o di una combinazione di essi:
 - (A) precipitazione congelantesi;
 - (B) precipitazione moderata o forte (inclusi i rovesci);
 - (C) temporale, con precipitazioni;
 - (D) tempesta di polvere;
 - (E) tempesta di sabbia;
 - (F) altri fenomeni, se concordato tra l'ufficio meteorologico aeroportuale e gli enti ATS e gli operatori interessati

- (ii) La previsione TREND indica l'insorgere o la fine di uno o più dei seguenti fenomeni o una combinazione di essi:
 - (A) nebbia congelantesi (freezing fog);
 - (B) sollevamento basso di polvere o sabbia, scaccianeve basso;
 - (C) sollevamento alto di polvere o sabbia, scaccianeve alto;
 - (D) temporale, senza precipitazioni;
 - (E) groppo;
 - (F) nube ad imbuto (tornado o tromba marina).
- (iii) Il numero totale di fenomeni riportati ai punti i) e ii) non deve essere maggiore di tre.
- (iv) Il momento in cui è previsto il concludersi dei fenomeni meteorologici è segnalato con l'abbreviazione «NSW».

(4) Nuvolosità

- i) La previsione TREND indica le variazioni previste dell'altezza della base delle nubi quando l'altezza della base di uno strato di nubi di estensione BKN o OVC è prevista elevarsi raggiungendo o oltrepassando uno o più dei seguenti valori, oppure quando l'altezza della base di uno strato di nubi di estensione BKN o OVC è prevista scendere passando per uno o più dei seguenti valori: 100, 200, 500, 1 000 e 1 500 ft (30, 60, 150, 300 e 450 m).
- (ii) Quando l'altezza della base di uno strato di nubi è al di sotto di 1 500 ft (450 m) o quando si prevede che si sposterà al di sotto o al di sopra di questo valore, la previsione TREND indica anche le variazioni della copertura da FEW o SCT a BKN o OVC, o da BKN o OVC a FEW o SCT.
- (iii) Quando non sono previste nubi operativamente significative e «CAVOK» non è appropriato, è utilizzata l'abbreviazione «NSC».

(5) Visibilità verticale

La previsione TREND indica le variazioni della visibilità verticale quando si prevede che il cielo rimanga o diventi oscurato, è disponibile l'informazione della visibilità verticale misurata sull'aeroporto, ed è previsto che la visibilità verticale aumenti raggiungendo o oltrepassando uno o più dei seguenti valori oppure diminuisca passando per uno o più dei seguenti valori: 100, 200, 500 o 1 000 ft (30, 60, 150 o 300 m).

(6) Criteri addizionali

L'ufficio meteorologico aeroportuale e gli utenti possono concordare ulteriori criteri da utilizzare, in base ai minimi operativi locali dell'aeroporto.

(7) Uso dei gruppi evolutivi

- Quando è prevista una variazione significativa delle condizioni meteorologiche, la previsione TREND inizia con uno dei due indicatori evolutivi «BECMG» o «TEMPO».
- (ii) L'indicatore evolutivo «BECMG» è utilizzato per descrivere variazioni attese delle condizioni meteorologiche quando queste diano luogo al raggiungimento o al superamento di specifici valori, con andamento regolare o irregolare. Il periodo o l'orario in cui è attesa la variazione è indicato utilizzando le abbreviazioni «FM», «TL» o «AT», a seconda dei casi, seguite dal gruppo orario espresso in ore e minuti.
- (iii) L'indicatore evolutivo «TEMPO» è utilizzato per descrivere fluttuazioni temporanee previste delle condizioni meteorologiche che si prevede raggiungano o oltrepassino determinati valori e che non persistano ininterrottamente per più di un'ora per ogni evento e in totale durino meno della metà dell'intervallo di tempo durante il quale sono previste le fluttuazioni. Il periodo durante il quale la variazione è attesa è indicato utilizzando le abbreviazioni «FM» e/o «TL», a seconda dei casi, seguite dal gruppo orario espresso in ore e minuti.

(8) Uso dell'indicatore di probabilità

L'indicatore «PROB» non è utilizzato nelle previsioni TREND.

MET.TR.230 Previsioni per il decollo

- (a) Le previsioni per il decollo sono riferite a un determinato periodo di tempo, e contengono informazioni sulle condizioni previste sul complesso delle piste per quanto riguarda direzione e intensità del vento al suolo e loro eventuali variazioni, temperatura, pressione e qualsiasi altro elemento, come convenuto tra l'ufficio meteorologico aeroportuale e gli operatori;
- (b) L'ordine degli elementi e la terminologia, le unità e i parametri utilizzati nelle previsioni per il decollo sono gli stessi di quelli utilizzati nei riporti per lo stesso aeroporto.


MET.TR.235 Avvisi di aeroporto e avvisi e allarmi di wind-shear

- (a) Gli avvisi di wind-shear sono emessi in conformità al modello riportato all'appendice 4.
- (b) Il numero progressivo indicato sul modello riportato all'appendice 4 corrisponde al numero degli avvisi di windshear emessi a partire dalle ore 00:01 UTC del giorno in questione.
- (c) Gli allarmi di wind-shear forniscono informazioni sintetiche e aggiornate sul wind-shear osservato che produce variazioni del vento frontale o in coda pari o superiori a15 kt (7,5 m/s), le quali possono influire negativamente su un aeromobile nella fase finale di avvicinamento o all'inizio della traiettoria di decollo o durante la corsa d'atterraggio o di decollo
- (d) Se possibile, gli allarmi di wind-shear sono riferiti a sezioni specifiche della pista e a distanze lungo la traiettoria di avvicinamento o di decollo, come concordato tra l'ufficio meteorologico aeroportuale, gli enti ATS responsabili e gli operatori interessati.

Capitolo 3 — Requisiti tecnici per gli uffici di veglia meteorologica

MET.TR.250 SIGMET messages

- (a) Il contenuto e l'ordine degli elementi dei messaggi SIGMET sono conformi al modello riportato all'appendice 5.
- (b) I messaggi SIGMET consistono di tre tipi:
 - (1) SIGMET per fenomeni meteorologici lungo la rotta diversi dalle ceneri vulcaniche o dai cicloni tropicali, denominati WS SIGMET;
 - (2) SIGMET per ceneri vulcaniche, denominati WV SIGMET;
 - (3) SIGMET per cicloni tropicali, denominati WC SIGMET.
- (c) Il numero progressivo dei messaggi SIGMET consiste di tre caratteri, di cui una lettera e due cifre.
- (d) Solo uno dei fenomeni di cui all'appendice 5 è incluso in un messaggio SIGMET, utilizzando le abbreviazioni adeguate e il rispettivo valore soglia dell'intensità del vento al suolo pari o superiore a 34 kt (17 m/s) per il ciclone tropicale.
- (e) Le informazioni SIGMET relative a temporali o a cicloni tropicali non comprendono riferimenti a turbolenze e formazioni di ghiaccio ad esse associate.
- (f) Se diffusi in formato digitale, i messaggi SIGMET:
 - (1) sono formattati conformemente a un modello di scambio di informazioni interoperabile a livello mondiale e utilizzano il linguaggio GML;
 - (2) sono accompagnati dai metadati appropriati.



MET.TR.255 AIRMET messages

- (a) Il contenuto e l'ordine degli elementi dei messaggi AIRMET sono conformi al modello riportato all'appendice 5.
- (b) Il numero progressivo indicato sul modello riportato all'appendice 5 corrisponde al numero di messaggi AIRMET emessi per una regione informazioni volo a partire dalle ore 00:01 UTC del giorno in questione.
- (c) Solo uno dei fenomeni di cui all'appendice 5 è incluso nel messaggio AIRMET, utilizzando le abbreviazioni adeguate e i rispettivi valori soglia quando il fenomeno è al di sotto del livello di volo 100 o al di sotto del livello di volo 150 nelle zone di montagna, o superiore, se del caso:
 - 1) intensità del vento superiore a 30 kt (15 m/s);
 - 2) vaste zone caratterizzate da una riduzione di visibilità a meno di 5 000 m, incluso il fenomeno meteorologico che determina la riduzione di visibilità;
 - (3) vaste superfici di copertura con squarci o copertura totale con altezza della base inferiore a 1 000 ft (300 m) sul livello del suolo.
- (d) I messaggi AIRMET relativi a temporali o a cumulonembi non comprendono riferimenti a turbolenze e formazioni di ghiaccio ad essi associate.


MET.TR.260 Previsioni d'area per voli a bassa quota

- (a) Quando è utilizzato il formato grafico per le previsioni d'area per voli a bassa quota, le previsioni dei venti e delle temperature in quota sono emesse per punti separati da non più di 300 NM e per almeno le seguenti altitudini: 2 000, 5 000 e 10 000 ft (600, 1 500 e 3 000 m) e 15 000 ft (4 500 m) nelle zone di montagna. L'emissione delle previsioni dei venti e delle temperature in quota ad altitudini superiori a 2 000 ft (600 m) possono essere oggetto di considerazioni orografiche locali come stabilito dall'autorità competente.
- (b) Quando è utilizzato il formato grafico per le previsioni d'area per voli a bassa quota, la previsione dei fenomeni SIGWX è emessa come «low-level SIGWX forecast» e interessa livelli di volo fino a 100, o fino a 150 nelle zone di montagna, o più, se necessario. Le previsioni «low-level SIGWX forecast» includono i seguenti elementi:
 - (1) i seguenti fenomeni che richiedono l'emissione di un SIGMET: formazioni di ghiaccio, turbolenza, cumulonembi oscurati, frequenti, affogati o collegati da una linea di groppo, tempeste di sabbia/polvere, eruzioni vulcaniche o rilascio accidentale di materiale radioattivo nell'atmosfera, che si prevede abbiano incidenza sui voli a bassa quota;
 - (2) i seguenti elementi delle previsioni d'area per voli a bassa quota: vento al suolo, visibilità al suolo, fenomeni meteorologici significativi, oscuramento di montagne, nuvolosità, formazioni di ghiaccio, turbolenza, onde orografiche e altezza dell'isoterma di zero gradi.
- (c) Nel caso in cui l'autorità competente abbia stabilito che la densità del traffico operante al di sotto del livello di volo 100 giustifica il rilascio di un messaggio AIRMET, le previsioni d'area sono emesse per lo strato tra il suolo e il livello di volo 100, o fino al livello di volo 150 nelle zone di montagna, o superiore, se necessario, e contengono informazioni sui fenomeni meteorologici in rotta pericolosi per voli a bassa quota, a sostegno dell'emissione del messaggio AIRMET e delle informazioni complementari necessarie per voli a bassa quota.

$\hbox{\it Chapter 4-- Technical requirements for volcanic ash advisory centres (VAAC) } \\$

MET.TR.265 Responsabilità dei centri avvisi cenere vulcanica

(a) Gli avvisi relativi alle ceneri vulcaniche sono emessi in linguaggio chiaro abbreviato conformemente al modello riportato all'appendice 6. In mancanza di abbreviazioni, è usato un linguaggio chiaro, semplice ed essenziale in lingua inglese.



23/1000Z
150°E 160°E 170°E 180°E
150°E 150°E 160°E 170°E 180°E
150°E 150°E 160°E 170°E 180°E
150°E 150°E 150°E 150°E 150°E 180°E
150°E 150

(b) Quando elaborati in formato grafico, gli avvisi relativi alle ceneri vulcaniche seguono le specifiche riportate qui di seguito

e sono emessi usando:

- (1) il formato grafico Portable Network Graphics (PNG); oppure
- (2) il codice BUFR se trasmessi in forma binaria.

Chapter 5 — Technical requirements for tropical cyclone advisory centres (TCAC)

MET.TR.270 Responsabilità del centro avvisi cicloni tropicali

- (a) Gli avvisi per cicloni tropicali sono emessi quando si prevede che il valore massimo della intensità media sui 10 minuti del vento al suolo raggiunga o ecceda, i 34 kt durante il periodo coperto dall'avviso.
- (b) Gli avvisi per cicloni tropicali sono emessi secondo lo schema riportato all'appendice 7.

Capitolo 6 — Requisiti tecnici per i centri mondiali di previsione d'area (WAFC)

MET.TR.275 Responsabilità dei centri mondiali di previsione d'area

- (a) I WAFC utilizzano dati meteorologici elaborati sotto forma di valori su punti di griglia espressi in formato binario (codice GRIB) per la fornitura di previsioni globali su griglia e il codice BUFR per la fornitura di previsioni relative a fenomeni meteorologici significativi.
- (b) Per le previsioni su scala globale su reticolato (gridded global forecast) i WAFC:
 - (1) preparano previsioni riguardanti:
 - (i) vento in quota;
 - (ii) temperatura in quota;
 - (iii) umidità;
 - (iv) direzione, intensità e livello di volo del vento massimo;



- (v) livello di volo e temperatura della tropopausa;
- (vi) settori di cumulonembi;
- (vii) formazione di ghiaccio;
- (viii) turbolenze in aria chiara e in nube;
- (ix) altitudine geopotenziale dei livelli di volo;

quattro volte al giorno con un periodo di validità fisso di 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 e 36 ore dopo l'ora (00.00, 06.00, 12.00 e 18.00 UTC) dei dati sinottici su cui si basavano le previsioni;

- (2) emettono previsioni nell'ordine di cui al punto 1 e completano la loro diffusione non appena ciò sia tecnicamente possibile, ma in ogni caso entro 6 ore dall'orario normale di osservazione;
- (3) forniscono previsioni su punti di griglia effettuate su una griglia regolare con risoluzione orizzontale di 1,25° di latitudine e longitudine e comprendente:
 - (i) dati di vento per i livelli di volo 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa) e 530 (100 hPa);
 - (ii) dati di temperatura per i livelli di volo 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa) e 530 (100 hPa);
 - (iii) dati di umidità per i livelli di volo 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa) e 180 (500 hPa);
 - (iv) estensione orizzontale e livelli di volo della base e della sommità dei cumulonembi;
 - (v) formazione di ghiaccio per gli strati centrati sui livelli di volo 60 (800 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa) e 300 (300 hPa);
 - (vi) turbolenza in aria chiara per gli strati centrati sui livelli di volo 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 340 (250 hPa), 390 (200 hPa) e 450 (150 hPa);
 - (vii) turbolenza in nube per gli strati centrati sui livelli di volo 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa) e 300 (300 hPa);
 - (viii) dati di altitudine geopotenziale per i livelli di volo 50 (850 hPa), 100 (700 hPa), 140 (600 hPa), 180 (500 hPa), 240 (400 hPa), 270 (350 hPa), 300 (300 hPa), 320 (275 hPa), 340 (250 hPa), 360 (225 hPa), 390 (200 hPa), 410 (175 hPa), 450 (150 hPa) e 530 (100 hPa).
- (c) Per le previsioni globali di fenomeni meteorologici significativi in rotta, i WAFC:
 - (1) elaborano previsioni SIGWX quattro volte al giorno con un periodo di validità fisso di 24 ore dopo il tempo (00.00, 06.00, 12.00 e 18.00 UTC) dei dati sinottici su cui si basano le previsioni. La diffusione di ciascuna previsione è completata non appena ciò sia tecnicamente possibile, ma in ogni caso entro 9 ore dall'orario normale di osservazione;
 - (2) emettono previsioni SIGWX come «high-level SIGWX forecasts» per i livelli di volo tra 250 e 630;
 - (3) includono nelle previsioni SIGWX i seguenti elementi:
 - cicloni tropicali, nel caso che il vento massimo al suolo, mediato su 10 minuti, sia previsto raggiungere o superare 34 kt (17 m/s);
 - (ii) linee di groppo forti;
 - (iii) turbolenza moderata o forte (nelle nubi o in aria chiara);
 - (iv) formazione di ghiaccio moderata o severa;
 - (v) tempesta di sabbia/polvere estesa;
 - (vi) cumulonembi associati a temporali e con i gli elementi da i) a v);
 - (vii) aree con nubi non convettive con turbolenza moderata o forte all'interno delle nubi e/o formazione di ghiaccio moderata o severa;

- (viii) livello di volo della tropopausa;
- (ix) correnti a getto;
- (x) informazioni sulla posizione dell'eruzione vulcanica che sta producendo nubi di cenere significative per le operazioni degli aeromobili; tali informazioni comprendono: il simbolo dell'eruzione vulcanica sulla posizione del vulcano e, in una casella di testo separata sulla carta, il simbolo dell'eruzione vulcanica, il nome del vulcano, se noto, e la latitudine/longitudine dell'eruzione. Oltre a ciò, la legenda della carta SIGWX riporta l'indicazione «CHECK SIGMET, ADVISORIES FOR TC AND VA, AND ASHTAM AND NOTAM FOR VA»;
- (xi) informazioni sulla posizione di rilascio accidentale di materiale radioattivo nell'atmosfera significativi per le operazioni degli aeromobili; tali informazioni comprendono: il simbolo della radioattività nella località dell'incidente e, in una casella di testo separata sulla carta, il simbolo della radioattività, la latitudine/longitudine della località dell'incidente e, se noto, il nome del sito della fonte radioattiva. Oltre a ciò, la legenda della carta SIGWX su cui è indicato il rilascio accidentale di materiale radioattivo riporta l'indicazione «CHECK SIGMET AND NOTAM FOR RDOACT CLD».
- (4) Per le previsioni SIGWX sono applicati i seguenti criteri:
 - (i) gli elementi da i) a vi) del punto 3 sono inclusi solo quando previsti tra i più bassi e i più alti livelli considerati dalle previsioni SIGWX;
 - (ii) l'abbreviazione «CB» è inclusa solo quando si riferisce alla presenza, osservata o prevista, di cumulonembi:
 - (A) che coprono un'area pari o superiore al 50 % dell'area di interesse;
 - (B) lungo una linea con poco o nessuno spazio tra le singole nubi; oppure
 - (C) affogati in strati nuvolosi o oscurati da caligine;
 - (iii) l'inserimento di «CB» è inteso comprensivo di tutti i fenomeni meteorologici normalmente associati a un cumulonembo, cioè temporale, moderata o severa formazione di ghiaccio, moderata o forte turbolenza e grandine;
 - (iv) quando un'eruzione vulcanica o un rilascio accidentale di materiale radioattivo nell'atmosfera richiedono l'inserimento del simbolo dell'attività vulcanica o della radioattività nelle previsioni SIGWX, il simbolo è inserito nelle previsioni SIGWX indipendentemente dell'altezza alla quale la colonna di ceneri o quella del materiale radioattivo è riportata o è prevista;
 - (v) nel caso di compresenza o di parziale sovrapposizione degli elementi i) e da x) a xi) del punto 3, la maggiore priorità viene data all'elemento x), seguito da xi) e i). Gli elementi con priorità massima sono riportati sulla posizione dell'evento, e una freccia collega la posizione degli altri elementi con il loro simbolo o testo associato.
- (d) sono emesse previsioni SIGWX di livello medio per i livelli di volo tra 100 e 250 per aree geografiche limitate.

Schema per METAR

Legenda:

- M = inserimento obbligatorio, incluso in ogni messaggio
- C = inserimento soggetto a condizioni, a seconda delle situazioni meteorologiche o del metodo di osservazione
- O = inserimento opzionale

Nota 1: Gli intervalli e le risoluzioni degli elementi numerici inclusi nei METAR sono indicati in fondo al presente schema.

Nota 2: La spiegazione delle abbreviazioni è reperibile nel documento Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations and Codes (PANS-ABC, Doc 8400).

Elemento	Contenuto dettagliato		Schemi	Esempi
Identificativo del tipo di riporto (M)	Tipo di riporto (M)	METAR, METAR COR,		METAR METAR COR
Indicatore di località (M)	Indicatore di località ICAO (M)	Nnnn		YUDO
Ora dell'osservazione (M)	Giorno e ora effettivi di osservazione in UTC (M)	nnnnnZ		221630Z
Identificativo di riporto automatizzato o di riporto non disponibile (C)	Identificatore del riporto automatizzato o del riporto non disponibile (C)	AUTO o NIL		AUTO NIL
FINE DEL METAR S	E IL RIPORTO NON È DISPON	NIBILE.		
Vento al suolo (M)	Direzione del vento (M)	Nnn	VRB	24004MPS VRB01MPS
	Intensità del vento (M)	[P]nn[n]		(24008KT) (VRB02KT) 19006MPS (19012KT) 00000MPS (00000KT) 140P149MPS (140P99KT)
	Variazioni significative di intensità (C)	G[P]nn[n]		12003G09MPS (12006G18KT) 24008G14MPS
	Unità di misura (M)	MPS (o KT)		(24016G28KT)
	Variazione significativa della direzione/ sbandieramento (C)	nnnVnnn		02005MPS 350V070 (02010KT 350V070)

Elemento	Contenuto dettagliato			Schemi		Esempi
Visibilità (M)	Visibilità prevalente o minima (M)	Nnnn			CAVOK	0350 CAVOK 7000 9999 0800
	Visibilità minima e direzione della visibilità minima (C)	nnnn[N] or nnnn[SE] or nnnn[W] or	nnnn[NE] or n nnnn[S] or n nnnn[NW]	nnnn[E] or nnn[SW] or		2000 1200NW 6000 2800E 6000 2800
Portata visuale di pista (C) (¹)	Nome dell'elemento (M)	R				R32/0400 R12R/1700 R10/M0050
	Pista (M)	nn[L]/o nn[G	[]/o nn[R]/			R14L/P2000
	Portata visuale di pista (M)	[P o M]nnnn				R16L/0650 R16C/0500 R16R/0450 R17L/0450
	Precedente tendenza della portata visuale di pista (C)	U, D o N				R12/1100U R26/0550N R20/0800D R12/0700
Tempo presente (C)	Qualificatore di intensità <i>o</i> indicatore di vicinanza del tempo presente (C)	- 0 +	_	VC		
	Descrittore e indicazione del tipo di fenomeno (M)	DZ o RA o SN o SG o PL o DS o SS o FZDZ o FZRA o FZUP o FC (?) o SHGR o SHRA o SHSN o SHUP o TSGR o TSGS o TSRA o TSSN o	FG o BR o SA o DU o HZ o FU o VA o SQ o PO o TS o BCFG o BLDU o BLSA o BLSN o DRDU o DRSA o DRSN o FZFG o MIFG o PRFG oppure	FG o PO o FC o DS o SS o TS o SH o BLSN o BLSA oppure BLDU o VA		RA HZ VCFG +TSRA FG VCSH +DZ VA VCTS -SN MIFG VCBLSA +TSRASN -SNRA DZ FG +SHSN BLSN UP FZUP TSUP FZUP //



Elemento	Contenuto	dettagliato			Schemi		Esempi	
Nubi (M)	Copertura nu ottavi e altezz delle nubi o v verticale (M)	a della base	FEWnnn o SCTnnn o BKNnnn o OVCnnn o FEW o SCT o BKN o OVC o nnn o	VVnnn o VV///	NSC o NCD		FEW015 VV005 OVC030 VV/// NSC SCT010 OVC020 BKN/// ///015	
	Tipo di nube	(C)	CB o TCU o	_			BKN009TCU NCD SCT008 BKN025CB BKN025	
Temperatura dell'aria e di rugiada (M)	Temperatura o rugiada (M)	dell'aria e di	[M]nn/[M]n	[M]nn/[M]nn				
Valori di pressione (M)	Nome dell'ele	mento (M)	Q				Q0995 Q1009	
	QNH (M)		Nnnn				Q1022 Q0987	
Informazioni supplementari (C)	Tempo recent	e (C)	[SH]SN o RI REDS o RET	ESG o RESHG SRA o RETSS	GR o RESHGS SN o RETSGR	RA o RERASN o RE o REBLSN o RESS o o RETSGS o RETS o JP o RETSUP o	REFZRA RETSRA	
	Wind-shear (0	<u>-</u>)	WS Rnn[L]	WS Rnn[L] o WS Rnn[C] o WS Rnn[R] o WS ALL RWY				
	Temperatura o superficie del del mare o alt significativa (o	mare e stato ezza d'onda	W[M]nn/Sn o W[M]nn/Hn[n][n]			W15/S2 W12/H75		
	Stato della pista (C)	Designatore della pista (M)	R nn[L]/ o F	Rnn[C]/ o Rnn	n[R]/ R/SNOCLO		R99/421594 R/SNOCLO R14L/CLRD//	
		Depositi sulla pista (M)	n o /		CLRD//			


Elemento	Contenuto	dettagliato			Schemi			Esempi
		Estensione della conta- minazione della pista (M)	n o /					
		Spessore del deposito (M)	nn <i>o</i>					
		Coefficiente di aderenza o azione frenante (M)	nn o					
Previsioni di tendenza (O)	Indicatore evo	lutivo (M)	NOSIG	BECMG o TI	ЕМРО			NOSIG BECMG
	Periodo della	variazione (C)		FMnnnn e/o	TLnnnn opp	ure ATnnnn		FEW020 TEMPO
	Vento (C)			nnn[P]nn[n] [P]nn]KT)	nn[P]nn[n][G[P]nn[n]]MPS (oppure nnn[P]nn[nn]KT)		nn[P]nn[G	25018G25MPS (TEMPO 25036G50KT)
	Visibilità prev	alente (C)		nnnn			CAVOK	BECMG FM1030 TL1130
	Fenomeno me qualificatore d	eteorologico: li intensità (C)		- 0 +	_	NSW		CAVOK BECMG TL1700 0800
	Fenomeno me descrittore e i del tipo (C)			DZ o RA o SN o SG o PL o DS o SS o FZDZ o FZRA o SHGR o SHGS o SHRA o SHSN o TSGR o TSGR o TSGR o	FG o BR o SA o DU o HZ o FU o VA o SQ o PO o FC o TS o BCFG o BLDU o BLSA o BLSN o DRDU o DRSA o DRSN o FZFG o MIFG o PRFG			BECMG AT1800 9000 NSW BECMG FM1900 0500 +SNRA BECMG FM1100 SN TEMPO FM1130 BLSN TEMPO FM0330 TL0430 FZRA
	Copertura nuvottavi e altezz delle nubi o viverticale (C)	a della base		FEWnnn o SCTnnn oppure BKNnnn oppure OVCnnn	VVnnn o VV///	NSC		TEMPO TL1200 0600 BECMG AT1200 8000 NSW NSC BECMG AT1130 OVC010
	Tipo di nube	(C)		CB o TCU	_			TEMPO TL1530 +SHRA BKN012CB

⁽¹) Da includere in caso di visibilità o di portata visuale di pista < 1 500 m per un numero di piste fino a un massimo di quattro.
(²) «Heavy» (forte) è usato per indicare un tornado o una tromba marina; «moderate» (moderato; nessun qualificatore) per indicare una nube a imbuto che non raggiunge il suolo.



	Elemento		Intervallo	Risoluzione
Pista:	(nessuna unità di misura)		01-36	1
Direzione del vento:		° veri	000-360	10
Intensità del vento:		MPS	00-99	1
		KT	00-199	1
Visibilità:		M	0000-0750	50
		M	0800–4 900	100
		M	5 000–9 000	1 000
		M	10 000–	0 (valore fisso: 9 999
Portata visuale di pista:		М	0000-0375	25
		M	0400-0750	50
		M	0800-2 000	100
Visibilità verticale:	30's M (100's FT)		000-020	1
Nubi: altezza della base delle nubi:	30's M (100's FT)		000-100	1
Temperatura dell'aria;			- 80 - + 60	1
Temperatura di rugiada:		°C		
QNH:		hPa	0850-1 100	1
Temperatura della superficie del mare	:	°C	- 10 - + 40	1
Stato del mare:		(nessuna unità di misura)	0-9	1
Altezza d'onda significativa,		M	0-999	0,1
Stato della pista:	Designatore della pista:	(nessuna unità di misura)	01–36; 88; 99	1
	Depositi sulla pista:	(nessuna unità di misura)	0-9	1
	Estensione della contaminazione della pista:	(nessuna unità di misura)	1; 2; 5; 9	_
	Spessore del deposito:	(nessuna unità di misura)	00-90; 92–99	1
	Coefficiente di aderenza/azione fre- nante:	(nessuna unità di misura)	00-95; 99	1

^{*} Non esiste alcun requisito aeronautico che obblighi a segnalare un'intensità del vento uguale o superiore a 100 kt (50 m/s); è stato tuttavia stabilito di segnalare l'intensità del vento fino a 199 kt (99 m/s) per fini non aeronautici, secondo necessità.



Appendice 2

Aree fisse di copertura delle previsioni del WAFS in formato grafico

Proiezione di Mercatore




CHART	LATITUDE	LONGITUDE	CHART	LATITUDE	LONGITUDE
A	N6700	W13724	D	N6300	W01500
A	N6700	W01236	D	N6300	E13200
A	\$5400	W01236	D	\$2700	E13200
A	S5400	W13724	D	S2700	W01500
ASIA	N3600	E05300	E	N4455	E02446
ASIA	N3600	E10800	E	N4455	E18000
ASIA	0000	E10800	E	\$5355	E18000
ASIA	0000	E05300	E	\$5355	E02446
В	N0304	W13557	F	N5000	E10000
В	N7644	W01545	F	N5000	W11000
В	N3707	E06732	F	S5242	W11000
В	S6217	W05240	F	S5242	E10000
B1	N6242	W12500	M	N7000	E10000
B1	N6242	E04000	M	N7000	W11000
B1	\$4530	E04000	M	S1000	W11000
B1	S4530	W12500	M	S1000	E10000
C	N7500	W03500	MID	N4400	E01700
C	N7500	E07000	MID	N4400	E07000
C	S4500	E07000	MID	N1000	E07000

Proiezione stereografica polare (emisfero nord)




CHART	LATITUDE	LONGITUDE	CHART	LATITUDE	LONGITUDE
EUR	N4633	W05634	I	N1912	E11130
EUR	N5842	E06824	I	N3330	W06012
EUR	N2621	E03325	I	N0126	W12327
EUR	N2123	W02136	I	S0647	E16601
G	N3552	W02822	L	N1205	E11449
G	N1341	E15711	L	N1518	E04500
G	S0916	E10651	L	N2020	W06900
G	S0048	E03447	L	N1413	W14338
H	N3127	W14836	NAT	N4439	W10143
H	N2411	E05645	NAT	N5042	E06017
H	S0127	W00651	NAT	N1938	E00957
H	N0133	W07902	NAT	N1711	W05406

Proiezione stereografica polare (emisfero sud)




CHART	LATITUDE	LONGITUDE	
J	S0318	W17812	
J	N0037	W10032	
J	S2000	W03400	
J	S2806	E10717	
K	N1255	E05549	
K	N0642	E12905	
K	S2744	W16841	
K	S1105	E00317	

Schema per TAF

Legenda:

M = inserimento obbligatorio, incluso in ogni messaggio

C = inserimento soggetto a condizioni, a seconda delle situazioni meteorologiche o del metodo di osservazione

O = inserimento opzionale

Nota 1: Gli intervalli e le risoluzioni degli elementi numerici inclusi nei TAF sono indicati in fondo al presente schema.

Nota 2: La spiegazione delle abbreviazioni è reperibile nel documento Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations and Codes (PANS-ABC, Doc 8400).

Elemento	Contenuto detta- gliato	Schemi	Esempi
Identificativo del tipo di previsione (M)	Tipo di previsione (M)	TAF o TAF AMD o TAF COR	TAF TAF AMD
Indicatore di località (M)	Indicatore di località ICAO (M)	Nnnn	YUDO
Ora di emissione della previsione (M)	Data e ora di emissione della previsione in UTC (M)	nnnnnZ	160000Z
Identificativo di previsione non disponibile (C)	Identificatore della previsione non disponibile (C)	NIL	NIL
FINE DEL TAF SE L	A PREVISIONE NON	È DISPONIBILE.	
Giorni e periodo di validità della previsione (M)	Giorni e periodo di validità della previsione in UTC (M)	nnnn/nnnn	1606/1624 0812/0918
Identificativo di previsione cancellata (C)	Identificatore della previsione cancellata (C)	CNL	CNL
FINE DEL TAF SE LA	A PREVISIONE È STA	ATA CANCELLATA.	
Vento al suolo (M)	Direzione del vento (M)	nnn o VRB	24004MPS; VRB01MPS (24008KT); (VRB02KT) 19005MPS (19010KT)
	Intensità del vento (M)	[P]nn[n]	00000MPS (00000KT) 140P49MPS (140P99KT)

Elemento	Contenuto detta- gliato		Schen	ni		Esempi
	Variazioni significative di intensità (C)	G[P]nn[n]				12003G09MPS (12006G18KT) 24008G14MPS
	Unità di misura (M)	MPS (o KT)			(24016G28KT)	
Visibilità (M)	Visibilità prevalente (M)	Nnnn		CAVOK	0350 CAVOK 7000 9000 9999	
Condizioni meteorologiche (C)	Intensità dei fenomeni meteorologici (C) (¹)	- 0 +		_		
	Descrittore e indicazione del tipo dei fenomeni meteorologici (C)	SS o FZDZ o FZR	FG O BR O SA O DU O HZ O FU O DS O DU O HZ O FU O DVA O SQ O PO O FC O TS O BCFG O BLDU O BLSA O BLSN O DRDU O DRSA O DRSN O FZFG O MIFG O PRFG			RA HZ +TSRA FG -FZDZ PRFG +TSRASN SNRA FG
Nubi (M) (²)	Copertura nuvolosa in ottavi e altezza della base delle nubi o visibilità verticale (M)	FEWnnn oppure SCTnnn o BKNnnn o OVCnnn	VVnnn oppure VV///	NSC		FEW010 VV005 OVC020 VV/// NSC SCT005 BKN012
	Tipo di nube (C)	CB o TCU	_	1		SCT008 BKN025CB
Temperatura (O) (³)	Nome dell'elemento (M)	TX				TX25/1013Z TN09/1005Z
	Temperatura massima (M)	[M]nn/				TX05/2112Z TNM02/2103Z
	Data e ora di occorrenza della temperatura massima (M)					
	Nome dell'elemento (M)	TN				
	Temperatura minima (M)	[M]nn/				
	Data e ora di occorrenza della temperatura minima (M)	nnnnZ				

Elemento	Contenuto detta- gliato		Schem	ıi		Esempi		
Variazioni significative di uno o più degli elementi sopra	Indicatore evolutivo o di probabilità (M)	PROB 30 [TEMPC	PROB 30 [TEMPO] o PROB 40 [TEMPO] o BECMG o TEMPO o FM					
indicati, attese nel periodo di validità (C)								
	Visibilità prevalente (C)	Nnnn			CAVOK	BECMG 3010/3011 00000MPS 2400 OVC010 (BECMG 3010/3011 00000KT 2400 OVC010) PROB30 1412/1414 0800 FG		
	Fenomeno meteorologico: qualificatore di intensità (C)	- o +	- o +					
	Fenomeno meteorologico: descrittore e indicazione del tipo (C)	DZ o RA o SN o SG o PL o DS o SS o FZDZ o FZRA o SHGR o SHGS o SHRA o SHSN o TSGR o TSGS o TSRA o TSSN	o SG o PL o DS					

Elemento	Contenuto detta- gliato		Schemi				
	Copertura nuvolosa in ottavi e altezza della base delle nubi o visibilità verticale (C)	FEWnnn o SCTnnn o BKNnnn o OVCnnn	VVnnn oppure VV///	NSC		FM051230 15015KMH 9999 BKN020 (FM051230 15008KT 9999 BKN020) BECMG 1618/1620 8000 NSW NSC	
	Tipo di nube (C)	CB o TCU	_			BECMG 2306/2308 SCT015CB BKN020	

- Da includere ogni qualvolta possibile. Nessun qualificatore per intensità moderata.
 Fino a quattro strati di nubi.
 Composto da fino a quattro temperature (due temperature massime e due temperature minime).

Intervalli e risoluzioni degli elementi numerici inclusi nei TAF									
Elementi		Intervallo	Risoluzione						
Direzione del vento:	° veri	000-360	10						
Intensità del vento:	MPS	00-99 (*)	1						
	KT (*)	0-199	1						
Visibilità:	M	0000-0750	50						
	M	0800-4 900	100						
	M	5 000-9 000	1 000						
	M	10 000 –	0 (valore fisso: 9 999)						
Visibilità verticale:	30's M (100's FT)	000-020	1						
Nubi: altezza della base delle nubi:	30's M (100's FT)	000-100	1						
Temperatura dell'aria (massima e minima):	°C	-80 — + 60	1						

^(*) Non esiste alcun requisito aeronautico che obblighi a segnalare un'intensità del vento uguale o superiore a 100 kt (50 m/s); è stato tuttavia stabilito di segnalare l'intensità del vento fino a 199 kt (99 m/s) per fini non aeronautici, secondo necessità.

Schema per avvisi di wind-shear

Legenda:

- M = inserimento obbligatorio, incluso in ogni messaggio
- C = inserimento soggetto a condizioni, quando applicabile

Nota 1: Gli intervalli e le risoluzioni degli elementi numerici inclusi negli avvisi di wind-shear sono indicati nell'appendice 8.

Nota 2: La spiegazione delle abbreviazioni è reperibile nel documento Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations and Codes (PANS-ABC, Doc 8400).

Elemento	Contenuto dettagliato	Schemi	Esempio						
Indicatore di località dell'aeroporto (M)	Indicatore di località dell'aeroporto	nnnn	YUCC						
Identificativo del tipo di messaggio (M)	Tipo di messaggio e numero progressivo	WS WRNG [n]n	WS WRNG 1						
Ora di emissione e periodo di validità (M)	Data e ora di emissione e, laddove applicabile, il periodo di validità in UTC	nnnnnn [VALID TL nnnnnn] o [VALID nnnnnn/nnnnnn]	211230 VALID TL 211330 221200 VALID 221215/221315						
PER LA CANCELLAZIONE D	DELL'AVVISO DI WIND-SHEAI	R, VEDERE I DETTAGLI IN CALCE A	LLO SCHEMA.						
Fenomeno (M)	Identificativo del fenomeno e sua posizione	[MOD] o [SEV] WS IN APCH o [MOD] o [SEV] WS [APCH] RWYnnn oppure [MOD] o [SEV] WS IN CLIMB-OUT oppure [MOD] o [SEV] WS CLIMB-OUT RWYnnn o MBST IN APCH o MBST [APCH] RWYnnn oppure MBST IN CLIMB-OUT o MBST CLIMB-OUT RWYnnn	WS APCH RWY12 MOD WS RWY34 WS IN CLIMB-OUT MBST APCH RWY26 MBST IN CLIMB-OUT						
Fenomeno osservato, riportato o previsto (M)	Indica se il fenomeno è osservato o riportato e se ne prevede la persistenza o se è previsto	REP AT nnnn nnnnnnnn o OBS [AT nnnn] o FCST	REP AT 1510 B747 OBS AT 1205 FCST						
Dettagli del fenomeno (C)	Descrizione del fenomeno che provoca l'emissione dell'avviso di wind-shear	SFC WIND: nnn/nnMPS (o nnn/ nnKT) nnnM (nnnFT)-WIND: nnn/ nnMPS (o nnn/nnKT) oppure nnKMH (o nnKT) LOSS nnKM (o nnNM) FNA RWYnn oppure nnKMH (o nnKT) GAIN nnKM (o nnNM) FNA RWYnn	SFC WIND: 320/5MPS 60M-WIND: 360/13MPS (SFC WIND: 320/10KT 200FT-WIND: 360/26KT) 60KMH LOSS 4KM FNA RWY13 (30KT LOSS 2NM FNA RWY13)						
OPPURE	OPPURE								
Cancellazione di avviso di wind-shear	Cancellazione di avviso di wind-shear con riferimento al suo identificativo	CNL WS WRNG [n]n nnnnnn/ nnnnnn	CNL WS WRNG 1 211230/211330						

Schema per SIGMET, AIRMET e riporti di volo speciali

Legenda:

- M = inserimento obbligatorio, incluso in ogni messaggio
- C = inserimento soggetto a condizioni, quando applicabile e
- = = il testo che segue il doppio trattino va riportato nella riga successiva

Nota: Gli intervalli e le risoluzioni degli elementi numerici inclusi nei messaggi SIGMET/AIRMET e nei riporti di volo speciali sono indicati nell'appendice 8.

malcati nen appen					
			Schemi		
Elementi	Contenuto dettagliato	SIGMET	AIRMET	RIPORTO SPECIALE DI VOLO	Esempi
Indicatore di località della FIR/ CTA (M)	Indicatore di località ICAO degli enti ATS che servono la FIR o CTA cui si riferisce il SIGMET/AIRMET (M)	Nnnn		_	YUCC YUDD
Identificativo (M)	Identificativo del messaggio e numero progressivo (M)	SIGMET nnn AIRMET [nn]n		ARS	SIGMET 5 SIGMET A3 AIRMET 2 ARS
Periodo di validità (M)	Gruppi data-orario indicanti il periodo di validità in UTC (M)	VALID nnnnnn/nnnnnn		_	VALID 221215/221600 VALID 101520/101800 VALID 251600/252200
Indicatore di località del MWO (M)	Indicatore di località del MWO che ha dato origine al messaggio, con trattino di separazione (M)	nnnn-			YUDO- YUSO-
Nome della FIR/ CTA <i>o</i> identificativo aeromobile (M)	Indicatore di località e nome della FIR/CTA per il quale è emesso il SIGMET/AIRMET o nominativo radiotelefonico dell'aeromobile (M)	nnnn nnnnnnnnn FIR [/UIR] o nnnn nnnnnnnnnn CTA nnnn nnnnnnnnnn FIR nnnn nnnnnnnnnn FIR [/n]		nnnnn	YUCC AMSWELL FIR YUDD SHANLON FIR/UIR YUCC AMSWELL FIR/2 YUDD SHANLON FIR VA812
PER LA CANCELL.	AZIONE DEL SIGMET, VEL	DERE I DETTAGLI IN CALC	TE ALLO SCHEMA.		
Fenomeno (M)	Descrizione del fenomeno che provoca l'emissione del SIGMET/ AIRMET (C)	OBSC TS[GR] EMBD TS[GR] FRQ TS[GR] SQL TS[GR]	SFC WSPD nn[n] MPS (o SFC WSPD nn [n]KT)	TS TSGR SEV TURB SEV ICE	SEV TURB FRQ TS OBSC TSGR EMBD TSGR

Elementi	Contenuto dettagliato	SIGMET	AIRMET	RIPORTO SPECIALE DI VOLO	Esempi
		TC nnnnnnnn o NN SEV TURB SEV ICE SEV ICE (FZRA) SEV MTW HVY DS HVY SS [VA ERUPTION] [MT] [nnnnnnnnnn] [PSN Nnn[nn] o Snn[nn] Ennn[nn] o Wnnn[nn] VA CLD RDOACT CLD	SFC VIS nnnnM (nn) ISOL TS[GR] OCNL TS[GR] MT OBSC BKN CLD nnn/[ABV] nnnnM (o BKN CLD nnn/[ABV] nnnnFT) OVC CLD nnn/[ABV] nnnnFT) SOL CLD OCNL CLB FRQ CLB ISOL TCU OCNL TCU FRQ TCU MOD TURB MOD ICE MOD MTW	SEV MTW HVY SS VA CLD [FL nnn/ nnn] VA [MT nnnnnnnnnnn] MOD TURB MOD ICE	TC GLORIA TC NN VA ERUPTION MT ASHVAL PSN S15 E073 VA CLD MOD TURB MOD MTW ISOL CB BKN CLD 120/900M (BKN CLD 400/3000FT) OVC CLD 270/ABV3000M (OVC CLD 900/ ABV10000FT) SEV ICE RDOACT CLD
Fenomeno osservato o previsto (M)	Indica se il fenomeno è osservato e se ne prospetta la persistenza o se è previsto (M)	OBS [AT nnnnZ] FCST [AT nnnnZ]		OBS AT nnnnZ	OBS AT 1210Z OBS FCST AT 1815Z
Posizione (C)	Posizione (con riferimento a latitudine e longitudine, in gradi e minuti)	Nnn[nn] Wnnn[nn] o Nnn[nn] Ennn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Snn[nn] Ennn[nn] oppure N OF Nnn[nn] o S OF Nnn[nn] o N OF Snn[nn] o S OF Snn[nn] o E OF Snn[nn] o E OF Wnnn[nn] o E OF Ennn[nn] o E OF Ennn[nn] o E OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF, NW OF] [LINE] Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]		NnnnnWnnnnn o NnnnnEnnnnn o SnnnnWnnnnn o SnnnnEnnnnn	S OF N54 N OF N50 N2020 W07005 N2706 W07306 N48 E010 N OF N1515 AND W OF E13530 W OF E1554 N OF LINE S2520 W11510 — S2520 W12010 WI N6030 E02550 — N6055 E02500 — N6050 E02630 ENTIRE FIR ENTIRE CTA



			Schemi		
Elementi	Contenuto dettagliato	SIGMET	AIRMET	RIPORTO SPECIALE DI VOLO	Esempi
		Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn oppure WI Nnn[nn] o Snn[nn] W [nn] — Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn — Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn — [Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn — Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn oppure ENTIRE FIR (³) oppure ENTIRE CTA (³)	7nnn[nn] <i>o</i> Ennn n[nn] <i>o</i> Ennn[nn] n[nn] <i>o</i> Ennn[nn] n[nn] <i>o</i> Ennn[nn]		
Livello (C)	livello di volo o altitudine ed estensione (C) (¹)	[SFC/]FLnnn o [SFC/]nnnn nnnnFT) o FLnnn/nnn o TABV FLnnn o (²) CB TOP [ABV] FLnnn WI CENTRE (o CB TOP [ABV nnnNM OF CENTRE) o CFLnnn WI nnnKM OF CE [BLW] FLnnn WI nnnNM FLnnn/nnn [APRX nnnKM [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN (nnNm OSnn[nn] Wnn Nnn[nn] o Snn[nn] Wnn Nnn[nn] o Snn[nn] Wnn [nn]] [— Nnn[nn] o Snn [nn] [nn] [] [— Nnn[nn] o Snn [nn] [] [] [] OFLnnn/nnn nnnNM [] [] [] OFLnnn/nnn nnnNM [] [] OFLnnn/nnn nnnNM [] [] OFLnnn/nn [] [] OFLnnn[nn] o Snn [] [] OFLnnn[nn] o Snn [] [] OFLnnn[nn] o Snn [] [] OFLnnn[nn] o [] OFLNnnn[nn] o [] OFL	OP FLnnn o [TOP] InnnKM OF FLnnn WI B TOP [BLW] NTRE (o CB TOP OF CENTRE) o (3) M BY nnnKM] TN)] Inn] o Ennn[nn] Inn] o Ennn[nn] Inn] o Ennn[nn] o Ennn[nn] o Ennn [nn] Wnnn[nn] o [APRX nnnNM BY nn] Wnnn[nn] o Snn[nn] Wnnn	FLnnn o nnnnM (o nnnnFT)	FL180 FL050/080 TOP FL390 SFC/FL070 TOP ABV FL100 FL310/450 CB TOP FL500 WI 270KM OF CENTRE (CB TOP FL500 WI 150NM OF CENTRE) FL310/350 APRX 220KM BY 35KM FL390
Movimento o movimento previsto (C)	Movimento o movimento previsto (direzione e velocità) con riferimento a uno di sedici punti cardinali o stazionario (C)	MOV N [nnKMH] o MOV MOV NE [nnKMH] o MOV MOV E [nnKMH] o MOV MOV SE [nnKMH] o MOV MOV S [nnKMH] o MOV MOV SW [nnKMH] o MOV NW [nnKMH] o MOV NE [nnKT] o MOV SE [nnKT] [nnKT] o MOV SE [nnKT] [nnKT] o MOV SE [nnKT] [nnKT] o MOV SW [nnKT] [nnKT] o MOV SW [nnKT] [nnKT] o MOV SW [nnKT] [nnKT] o MOV W [nnKT] [nnKT] o MOV W [nnKT] [nnKT] o MOV NW [nnKT] [nnKT] o MOV NW [nnKT] [nnKT] o MOV NW [nnKT] [nnKT] o STNR	V ENE [nnKMH] o ESE [nnKMH] o 7 SSE [nnKMH] o 7 SSE [nnKMH] o 8 SW [nnKMH] o 9 WSW [nnKMH] 9 WOW 10 MOV 10 MOV 10 MOV 10 MOV ENE 10 MOV ESE 10 MOV SSW 11 o MOV WSW 10 MOV WSW 10 MOV WSW 10 MOV WSW 10 MOV WSW		MOV E 40KMH (MOV E 20KT) MOV SE STNR



Elementi	Contenuto dettagliato	SIGMET	AIRMET	RIPORTO SPECIALE DI VOLO	Esempi
Variazioni di intensità (C)	Variazioni di intensità previste (C)	INTSF o WKN o NC		_	WKN
Posizione prevista (C)	Posizione prevista della nube di cenere vulcanica o del centro del TC o altri fenomeni pericolosi (*) al termine del periodo di validità del messaggio SIGMET (C)	FCST nnnnZ TC CENTRE Nnn[nn] o Snn [nn] Wnnn[nn] o Ennn [nn] oppure FCST nnnnZ VA CLD APRX [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] Nnn[nn] o Ennn[nn] [— Nnn[nn] o Ennn[nn] oppure FCST nnnnZ No VA EXP oppure (6) [FCST nnnnZ No VA EXP oppure (6) [FCST nnnnZ Nnn[nn] Wnnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Snn[nn] Ennn[nn] o Snn[nn] Ennn[nn] oppure N OF Nnn[nn] o S OF Snn[nn] [AND] W OF Wnnn[nn] o E OF Wnnn[nn] o E OF Ennn[nn] oppure			FCST 2200Z TC CENTRE N2740 W07345 FCST 1700Z VA CLD APRX S15 E075 — S15 E081 — S17 E083 — S18 E079 — S15 E075 FCST 0500Z ENTIRE FIR FCST 0500Z ENTIRE CTA FCST 0500Z NO VA EXP



			Schemi		
Elementi	Contenuto dettagliato	SIGMET	AIRMET	RIPORTO SPECIALE DI VOLO	Esempi
		[N OF, NE OF, E OF, SE OF, S OF, SW OF, W OF, NW OF] [LINE] Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Snn[nn] wnnn[nn] o Snn[nn] o Snn[nn] o Snn[nn] wnnn[nn] o Snn[nn]			
OPPURE					
Cancellazione del SIGMET/AIRMET (C)	Cancellazione del SIG- MET/AIRMET con riferi- mento al suo identifica- tivo	CNL SIGMET [nn]n nnnnnn/nnnnnn oppure CNL SIGMET [nn]n nnnnnn/nnnnnn [va] di MOV NNNN FIR (3)	CNL AIRMET [nn]n nnnnnn/ nnnnnn		CNL SIGMET 2 101200/101600 CNL SIGMET 3 251030/251430 VA MOV TO YUDO FIR CNL AIRMET 151520/151800

(¹) Solo per messaggi SIGMET riferiti a nubi di cenere vulcanica e cicloni tropicali.
(²) Solo per messaggi SIGMET riferiti a cicloni tropicali.
(³) Solo per messaggi SIGMET riferiti a nubi di cenere vulcanica.
(⁴) Da utilizzare per due nubi di cenere vulcanica o due centri di ciclone tropicale che interessano simultaneamente la FIR in questione.
(⁵) Il numero di coordinate dovrebbe essere ridotto al minimo e, di norma, non dovrebbe essere maggiore di sette.
(⁶) Da utilizzare per fenomeni pericolosi diversi dalle nubi di cenere vulcanica e dai cicloni tropicali.
Nota; le formazioni di ghiaccio (moderate o severe) e le turbolenze (moderate o severe) (SEV ICE, MOD ICE, SEV TURB, MOD TURB) associate a temporali, cumulonembi o cicloni tropicali, non dovrebbero essere incluse.

Schema per avvisi di cenere vulcanica

Legenda:

M = inserimento obbligatorio, incluso in ogni messaggio

O = inserimento opzionale

= = il testo che segue il doppio trattino va riportato nella riga successiva

Nota 1: Gli intervalli e le risoluzioni degli elementi numerici inclusi negli avvisi di cenere vulcanica sono indicati nell'appendice 8.

Nota 2: La spiegazione delle abbreviazioni è reperibile nel documento Procedures for Air Navigation Services — ICAO Abbreviations and Codes (PANS-ABC, Doc 8400).

Nota 3: È obbligatorio l'inserimento dei «due punti» dopo la testata di ciascun elemento.

Nota 4: I numeri da 1 a 18 sono inclusi solo a fini di chiarezza e non fanno parte dell'avviso, come indicato nell'esempio.

	Elemento	Contenuto detta- gliato		Schemi	Esempi	
1	Identificativo del tipo di messaggio (M)	Tipo di messaggio	VA ADVISO	VA ADVISORY VA ADVISORY		RY
2	Ora di emissione (M)	Anno, mese, giorno, ora in UTC	DTG:	nnnnnnn/nnnnZ	DTG:	20080923/0130Z
3	Nome del VAAC (M)	Nome del VAAC	VAAC:	nnnnnnnnnn	VAAC:	ТОКУО
4	Nome del vulcano (M)	Nome e numero IAVCEI del vulcano	VOLCANO:	nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn		KARYMSKY 1000-13 UNNAMED
5	Posizione del vulcano (M)	Posizione del vulcano in gradi e minuti	PSN:	Nnnnn o Snnnn Wnnnnn o Ennnnn oppure UNKNOWN	PSN: PSN:	N5403 E15927 UNKNOWN
6	Stato o regione (M)	Stato, oppure regione se la cenere non è riportata su uno stato	AREA:	nnnnnnnnnnnnn	AREA:	RUSSIA
7	Altitudine della sommità (M)	Altitudine della sommità in m (o ft)	SUMMIT ELEV:	nnnnM (o nnnnnFT)	SUMMIT ELEV:	1536M
8	Numero avviso (M)	Numero avviso: anno (per esteso) e numero del messaggio (sequenza distinta per ogni vulcano)	ADVISORY NR:	nnnn/nnnn	ADVISORY NR:	2008/4
9	Fonte di informazione (M)	Fonti di informazioni utilizzando testo libero	INFO SOURCE:	Testo libero fino a 32 caratteri	INFO SOURCE:	MTSAT-1R KVERT KEMSD

	Elemento	Contenuto detta- gliato		Schemi		Esempi
10	Codice colore (O)	Codice colore	AVIATION COLOUR CODE:	RED o ORANGE o YELLOW o GREEN o UNKNOWN o NOT GIVEN o NIL	AVIATION COLOUR CODE:	RED
11	Dettagli dell'eruzione (M)	Dettagli dell'eruzione (comprese data e ora delle eruzioni)	ERUPTION DETAILS:	Testo libero fino a 64 caratteri oppure UNKNOWN	ERUPTION DETAILS:	ERUPTION AT 20080923/0000Z FL300 REPORTED
12	Ora di osservazione (o stima) delle ceneri (M)	Data e ora (UTC) di osservazione (o stima) delle ceneri vulcaniche	OBS (o EST) VA DTG:	nn/nnnnZ	OBS VA DTG:	23/0100Z
13	Nube di cenere osservata o stimata (M)	Estensione orizzontale (in gradi e minuti) e verticale al momento dell'osservazione della nube di cenere osservata o stimata oppure, se non è nota la base, la sommità della nube di cenere osservata o stimata; Movimento della nube di cenere osservata o stimata;	OBS VA CLD ø EST VA CLD:	TOP FLnnn o SFC/FLnnn o FLnnn/nnn [nnKM WID LINE BTN) (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] — Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn [nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn [nn] — Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn [nn] o Ennn[nn] — Nnn[nn] o Ennn[nn] o Enn	OBS VA CLD:	FL250/300 N5400 E15930 — N5400 E16100 — N5300 E15945 MOV SE 20KT SFC/ FL200 N5130 E16130 — N5130 E16230 — N5230 E16230 — N5230 E16130 MOV SE 15KT TOP FL240 MOV W 40KMH VA NOT IDENTIFIABLE FM SATELLITE DATA WIND FL050/070 180/12MPS
14	Previsione di altezza e posizione delle nubi di cenere (+ 6 HR) (M)	Data e ora (in UTC) (6 ore a partire dal «momento dell'osservazione (o stima) delle ceneri» di cui al punto 12); Previsioni di altezza e posizione (in gradi e minuti) per ciascun ammasso di nubi per tale orario fisso di validità	FCST VA CLD + 6 HR:	nn/nnnnZ SFC o FLnnn/[FL]nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] — Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn][— Nnn [nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn [nn] — Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn [nn] o Ennn[nn] — Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]] (¹) or NO VA EXP or NOT AVBL or NOT PROVIDED	FCST VA CLD + 6 HR:	23/0700Z FL250/350 N5130 E16030 — N5130 E16230 — N5330 E16230 — N5330 E16030 SFC/FL180 N4830 E16330 — N4830 E16630 — N5130 E16630 — N5130 E16630 NO VA EXP NOT AVBL NOT PROVIDED



	Elemento	Contenuto detta- gliato		Schemi		Esempi
15	Previsione di altezza e posizione delle nubi di cenere (+ 12 HR) (M)	Data e ora (in UTC) (12 ore a partire dal «momento dell'osservazione (o stima) delle ceneri» di cui al punto 12); Previsioni di altezza e posizione (in gradi e minuti) per ciascun ammasso di nubi per tale orario fisso di validità	FCST VA CLD + 12 HR:	nn/nnnnZ SFC o FLnnn/[FL]nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] — Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] [— Nnn [nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] — Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] o Ennn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] oppure NO VA EXP oppure NOT AVBL oppure NOT PROVIDED	FCST VA CLD + 12 HR:	23/1300Z SFC/FL270 N4830 E16130 — N4830 E16600 — N5300 E16600 — N5300 E16130 NO VA EXP NOT AVBL NOT PROVIDED
16	Previsione di altezza e posizione delle nubi di cenere (+ 18 HR) (M)	Data e ora (in UTC) (18 ore a partire dal «momento dell'osservazione (o stima) delle ceneri» di cui al punto 12); Previsioni di altezza e posizione (in gradi e minuti) per ciascun ammasso di nubi per tale orario fisso di validità	FCST VA CLD + 18 HR:	nn/nnnnZ SFC o FLnnn/[FL]nnn [nnKM WID LINE BTN (nnNM WID LINE BTN)] Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] — Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] — Nnn [nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn [nn] — Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn [nn] o Ennn[nn] — Nnn[nn] o Ennn[nn] o Ennn[nn] o Snn[nn] Wnnn [nn] o Ennn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn] o Pnnn[nn] o Pnnnn[nn] o Pnnn[nn] o Pn	FCST VA CLD + 18 HR:	23/1900Z NO VA EXP NOT AVBL NOT PROVIDED
17	Note (M)	Note, secondo necessità	RMK:	Testo libero fino a 256 caratteri oppure NIL	RMK:	LATEST REP FM KVERT (0120Z) INDICATES ERUPTION HAS CEASED. TWO DISPERSING VA CLD ARE EVIDENT ON SATELLITE IMAGERY NIL
18	Prossimo avviso (M)	Anno, mese, giorno, ora in UTC	NXT ADVISORY:	nnnnnnn/nnnnZ oppure NO LATER THAN nnnnnnnn/nnnnZ oppure NO FURTHER ADVISORIES oppure WILL BE ISSUED BY nnnnnnn/nnnnZ	NXT ADVI- SORY:	20080923/0730Z NO LATER THAN nnnnnnnn/nnnnZ NO FURTHER ADVISORIES WILL BE ISSUED BY nnnnnnn/nnnnZ

(¹) Fino a 4 strati selezionati. (²) Se sono state riportate ceneri (ad es. AIREP) non identificabili dai dati satellitari.

Schema per avvisi di cicloni tropicali

Legenda:

- = = il testo che segue il doppio trattino va riportato nella riga successiva.
- Nota 1: Gli intervalli e le risoluzioni degli elementi numerici inclusi negli avvisi di cicloni tropicali sono indicati nell'appendice 8.
- Nota 2: La spiegazione delle abbreviazioni è reperibile nel documento Procedures for Air Navigation Services ICAO Abbreviations and Codes (PANS-ABC, Doc 8400).
- Nota 3: Tutti gli elementi sono obbligatori.
- Nota 4: È obbligatorio l'inserimento dei «due punti» dopo la testata di ciascun elemento.
- Nota 5: I numeri da 1 a 19 sono inclusi solo a fini di chiarezza e non fanno parte dell'avviso, come indicato nell'esempio.

	Elemento	Contenuto dettagliato		Schemi	Ese	mpi
1	Identificativo del tipo di messaggio	Tipo di messaggio	TC ADVISORY		TC ADVISORY	
2	Ora di emissione	Anno, mese, giorno, ora di emissione in UTC	DTG:	nnnnnnn/nnnnZ	DTG:	20040925/ 1600Z
3	Nome del TCAC	Nome del TCAC Indicatore di località (o nome per esteso)	TCAC:	nnnn o nnnnnnnnn	TCAC: TCAC:	YUFO MIAMI
4	Nome del ciclone tropicale	Nome del ciclone tropicale <i>o</i> «N» per cicloni tropicali senza nome	TC:	nnnnnnnnnn o NN	TC:	GLORIA
5	Numero avviso	Numero avviso (a partire da «01» per ciascun ciclone)	NR:	nn	NR:	01
6	Posizione del centro	Posizione del centro del ciclone tropicale (in gradi e minuti)	PSN:	Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]	PSN:	N2706 W07306
7	Direzione e velocità di movimento	Direzione e velocità di movimento indicate rispettivamente con uno di sedici punti cardinali e in km/h (<i>o</i> kt), <i>o</i> in spostamento lento (< 6 km/h (3 kt)) o stazionario (< 2 km/h (1 kt))	MOV:	N nnKMH (o KT) o NNE nnKMH (o KT) o NE nnKMH (o KT) o ENE nnKMH (o KT) o E nnKMH (o KT) o ESE nnKMH (o KT) o SSE nnKMH (o KT) o SSE nnKMH (o KT) o SSE nnKMH (o KT) o SSW nnKMH (o KT) o SW nnKMH (o KT) o WSW nnKMH (o KT) o W nnKMH (o KT) o WNW nnKMH (o KT) o NW nnKMH (o KT) o NNW nnKMH (o KT) o SLW o STNR	MOV:	NW 20KMH
8	Pressione centrale	Pressione centrale (in hPa)	C:	nnnHPA	C:	965HPA
9	Vento al suolo massimo	Vento al suolo massimo in prossimità del centro (media su 10 minuti, in m/s (o kt))	MAX WIND:	nn[n]MPS (o nn[n]KT)	MAX WIND:	22MPS

	Elemento	Contenuto dettagliato		Schemi	Es	empi
10	Previsione della posizione del centro (+ 6 HR)	Data e ora (in UTC) (6 ore a partire dal «DTG» di cui al punto 2); Posizione prevista (in gradi e minuti) del centro del ciclone tropicale	FCST PSN + 6 HR:	nn/nnnnZ Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]	FCST PSN + 6 HR:	25/2200Z N2748 W07350
11	Previsione del vento al suolo massimo (+ 6 HR)	Previsione del vento al suolo massimo (6 ore dopo il «DTG» di cui al punto 2)	FCST MAX WIND + 6 HR:	nn[n]MPS (o nn[n]KT)	FCST MAX WIND + 6 HR:	22MPS
12	Previsione della posizione del centro (+ 12 HR)	Data e ora (in UTC) (12 ore a partire dal «DTG» di cui al punto 2); Posizione prevista (in gradi e minuti) del centro del ciclone tropicale	FCST PSN + 12 HR:	nn/nnnnZ Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]	FCST PSN + 12 HR:	26/0400Z N2830 W07430
13	Previsione del vento al suolo massimo (+ + 12 HR)	Previsione del vento al suolo massimo (12 ore dopo il «DTG» di cui al punto 2)	FCST MAX WIND + 12 HR:	nn[n]MPS (o nn[n]KT)	FCST MAX WIND + 12 HR:	22MPS
14	Previsione della posizione del centro (+ 18 HR)	Data e ora (in UTC) (18 ore a partire dal «DTG» di cui al punto 2); Posizione prevista (in gradi e minuti) del centro del ciclone tropicale	FCST PSN + 18 HR:	nn/nnnnZ Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]	FCST PSN + 18 HR:	26/1000Z N2852 W07500
15	Previsione del vento al suolo massimo (+ + 18 HR)	Previsione del vento al suolo massimo (18 ore dopo il «DTG» di cui al punto 2)	FCST MAX WIND + 18 HR:	nn[n]MPS (o nn[n]KT)	FCST MAX WIND + 18 HR:	21MPS
16	Previsione della posizione del centro (+ 24 HR)	Data e ora (in UTC) (24 ore a partire dal «DTG» di cui al punto 2); Posizione prevista (in gradi e minuti) del centro del ciclone tropicale	FCST PSN + 24 HR:	nn/nnnnZ Nnn[nn] o Snn[nn] Wnnn[nn] o Ennn[nn]	FCST PSN + 24 HR:	26/1600Z N2912 W07530
17	Previsione del vento al suolo massimo (+ + 24 HR)	Previsione del vento al suolo massimo (24 ore dopo il «DTG» di cui al punto 2)	FCST MAX WIND + 24 HR:	nn[n]MPS (o nn[n]KT)	FCST MAX WIND + 24 HR:	20MPS
18	Note	Note, secondo necessità	RMK:	Testo libero fino a 256 caratteri oppure NIL	RMK:	NIL
19	Ora prevista di emissione del prossimo avviso	Anno, mese, giorno e ora (UTC) in cui è prevista l'emissione del prossimo avviso	NXT MSG:	[BFR] nnnnnnnn/nnnnZ oppure NO MSG EXP	NXT MSG:	20040925/ 2000Z



Appendice 8

Elementi		Intervallo	Risoluzione
Altitudine della sommità:	M	000-8 100	1
	FT	000-27 000	1
Numero avviso:	Per VA (indice) (*)	000-2 000	1
	Per TC (indice) (*)	00–99	1
Vento al suolo massimo:	MPS	00–99	1
	KT	00-199	1
Pressione centrale:	hPa	850-1 050	1
Intensità del vento al suolo:	MPS	15-49	1
	KT	30–99	1
Visibilità al suolo:	М	0000-0750	50
	М	0800-5 000	100
Nubi: altezza della base:	М	000-300	30
	FT	000-1 000	100
Nubi: altezza della sommità:	М	000-2 970	30
	M	3 000–20 000	300
	FT	000-9 900	100
	FT	10 000-60 000	1 000
Latitudini:	° (gradi)	00-90	1
	(minuti)	00-60	1
Longitudini:	° (gradi)	000-180	1

(minuti)

KMH

KT

Livelli di volo:

Movimento:

(*) adimensionale

00-60

000-650

0-300

0-150

1

10

10

ALLEGATO VI

REQUISITI SPECIFICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI INFORMAZIONI AERONAUTICHE (Parte-AIS)

SOTTOPARTE A — REQUISITI ORGANIZZATIVI SUPPLEMENTARI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI INFORMAZIONI AERONAUTICHE (AIS.OR)

SEZIONE 1 — REQUISITI GENERALI

AIS.OR.100 Competenza e capacità tecniche e operative

- (a) I fornitori di servizi di informazioni aeronautiche si accertano che le informazioni e i dati siano resi disponibili, in forma idonea, ai seguenti operatori:
 - (1) personale operativo di volo, compreso l'equipaggio di condotta;
 - (2) pianificatori del volo, sistemi di gestione del volo e simulatori di volo;
 - (3) fornitori di servizi di traffico aereo responsabili dei servizi di informazione di volo, dei servizi informazioni volo aeroportuali e della fornitura delle informazioni necessarie alla preparazione dei voli.
- (b) I fornitori di servizi di informazioni aeronautiche assicurano l'integrità dei dati e confermano il grado di accuratezza delle informazioni comunicate a fini operativi, compresa la fonte delle informazioni, prima di diffonderle.

SOTTOPARTE B — REQUISITI TECNICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI INFORMAZIONI AERONAUTICHE (AIS.TR)

SEZIONE 1 — REQUISITI GENERALI

AIS.TR.100 Metodi di lavoro e procedure operative per la fornitura di servizi di informazioni aeronautiche

I fornitori di servizi di informazioni aeronautiche dimostrano che i loro metodi di lavoro e le loro procedure operative sono conformi alle norme di cui ai seguenti annessi della Convenzione di Chicago, nella misura in cui siano rilevanti per la fornitura di servizi di informazioni aeronautiche nello spazio aereo interessato:

- (a) annesso 4 relativo alle carte aeronautiche, undicesima edizione, luglio 2009, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 58:
- (b) fatto salvo il regolamento (UE) n. 73/2010 (¹), l'annesso 15 relativo ai servizi di informazioni aeronautiche, quattordicesima edizione, luglio 2013, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 38.

⁽¹) Regolamento (UE) n. 73/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo (GUL 23 del 27.1.2010, pag. 6).



ALLEGATO VII

REQUISITI SPECIFICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI DATI (DAT) (Parte-DAT)

SOTTOPARTE A — REQUISITI ORGANIZZATIVI SUPPLEMENTARI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI DATI (DAT.OR)

SEZIONE 1 — REQUISITI GENERALI

DAT.OR.100 Informazioni e dati aeronautici

- (a) I fornitori di servizi DAT sono in grado di ricevere, raccogliere, tradurre, selezionare, formattare, diffondere e/o integrare i dati e le informazioni aeronautiche emessi da una fonte autorevole e destinati all'impiego su banche dati aeronautici di applicazioni/apparecchiature certificate per aeromobili.
 - In casi specifici, qualora i dati aeronautici non siano diffusi nella pubblicazione di informazioni aeronautiche (AIP) o da una fonte autorevole, o non siano conformi ai requisiti di qualità dei dati (DQR), i dati aeronautici possono essere originati dallo stesso fornitore di servizi DAT e/o da altri fornitori di servizi DAT. In questo caso, i dati aeronautici sono convalidati dal fornitore di servizi DAT che ha dato loro origine.
- (b) Se richiesto dai suoi clienti, il fornitore di servizi DAT può elaborare dati su misura forniti dall'operatore dell'aeromobile o che hanno origine da altri fornitori di servizi DAT per l'uso da parte dello stesso operatore dell'aeromobile. Responsabile di tali dati e del loro aggiornamento rimane l'operatore aereo.

DAT.OR.105 Competenza e capacità tecniche e operative

- (a) Oltre a quanto stabilito al punto ATM/ANS.OR.B.001, i fornitori di servizi DAT:
 - (1) si occupano di ricevere, raccogliere, tradurre, selezionare, formattare, diffondere e/o integrare in banche dati aeronautiche realizzate per applicazioni/apparecchiature certificate per aeromobili certificate secondo i requisiti applicabili i dati e le informazioni aeronautici emessi da fornitori di tali banche dati. I fornitori di DAT di tipo 2 si accertano che i DQR siano compatibili con l'uso previsto delle applicazioni/apparecchiature certificate per aeromobili in virtù di un accordo con il rispettivo titolare dell'approvazione di progettazione dell'apparecchiatura o con il richiedente di un'approvazione di tale progetto specifico;
 - (2) rilasciano una dichiarazione che le banche dati aeronautiche da loro emesse sono state prodotte in conformità al presente regolamento e alle norme vigenti nel settore;
 - (3) forniscono assistenza al titolare dell'approvazione di progettazione dell'apparecchiatura nell'affrontare le azioni volte al mantenimento dell'aeronavigabilità che sono legate alle banche dati aeronautici.
- (b) Per la diffusione di banche dati, il dirigente responsabile deve nominare altresì il personale abilitato a certificare di cui alla lettera b) del punto DAT.TR.100 e allocare le rispettive responsabilità in maniera indipendente al fine di attestare, tramite la dichiarazione di conformità, che i dati sono conformi ai DQR e che sono state seguite le procedure. La responsabilità ultima per le dichiarazioni di emissione di banche dati sottoscritte dal personale abilitato a certificare ricade sul dirigente responsabile del fornitore di servizi DAT.

DAT.OR.110 Sistema di gestione

Oltre a quanto stabilito al punto ATM/ANS.OR.B.005, a seconda del tipo di fornitura di servizi DAT il fornitore di servizi DAT istituisce e mantiene un sistema di gestione che includa procedure di controllo per:

- (a) il rilascio, l'approvazione o la modifica dei documenti;
- (b) le modifiche ai DQR;
- (c) la verifica che i dati in entrata siano stati prodotti conformemente alle norme applicabili;
- (d) l'aggiornamento tempestivo dei dati utilizzati;
- (e) l'identificazione e la tracciabilità;

- (f) i processi per ricevere, raccogliere, tradurre, selezionare, formattare, diffondere e/o integrare i dati in una banca dati generica o in una banca dati compatibile con le specifiche applicazioni/apparecchiature per aeromobili;
- (g) le tecniche di verifica e di convalida dei dati;
- (h) l'individuazione degli strumenti, compresa la gestione della configurazione e la qualificazione degli strumenti, a seconda dei casi;
- (i) il trattamento di errori/carenze;
- (j) nell'ambito della fornitura di servizi DAT di tipo 2, il coordinamento con i fornitori di fonti di dati aeronautici e/o con i fornitori di servizi DAT e con il titolare dell'approvazione di progettazione dell'apparecchiatura o il richiedente di un'approvazione di tale progetto specifico;
- (k) il rilascio della dichiarazione di conformità;
- (l) la distribuzione controllata delle banche dati agli utenti.

DAT.OR.115 Conservazione della documentazione

Oltre a quanto stabilito al punto ATM/ANS.OR.B.030, i fornitori di servizi DAT includono nel proprio sistema di conservazione della documentazione gli elementi indicati al punto DAT.OR.110.

SEZIONE 2 — REQUISITI SPECIFICI

DAT.OR.200 Requisiti di rendicontazione

- (a) I fornitori di servizi DAT:
 - (1) segnalano al cliente e, se del caso, al titolare dell'approvazione di progettazione dell'apparecchiatura tutti i casi in cui nelle banche dati aeronautici diffuse da fornitori di servizi DAT sono stati successivamente riscontrati errori e/o carenze e che pertanto non soddisfano i requisiti relativi ai dati applicabili;
 - (2) segnalano all'autorità competente le carenze e/o gli errori identificati secondo quanto indicato al punto 1 che potrebbero portare a una condizione atta a compromettere la sicurezza. Tali segnalazioni sono effettuate in una forma e secondo le modalità ritenute accettabili dall'autorità competente;
 - (3) nei casi in cui il fornitore certificato di servizi DAT agisce in qualità di venditore nei confronti di un altro fornitore di servizi DAT, la segnalazione è effettuata anche nei confronti di tale altra organizzazione per tutti i casi in cui le sia stata fornita una banca dati aeronautici nelle quali sono stati successivamente riscontrati errori;
 - (4) segnala al fornitore della fonte di dati aeronautici casi relativi a dati inesatti, incoerenti o mancanti nella fonte di dati aeronautici.
- (b) Il fornitore di servizi DAT istituisce e mantiene un sistema di rendicontazione interno, nell'interesse della sicurezza, che consenta la raccolta e la valutazione delle non conformità, al fine di individuare i trend non ottimali o affrontare eventuali carenze, e l'estrazione degli eventi da segnalare.

Tale sistema di rendicontazione interno può essere integrato nel sistema di gestione secondo quanto previsto al punto ATM/ANS.OR.B.005.

SOTTOPARTE B — REQUISITI TECNICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI DATI (DAT.TR)

SEZIONE 1 — REQUISITI GENERALI

DAT.TR.100 Metodi di lavoro e procedure operative

I fornitori di servizi DAT:

- (a) per quanto riguarda tutti i dati aeronautici necessari:
 - (1) stabiliscono DQR convenuti con altri fornitori di servizi DAT e, nel caso di fornitori di servizi DAT di tipo 2, con il titolare dell'approvazione di progettazione dell'apparecchiatura o il richiedente di un'approvazione di tale progetto specifico, al fine di determinare la compatibilità di tali DQR con la destinazione d'uso;



- (2) utilizzano dati provenienti da una fonte autorevole e, se necessario, altri dati aeronautici DAT verificati e convalidati dallo stesso e/o da altri fornitori di servizi DAT;
- (3) istituiscono una procedura per assicurare che i dati siano elaborati correttamente;
- (4) istituiscono e applicano processi atti ad assicurare che i dati su misura richiesti o forniti da un operatore di aeromobili o da altri fornitori di servizi DAT possano essere distribuiti solo al richiedente stesso; e
- (b) quanto al personale abilitato a certificare che sottoscrive le dichiarazioni di conformità rilasciati a norma della lettera b) del punto DAT.OR.105, si accertano che:
 - (1) le conoscenze, la preparazione (comprese altre funzioni all'interno dell'impresa) e l'esperienza del personale abilitato a certificare siano adeguate alle responsabilità loro assegnate;
 - (2) siano mantenuti registri di tutto il personale abilitato a certificare, in cui siano segnati i dettagli dell'ambito della loro abilitazione:
 - (3) al personale abilitato a certificare sia fornita prova del loro ambito di abilitazione.

DAT.TR.105 Interfacce necessarie

I fornitori di servizi DAT assicurano le necessarie interfacce ufficiali con:

- (a) le fonti di dati aeronautici e/o altri fornitori di servizi DAT;
- (b) il titolare dell'approvazione di progettazione dell'apparecchiatura per la fornitura di servizi DAT di tipo 2 o il richiedente di un'approvazione di tale progetto specifico;
- (c) gli operatori aerei, a seconda del caso.

ALLEGATO VIII

REQUISITI SPECIFICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE, DI NAVIGAZIONE O DI SORVEGLIANZA

(Parte-CNS)

SOTTOPARTE A — REQUISITI ORGANIZZATIVI SUPPLEMENTARI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI COMUNI-CAZIONE, DI NAVIGAZIONE O DI SORVEGLIANZA (CNS.OR)

SEZIONE 1 — REQUISITI GENERALI

CNS.OR.100 Competenza e capacità tecniche e operative

- (a) I fornitori di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza assicurano la disponibilità, la continuità, l'accuratezza e l'integrità dei loro servizi.
- (b) I fornitori di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza confermano il livello qualitativo dei servizi da essi forniti e dimostrano che il loro equipaggiamento è sottoposto a periodica manutenzione e, all'occorrenza, a taratura

SOTTOPARTE B — REQUISITI TECNICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE, DI NAVIGAZIONE O DI SORVEGLIANZA (CNS.TR)

SEZIONE 1 — REQUISITI GENERALI

CNS.TR.100 Metodi di lavoro e procedure operative per i fornitori di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza

I fornitori di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza dimostrano che i loro metodi di lavoro e le loro procedure operative sono conformi alle norme contenute nell'annesso 10 della Convenzione di Chicago, ultimo aggiornamento, relativo alle telecomunicazioni aeronautiche, nella misura in cui siano rilevanti per la fornitura di servizi di comunicazione, di navigazione o di sorveglianza nello spazio aereo interessato:

- (a) volume I relativo agli ausili radio alla navigazione, sesta edizione, luglio 2006, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 89;
- (b) volume II relativo alle procedure di comunicazione incluse quelle con status PANS, sesta edizione, ottobre 2001, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 89;
- (c) volume III relativo ai sistemi di comunicazione, seconda edizione, luglio 2007, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 89;
- (d) volume IV relativo ai radar di sorveglianza e ai sistemi anticollisione, quarta edizione, luglio 2007, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 89;
- (e) volume V relativo all'utilizzo dello spettro delle radiofrequenze aeronautiche, terza edizione, luglio 2013, compresi tutti gli aggiornamenti fino al n. 89.

— 104

ALLEGATO IX

REQUISITI SPECIFICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI GESTIONE DEI FLUSSI DI TRAFFICO AEREO (Parte-ATFM)

REQUISITI TECNICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI GESTIONE DEI FLUSSI DI TRAFFICO AEREO (ATFM.TR)

SEZIONE 1 — REQUISITI GENERALI

ATFM.TR.100 Metodi di lavoro e procedure operative per i fornitori di servizi di gestione dei flussi di traffico aereo

I fornitori di servizi di gestione dei flussi di traffico aereo dimostrano che i loro metodi di lavoro e le loro procedure operative sono conformi ai regolamenti della Commissione (UE) n. 255/2010 (¹) e (UE) n. 677/2011.

⁽¹) Regolamento (UE) n 255/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 10).



ALLEGATO X

REQUISITI SPECIFICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI GESTIONE DELLO SPAZIO AEREO (Parte-ASM)

REQUISITI TECNICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI GESTIONE DELLO SPAZIO AEREO (ASM.TR)

SEZIONE 1 — REQUISITI GENERALI

ASM.TR.100 Metodi di lavoro e procedure operative per i fornitori di servizi di gestione dello spazio aereo

I fornitori di servizi di gestione dello spazio aereo dimostrano che i loro metodi di lavoro e le loro procedure operative sono conformi ai regolamenti della Commissione (UE) n. 2150/2005 (¹) e (UE) n. 677/2011.

⁽¹) Regolamento (CE) n. 2150/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, recante norme comuni per l'uso flessibile dello spazio aereo (GU L 342 del 24.12.2005, pag. 20).



ALLEGATO XI

REQUISITI SPECIFICI PER I FORNITORI DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DELLE PROCEDURE (Parte-ASD)

ALLEGATO XII

REQUISITI SPECIFICI PER IL GESTORE DELLA RETE (Parte-NM)

REQUISITI TECNICI PER IL GESTORE DELLA RETE (NM.TR)

SEZIONE 1 — REQUISITI GENERALI

NM.TR.100 Metodi di lavoro e procedure operative per il gestore della rete

Il gestore della rete dimostra che i suoi metodi di lavoro e le sue procedure operative sono conformi alle altre norme dell'Unione, in particolare ai regolamenti (UE) n. 255/2010 e (UE) n. 677/2011.

ALLEGATO XIII

REQUISITI PER I FORNITORI DI SERVIZI PER L'ADDESTRAMENTO E LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE

(Parte-PERS)

SOTTOPARTE A — PERSONALE ADDETTO ALL'ELETTRONICA NELL'AMBITO DELLA SICUREZZA DEL TRAFFICO AEREO

SEZIONE 1 — REQUISITI GENERALI

ATSEP.OR.100 Ambito di applicazione

- (a) La presente sottoparte stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti dal fornitore di servizi per quanto riguarda l'addestramento e la valutazione delle competenze del personale addetto all'elettronica nell'ambito della sicurezza del traffico aereo (ATSEP).
- (b) Per i fornitori di servizi che richiedono un certificato limitato a norma del punto ATM/ANS.OR.A.010, lettere a) e b), e/o che dichiarano le proprie attività a norma del punto ATM/ANS.OR.A.015, i requisiti minimi da rispettare per l'addestramento e la valutazione delle competenze del personale ATSEP può essere determinato dall'autorità competente. Tali requisiti minimi sono basati sulle qualifiche, sulla pratica e sulle esperienze recenti con riferimento alla capacità di effettuare la manutenzione di determinate apparecchiature o determinati tipi di apparecchiature e di garantire un livello di sicurezza equivalente.

ATSEP.OR.105 Programma di addestramento e valutazione delle competenze

Conformemente al punto ATM/ANS.OR.B.005a)6) il fornitore di servizi che assume personale ATSEP istituisce un programma di addestramento e valutazione delle competenze che comprenda le mansioni e le responsabilità del personale ATSEP.

Qualora il personale ATSEP sia impiegato da un'organizzazione appaltatrice, il fornitore di servizi garantisce che tale personale ATSEP abbia ricevuto l'addestramento e disponga delle competenze previste in questa sottoparte.

ATSEP.OR.110 Conservazione dei registri

Oltre a quanto stabilito al punto ATM/ANS.OR.B.030, il fornitore di servizi che impiega personale ATSEP conserva i dati relativi alle formazioni completate dal personale ATSEP e alla valutazione delle sue competenze e li mette a disposizione:

- (a) del personale ATSEP interessato, dietro richiesta;
- (b) del nuovo datore di lavoro quando il personale ATSEP è assunto da un nuovo ente, dietro richiesta e previa autorizzazione del personale ATSEP interessato.

ATSEP.OR.115 Competenza linguistica

I fornitori di servizi assicurano che il personale ATSEP abbia le opportune competenze linguistiche nelle lingue necessarie allo svolgimento dei loro compiti.

SEZIONE 2 — REQUISITI DELL'ADDESTRAMENTO

ATSEP.OR.200 Requisiti generali dell'addestramento

I fornitori di servizi garantiscono che il personale ATSEP:

- (a) abbia completato con successo:
 - (1) l'addestramento basico di cui al punto ATSEP.OR.205;

- (2) l'addestramento per la qualifica di cui al punto ATSEP.OR.210;
- (3) l'addestramento specifico per l'abilitazione alla famiglia di sistemi o apparecchiature di cui al punto ATSEP. OR.215;
- (b) abbia completato l'addestramento ricorrente conformemente al punto ATSEP.OR.220.

ATSEP.OR.205 Addestramento basico

- (a) L'addestramento basico del personale ATSEP comprende:
 - (1) le materie, i corsi e i moduli di cui all'appendice 1 (Addestramento basico generale);
 - (2) se pertinenti alle attività svolte dai fornitori di servizi, le materie di cui all'appendice 2 (Profili di addestramento basico).
- (b) I fornitori di servizi possono determinare i requisiti formativi più consoni da applicare al proprio personale candidato a diventare ATSEP e adattare di conseguenza il numero e/o livello di materie, corsi e moduli di cui alla lettera a).

ATSEP.OR.210 Addestramento per la qualifica

L'addestramento per la qualifica del personale ATSEP comprende:

- (a) le materie, i corsi e i moduli di cui all'appendice 3 (Addestramento comune per la qualifica);
- (b) se pertinenti alle attività svolte, almeno uno dei profili di addestramento per la qualifica di cui all'appendice 4 (Profili di addestramento per la qualifica).

ATSEP.OR.215 Addestramento specifico per l'abilitazione alle famiglie di sistemi e apparecchiature

- (a) L'addestramento specifico per l'abilitazione alle famiglie di sistemi e apparecchiature si riferisce alle funzioni eseguite dal personale ATSEP e comprende uno o più dei seguenti elementi:
 - (1) corsi teorici;
 - (2) corsi pratici;
 - (3) addestramento sul lavoro (on-the-job training, OJT).
- (b) L'addestramento specifico per l'abilitazione alle famiglie di sistemi e apparecchiature assicura che il personale candidato a diventare ATSEP acquisisca conoscenze e competenze relative a:
 - (1) la funzionalità dei sistemi e degli apparati;
 - (2) effettivo e potenziale impatto delle azioni del personale ATSEP sui sistemi e sugli apparati;
 - (3) l'impatto dei sistemi e delle apparecchiature sull'ambiente operativo.

ATSEP.OR.220 Addestramento Ricorrente

L'addestramento ricorrente comprende corsi di aggiornamento per il mantenimento delle competenze, corsi relativi alle modifiche e migliorie dei sistemi e apparati, e/o addestramento per le emergenze/contingenze.

SEZIONE 3 — REQUISITI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

ATSEP.OR.300 Valutazione delle competenze— Aspetti generali

I fornitori di servizi garantiscono che il personale ATSEP:

- (a) sia stato sottoposto a verifica e ritenuto competente prima di iniziare a svolgere i propri compiti;
- (b) sia sottoposto a valutazioni continuative delle competenze conformemente al punto ATSEP.OR.305.



ATSEP.OR.305 Valutazione iniziale e continuativa delle competenze

I fornitori di servizi che impiegano personale ATSEP:

- (a) istituiscono, applicano e documentano le procedure per:
 - (1) valutare le competenze iniziali e continuative del personale ATSEP;
 - (2) reagire alle mancanze o al degrado delle competenze del personale ATSEP, compresa una procedura di ricorso;
 - (3) assicurare la supervisione del personale che non è stato valutato competente;
- (b) definire i seguenti criteri sulla base dei quali verificare le competenze iniziali e continuative:
 - (1) capacità tecniche;
 - (2) caratteristiche di comportamento;
 - (3) conoscenze.

SEZIONE 4 — REQUISITI PER ISTRUTTORI E VALUTATORI

ATSEP.OR.400 Istruttori per l'addestramento del personale ATSEP

I fornitori di servizi che impiegano personale ATSEP garantiscono che:

- (a) gli istruttori del personale ATSEP siano in possesso di un'esperienza appropriata nel loro campo di insegnamento;
- (b) gli istruttori addetti all'addestramento sul lavoro abbiano completato con esito positivo un corso di addestramento sul lavoro e che abbiano le competenze per poter intervenire nelle situazioni in cui la sicurezza potrebbe essere compromessa durante l'addestramento.

ATSEP.OR.405 Valutatori delle competenze tecniche

I fornitori di servizi che impiegano personale ATSEP garantiscono che i valutatori delle competenze tecniche abbiano completato con esito positivo un corso di valutatore e che dispongano di adeguata esperienza per poter valutare i criteri di cui al punto ATSEP.OR.305b).

Basic training — Shared (Addestramento basico generale)

Materia 1: INDUCTION (ENTRATA IN SERVIZIO)

CORSO 1 BASIND — Induction (Entrata in servizio)

- Modulo 1.1 Training and Assessment Overview (Riepilogo dell'addestramento e della valutazione)
- Modulo 1.2 National Organisation (Organizzazione nazionale)
- Modulo 1.3 Workplace (Postazione di lavoro)
- Modulo 1.4 ATSEP role (Ruolo del personale ATSEP)
- Modulo 1.5 European/Worldwide Dimension (Dimensione europea/mondiale)
- Modulo 1.6 International Standards and Recommended Practices (Norme internazionali e pratiche raccomandate)
- Modulo 1.7 Data Security (Sicurezza fisica dei dati)
- Modulo 1.8 Quality Management (Gestione della qualità)
- Modulo 1.9 Safety Management System (Sistema di gestione della sicurezza)
- Modulo 1.10 Health and Safety (Salute e sicurezza)

Materia 2: Air TRAFFIC FAMILIARISATION (FAMILIARIZZAZIONE CON IL TRAFFICO AEREO)

CORSO 1 BASATF — Air Traffic Familiarisation (Familiarizzazione con il traffico aereo)

- Modulo 1.1 Air Traffic Management (Gestione del traffico aereo)
- Modulo 1.2 Air Traffic Control (Controllo del traffico aereo)
- Modulo 1.3 Ground-based Safety Nets (Reti di sicurezza terrestri)
- Modulo 1.4 Air Traffic Control Tools and Monitoring Aids (Strumenti e ausili di monitoraggio del controllo del traffico aereo)
- Modulo 1.5 Familiarisation (Familiarizzazione)

Basic training — Streams (Profili di addestramento basico)

Materia 3: AERONAUTICAL INFORMATION SERVICES (SERVIZI DI INFORMAZIONI AERONAUTICHE)

Materia 4: METEOROLOGY (METEOROLOGIA)

Materia 5: COMMUNICATION (COMUNICAZIONE)

Materia 6: NAVIGATION (NAVIGAZIONE)

Materia 7: SURVEILLANCE (SORVEGLIANZA)

Materia 8: DATA PROCESSING (ELABORAZIONE DATI)

Materia 9: SYSTEM MONITORING & SYSTEM CONTROL (MONITORAGGIO E CONTOLLO DEL SISTEMA)

Materia 10: MAINTENANCE PROCEDURES (PROCEDURE DI MANUTENZIONE)

Qualification training — Shared (Addestramento comune per la qualifica)

Materia 1: SAFETY (SICUREZZA)

CORSO 1 — Safety management (Gestine della sicurezza)

Modulo 1.1 — Policy and Principles (Politica e principi)

Modulo 1.2 — Concept of Risk and Principles of Risk Assessment (Concetto di rischio e principi della valutazione del rischio)

Modulo 1.3 — Safety Assessment Process (Procedura di valutazione della sicurezza)

Modulo 1.4 — Air Navigation System Risk Classification Scheme (Piano di classificazione del rischio del sistema di navigazione aerea)

Modulo 1.5 — Safety Regulation (Norme di sicurezza)

Materia 2: HEALTH AND SAFETY (SALUTE E SICUREZZA)

CORSO 1 — Hazard Awareness and Legal Rules (Consapevolezza del pericolo e norme giuridiche)

Modulo 1.1 — Hazard Awareness (Consapevolezza del pericolo)

Modulo 1.2 — Regulations and Procedures (Norme e procedure)

Modulo 1.3 — Handling of Hazardous Material (Handling di materiali pericolosi)

Materia 3: HUMAN FACTORS (FATTORI UMANI)

CORSO 1 — Introduction to Human Factors (Introduzione ai fattori umani)

Modulo 1.1 — Introduction (Introduzione)

CORSO 2 — Working Knowledge and Skills (Conoscenze e competenze professionali)

Modulo 2.1 — ATSEP knowledge, skills and competence (Conoscenze, competenze e abiltà del personale ATSEP)

CORSO 3 — Psychological Factors (Fattori Psicologici)

Modulo 3.1 — Cognition (Cognizione)

CORSO 4 — Medical (Aspetti Medici)

Modulo 4.1 — Fatigue (Affaticamento)

Modulo 4.2 — Fitness (Idoneità)

Modulo 4.3 — Work Environment (Ambiente di lavoro)

CORSO 5 — Organisational and Social Factors (Fattori Organizzativi e Sociali)

Modulo 5.1 — Basic Needs of People at Work (Esigenze essenziali delle persone sul lavoro)

Modulo 5.2 — Team Resource Management (Gestione delle risorse del team)

Modulo 5.3 — Teamwork and Team Roles (Lavoro di squadra e ruoli interni al team)

CORSO 6 — Communication (Comunicazione)

Modulo 6.1 — Written Report (Riporti scritti)

Modulo 6.2 — Verbal and Non-verbal Communication (Comunicazione verbale e non verbale)

CORSO 7 — Stress (Stress)

Modulo 7.1 — Stress (Stress)

Modulo 7.2 — Stress Management (Gestione dello stress)

CORSO 8 — Human Error (L'errore umano)

Modulo 8.1 — Human Error (L'errore umano)

Qualification training — Streams (Profili di addestramento per la qualifica)

1. COMMUNICATION — VOICE (COMUNICAZIONE VOCALE)

Materia 1: VOICE (COMUNICAZIONE VOCALE)

CORSO 1 — Air-Ground (Comunicazione bordo/terra)

Modulo 1.1 — Transmission/Reception (Trasmissione/ricezione)

Modulo 1.2 — Radio Antenna Systems (Sistemi di antenne radio)

Modulo 1.3 — Voice Switch (Commutatore vocale)

Modulo 1.4 — Controller Working Position (Postazione di lavoro dei controllori)

Modulo 1.5 — Radio Interfaces (Interface radio)

CORSO 2 — COMVCE — GROUND-GROUND (COMVCE — TERRA/TERRA)

Modulo 2.1 — Interfaces (Interface)

Modulo 2.2 — Protocols (Protocolli)

Modulo 2.3 — Switch (Commutazione)

Modulo 2.4 — Communication chain (Catena della comunicazione)

Modulo 2.5 — Controller working position (Postazione di lavoro dei controllori)

Materia 2: TRANSMISSION PATH (SCHEMI DI TRASMISSIONE)

CORSO 1 — Lines (Linee)

Modulo 1.1 — Lines Theory (Teoria delle linee)

Modulo 1.2 — Digital Transmissions (Trasmissioni digitali)

Modulo 1.3 — Types of Lines (Tipi di linee)

CORSO 2 — Specific Links (Link specifici)

Modulo 2.1 — Microwave Link (Ponti radio a microonde)

Modulo 2.2 — Satellite (Satellite)

Materia 3: RECORDERS (REGISTRATORI)

CORSO 1 — Legal Recorders (Registratori regolamentari)

Modulo 1.1 — Regulations (Normativa)

Modulo 1.2 — Principles (Principi)

Materia 4: FUNCTIONAL SAFETY (SICUREZZA FUNZIONALE)

CORSO 1 — Safety Attitude (Comportamento di sicurezza)

Modulo 1.1 — Safety Attitude (Comportamento di sicurezza)

CORSO 2 — FUNCTIONAL SAFETY (SICUREZZA FUNZIONALE)

Modulo 2.1 — Functional safety (Sicurezza funzionale)

2. COMMUNICATION — DATA (COMUNICAZIONE — DATI)

Materia 1: DATA (DATI)

${\bf CORSO~1-Introduction~to~Networks~(Introduzione~alle~reti)}$

Modulo 1.1 — Types (Tipologie)

Modulo 1.2 — Networks (Reti)

Modulo 1.3 — External Network Services (Servizi esterni di rete)

Modulo 1.4 — Measuring Tools (Strumenti di misurazione)

Modulo 1.5 — Troubleshooting (Risoluzione dei problemi)

CORSO 2 — PROTOCOLS (PROTOCOLLI)

Modulo 2.1 — Fundamental Theory (Teoria di base)

Modulo 2.2 — General Protocols (Protocolli generici)

Modulo 2.3 — Specific Protocols (Protocolli specifici)

CORSO 3 — National Networks (Reti nazionali)

Modulo 3.1 — National Networks (Reti nazionali)

CORSO 4 — European Networks (Reti europee)

Modulo 4.1 — Network Technologies (Tecnologie di rete)

CORSO 5 — Global Networks (Reti globali)

Modulo 5.1 — Networks and Standards (Reti e standard)

Modulo 5.2 — Description (Descrizione)

Modulo 5.3 — Global Architecture (Architettura globale)

Modulo 5.4 — Air-Ground Sub-Networks (Sottoreti bordo/terra)

Modulo 5.5 — Ground-Ground Sub-Networks (Sottoreti terra/terra)

Modulo 5.6 — Networks on Board of the Aircraft (Reti a bordo dell'aeromobile)

Modulo 5.7 — Air-Ground Applications (Applicazioni bordo/terra)

Materia 2: TRANSMISSION PATH (SCHEMI DI TRASMISSIONE)

CORSO 1 — Lines (Linee)

Modulo 1.1 — Lines Theory (Teoria delle linee)

Modulo 1.2 — Digital Transmissions (Trasmissioni digitali)

Modulo 1.3 — Types of Lines (Tipi di linee)

CORSO 2 — Specific Links (Link specifici)

Modulo 2.1 — Microwave Link (Ponti radio a microonde)

Modulo 2.2 — Satellite (Satellite)

Materia 3: RECORDERS (REGISTRATORI)

CORSO 1 — LEGAL RECORDERS (REGISTRATORI REGOLAMENTARI)

Modulo 1.1 — Regulations (Normativa)

Modulo 1.2 — Principles (Principi)

Materia 4: SICUREZZA FUNZIONALE

CORSO 1 — Safety Attitude (Comportamento di sicurezza)

Modulo 1.1 — Safety Attitude (Comportamento di sicurezza)

CORSO 2 — Functional Safety (Sicurezza funzionale)


Modulo 2.1 — Functional safety (Sicurezza funzionale)

3. NAVIGATION — NON-DIRECTIONAL BEACON (NDB) (NAVIGAZIONE — RADIOFARO NON DIREZIONALE (NDB))

Materia 1: PERFORMANCE-BASED NAVIGATION (NAVIGAZIONE BASATA SULLE PRESTAZIONI)

CORSO 1 — Navigation Concepts (Concetti di navigazione)

Modulo 1.1 — Operational Requirements (Requisiti operativi)



Modulo 1.2 — Performance-based Navigation (Navigazione basata sulle prestazioni)

Modulo 1.3 — Area Navigation Concept (RNAV) (Concetto di navigazione d'area (RNAV))

Modulo 1.4 — NOTAM (NOTAM)

Materia 2: GROUND-BASED SYSTEMS — NDB (SISTEMI A TERRA — NDB)

CORSO 1 — NDB/Locator (Localizzatore/NDB)

Modulo 1.1 — Use of the System (Uso del sistema)

Modulo 1.2 — Ground Station Architecture (Architettura della stazione a terra)

Modulo 1.3 — Transmitter Sub-system (Sottosistema del trasmettitore)

Modulo 1.4 — Antenna Sub-system (Sottosistema dell'antenna)

Modulo 1.5 — Monitoring and Control Sub-systems (Sottosistemi di monitoraggio e controllo)

Modulo 1.6 — On-board Equipment (Apparecchiature di bordo)

Modulo 1.7 — System Check and Maintenance (Verifica e manutenzione del sistema)

Materia 3: GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (SISTEMA GLOBALE DI NAVIGAZIONE SATELLITARE — GNSS)

CORSO 1 — GNSS (GNSS)

Modulo 1.1 — General View (Visione d'insieme)

Materia 4: ON-BOARD EQUIPMENT (APPARECCHIATURE DI BORDO)

CORSO 1 — ON-BOARD SYSTEMS (SISTEMI DI BORDO)

Modulo 1.1 — On-board Systems (Sistemi di bordo)

CORSO 2 — Autonomous Navigation (Navigazione autonoma)

Modulo 2.1 — Inertial Navigation (Navigazione inerziale)

CORSO 3 — Vertical Navigation (Navigazione verticale)

Modulo 3.1 — Vertical Navigation (Navigazione verticale)

Materia 5: FUNCTIONAL SAFETY (SICUREZZA FUNZIONALE)

CORSO 1 — Safety Attitude (Comportamento di sicurezza)

Modulo 1.1 — Safety Attitude (Comportamento di sicurezza)

CORSO 2 — Functional Safety (Sicurezza funzionale)

Modulo 2.1 — Functional safety (Sicurezza funzionale)

 ${\tt 4. \; NAVIGATION-DIRECTION\; FINDING\; (DF)\; (NAVIGAZIONE-RADIOGONIOMETRIA\; (DF))}\\$

Materia 1: PERFORMANCE-BASED NAVIGATION (NAVIGAZIONE BASATA SULLE PRESTAZIONI)

CORSO 1 — Navigation Concepts (Concetti di navigazione)

Modulo 1.1 — Operational Requirements (Requisiti operativi)

Modulo 1.2 — Performance-based Navigation (Navigazione basata sulle prestazioni)

Modulo 1.3 — Area Navigation Concept (RNAV) (Concetto di navigazione d'area (RNAV))

Modulo 1.4 — NOTAM (NOTAM)

Materia 2: GROUND-BASED SYSTEMS — DF (SISTEMI A TERRA — DF)

CORSO 1 — DF (DF)

Modulo 1.1 — Use of the System (Uso del sistema)

Modulo 1.2 — VDF/DDF Equipment Architecture (Architettura delle apparecchiature VDF/DDF)



Modulo 1.3 — Receiver Sub-system (Sottosistema del ricevitore)

Modulo 1.4 — Antenna Sub-system (Sottosistema dell'antenna)

Modulo 1.5 — Monitoring and Control Sub-systems (Sottosistemi di monitoraggio e controllo)

Modulo 1.6 — System Check and Maintenance (Verifica e manutenzione del sistema)

Materia 3: GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (SISTEMA GLOBALE DI NAVIGAZIONE SATELLITARE — GNSS)

CORSO 1 — GNSS (GNSS)

Modulo 1.1 — General View (Visione d'insieme)

Materia 4: ON-BOARD EQUIPMENT (APPARECCHIATURE DI BORDO)

CORSO 1 — On-board Systems (Sistemi di bordo)

Modulo 1.1 — On-board Systems (Sistemi di bordo)

CORSO 2 — Autonomous Navigation (Navigazione autonoma)

Modulo 2.1 — Inertial Navigation (Navigazione inerziale)

CORSO 3 — Vertical Navigation (Navigazione verticale)

Modulo 3.1 — Vertical Navigation (Navigazione verticale)

Materia 5: FUNCTIONAL SAFETY (SICUREZZA FUNZIONALE)

CORSO 1 — Safety Attitude (Comportamento di sicurezza)

Modulo 1.1 — Safety Attitude (Comportamento di sicurezza)

CORSO 2 — Functional Safety (Sicurezza funzionale)

Modulo 2.1 — Functional safety (Sicurezza funzionale)

5. NAVIGATION — VHF OMNIDIRECTIONAL RADIO RANGE (VOR) (NAVIGAZIONE — RADIOFARO OMNIDIREZIONALE VHF (VOR))

Materia 1: PERFORMANCE-BASED NAVIGATION (NAVIGAZIONE BASATA SULLE PRESTAZIONI)

CORSO 1 — Navigation Concepts (Concetti di navigazione)

Modulo 1.1 — Operational Requirements (Requisiti operativi)

Modulo 1.2 — Performance-based Navigation (Navigazione basata sulle prestazioni)

Modulo 1.3 — Area Navigation Concept (RNAV) (Concetto di navigazione d'area (RNAV))

Modulo 1.4 — NOTAM (NOTAM)

Materia 2: GROUND-BASED SYSTEMS — VOR (SISTEMI A TERRA — VOR)

CORSO 1 — VOR(VOR)

Modulo 1.1 — Use of the System (Uso del sistema)

Modulo 1.2 — Fundamentals of CVOR and/or DVOR (Fondamenti di CVOR e/o DVOR)

Modulo 1.3 — Ground Station Architecture (Architettura della stazione a terra)

Modulo 1.4 — Transmitter Sub-system (Sottosistema del trasmettitore)

Modulo 1.5 — Antenna Sub-system (Sottosistema dell'antenna)

Modulo 1.6 — Monitoring and Control Sub-system (Sottosistema di monitoraggio e controllo)

— 118 -

Modulo 1.7 — On-board Equipment (Apparecchiature di bordo)

Modulo 1.8 — System Check and Maintenance (Verifica e manutenzione del sistema)

Materia 3: GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (SISTEMA GLOBALE DI NAVIGAZIONE SATELLITARE — GNSS)

CORSO 1 — GNSS (GNSS)

Modulo 1.1 — General View (Visione d'insieme)

Materia 4: ON-BOARD EQUIPMENT (APPARECCHIATURE DI BORDO)

CORSO 1 — On-board Systems (Sistemi di bordo)

Modulo 1.1 — On-board Systems (Sistemi di bordo)

CORSO 2 — Autonomous Navigation (Navigazione autonoma)

Modulo 2.1 — Inertial Navigation (Navigazione inerziale)

CORSO 3 — Vertical Navigation (Navigazione verticale)

Modulo 3.1 — Vertical Navigation (Navigazione verticale)

Materia 5: FUNCTIONAL SAFETY (SICUREZZA FUNZIONALE)

CORSO 1 — Safety Attitude (Comportamento di sicurezza)

Modulo 1.1 — Safety Attitude (Comportamento di sicurezza)

CORSO 2 — Functional Safety (Sicurezza funzionale)

Modulo 2.1 — Functional safety (Sicurezza funzionale)

6. NAVIGATION — DISTANCE MEASURING EQUIPMENT (DME) (NAVIGAZIONE — APPARECCHIATURE PER LA MISURAZIONE DELLA DISTANZA (DME))

Materia 1: PERFORMANCE-BASED NAVIGATION (NAVIGAZIONE BASATA SULLE PRESTAZIONI)

CORSO 1 — Navigation concepts (Concetti di navigazione)

Modulo 1.1 — Operational Requirements (Requisiti operativi)

Modulo 1.2 — Performance-based Navigation (Navigazione basata sulle prestazioni)

Modulo 1.3 — Area Navigation Concept (RNAV) (Concetto di navigazione d'area (RNAV))

Modulo 1.4 — NOTAM (NOTAM)

Materia 2: GROUND-BASED SYSTEMS — DME (SISTEMI A TERRA — DME)

CORSO 1 — DME(DME)

Modulo 1.1 — Use of the System (Uso del sistema)

Modulo 1.2 — Fundamentals of DME (Fondamenti di DME)

Modulo 1.3 — Ground Station Architecture (Architettura della stazione a terra)

Modulo 1.4 — Receiver Sub-system (Sottosistema del ricevitore)

Modulo 1.5 — Signal Processing (Elaborazione del segnale)

Modulo 1.6 — Transmitter Sub-system (Sottosistema del trasmettitore)

Modulo 1.7 — Antenna Sub-system (Sottosistema dell'antenna)

Modulo 1.8 — Monitoring and Control Sub-system (Sottosistema di monitoraggio e controllo)

Modulo 1.9 — On-board Equipment (Apparecchiature di bordo)

Modulo 1.10 — System Check and Maintenance (Verifica e manutenzione del sistema)

Materia 3: GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (SISTEMA GLOBALE DI NAVIGAZIONE SATELLITARE — GNSS)

CORSO 1 — GNSS (GNSS)

Modulo 1.1 — General View (Visione d'insieme)



Materia 4: ON-BOARD EQUIPMENT (APPARECCHIATURE DI BORDO)

CORSO 1 — ON-BOARD SYSTEMS (SISTEMI DI BORDO)

Modulo 1.1 — On-board Systems (Sistemi di bordo)

CORSO 2 — AUTONOMOUS NAVIGATION (NAVIGAZIONE AUTONOMA)

Modulo 2.1 — Inertial Navigation (Navigazione inerziale)

CORSO 3 — VERTICAL NAVIGATION (NAVIGAZIONE VERTICALE)

Modulo 3.1 — Vertical Navigation (Navigazione verticale)

Materia 5: FUNCTIONAL SAFETY (SICUREZZA FUNZIONALE)

CORSO 1 — Safety Attitude (Comportamento di sicurezza)

Modulo 1.1 — Safety Attitude (Comportamento di sicurezza)

CORSO 2 — Functional Safety (Sicurezza funzionale)

Modulo 2.1 — Functional safety (Sicurezza funzionale)

7. NAVIGATION — INSTRUMENT LANDING SYSTEM (ILS) (NAVIGAZIONE — SISTEMA DI ATTERRAGGIO STRUMENTALE (ILS))

Materia 1: Performance-Based Navigation (Navigazione basata sulle prestazioni)

CORSO 1 — Navigation concepts (Concetti di navigazione)

Modulo 1.1 — Operational Requirements (Requisiti operativi)

Modulo 1.2 — Performance-based Navigation (Navigazione basata sulle prestazioni)

Modulo 1.3 — Area Navigation Concept (RNAV) (Concetto di navigazione d'area (RNAV))

Modulo 1.4 — NOTAM (NOTAM)

Materia 2: GROUND-BASED SYSTEMS — ILS (SISTEMI A TERRA — ILS)

CORSO 1 — ILS (ILS)

Modulo 1.1 — Use of the System (Uso del sistema)

Modulo 1.2 — Fundamentals of ILS (Fondamenti di ILS)

Modulo 1.3 — 2F-Systems (Sistemi 2F)

Modulo 1.4 — Ground Station Architecture (Architettura della stazione a terra)

Modulo 1.5 — Transmitter Sub-system (Sottosistema del trasmettitore)

Modulo 1.6 — Antenna Sub-system (Sottosistema dell'antenna)

Modulo 1.7 — Monitoring and Control Sub-system (Sottosistema di monitoraggio e controllo)

Modulo 1.8 — On-board Equipment (Apparecchiature di bordo)

Modulo 1.9 — System Check and Maintenance (Verifica e manutenzione del sistema)

Materia 3: GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (SISTEMA GLOBALE DI NAVIGAZIONE SATELLITARE — GNSS)

— 120 ·

CORSO 1 — GNSS (GNSS)

Modulo 1.1 — General View (Visione d'insieme)

Materia 4: ON-BOARD EQUIPMENT (APPARECCHIATURE DI BORDO)

CORSO 1 — On-board Systems (Sistemi di bordo)

Modulo 1.1 — On-board Systems (Sistemi di bordo)

CORSO 2 — Autonomous navigation (Navigazione autonoma)

Modulo 2.1 — Inertial Navigation (Navigazione inerziale)

CORSO 3 — Vertical Navigation (Navigazione verticale)

Modulo 3.1 — Vertical Navigation (Navigazione verticale)

Materia 5: FUNCTIONAL SAFETY (SICUREZZA FUNZIONALE)

CORSO 1 — Safety Attitude (Comportamento di sicurezza)

Modulo 1.1 — Safety Attitude (Comportamento di sicurezza)

CORSO 2 — Functional Safety (Sicurezza funzionale)

Modulo 2.1 — Functional safety (Sicurezza funzionale)

8. NAVIGATION — MICROWAVE LANDING SYSTEM (MLS) (NAVIGAZIONE — SISTEMA DI ATTERRAGGIO A MICROONDE (MLS))

Materia 1: PERFORMANCE-BASED NAVIGATION (NAVIGAZIONE BASATA SULLE PRESTAZIONI)

CORSO 1 — Navigation Concepts (Concetti di navigazione)

Modulo 1.1 — Operational Requirements (Requisiti operativi)

Modulo 1.2 — Performance-based Navigation (Navigazione basata sulle prestazioni)

Modulo 1.3 — Area Navigation Concept (RNAV) (Concetto di navigazione d'area (RNAV))

Modulo 1.4 — NOTAM (NOTAM)

Materia 2: GROUND-BASED SYSTEMS — MLS (SISTEMI A TERRA — MLS)

CORSO 1 — MLS (MLS)

Modulo 1.1 — Use of the System (Uso del sistema)

Modulo 1.2 — Fundamentals of MLS (Fondamenti di MLS)

Modulo 1.3 — Ground Station Architecture (Architettura della stazione a terra)

Modulo 1.4 — Transmitter Sub-system (Sottosistema del trasmettitore)

Modulo 1.5 — Antenna Sub-system (Sottosistema dell'antenna)

Modulo 1.6 — Monitoring and Control Sub-system (Sottosistema di monitoraggio e controllo)

Modulo 1.7 — On-board Equipment (Apparecchiature di bordo)

Modulo 1.8 — System Check and Maintenance (Verifica e manutenzione del sistema)

Materia 3: GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (SISTEMA GLOBALE DI NAVIGAZIONE SATELLITARE — GNSS)

CORSO 1 — GNSS (GNSS)

Modulo 1.1 — General View (Visione d'insieme)

Materia 4: ON-BOARD EQUIPMENT (APPARECCHIATURE DI BORDO)

CORSO 1 — On-board Systems (Sistemi di bordo)

Modulo 1.1 — On-board Systems (Sistemi di bordo)

CORSO 2 — AUTONOMOUS NAVIGATION (NAVIGAZIONE AUTONOMA)

Modulo 2.1 — Inertial Navigation (Navigazione inerziale)

CORSO 3 — Vertical navigation (Navigazione verticale)

Modulo 3.1 — Vertical Navigation (Navigazione verticale)

Materia 5: FUNCTIONAL SAFETY (SICUREZZA FUNZIONALE)

CORSO 1 — Safety attitude (Comportamento di sicurezza)

Modulo 1.1 — Safety Attitude (Comportamento di sicurezza)

CORSO 2 — Functional safety (Sicurezza funzionale)

Modulo 2.1 — Functional safety (Sicurezza funzionale)

9. SURVEILLANCE — PRIMARY SURVEILLANCE RADAR (SORVEGLIANZA — RADAR PRIMARIO DI SORVEGLIANZA)

Materia 1: PRIMARY SURVEILLANCE RADAR (PSR)(RADAR PRIMARIO DI SORVEGLIANZA (PSR))

CORSO 1 — ATC surveillance (Sorveglianza ATC)

Modulo 1.1 — Use of PSR for Air Traffic Services (Uso del PSR per i servizi di traffico aereo)

Modulo 1.2 — Antenna (PSR) (Antenna (PSR))

Modulo 1.3 — Transmitters (Trasmettitori)

Modulo 1.4 — Characteristics of Primary Targets (Caratteristiche degli obiettivi primari)

Modulo 1.5 — Receivers (Ricevitori)

Modulo 1.6 — Signal Processing and Plot Extraction (Elaborazione del segnale e derivazione di tracciati)

Modulo 1.7 — Plot Combining (Combinazione di tracciati)

Modulo 1.8 — Characteristics of Primary Radar (Caratteristiche del radar primario)

CORSO 2 — SURPSR — SURFACE MOVEMENT RADAR (SMR) (SURPSR — RADAR PER I MOVIMENTI IN SUPERFICIE (SMR))

Modulo 2.1 — Use of SMR for Air Traffic Services (Uso del SMR per i servizi di traffico aereo)

Modulo 2.2 — Radar Sensor (Sensore radar)

CORSO 3 — SURPSR — Test and Measurement (SURPSR — Test e misurazioni)

Modulo 3.1 — Test and Measurement (Test e misurazioni)

Materia 2: HUMAN MACHINE INTERFACE (HMI) (INTERFACCIA UOMO-MACCHINA (HMI))

${\tt CORSO~1-SURPSR-HMI~(SURPSR-HMI)}$

Modulo 1.1 — ATCO HMI (HMI ATCO)

Modulo 1.2 — ATSEP HMI (HMI ATSEP)

Modulo 1.3 — Pilot HMI (HMI pilota)

Modulo 1.4 — Displays (Visualizzatori)

Materia 3: SURVEILLANCE DATA TRANSMISSION (SDT) (TRASMISSIONE DEI DATI DI SORVEGLIANZA (SDT))

-122 -

CORSO 1 — SDT (SDT)

Modulo 1.1 — Technology and Protocols (Tecnologia e protocolli)

Modulo 1.2 — Verification Methods (Metodi di verifica)

Materia 4: FUNCTIONAL SAFETY (SICUREZZA FUNZIONALE)

CORSO 1 — SURPSR — Safety Attitude (SURPSR — Comportamento di sicurezza)

Modulo 1.1 — Safety Attitude (Comportamento di sicurezza)

CORSO 2 — SURPSR — Functional Safety (SURPSR — Sicurezza funzionale)

Modulo 2.1 — Functional safety (Sicurezza funzionale)

Materia 5: DATA PROCESSING SYSTEMS (SISTEMI DI ELABORAZIONE DEI DATI)

CORSO 1 — System Components (Componenti del sistema)

Modulo 1.1 — Surveillance Data Processing Systems (Sistemi di elaborazione dei dati di sorveglianza)

10. SURVEILLANCE — SECONDARY SURVEILLANCE RADAR (SORVEGLIANZA — RADAR SECONDARIO DI SORVEGLIANZA)

Materia 1: SECONDARY SURVEILLANCE RADAR (SSR) (RADAR SECONDARIO DI SORVEGLIANZA (SSR))

CORSO 1 — SSR and Mono-pulse SSR (SSR e SSR monopulso)

Modulo 1.1 — Use of SSR for Air Traffic Services (Uso del SSR per i servizi di traffico aereo)

Modulo 1.2 — Antenna (SSR) (Antenna (SSR))

Modulo 1.3 — Interrogator (Interrogatore)

Modulo 1.4 — Transponder (Transponder)

Modulo 1.5 — Receivers (Ricevitori)

Modulo 1.6 — Signal Processing and Plot Extraction (Elaborazione del segnale e derivazione di tracciati)

Modulo 1.7 — Plot Combining (Combinazione di tracciati)

Modulo 1.8 — Test and Measurement (Test e misurazioni)

CORSO 2 — MODE S (MODALITÀ S)

Modulo 2.1 — Introduction to Mode S (Introduzione alla modalità S)

Modulo 2.2 — Mode S System (Sistema della modalità S)

CORSO 3 — Multilateration (MLAT) (Multilaterazione (MLAT))

Modulo 3.1 — MLAT in use (MLAT nella pratica)

Modulo 3.2 — MLAT Principles (Principi della MLAT)

CORSO 4 — SURSSR — Environment (SURSSR — Ambiente)

Modulo 4.1 — SSR Environment (Ambiente SSR)

Materia 2: HUMAN MACHINE INTERFACE (HMI) (INTERFACCIA UOMO-MACCHINA (HMI))

CORSO 1 — HMI (HMI)

Modulo 1.1 — ATCO HMI (HMI ATCO)

Modulo 1.2 — ATSEP HMI (HMI ATSEP)

Modulo 1.3 — Pilot HMI (HMI pilota)

Modulo 1.4 — Displays (Visualizzatori)

Materia 3: SURVEILLANCE DATA TRANSMISSION (SDT) (TRASMISSIONE DEI DATI DI SORVEGLIANZA (SDT))

— 123 -

CORSO 1 — SDT (SDT)

Modulo 1.1 — Technology and Protocols (Tecnologia e protocolli)

Modulo 1.2 — Verification Methods (Metodi di verifica)

Materia 4: FUNCTIONAL SAFETY (SICUREZZA FUNZIONALE)

CORSO 1 — Safety Attitude (Comportamento di sicurezza)

Modulo 1.1 — Safety Attitude (Comportamento di sicurezza)

CORSO 2 — Functional Safety (Sicurezza funzionale)

Modulo 2.1 — Functional safety (Sicurezza funzionale)

Materia 5: DATA PROCESSING SYSTEMS (SISTEMI DI ELABORAZIONE DEI DATI)

CORSO 1 — System Components (Componenti del sistema)

Modulo 1.1 — Surveillance Data Processing Systems (Sistemi di elaborazione dei dati di sorveglianza)

11. SURVEILLANCE — AUTOMATIC DEPENDENT SURVEILLANCE (SORVEGLIANZA — SORVEGLIANZA DIPENDENTE AUTOMATICA)

Materia 1: AUTOMATIC DEPENDENT SURVEILLANCE (ADS) (SORVEGLIANZA DIPENDENTE AUTOMATICA (ADS))

CORSO 1 — General view on ADS (Visione d'insieme della ADS)

Modulo 1.1 — Definition of ADS (Definizione di ADS)

CORSO 2 — SURADS — ADS-B (SURADS — ADS-B)

Modulo 2.1 — Introduction to ADS-B (Introduzione alla ADS-B)

Modulo 2.2 — Techniques of ADS-B (Tecniche di ADS-B)

Modulo 2.3 — VDL Mode 4 (STDMA) (VDL modalità 4 (STDMA))

Modulo 2.4 — Mode S Extended Squitter (Extended squitter della modalità S)

Modulo 2.5 — UAT (UAT)

Modulo 2.6 — ASTERIX (ASTERIX)

CORSO 3 — ADS-C (ADS-C)

Modulo 3.1 — Introduction to ADS-C (Introduzione alla ADS-C)

Modulo 3.2 — Techniques of ADS-C (Tecniche di ADS-C)

Materia 2: HUMAN MACHINE INTERFACE (HMI) (INTERFACCIA UOMO-MACCHINA (HMI))

CORSO 1 — HMI (HMI)

Modulo 1.1 — ATCO HMI (HMI ATCO)

Modulo 1.2 — ATSEP HMI (HMI ATSEP)

Modulo 1.3 — Pilot HMI (HMI pilota)

Modulo 1.4 — Displays (Visualizzatori)

Materia 3: SURVEILLANCE DATA TRANSMISSION (SDT) (TRASMISSIONE DEI DATI DI SORVEGLIANZA (SDT))

CORSO 1 — SDT (SDT)

Modulo 1.1 — Technology and Protocols (Tecnologia e protocolli)

Modulo 1.2 — Verification Methods (Metodi di verifica)

Materia 4: FUNCTIONAL SAFETY (SICUREZZA FUNZIONALE)

CORSO 1 — Safety Attitude (Comportamento di sicurezza)

Modulo 1.1 — Safety Attitude (Comportamento di sicurezza)

CORSO 2 — SURADS — Functional Safety (SURADS — Sicurezza funzionale)

Modulo 2.1 — Functional safety (Sicurezza funzionale)

Materia 5: DATA PROCESSING SYSTEMS (SISTEMI DI ELABORAZIONE DEI DATI)

CORSO 1 — System Components (Componenti del sistema)

Modulo 1.1 — Surveillance Data Processing Systems (Sistemi di elaborazione dei dati di sorveglianza)



12. DATA — DATA PROCESSING (DATI — ELABORAZIONE DEI DATI)

Materia 1: FUNCTIONAL SAFETY (SICUREZZA FUNZIONALE)

CORSO 1 — Functional Safety (Sicurezza funzionale)

Modulo 1.1 — Functional safety (Sicurezza funzionale)

Modulo 1.2 — Software Integrity and Security (Integrità e sicurezza fisica dei software)

CORSO 2 — Safety Attitude (Comportamento di sicurezza)

Modulo 2.1 — Safety Attitude (Comportamento di sicurezza)

Materia 2: DATA PROCESSING SYSTEMS (SISTEMI DI ELABORAZIONE DEI DATI)

CORSO 1 — User requirements (Requisiti per l'utente)

Modulo 1.1 — Controller requirements (Requisiti per il controllore)

Modulo 1.2 — Trajectories, Prediction and Calculation (Traiettorie, previsioni e calcoli)

Modulo 1.3 — Ground-based Safety Nets (Reti di sicurezza terrestri)

Modulo 1.4 — Decision Support (Assistenza nel processo decisionale)

CORSO 2 — System Components Data (Dati relativi alle componenti del sistema)

Modulo 2.1 — Flight Data Processing Systems (Sistemi di elaborazione dei dati di volo)

Modulo 2.2 — Flight Data Processing Systems (Sistemi di elaborazione dei dati di volo)

Modulo 2.3 — Surveillance Data Processing Systems (Sistemi di elaborazione dei dati di sorveglianza)

Materia 3: DATA PROCESS (ELABORAZIONE DEI DATI)

CORSO 1 — Software process (Processi legati al software)

Modulo 1.1 — Middleware (Middleware)

Modulo 1.2 — Operating Systems (Sistemi operativi)

Modulo 1.3 — Configuration Control (Controllo della configurazione)

Modulo 1.4 — Software Development Process (Processo di sviluppo dei software)

CORSO 2 — Hardware platform (Piattaforma hardware)

Modulo 2.1 — Equipment Upgrade (Aggiornamento delle apparecchiature)

Modulo 2.2 — COTS (COTS)

Modulo 2.3 — Interdependence (Interdipendenza)

Modulo 2.4 — Maintainability (Requisiti relativi alla manutenzione tecnica)

CORSO 3 — Testing (Conduzione di prove)

Modulo 3.1 — Testing (Conduzione di prove)

Materia 4: DATA (DATI)

CORSO 1 — Data Essential Features (Caratteristiche essenziali dei dati)

Modulo 1.1 — Data Significance (Significatività dei dati)

Modulo 1.2 — Data Configuration Control (Controllo della configurazione dei dati)


Modulo 1.3 — Data Standards (Standard dei dati)

CORSO 2 — ATM Data — Detailed structure (Struttura dei dati atm in dettaglio)

Modulo 2.1 — System Area (Area del sistema)

Modulo 2.2 — Characteristic Points (Punti caratteristici)

Modulo 2.3 — Aircraft Performances (Prestazioni dell'aeromobile)



Modulo 2.4 — Screen Manager (Gestione schermo)

Modulo 2.5 — Auto-coordination Messages (Messaggi di auto-coordinamento)

Modulo 2.6 — Configuration Control Data (Dati relativi al controllo della configurazione)

Modulo 2.7 — Physical Configuration Data (Dati relativi alla configurazione fisica)

Modulo 2.8 — Relevant Meteo Data (Dati meteorologici pertinenti)

Modulo 2.9 — Alert and Error Messages to ATSEP (Messaggi di allarme e di errore al personale ATSEP)

Modulo 2.10 — Alert and Error Messages to ATCO (Messaggi di allarme e di errore al personale ATCO)

Materia 5: COMMUNICATION DATA(DATI RELATIVI ALLE COMUNICAZIONI)

CORSO 1 — Introduction to Networks (Introduzione alle reti)

Modulo 1.1 — Types (Tipologie)

Modulo 1.2 — Networks (Reti)

Modulo 1.3 — External Network Services (Servizi esterni di rete)

Modulo 1.4 — Measuring Tools (Strumenti di misurazione)

Modulo 1.5 — Troubleshooting (Risoluzione dei problemi)

CORSO 2 — Protocols (Protocolli)

Modulo 2.1 — Fundamental Theory (Teoria di base)

Modulo 2.2 — General Protocols (Protocolli generici)

Modulo 2.3 — Specific Protocols (Protocolli specifici)

CORSO 3 — DATDP — National Networks (DATDP — Reti nazionali)

Modulo 3.1 — National Networks (Reti nazionali)

Materia 6: SURVEILLANCE PRIMARY (SORVEGLIANZA PRIMARIA)

CORSO 1 — ATC Surveillance (Sorveglianza ATC)

Modulo 1.1 — Use of PSR for Air Traffic Services (Uso del PSR per i servizi di traffico aereo)

Materia 7: SURVEILLANCE SECONDARY (SORVEGLIANZA SECONDARIA)

CORSO 1 — SSR AND MSSR (SSR E MSSR)

Modulo 1.1 — Use of SSR for Air Traffic Services (Uso del SSR per i servizi di traffico aereo)

CORSO 2 — Mode S (Modalità S)

Modulo 2.1 — Introduction to Mode S (Introduzione alla modalità S)

CORSO 3 — Multilateration (Multilaterazione)

Modulo 3.1 — MLAT Principles (Principi della MLAT)

Materia 8: SURVEILLANCE — HMI (SORVEGLIANZA — HMI)

CORSO 1 — HMI (HMI)

Modulo 1.1 — ATCO HMI (HMI ATCO)

Materia 9: SURVEILLANCE DATA TRANSMISSION (SDT) (TRASMISSIONE DEI DATI DI SORVEGLIANZA (SDT))

CORSO 1 — Surveillance Data Transmission (Trasmissione dei dati di sorveglianza)

Modulo 1.1 — Technology and Protocols (Tecnologia e protocolli)



13. SYSTEM MONITORING AND CONTROL — COMMUNICATION (MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL SISTEMA — COMUNICAZIONE)

Materia 1: ANS STRUCTURE (STRUTTURA ANS)

CORSO 1 — ANSP ORGANISATION AND OPERATION (ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI ANSP)

Modulo 1.1 — SMCCOM — ANSP Organisation and Operation (SMCCOM — Organizzazione e gestione degli ANSP)

CORSO 2 — ANSP Maintenance Program (Programma di manutenzione per ANSP)

Modulo 2.1 — Policy (Politiche)

CORSO 3 — ATM Context (Contesto ATM)

Modulo 3.1 — ATM Context (Contesto ATM)

CORSO 4 — ANSP Administrative Practices (Pratiche amministrative per ANSP)

Modulo 4.1 — Administration (Amministrazione)

Materia 2: ANS SYSTEM/EQUIPMENT (SISTEMA/APPARECCHIATURE ANS)

CORSO 1 — Operational Impacts (Impatto operativo)

Modulo 1.1— Degradation or Loss of System/Equipment Services (Degrado o avaria dei servizi legati a sistemi e apparecchiature)

CORSO 2 — SMCCOM — User Working Position Functionality and Operation (SMCCOM — Funzionalità e gestione della postazione di lavoro)

Modulo 2.1 — User Working Position (Postazione di lavoro degli utenti)

Modulo 2.2 — SMC Working Position (Postazione di lavoro SMC)

Materia 3: TOOLS, PROCESSES AND PROCEDURES (STRUMENTI, PROCESSI E PROCEDURE)

CORSO 1 — REQUIREMENTS (REQUISITI)

Modulo 1.1 — SMS (SMS)

Modulo 1.2 — QMS (QMS)

Modulo 1.3 — SMS application in the working environment (Applicazioni SMS nell'ambiente di lavoro)

CORSO 2 — Maintenance Agreements with Outside Agencies (Accordi di manutenzione con agenzie esterne)

– 127 -

Modulo 2.1 — Principles of agreements (Principi degli accordi)

CORSO 3 — SMC GENERAL PROCESSES (PROCESSI GENERALI SMC)

Modulo 3.1 — Roles and responsibilities (Ruoli e responsabilità)

CORSO 4 — Maintenance Management Systems (Sistemi di gestione della manutenzione)

Modulo 4.1 — Reporting (Riporti)

Materia 4: TECHNOLOGY (TECNOLOGIE)

CORSO 1 — Technologies and Principles (Tecnologie e principi)

Modulo 1.1 — General (Parte generale)

Modulo 1.2 — Communication (Comunicazione)

Modulo 1.3 — Facilities (Infrastrutture)

Materia 5: COMMUNICATION — VOICE (COMUNICAZIONE VOCALE)

CORSO 1 — Air-Ground (Comunicazione bordo/terra)

Modulo 1.1 — Controller Working Position (Postazione di lavoro dei controllori)

CORSO 2 — Ground-Ground (Comunicazione terra/terra)

Modulo 2.1 — Interfaces (Interface)

Modulo 2.2 — Switch (Commutazione)

Modulo 2.3 — Controller Working Position (Postazione di lavoro dei controllori)

Materia 6: COMMUNICATION — DATA (COMUNICAZIONE — DATI)

CORSO 1 — European Networks (Reti europee)

Modulo 1.1 — Network Technologies (Tecnologie di rete)

CORSO 2 — Global Networks (Reti globali)

Modulo 2.1 — Networks and Standards (Reti e standard)

Modulo 2.2 — Description (Descrizione)

Modulo 2.3 — Global Architecture (Architettura globale)

Modulo 2.4 — Air-Ground Sub-Networks (Sottoreti bordo/terra)

Modulo 2.5 — Ground-Ground Sub-Networks (Sottoreti terra/terra)

Modulo 2.6 — Air-Ground Applications (Applicazioni bordo/terra)

Materia 7: COMMUNICATION — RECORDERS (COMUNICAZIONE — REGISTRATORI)

CORSO 1 — LEGAL RECORDERS (REGISTRATORI REGOLAMENTARI)

Modulo 1.1 — Regulations (Normativa)

Modulo 1.2 — Principles (Principi)

Materia 8: NAVIGATION — PBN (NAVIGAZIONE — PBN)

CORSO 1 — NAV Concepts (Concetti di navigazione)

Modulo 1.1 — NOTAM (NOTAM)

14. SYSTEM MONITORING AND CONTROL — NAVIGATION (MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL SISTEMA — NAVIGAZIONE)

Materia 1: ANS STRUCTURE (STRUTTURA ANS)

CORSO 1 — ANSP Organisation and Operation (Organizzazione e gestione degli ANSP)

Modulo 1.1 — ANSP Organisation and Operation (Organizzazione e gestione degli ANSP)

CORSO 2 — ANSP Maintenance Program (Programma di manutenzione per ANSP)

Modulo 2.1 — Policy (Politiche)

CORSO 3 — ATM CONTEXT (CONTESTO ATM)

Modulo 3.1 — ATM Context (Contesto ATM)

CORSO 4 — ANSP Administrative Practices (Pratiche Amministrative per ANSP)

Modulo 4.1 — Administration (Amministrazione)

Materia 2: ANS SYSTEM/EQUIPMENT (SISTEMA/APPARECCHIATURE ANS)

CORSO 1 — Operational Impacts (Impatto operativo)

Modulo 1.1— SMCNAV — Degradation or Loss of System/Equipment Services (SMCNAV — Degrado o avaria dei servizi legati a sistemi e apparecchiature)

CORSO 2 — User Position Functionality and Operation (Funzionalità E gestione della postazione di lavoro)

Modulo 2.1 — User Working Position (Postazione di lavoro degli utenti)

Modulo 2.2 — SMC Working Position (Postazione di lavoro SMC)

Materia 3: TOOLS, PROCESSES AND PROCEDURES (STRUMENTI, PROCESSI E PROCEDURE)

CORSO 1 — SMCNAV — Requirements (SMCNAV — Requisiti)

Modulo 1.1 — SMS (SMS)

Modulo 1.2 — QMS (QMS)

Modulo 1.3 — SMS application in the working environment (Applicazioni SMS nell'ambiente di lavoro)

CORSO 2 — Maintenance Agreements with Outside Agencies (Accordi di manutenzione con agenzie esterne)

Modulo 2.1 — Principles of agreements (Principi degli accordi)

CORSO 3 — SMC General Processes (Processi generali SMC)

Modulo 3.1 — Roles and responsibilities (Ruoli e responsabilità)

CORSO 4 — SMCNAV — Maintenance Management Systems (SMCNAV — Sistemi di gestione della manutenzione)

Modulo 4.1 — Reporting (Riporti)

Materia 4: TECHNOLOGY (TECNOLOGIE)

CORSO 1 — SMCNAV — Technologies and Principles (SMCNAV — Tecnologie e principi)

Modulo 1.1 — General (Parte generale)

Modulo 1.2 — Communication (Comunicazione)

Modulo 1.3 — Facilities (Infrastrutture)

Materia 5: COMMUNICATION — DATA (COMUNICAZIONE — DATI)

CORSO 1 — SMCNAV — European Networks (SMCNAV — Reti europee)

Modulo 1.1 — Network Technologies (Tecnologie di rete)

CORSO 2 — Global Networks (Reti globali)

Modulo 2.1 — Networks and Standards (Reti e standard)

Modulo 2.2 — Description (Descrizione)

Modulo 2.3 — Global Architecture (Architettura globale)

Modulo 2.4 — Air-Ground Sub-Networks (Sottoreti bordo/terra)

Modulo 2.5 — Ground-Ground Sub-Networks (Sottoreti terra/terra)

Modulo 2.6 — Air-Ground Applications (Applicazioni bordo/terra)

Materia 6: COMMUNICATION — RECORDERS (COMUNICAZIONE — REGISTRATORI)

CORSO 1 — Legal Recorders (Registratori regolamentari)

Modulo 1.1 — Regulations (Normativa)

Modulo 1.2 — Principles (Principi)

Materia 7: NAVIGATION — PBN (NAVIGAZIONE — PBN)

CORSO 1 — NAV Concepts (Concetti di navigazione)

Modulo 1.1 — NOTAM (NOTAM)

Materia 8: NAVIGATION — GROUND-BASED SYSTEMS — NDB (NAVIGAZIONE — SISTEMI A TERRA — NDB)

CORSO 1 — NDB Locator (Localizzatore NDB)

Modulo 1.1 — Use of the System (Uso del sistema)

Materia 9: NAVIGATION — GROUND-BASED SYSTEMS — NDB (NAVIGAZIONE — SISTEMI A TERRA — NDB)

CORSO 1 — SMCNAV — DF (SMCNAV — DF)

Modulo 1.1 — Use of the System (Uso del sistema)

Materia 10: NAVIGATION — GROUND-BASED SYSTEMS — VOR(NAVIGAZIONE — SISTEMI A TERRA — VOR)

CORSO 1 — VOR (VOR)

Modulo 1.1 — Use of the System (Uso del sistema)

Materia 11: NAVIGATION — GROUND-BASED SYSTEMS — DME (NAVIGAZIONE — SISTEMI A TERRA — DME)

CORSO 1 — DME (DME)

Modulo 1.1 — Use of the System (Uso del sistema)

Materia 12: NAVIGATION — GROUND-BASED SYSTEMS — ILS (NAVIGAZIONE — SISTEMI A TERRA — ILS)

CORSO 1 — ILS (ILS)

Modulo 1.1 — Use of the System (Uso del sistema)

15. SYSTEM MONITORING AND CONTROL — SURVEILLANCE (MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL SISTEMA — SORVEGLIANZA)

Materia 1: ANS STRUCTURE (STRUTTURA ANS)

CORSO 1 — ANSP ORGANISATION AND OPERATION (ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI ANSP)

Modulo 1.1 — ANSP Organisation and Operation (Organizzazione e gestione degli ANSP)

CORSO 2 — ANSP Maintenance Program (Programma di manutenzione per ANSP)

Modulo 2.1 — Policy (Politiche)

CORSO 3 — ATM Context (Contesto ATM)

Modulo 3.1 — ATM Context (Contesto ATM)

CORSO 4 — ANSP Administrative Practices (Pratiche Amministrative per ANSP)

Modulo 4.1 — Administration (Amministrazione)

Materia 2: ANS SYSTEM/EQUIPMENT (SISTEMA/APPARECCHIATURE ANS)

CORSO 1 — Operational Impacts (Impatto operativo)

Modulo 1.1— SMCSUR — Degradation or Loss of System/Equipment Services (SMCSUR — Degrado o avaria dei servizi legati a sistemi e apparecchiature)

CORSO 2 — User Position Functionality and Operation (Funzionalità e gestione della postazione di lavoro)

Modulo 2.1 — User Working Position (Postazione di lavoro degli utenti)

Modulo 2.2 — SMC Working Position (Postazione di lavoro SMC)

Materia 3: TOOLS, PROCESSES AND PROCEDURES (STRUMENTI, PROCESSI E PROCEDURE)

CORSO 1 — Requirements (Requisiti)

Modulo 1.1 — SMS (SMS)

Modulo 1.2 — QMS (QMS)

Modulo 1.3 — SMS application in the working environment (Applicazioni SMS nell'ambiente di lavoro)

CORSO 2 — Maintenance Agreements with Outside Agencies (Accordi di manutenzione con agenzie esterne)

Modulo 2.1 — Principles of agreements (Principi degli accordi)

CORSO 3 — SMC General Processes (Processi generali SMC)

Modulo 3.1 — Roles and responsibilities (Ruoli e responsabilità)

CORSO 4 — Maintenance Management Systems (Sistemi di gestione della manutenzione)

Modulo 4.1 — Reporting (Riporti)

Materia 4: TECHNOLOGY (TECNOLOGIE)

CORSO 1 — Technologies and Principles (Tecnologie e principi)

Modulo 1.1 — General (Parte generale)

Modulo 1.2 — Communication (Comunicazione)

Modulo 1.3 — Facilities (Infrastrutture)

Materia 5: COMMUNICATION — DATA (COMUNICAZIONE — DATI)

CORSO 1 — European Networks (Reti europee)

Modulo 1.1 — Network Technologies (Tecnologie di rete)

CORSO 2 — Global Networks (Reti globali)

Modulo 2.1 — Networks and Standards (Reti e standard)

Modulo 2.2 — Description (Descrizione)

Modulo 2.3 — Global Architecture (Architettura globale)

Modulo 2.4 — Air-Ground Sub-Networks (Sottoreti bordo/terra)

Modulo 2.5 — Ground-Ground Sub-Networks (Sottoreti terra/terra)

Modulo 2.6 — Air-Ground Applications (Applicazioni bordo/terra)

Materia 6: COMMUNICATION — RECORDERS (COMUNICAZIONE — REGISTRATORI)

CORSO 1 — Legal Recorders (Registratori regolamentari)

Modulo 1.1 — Regulations (Normativa)

Modulo 1.2 — Principles (Principi)

Materia 7: NAVIGATION — PBN (NAVIGAZIONE — PBN)

CORSO 1 — NAV Concepts (Concetti di navigazione)

Modulo 1.1 — NOTAM (NOTAM)

Materia 8: SURVEILLANCE PRIMARY (SORVEGLIANZA PRIMARIA)

CORSO 1 — ATC Surveillance (Sorveglianza ATC)

Modulo 1.1 — Use of PSR for Air Traffic Services (Uso del PSR per i servizi di traffico aereo)

Materia 9: SURVEILLANCE SECONDARY (SORVEGLIANZA SECONDARIA)

CORSO 1 — SSR AND MSSR (SSR E MSSR)

Modulo 1.1 — Use of SSR for Air Traffic Services (Uso del SSR per i servizi di traffico aereo)



CORSO 2 — MODE S (MODALITÀ S)

Modulo 2.1 — Introduction to Mode S (Introduzione alla modalità S)

CORSO 3 — Multilateration (Multilaterazione)

Modulo 3.1 — MLAT Principles (Principi della MLAT)

Materia 10: SURVEILLANCE — HMI (SORVEGLIANZA — HMI)

CORSO 1 — HMI (HMI)

Modulo 1.1 — ATCO HMI (HMI ATCO)

Materia 11: SURVEILLANCE — DATA TRANSMISSION (SDT) (SORVEGLIANZA — TRASMISSIONE DATI (SDT))

CORSO 1 — Surveillance Data Transmission (Trasmissione dei dati di sorveglianza)

Modulo 1.1 — Technology and Protocols (Tecnologia e protocolli)

16. SYSTEM MONITORING AND CONTROL — DATA (MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL SISTEMA — DATI)

Materia 1: ANS STRUCTURE (STRUTTURA ANS)

CORSO 1 — ANSP Organisation and Operation (Organizzazione e gestione degli ANSP)

Modulo 1.1 — ANSP Organisation and Operation (Organizzazione e gestione degli ANSP)

CORSO 2 — ANSP Maintenance Program (Programma di manutenzione per ANSP)

Modulo 2.1 — Policy (Politiche)

CORSO 3 — ATM Context (Contesto ATM)

Modulo 3.1 — ATM Context (Contesto ATM)

CORSO 4 — ANSP ADMINISTRATIVE PRACTICES (PRATICHE AMMINISTRATIVE PER ANSP)

Modulo 4.1 — Administration (Amministrazione)

Materia 2: ANS SYSTEM/EQUIPMENT (SISTEMA/APPARECCHIATURE ANS)

CORSO 1 — Operational Impacts (Impatto operativo)

Modulo 1.1 — Degradation or Loss of System/Equipment Services (Degrado o avaria dei servizi legati a sistemi e apparecchiature)

CORSO 2 — UUser Position Functionality and Operation (Funzionalità e gestione della postazione di lavoro)

Modulo 2.1 — User Working Position (Postazione di lavoro degli utenti)

Modulo 2.2 — SMC Working Position (Postazione di lavoro SMC)

Materia 3: TOOLS, PROCESSES AND PROCEDURES (STRUMENTI, PROCESSI E PROCEDURE)

CORSO 1 — SMCDAT — Requirements (SMCDAT — Requisiti)

Modulo 1.1 — SMS (SMS)

Modulo 1.2 — QMS (QMS)

Modulo 1.3 — SMS application in the working environment (Applicazioni SMS nell'ambiente di lavoro)

CORSO 2 — Maintenance Agreements with Outside Agencies (Accordi di manutenzione con agenzie esterne)

Modulo 2.1 — Principles of agreements (Principi degli accordi)

CORSO 3 — SMC General Processes (Processi generali SMC)

Modulo 3.1 — Roles and responsibilities (Ruoli e responsabilità)

CORSO 4 — Maintenance Management Systems (Sistemi di gestione della manutenzione)

Modulo 4.1 — Reporting (Riporti)

Materia 4: TECHNOLOGY (TECNOLOGIE)

CORSO 1 — Technologies and Principles (Tecnologie e principi)

Modulo 1.1 — General (Parte generale)

Modulo 1.2 — Communication (Comunicazione)

Modulo 1.3 — Facilities (Infrastrutture)

Materia 5: COMMUNICATION — DATA (COMUNICAZIONE — DATI)

CORSO 1 — European Networks (Reti europee)

Modulo 1.1 — Network Technologies (Tecnologie di rete)

CORSO 2 — Global Networks (Reti globali)

Modulo 2.1 — Networks and Standards (Reti e standard)

Modulo 2.2 — Description (Descrizione)

Modulo 2.3 — Global Architecture (Architettura globale)

Modulo 2.4 — Air-Ground Sub-Networks (Sottoreti bordo/terra)

Modulo 2.5 — Ground-Ground Sub-Networks (Sottoreti terra/terra)

Modulo 2.6 — Air-Ground Applications (Applicazioni bordo/terra)

Materia 6: COMMUNICATION — RECORDERS (COMUNICAZIONE — REGISTRATORI)

CORSO 1 — Legal Recorders (Registratori regolamentari)

Modulo 1.1 — Regulations (Normativa)

Modulo 1.2 — Principles (Principi)

Materia 7: NAVIGATION — PBN (NAVIGAZIONE — PBN)

CORSO 1 — SMCDAT — NAV Concepts (SMCDAT — Concetti legati alla navigazione)

Modulo 1.1 — NOTAM (NOTAM)

Materia 8: SURVEILLANCE PRIMARY (SORVEGLIANZA PRIMARIA)

CORSO 1 — ATC Surveillance (Sorveglianza ATC)

Modulo 1.1 — Use of PSR for Air Traffic Services (Uso del PSR per i servizi di traffico aereo)

Materia 9: SURVEILLANCE SECONDARY (SORVEGLIANZA SECONDARIA)

CORSO 1 — SSR AND MSSR (SSR E MSSR)

Modulo 1.1 — Use of SSR for Air Traffic Services (Uso del SSR per i servizi di traffico aereo)

CORSO 2 — Mode S (Modalità S)

Modulo 2.1 — Introduction to Mode S (Introduzione alla modalità S)

CORSO 3 — Multilateration (Multilaterazione)

Modulo 3.1 — MLAT Principles (Principi della MLAT)

Materia 10: SURVEILLANCE — HMI (SORVEGLIANZA — HMI)

CORSO 1 — HMI (HMI)

Modulo 1.1 — ATCO HMI (HMI ATCO)

Materia 11: SURVEILLANCE — DATA TRANSMISSION (SDT) (SORVEGLIANZA — TRASMISSIONE DATI (SDT))

CORSO 1 — Surveillance Data Transmission (Trasmissione dei dati di sorveglianza)

Modulo 1.1 — Technology and Protocols (Tecnologia e protocolli)

Materia 12: SURVEILLANCE — DATA PROCESSING SYSTEMS (SORVEGLIANZA —SISTEMI DI ELABORAZIONE DEI DATI)

CORSO 1 — User requirements (Requisiti per l'utente)

Modulo 1.1 — Controller requirements (Requisiti per il controllore)

Modulo 1.2 — Trajectories, Prediction and Calculation (Traiettorie, previsioni e calcoli)

Modulo 1.3 — Ground-based Safety Nets (Reti di sicurezza terrestri)

Modulo 1.4 — Decision Support (Assistenza nel processo decisionale)

Materia 13: SURVEILLANCE — DATA PROCESS (SORVEGLIANZA — PROCESSO DATI)

CORSO 1 — Hardware Platform (Piattaforma hardware)

Modulo 1.1 — Equipment Upgrade (Aggiornamento delle apparecchiature)

Modulo 1.2 — COTS (COTS)

Modulo 1.3 — Interdependence (Interdipendenza)

Materia 14: SURVEILLANCE — DATA (SORVEGLIANZA — DATI)

CORSO 1 — Data Essentials Features (Caratteristiche essenziali dei dati)

Modulo 1.1 — Data Significance (Significatività dei dati)

Modulo 1.2 — Data Configuration Control (Controllo della configurazione dei dati)

Modulo 1.2 — Data Standards (Standard dei dati)

17CE0963

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/374 DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2017

che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (¹), in particolare l'articolo 14, paragrafi 1 e 4,

vista la proposta dell'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) In data 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 208/2014.
- (2) In base a un riesame effettuato dal Consiglio la voce relativa a una persona elencata nell'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 dovrebbe essere soppressa.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2017

Per il Consiglio Il presidente M. FARRUGIA



¹) GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1.

ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 la voce relativa alla persona elencata in appresso è soppressa:

16. Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko

17CE0964

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/375 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2017

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva prosulfuron come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (¹), in particolare l'articolo 24, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- L'approvazione della sostanza attiva prosulfuron, secondo quanto indicato nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2), scade il 30 giugno 2017.
- Una domanda di rinnovo dell'iscrizione del prosulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) è stata presentata, a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (4), entro i termini previsti da tale articolo.
- Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
- Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e il 15 luglio 2013 l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.
- L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che successivamente ha provveduto ad inoltrare alla Commissione. L'Autorità ha inoltre messo a disposizione del pubblico il fascicolo sintetico supplementare.
- Il 25 agosto 2014 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (5) sulla possibilità che il prosulfuron soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 29 maggio 2015 la Commissione ha presentato il progetto di relazione di esame per il prosulfuron al comitato permanente per le piante, gli animali, ĝli alimenti e i mangimi.
- Per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, è stato accertato che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti.
- A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 di tale regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, è tuttavia necessario fissare alcune condizioni e restrizioni. È in particolare opportuno limitare l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti prosulfuron al fine di ridurre al minimo l'esposizione delle acque sotterranee stabilendo una dose massima di 20 g di sostanza attiva per ettaro, ogni tre anni, per il medesimo campo e richiedere ulteriori informazioni di conferma.

⁽¹) GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1. (²) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate

⁽GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

^(*) Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322

dell'8.12.2010, pag. 10).
(5) The EFSA Journal (2014); 12(9):3815. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu

- (9) La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del prosulfuron si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti prosulfuron possono essere autorizzati. È pertanto opportuno non mantenere la restrizione agli impieghi come erbicida.
- (10) La Commissione considera comunque il prosulfuron una sostanza candidata alla sostituzione a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il prosulfuron è una sostanza persistente e tossica in conformità, rispettivamente, ai punti 3.7.2.1 e 3.7.2.3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009, dato che il suo tempo di dimezzamento in acqua dolce è superiore a 40 giorni e la concentrazione senza effetti osservati a lungo termine negli organismi d'acqua dolce è inferiore a 0,01 mg/l. Il prosulfuron soddisfa pertanto la condizione di cui al punto 4, secondo trattino, dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (11) È quindi opportuno rinnovare l'approvazione del prosulfuron come sostanza candidata alla sostituzione.
- (12) In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, di tale regolamento, l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (13) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione (¹) ha prorogato la scadenza del periodo di approvazione del prosulfuron al fine di consentire il completamento dell'iter di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Dato che la decisione di rinnovo è stata presa prima della scadenza prorogata, è tuttavia opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1º maggio 2017.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva come sostanza candidata alla sostituzione

L'approvazione della sostanza attiva prosulfuron come sostanza candidata alla sostituzione è rinnovata come enunciato nell'allegato I.

Articolo 2

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º maggio 2017.

⁽¹) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/549 della Commissione, dell'8 aprile 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive bentazone, cialofop butile, diquat, famoxadone, flumiossazina, DPX KE 459 (flupirsulfuron metile), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pimetrozina, tiabendazolo e tifensulfuron metile (GU L 95 del 9.4.2016, pag. 4).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2017

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Disposizioni specifiche	PARTE A L'impiego deve essere limitato ad una applicazione ogni tre anni sullo stesso campo in una dose massima di 20 g di sostanza attiva per ettaro. PARTE B	Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'arti- colo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella re- lazione di esame sul prosulfuron, in particolare delle rela- tive appendici I e II.	Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:	— alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza è impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;	— al rischio per le piante acquatiche e terrestri non bersaglio.	Le condizioni di impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.	Il richiedente deve fornire informazioni di conferma per quanto riguarda il potenziale genotossico del metabolita triazina-amina (CGAI 50829), al fine di confermare che tale metabolita non è genotossico e non è rilevante per la valutazione del rischio.	Il richiedente deve fornire tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 ottobre 2017.	
Scadenza dell'approva- zione	30 aprile 2024								
Data di appro- vazione	1° maggio 2017								me.
Purezza (¹)	950 g/kg L'impurità 2-(3,3,3-trifluoro- propyl)-benzene sulfonammide non deve superare la soglia di 10 g/kg nel materiale tecnico.								(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.
Denominazione IUPAC	1-(4-metossi-6-metil- triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3- trifluoropropil)-fenilsul- fonil]-urea								le specifiche della sostanza atti
Nome comune, numeri di identifi- cazione	Prosulfuron N. CAS 94125-34-5 N. CIPAC 579								(¹) Ulteriori dettagli sull'identità e sull

ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

9*

	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (*)	Data di appro- vazione	Scadenza dell'approva- zione	Disposizioni specifiche
	Prosulfuron N. CAS 94125-34-5 N. CIPAC 579	1-(4-metossi-6-metil- triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3- trifluoropropil)-fenilsul- fonil]-urea	950 g/kg L'impurità 2-(3,3,3-tri- fluoro-propyl)-benzene sul- fonammide non deve supe- rare la soglia di 10 g/kg nel materiale tecnico.	1º maggio 2017	30 aprile 2024	L'impiego deve essere limitato ad una applicazione ogni tre anni sullo stesso campo in una dose massima di 20 g di sostanza attiva per ettaro. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tenere conto delle conclusioni contenute nella relazione di esame sul prosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II. Nell'ambito di questa valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza è impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche; — al rischio per le piante acquatiche e terrestri non bersaglio. Le condizioni di impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente deve fornire informazioni di conferma per quanto riguarda il potenziale genotossico del metabolita triazina-amina (CGA150829), al fine di confermare che tale metabolita non è genotossico e non è rilevante per la valutazione del rischio. Il richiedente deve fornire tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 ottobre 2017.»
\neg						מפון סומנו ווועוויים איוויסיים איוויסיים איניסיים איניסיים איניסיים איניסיים איניסיים איניסיים איניסיים איניסיים

(*) Ulteriori dettagli sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di esame.



¹⁾ nella parte A, la voce 31 sul prosulfuron è soppressa;

²⁾ nella parte E, è aggiunta la voce seguente:

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/376 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2017

che modifica il regolamento (UE) 2016/921 per quanto riguarda la riattribuzione dei quantitativi non utilizzati notificati a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del medesimo regolamento

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (¹) del Consiglio, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228,

considerando quanto segue:

- Il 7 agosto 2014 il governo della federazione russa («Russia») ha introdotto un divieto sulle importazioni di taluni prodotti dell'Unione in Russia, inclusi gli ortofrutticoli. Tale divieto d'importazione ha creato una grave minaccia di turbative del mercato a causa del significativo crollo dei prezzi dovuto al fatto che era venuto a mancare un mercato di esportazione importante. Il divieto suddetto è stato prorogato fino alla fine del 2017. In tali circostanze rimangono reali le minacce di turbative del mercato dell'Unione per alcuni prodotti specifici, quali le mele e le pere, e occorre adottare adeguate misure che dovranno essere attuate fino a che rimarrà in vigore il divieto russo.
- La minaccia di turbative del mercato è di particolare rilevanza per il settore degli ortofrutticoli, che esportava verso la Russia ingenti quantitativi di prodotti deperibili. È risultato difficile ridirigere tutta la produzione verso altre destinazioni. Di conseguenza, sul mercato dell'Unione permane una situazione per la quale risultano insufficienti le normali misure disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- Al fine di prevenire gravi e prolungate turbative del mercato, i regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 913/2014 (²), (UE) n. 932/2014 (³), (UE) n. 1031/2014 (¹), (UE) 2015/1369 (⁵) e (UE) 2016/921 (⁶) hanno stabilito gli importi massimi del sostegno per le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione, calcolati sulla base delle esportazioni tradizionali verso la Russia.
- Il regolamento delegato (UE) 2016/921 ha inoltre riconosciuto che i prodotti coperti dal regime istituito dal medesimo regolamento, destinati in origine all'esportazione verso la Russia, avrebbero potuto essere ridiretti verso i mercati di altri Stati membri. I produttori degli Stati membri che producevano gli stessi prodotti, ma che non esportavano tradizionalmente verso la Russia, avrebbero quindi potuto subire notevoli turbative di mercato, in particolare il crollo dei prezzi. Per stabilizzare il mercato, un aiuto finanziario dell'Unione è stato reso disponibile ai produttori di tutti gli Stati membri per uno o più dei prodotti oggetto di detto regolamento, nei limiti di un quantitativo non superiore a 3 000 tonnellate per Stato membro.
- Gli Stati membri erano liberi di decidere in quale misura avvalersi del quantitativo di 3 000 tonnellate. L'eventuale decisione di non avvalersi del quantitativo doveva essere notificata alla Commissione entro il 31 ottobre 2016 specificando la parte non utilizzata del quantitativo.
- Entro il 31 ottobre 2016, la Germania, la Danimarca, il Lussemburgo, la Slovacchia, la Slovenia, l'Austria e il Regno Unito hanno formalmente notificato alla Commissione la loro decisione di non avvalersi del rispettivo quantitativo o di parte di esso.

(*) GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(*) Regolamento delegato (UE) n. 913/2014 della Commissione, del 21 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di pesche e pesche noci (GU L 248 del 22.8.2014, pag. 1).
(*) Regolamento delegato (UE) n. 932/2014 della Commissione, del 29 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere commissione, del 29 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere commissione, del 29 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere commissione, del 29 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere commissione, del 29 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere commissione, del 29 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere commissione, del 29 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere commissione del 20 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere commissione del 20 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere commissione del 20 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere commissione del 20 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere commissione del 20 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere commissione del 20 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere commissione del 20 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere commissione del 20 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere commissione del 20 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezione del 20 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezione del 20 agosto 20 a

temporaneo per i produttori di taluni ortofrutticoli e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 913/2014 (GU L 259 del 30.8.2014,

(4) Regolámento delegato (UE) n. 1031/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che istituisce ulteriori misure di sostegno

eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 22).

(*) Regolamento delegato (UE) 2015/1369 della Commissione, del 7 agosto 2015, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GUL 211 dell'8.8.2015, pag. 17).

(*) Regolamento delegato (UE) 2016/921 della Commissione, del 10 giugno 2016, che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali

a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GU L 154 dell'11.6.2016, pag. 3).

- (7) I quantitativi non utilizzati dovrebbero pertanto essere riattribuiti. La riattribuzione dovrebbe basarsi su criteri trasparenti, oggettivi ed equi. Ciò sembra assicurato al meglio utilizzando come base per la riattribuzione la quota assegnata a ciascuno Stato membro rispetto alla quantità totale attualmente attribuita di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/921. Per garantire un'attribuzione per Stato membro di almeno 300 tonnellate, occorre aumentare da 85 a 300 tonnellate le attribuzioni a favore rispettivamente di Cipro, Croazia e Portogallo. Questa misura è necessaria in quanto la riattribuzione di quantitativi inferiori a 85 tonnellate comporterebbe oneri amministrativi indebiti per le autorità nazionali, in particolare per quanto riguarda i controlli, e allo stesso tempo non inciderebbe in modo significativo sulla situazione dei produttori e del mercato.
- (8) Per garantire un impatto immediato sul mercato e contribuire a stabilizzare i prezzi negli Stati membri interessati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi a decorrere da tale data fino al 30 giugno 2017,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2016/921 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 è così modificato:
 - a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
 - «L'aiuto finanziario per le misure di sostegno di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è messo a disposizione degli Stati membri per i quantitativi di prodotti di cui agli allegati I e V.»;
 - b) è aggiunto un nuovo paragrafo 5:
 - «5. In seguito alla notifica di cui al paragrafo 4, i quantitativi non utilizzati sono riattribuiti tra gli Stati membri secondo quanto definito all'allegato V.

I quantitativi riattribuiti di cui all'allegato V sono aggiunti ai quantitativi di cui al paragrafo 1, secondo comma.»;

- 2) all'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
 - «Gli Stati membri attribuiscono i quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 5, ripartendoli tra le organizzazioni di produttori e i produttori che non appartengono a tali organizzazioni in base al sistema "primo arrivato, primo servito" »:
- 3) è aggiunto un allegato V il cui testo figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea fino al 30 giugno 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2017

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

«ALLEGATO V

Quantitativi di prodotti riattributi per Stato membro di cui all'articolo 2

Stati memb	bri Quantitativi riattribuiti (in tonnellate)
Polonia	7 720
Spagna	3 015
Belgio	2 385
Grecia	1 150
Italia	1 080
Paesi Bassi	1 065
Francia	365
Cipro	300
Croazia	300
Portogallo	300»
	L

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/377 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2017

relativo alla non approvazione della sostanza attiva Pseudozyma flocculosa ceppo ATCC 64874 conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (¹), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- A norma dell'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (²) si applica, per quanto riguarda la procedura e le condizioni di approvazione, alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, della medesima direttiva prima del 14 giugno 2011. Per la Pseudozyma flocculosa ceppo ATCC 64874 le condizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte tramite la decisione 2002/305/CE della Commissione (3).
- A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, in data 6 marzo 2001 i Paesi Bassi (di seguito «lo Stato membro relatore») hanno ricevuto dalla società Maasmond-Westland una domanda volta ad ottenere l'iscrizione della sostanza attiva Pseudozyma flocculosa ceppo ATCC 64874 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2002/305/CE ha confermato la completezza del fascicolo, ritenendolo in linea di massima conforme ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
- Gli effetti di tale sostanza attiva sulla salute umana e animale e sull'ambiente sono stati valutati per gli impieghi (3) proposti dal richiedente in conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE. În data 11 marzo 2004 lo Stato membro relatore designato ha presentato un progetto di relazione di valutazione.
- Il 4 giugno 2012 la società Artechno SA ha rilevato la responsabilità della società Maasmond-Westland e pertanto a norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione (4) sono state chieste al richiedente informazioni supplementari.
- Il progetto di relazione di valutazione è stato riesaminato dagli Stati membri e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in seguito «l'Autorità»); quest'ultima, in data 22 settembre 2015, ha presentato alla Commissione le sue conclusioni sulla valutazione del rischio di impiego della sostanza attiva Pseudozyma flocculosa ceppo ATCC 64874 (5) come antiparassitario. L'Autorità ha individuato diverse lacune nei dati. In particolare, non è stato possibile formulare conclusioni sulla valutazione del rischio per la salute umana e per gli organismi acquatici derivante dall'uso di Pseudozyma flocculosa ceppo ATCC 64874.
- In base alle informazioni disponibili non è stato quindi possibile giungere alla conclusione che la Pseudozyma flocculosa ceppo ATCC 64874 soddisfa i criteri per l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità. La Commissione ha inoltre invitato il richiedente a presentare osservazioni sul progetto di relazione di riesame conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 188/2011. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni che sono state oggetto di un attento esame.

(¹) GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1. (²) Direttiva 91/414/CEE 11.6

Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(*) Decisione 2002/305/CE della Commissione, del 19 aprile 2002, che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del clothianidin e della Pseudozyma flocculosa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 104 del 20.4.2002,

pag. 42).
(*) Regolamento (UE) n. 188/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne la procedura per la valutazione delle sostanze attive che non erano ancora sul mercato due anni dopo la data della notifica di detta direttiva (GUL 53 del 26.2.2011, pag. 51).
(*) The EFSA Journal 2015; 13(9):4250 [32 pagg.]. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/it.



- (8) Nonostante le argomentazioni presentate dal richiedente non è stato tuttavia possibile sciogliere le riserve di cui al considerando 5. Le valutazioni effettuate in base alle informazioni fornite non consentono quindi di giungere alla conclusione che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti *Pseudozyma flocculosa* ceppo ATCC 64874 sono generalmente conformi ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.
- (9) La Pseudozyma flocculosa ceppo ATCC 64874 non dovrebbe pertanto essere approvata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (10) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 91/414/CEE, agli Stati membri è stata concessa la possibilità di accordare, per un periodo iniziale di tre anni, autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti *Pseudozyma flocculosa* ceppo ATCC 64874.
- (11) Le autorizzazioni già rilasciate dovrebbero pertanto essere revocate.
- (12) È opportuno concedere agli Stati membri tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni all'impiego di prodotti fitosanitari contenenti Pseudozyma flocculosa ceppo ATCC 64874.
- (13) Laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nel caso di prodotti fitosanitari contenenti Pseudozyma flocculosa ceppo ATCC 64874 tale periodo dovrebbe terminare al più tardi il 24 giugno 2018.
- (14) Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda relativa alla Pseudozyma flocculosa ceppo ATCC 64874 a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non approvazione della sostanza attiva

La sostanza attiva Pseudozyma flocculosa ceppo ATCC 64874 non è approvata.

Articolo 2

Misure transitorie

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni già rilasciate per i prodotti fitosanitari contenenti *Pseudozyma flocculosa* ceppo ATCC 64874 quale sostanza attiva entro e non oltre il 24 giugno 2017.

Articolo 3

Periodo di tolleranza

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e termina al più tardi il 24 giugno 2018.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2017

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO (UE) 2017/378 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2017

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate sostanze aromatizzanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (¹), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (²), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni per l'uso.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (³) ha adottato un elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (3) Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
- (4) L'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base contiene un certo numero di sostanze per le quali l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha richiesto la presentazione di dati scientifici supplementari al fine di completarne la valutazione entro i termini stabiliti nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (5) Per le sostanze appartenenti alla valutazione del gruppo di aromatizzanti («FGE 203») rev. 1 nell'elenco dell'Unione è stato stabilito il termine del 31 dicembre 2012 per la presentazione dei dati scientifici supplementari richiesti. Le sostanze appartenenti a tale FGE 203 rev. 1 sono il deca-2,4-dien-1-olo (n. FL 02.139), l'epta-2,4-dien-1-olo (n. FL 02.153), l'esa-2,4-dien-1-olo (n. FL 02.162), il nona-2,4-dien-1-olo (n. FL 02.188), l'esa-2(trans), 4(trans)-dienale (n. FL 05.057), il trideca-2(trans), 4(cis), 7(cis)-trienale (n. FL 05.064), il nona-2,4-dienale (n. FL 05.071), il 2,4-decadienale (n. FL 05.081), l'epta-2,4-dienale (n. FL 05.084), il penta-2,4-dienale (n. FL 05.101), l'undeca-2,4-dienale (n. FL 05.108), il dodeca-2,4-dienale (n. FL 05.125), l'otta-2(trans), 4(trans)-dienale (n. FL 05.140), il deca-2,4,7-trienale (n. FL 05.141), il nona-2,4,6-trienale (n. FL 05.173), il 2,4-ottadienale (n. FL 05.186), il tr-2, tr-4-nonadienale (n. FL 05.194), il tr-2, tr-4-undecadienale (n. FL 05.196) e l'acetato di esa-2,4-dienile (n. FL 09.573). Tali dati sono stati presentati dal richiedente.
- (6) Il suddetto gruppo chimico comprende l'esa-2(trans),4(trans)-dienale (n. FL 05.057) e il deca-2(trans),4(trans)-dienale (n. FL 05.140), che sono stati utilizzati come sostanze rappresentative del gruppo e per i quali sono stati presentati dati sulla tossicità.

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

^(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1º ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

- (7) L'Autorità ha valutato la genotossicità di queste due sostanze rappresentative nel suo parere scientifico del 26 marzo 2014 (¹).
- (8) Per l'esa-2(trans),4(trans)-dienale (n. FL 05.057) l'Autorità ha confermato preoccupazioni in materia di sicurezza basate su elementi di prova tratti da pubblicazioni relative all'induzione di addotti al DNA in diversi sistemi in vitro e in vivo, sulla classificazione della IARC come possibile agente cancerogeno per l'uomo, tenendo inoltre conto della conclusione tratta dalla IARC secondo cui i dati meccanicistici offrono un ulteriore sostegno per la pertinenza per l'uomo dei dati sugli effetti cancerogeni sugli animali e secondo cui gli elementi di prova attestanti che l'induzione dei tumori avvenga tramite un meccanismo genotossico sono modesti.
- (9) Per il deca-2(trans),4(trans)-dienale (n. F 05.140) l'Autorità è giunta alla conclusione che un meccanismo di genotossicità senza soglia non possa essere escluso in base alla presenza di alcune indicazioni relative alla genotossicità in vivo e tenendo conto degli elementi di prova tratti da studi in vitro relativi all'induzione di diversi tipi di danni al DNA (basi del DNA ossidate e addotti voluminosi).
- (10) Nel complesso l'Autorità ha concluso che la preoccupazione in materia di sicurezza connessa alla genotossicità non può essere esclusa per nessuna delle sostanze rappresentative del gruppo e che tale conclusione è altresì applicabile alle altre sostanze del gruppo FGE 203.
- (11) Le parti interessate hanno comunicato che stanno effettuando una serie di studi di tossicità sulle sostanze del gruppo FGE 203 al fine di rispondere alle preoccupazioni espresse dall'Autorità. La Commissione ha inoltre richiesto ulteriori informazioni al fine di valutare pienamente la sicurezza di tali sostanze.
- (12) Le parti hanno presentato gli studi e le informazioni il 26 settembre 2016.
- (13) In attesa della valutazione delle sostanze del gruppo FGE da parte dell'Autorità, della valutazione completa finale di tali sostanze secondo la procedura del gruppo di esperti scientifici CEF dell'EFSA nonché del completamento del successivo processo di regolamentazione, è opportuno limitare le condizioni per l'uso di dette sostanze al loro uso attuale.
- (14) Per motivi tecnici dovrebbero essere stabiliti periodi di transizione per gli alimenti non conformi alle condizioni di cui all'allegato, immessi sul mercato dell'Unione o spediti da paesi terzi nell'Unione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
- (16) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. Gli alimenti cui è stata aggiunta una qualsiasi delle sostanze aromatizzanti di cui all'allegato del presente regolamento, che non soddisfano le condizioni stabilite nel medesimo allegato e che sono stati legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere immessi sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.



⁽¹) Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 203 Rev 1 (FGE.203 Rev1): alpha,beta-unsaturated aliphatic aldehydes and precursors from chemical subgroup 1.1.4 of FGE.19 with two or more conjugated double-bonds and with or without additional non-conjugated double-bonds [Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 203 Rev. 1 (FGE.203 Rev1): aldeidi alifatiche alfa,beta-insature e precursori del sottogruppo chimico 1.1.4 della FGE.19 con due o più doppi legami coniugati e con o senza ulteriori doppi legami non coniugati]. EFSA Journal 2014;12(4):3626, 31 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3626 Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal

- 2. Gli alimenti cui è stata aggiunta una qualsiasi delle sostanze aromatizzanti di cui all'allegato del presente regolamento, che non soddisfano le condizioni stabilite nel medesimo allegato e che sono stati importati nell'Unione da un paese terzo possono essere immessi sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza se l'importatore di tali alimenti può dimostrare che sono stati spediti dal paese terzo interessato ed erano in viaggio verso l'Unione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- 3. I periodi di transizione di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle miscele di aromi.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2017

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nell'allegato I, parte A, sezione 2, del regolamento (CE) n. 1334/2008 la tabella 1 è così modificata:

a) la voce relativa al n. FL 02.139 è sostituita dalla seguente:

(02.139 L	02.139 Deca-2,4-dien-1-olo 18409-21-7	18409-21-7	1189	11748	Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante:	1	EFSA»
					categoria 2: non oltre 1,5 mg/kg,		
					categoria 3: non oltre 5 mg/kg,		
					categoria 5: non oltre 9 mg/kg,		
					categoria 7: non oltre 15 mg/kg,		
					categoria 8: non oltre 5 mg/kg,		
					categoria 12: non oltre 3 mg/kg,		
					categoria 14.1: non oltre 2 mg/kg,		
					categoria 14.2: non oltre 1 mg/kg,		
					categoria 16: non oltre 2 mg/kg.		

b) la voce relativa al n. FL 02.153 è sostituita dalla seguente:

EFSA»														
1														
Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante:	categoria 1: non oltre 35 mg/kg,	categoria 2: non oltre 25 mg/kg,	categoria 3: non oltre 30 mg/kg,	categoria 4.2: non oltre 50 mg/kg,	categoria 5: non oltre 50 mg/kg,	categoria 6: non oltre 25 mg/kg,	categoria 7: non oltre 50 mg/kg,	categoria 8: non oltre 10 mg/kg,	categoria 9: non oltre 10 mg/kg,	categoria 12: non oltre 100 mg/kg,	categoria 14.1: non oltre 25 mg/kg,	categoria 15: non oltre 50 mg/kg,	categoria 16: non oltre 25 mg/kg.	
1784														
33467-79-7														
.02.153 Epta-2,4-dien-1-olo 33467-79-7														
«02.153														_

c) la voce relativa al n. FL 02.162 è sostituita dalla seguente:

							-	
«02.162	Esa-2,4-dien-1-olo	111-28-4	1174			Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 3: non oltre 4 mg/kg, categoria 4.2: non oltre 2 mg/kg, categoria 5: non oltre 2 mg/kg, categoria 12: non oltre 4 mg/kg, categoria 14.1: non oltre 4 mg/kg, categoria 14.2: non oltre 1 mg/kg, categoria 15: non oltre 1 mg/kg, categoria 15: non oltre 2 mg/kg,	-	EFSA.»
la voce rei	la voce relativa al n. FL 02.188 è sostituita dalla		seguente:					
«02.188	Nona-2, 4-dien-1-olo	62488-56-6	1183	11802	Almeno il 92 %. Componente secondario: 3-4 % 2-nonen-1-olo	Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 1: non oltre 2 mg/kg, categoria 2: non oltre 5 mg/kg, categoria 3: non oltre 5 mg/kg, categoria 4.2: non oltre 5 mg/kg, categoria 5: non oltre 10 mg/kg, categoria 5: non oltre 10 mg/kg, categoria 6: non oltre 1 mg/kg, categoria 7: non oltre 1 mg/kg, categoria 12: non oltre 5 mg/kg, categoria 12: non oltre 5 mg/kg, categoria 12: non oltre 5 mg/kg, categoria 14.2: non oltre 5 mg/kg, categoria 15: non oltre 5 mg/kg, categoria 15: non oltre 5 mg/kg, categoria 15: non oltre 5 mg/kg, categoria 16: non oltre 2,5 mg/kg.		EFSA.»
la voce rei	la voce relativa al n. FL 05.057 è sostituita dalla		seguente:					
«05.057	Esa-2(trans),4(trans)- dienale	142-83-6	1175	640		Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 1: non oltre 10 mg/kg, categoria 3: non oltre 10 mg/kg,	1	EFSA»

Q







						categoria 4.2: non oltre 15 mg/kg, categoria 5: non oltre 20 mg/kg, categoria 6: non oltre 0,05 mg/kg, categoria 7: non oltre 15 mg/kg, categoria 8: non oltre 15 mg/kg, categoria 9: non oltre 20 mg/kg, categoria 11: non oltre 50 mg/kg, categoria 12: non oltre 4 mg/kg, categoria 14.1: non oltre 1 mg/kg, categoria 14.2: non oltre 10 mg/kg, categoria 16: non oltre 10 mg/kg, categoria 16: non oltre 10 mg/kg.		
a voce re	la voce relativa al n. FL 05.064 è sostituita dalla		seguente:					
«05.064	Trideca-2(trans),4 (cis),7(cis)-trienale	13552-96-0	1198	685	Almeno il 71 %. Componenti secondari: 14 % 4-cis-7-cis-tri-decadienolo; 6 % 3-cis-7-cis-tridecadienolo; 5 % 2-trans-7-cis-tridecadienale; 3 % 2-trans-4-trans-7-cis-tridecatrienale	Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 2: non oltre 1 mg/kg, categoria 8: non oltre 2 mg/kg, categoria 9: non oltre 1 mg/kg, categoria 12: non oltre 1 mg/kg, categoria 12: non oltre 1 mg/kg.	1	EFSA»
a voce re	la voce relativa al n. FL 05.071 è sostituita dalla		seguente:					
*05.071	Nona-2,4-dienale	6750-03-4	1185	732	Almeno l'89 %. Componenti secondari: 5-6 % 2,4-nonadien-1-olo e 1-2 % 2-nonen-1-olo	Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 1: non oltre 1,5 mg/kg, categoria 2: non oltre 5 mg/kg, categoria 3: non oltre 1 mg/kg, categoria 4.2: non oltre 1 mg/kg, categoria 5: non oltre 1 mg/kg, categoria 5: non oltre 5 mg/kg, categoria 7: non oltre 5 mg/kg, categoria 7: non oltre 5 mg/kg, categoria 8: non oltre 5 mg/kg, categoria 9: non oltre 5 mg/kg, categoria 9: non oltre 5 mg/kg, categoria 10: non oltre 1 mg/kg,	-	EFSA.»

ô

(j

						categoria 3: non oltre 1 mg/kg, categoria 4.2: non oltre 1 mg/kg, categoria 5: non oltre 5 mg/kg, categoria 6: non oltre 0,5 mg/kg, categoria 6: non oltre 10 mg/kg, categoria 8: non oltre 6 mg/kg, categoria 8: non oltre 6 mg/kg, categoria 10: non oltre 1 mg/kg, categoria 11: non oltre 1 mg/kg, categoria 12: non oltre 2 mg/kg, categoria 14.1: non oltre 1 mg/kg, categoria 15: non oltre 1 mg/kg, categoria 16: non oltre 1 mg/kg,		
j) la voce rel	la voce relativa al n. FL 05.101 è sostituita dalla	sostituita dalla	seguente:					
«05.101	Penta-2,4-dienale	764-40-9	1173	11695		Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 1: non oltre 1 mg/kg, categoria 3: non oltre 1 mg/kg, categoria 5: non oltre 1 mg/kg, categoria 6: non oltre 1 mg/kg, categoria 7: non oltre 1 mg/kg, categoria 8: non oltre 1 mg/kg, categoria 8: non oltre 1 mg/kg, categoria 12: non oltre 1 mg/kg, categoria 14: non oltre 1 mg/kg, categoria 14: non oltre 1 mg/kg, categoria 14: non oltre 1 mg/kg, categoria 16: non oltre 1 mg/kg,	-	EFSA»
k) la voce rel	la voce relativa al n. FL 05.108 è sostituita dalla	sostituita dalla	seguente:					
«05.108	Undeca-2,4-dienale	13162-46-4	1195	10385	<u> </u>	Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 1: non oltre 1 mg/kg, categoria 2: non oltre 5 mg/kg, categoria 3: non oltre 1 mg/kg,	1	EFSA»

					categoria 4.2: non oltre 1 mg/kg, categoria 5. non oltre 1 mg/kg (ad eccezione della categoria 5.3 — non oltre 10 mg/kg, categoria 6: non oltre 1 mg/kg, categoria 7: non oltre 5 mg/kg, categoria 8: non oltre 3 mg/kg, categoria 9: non oltre 1 mg/kg, categoria 10: non oltre 1 mg/kg, categoria 11: non oltre 1 mg/kg, categoria 11: non oltre 1 mg/kg, categoria 12: non oltre 1 mg/kg, categoria 14.1: non oltre 1 mg/kg, categoria 14.1: non oltre 1 mg/kg, categoria 15: non oltre 1 mg/kg, categoria 16: non oltre 1 mg/kg, categoria 16: non oltre 1 mg/kg, categoria 16: non oltre 1 mg/kg.	
la voce relativa al n. FL 05.125 è sostituita dalla	sostituita dalla	seguente:				
Dodeca-2,4-dienale	21662-16-8	1196	11758	Almeno 1'85 %. Componente secondario: 11-12 % 2-trans-4-cis isomero	Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 1: non oltre 1 mg/kg, categoria 2: non oltre 1 mg/kg, categoria 3: non oltre 1 mg/kg, categoria 4.2: non oltre 1 mg/kg, categoria 5: non oltre 1 mg/kg, categoria 5: non oltre 1 mg/kg, categoria 5: non oltre 1 mg/kg, categoria 6: non oltre 1 mg/kg, categoria 7: non oltre 1 mg/kg, categoria 7: non oltre 3 mg/kg, categoria 8: non oltre 3 mg/kg, categoria 9: non oltre 1 mg/kg, categoria 10: non oltre 1 mg/kg, categoria 11: non oltre 1 mg/kg, categoria 12: non oltre 1 mg/kg, categoria 14:1: non oltre 1 mg/kg, categoria 14:1: non oltre 1 mg/kg, categoria 15: non oltre 1 mg/kg, categoria 16: non oltre 1 mg/kg.	 EFSA»

m) la voce relativa al n. FL 05.127 è sostituita dalla seguente:

*05.127	«05.127 Otta-2(trans),4 (trans)-dienale	30361-28-5	1181	11805		Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 1: non oltre 1 mg/kg, categoria 3: non oltre 1 mg/kg, categoria 5: non oltre 10 mg/kg, categoria 6: non oltre 5 mg/kg, categoria 7: non oltre 2 mg/kg, categoria 7: non oltre 2 mg/kg, categoria 8: non oltre 2 mg/kg, categoria 11: non oltre 2 mg/kg, categoria 12: non oltre 3 mg/kg, categoria 14: non oltre 1 mg/kg, categoria 15: non oltre 1 mg/kg,	-	EFSA»
						categoria 16: non oltre 2 mg/kg.		
la voce re	la voce relativa al n. FL 05.140 è sostituita dalla se	sostituita dalla e	seguente:					
	D 34	, c	7	0,1,1	100 % Oot	1	,	4 J.L.L

1 EFSA»	cate-	
Almeno 1'89 %. Componenti Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante:	secondari: 5-4 % miscela di categoria 1: non oltre 1,5 mg/kg, cis-trans)- e (trans- cis)-2,4-decadienali; 3-4 % ace- categoria 2: non oltre 5 mg/kg, categoria 3: non oltre 5 mg/kg, categoria 5: non oltre 5 mg/kg, categoria 6: non oltre 5 mg/kg, categoria 6: non oltre 5 mg/kg, categoria 7: non oltre 5 mg/kg, categoria 7: non oltre 10 mg/kg, categoria 7: non oltre 10 mg/kg, categoria 10: non oltre 10 mg/kg, categoria 11: non oltre 10 mg/kg, categoria 12: non oltre 10 mg/kg, categoria 14.1: non oltre 1 mg/kg, categoria 15: non oltre 20 mg/kg,	will a construct of the second
Almeno 1'89 %. Componenti	secondari: 5-4 % miscela di (cis-cis)-, (cis-trans)- e (trans- cis)-2,4-decadienali; 3-4 % ace- tone e tracce di isopropanolo	
2120		
1190		
25152-84-5		
Deca-2(trans),4	(rans)-cuenate	

o) la voce r	o) la voce relativa al n. FL 05.141 è sostituita dalla		seguente:				
*05.141	Deca-2,4,7-trienale	51325-37-2	1786		Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 1: non olure 1 mg/kg, categoria 2: non olure 1 mg/kg, categoria 3: non olure 1 mg/kg, categoria 4.2: non olure 1 mg/kg, categoria 5: non olure 1 mg/kg, categoria 6: non olure 1 mg/kg, categoria 7: non olure 1 mg/kg, categoria 7: non olure 1 mg/kg, categoria 7: non olure 1 mg/kg, categoria 9: non olure 1 mg/kg, categoria 10: non olure 1 mg/kg, categoria 11: non olure 1 mg/kg, categoria 11: non olure 1 mg/kg, categoria 12: non olure 1 mg/kg, categoria 14.1: non olure 1 mg/kg, categoria 14.2: non olure 1 mg/kg, categoria 15: non olure 1 mg/kg, categoria 15: non olure 1 mg/kg, categoria 15: non olure 1 mg/kg, categoria 16: non olure 1 mg/kg, categoria 16: non olure 1 mg/kg.	г	EFSA,
p) la voce r	p) la voce relativa al n. FL 05.173 è sostituita dalla		seguente:	_			
*05.173	Nona-2,4,6-trienale	57018-53-8	1785		Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 1: non oltre 15 mg/kg, categoria 2: non oltre 10 mg/kg, categoria 3: non oltre 15 mg/kg, categoria 4.2: non oltre 15 mg/kg, categoria 5: non oltre 20 mg/kg, categoria 5: non oltre 20 mg/kg, categoria 6: non oltre 25 mg/kg, categoria 7: non oltre 25 mg/kg, categoria 9: non oltre 5 mg/kg, categoria 12: non oltre 25 mg/kg, categoria 12: non oltre 15 mg/kg, categoria 15: non oltre 15 mg/kg, categoria 16: non oltre 15 mg/kg.	-	EFSA»

categoria 15: non oltre 5 mg/kg, categoria 16: non oltre 1 mg/kg.

q) la voce relativa al n. FL 05.186 è sostituita dalla seguente:

*05.186	2,4-Ottadienale	5577-44-6	11805		Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 1: non oltre 1 mg/kg, categoria 3: non oltre 1 mg/kg, categoria 5: non oltre 10 mg/kg, categoria 6: non oltre 5 mg/kg, categoria 7: non oltre 2 mg/kg, categoria 8: non oltre 2 mg/kg, categoria 12: non oltre 2 mg/kg, categoria 12: non oltre 2 mg/kg, categoria 14:1: non oltre 2 mg/kg, categoria 15: non oltre 2 mg/kg, categoria 15: non oltre 2 mg/kg, categoria 16: non oltre 2 mg/kg.	Т	EFSA»
r) la voce re	la voce relativa al n. FL 05.194 è sostituita dalla seguente:	sostituita dalla s	eguente:				
«05.194	tr-2, tr-4-Nonadie- nale	5910-87-2	732	Almeno 1'89 %. Componenti secondari: almeno 5 % di 2,4-nonadien-1-olo e 2-nonen-1-olo e altri isomeri di 2,4-nonadienale	Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 1: non oltre 1,5 mg/kg, categoria 2: non oltre 5 mg/kg, categoria 3: non oltre 1 mg/kg, categoria 4.2: non oltre 1 mg/kg, categoria 5: non oltre 1 mg/kg, categoria 5: non oltre 1 mg/kg, categoria 6: non oltre 7 mg/kg, categoria 7: non oltre 5 mg/kg, categoria 8: non oltre 5 mg/kg, categoria 9: non oltre 5 mg/kg, categoria 10: non oltre 1 mg/kg, categoria 11: non oltre 1 mg/kg, categoria 11: non oltre 1 mg/kg, categoria 12: non oltre 1 mg/kg, categoria 12: non oltre 1 mg/kg, categoria 14.1: non oltre 1 mg/kg,		EFSA»

EFSA.» EFSA.» categoria 5: non oltre 1 mg/kg (ad eccezione della categoria 5.3 — non oltre 10 mg/kg), Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: Limitazioni dell'uso come sostanza aromatizzante: categoria 14.1: non oltre 20 mg/kg, categoria 14.2: non oltre 20 mg/kg, categoria 14.1: non oltre 1 mg/kg, categoria 4.2: non oltre 25 mg/kg, categoria 14.2: non oltre 1 mg/kg, categoria 12: non oltre 10 mg/kg, categoria 15: non oltre 25 mg/kg, categoria 16: non oltre 25 mg/kg. categoria 4.2: non oltre 1 mg/kg, categoria 10: non oltre 1 mg/kg, categoria 11: non oltre 1 mg/kg, categoria 12: non oltre 1 mg/kg, categoria 15: non oltre 3 mg/kg, categoria 16: non oltre 1 mg/kg. categoria 1: non oltre 25 mg/kg, categoria 3: non oltre 20 mg/kg, categoria 5: non oltre 25 mg/kg, categoria 6: non oltre 10 mg/kg, categoria 7: non oltre 25 mg/kg, categoria 3: non oltre 1 mg/kg, categoria 6: non oltre 1 mg/kg, categoria 8: non oltre 3 mg/kg, categoria 9: non oltre 3 mg/kg, categoria 1: non oltre 1 mg/kg, categoria 2: non oltre 5 mg/kg, categoria 7: non oltre 5 mg/kg, 10675 10385 la voce relativa al n. FL 09.573 è sostituita dalla seguente: 1780 30361-29-6 1516-17-2 tr-2, tr-4-Undecadienale Acetato di esa-2,4-dienile «09.573 «05.196 t)

17CE0968

la voce relativa al n. FL 05.196 è sostituita dalla seguente:



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/379 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (¹),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2017

Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale



⁽¹) GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671. (²) GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	235,2
	IL	243,7
	MA	92,8
	TR	90,4
	ZZ	165,5
0707 00 05	MA	64,3
	TR	181,6
	ZZ	123,0
0709 91 00	EG	97,7
	ZZ	97,7
0709 93 10	MA	54,0
	TR	151,7
	ZZ	102,9
0805 10 22, 0805 10 24,	EG	45,1
0805 10 28	IL	64,7
	MA	48,6
	TN	56,4
	TR	73,1
	ZZ	57,6
0805 50 10	EG	74,7
	TR	71,3
	ZZ	73,0
0808 10 80	CN	135,3
	US	128,5
	ZZ	131,9
0808 30 90	CL	202,2
	CN	107,3
	ZA	122,4
	ZZ	144,0

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (PESC) 2017/380 DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2017

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 15 aprile 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/599 (¹) che nomina Fernando GENTILINI rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente. Il mandato dell'RSUE scade il 28 febbraio 2017.
- (2) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri 16 mesi.
- (3) L'RSUE espleterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Fernando GENTILINI quale RSUE per il processo di pace in Medio Oriente è prorogato fino al 30 giugno 2018. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi politici

- 1. Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione con riguardo al processo di pace in Medio Oriente.
- 2. L'obiettivo generale è una pace globale che dovrebbe essere raggiunta sulla base di una soluzione che preveda due Stati, Israele e uno Stato di Palestina democratico, contiguo, vitale, pacifico e sovrano, che vivano fianco a fianco all'interno di frontiere sicure e riconosciute e intrattengano normali relazioni con i paesi limitrofi, conformemente alle risoluzioni 242 (1967) e 338 (1973) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU) e che si richiamano ad altre pertinenti risoluzioni, tra cui l'UNSCR 2334 (2016), ai principi di Madrid, compreso quello della terra in cambio della pace, alla tabella di marcia, agli accordi conclusi precedentemente dalle parti, all'iniziativa di pace araba e alle raccomandazioni del Quartetto per il Medio Oriente («Quartetto») del 1º luglio 2016. Alla luce dei diversi aspetti delle relazioni arabo-israeliane, la dimensione regionale costituisce un elemento essenziale per una pace globale.

⁽¹) Decisione (PESC) 2015/599 del Consiglio, del 15 aprile 2015, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente (GU L 99 del 16.4.2015, pag. 29).

- 3. Per raggiungere tale obiettivo, le priorità politiche sono il mantenimento della soluzione dei due Stati e il rilancio e il sostegno del processo di pace. Parametri chiari che definiscano la base dei negoziati sono elementi fondamentali per un esito positivo e l'Unione ha enunciato la sua posizione riguardo a tali parametri nelle conclusioni del Consiglio del dicembre 2009, del dicembre 2010 e del luglio 2014, e continuerà a promuoverla attivamente.
- 4. L'Unione è impegnata a collaborare con le parti e con i partner della comunità internazionale, tra l'altro partecipando al Quartetto e perseguendo attivamente opportune iniziative internazionali per dare nuovo impulso ai negoziati.

Mandato

- 1. Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:
- a) fornire il contributo attivo ed efficace dell'Unione ad azioni e iniziative intese a risolvere in via definitiva il conflitto israelo-palestinese sulla base della soluzione dei due Stati e in linea con i parametri dell'Unione e le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU, tra cui l'UNSCR 2334 (2016), e presentare proposte di azione dell'UE al riguardo;
- facilitare e mantenere stretti contatti con tutte le parti del processo di pace, con gli attori politici interessati, con gli altri paesi della regione, con i membri del Quartetto e con altri paesi interessati, nonché con l'ONU e con altre pertinenti organizzazioni internazionali, come la Lega degli Stati arabi, al fine di cooperare con essi al rafforzamento del processo di pace;
- c) adottare le opportune iniziative per promuovere e contribuire ad un eventuale nuovo quadro negoziale in consultazione con tutti i principali soggetti interessati e gli Stati membri, in particolare mediante l'approfondimento degli obiettivi della dichiarazione congiunta adottata dai partecipanti della conferenza svoltasi a Parigi il 15 gennaio2017 (¹);
- d) fornire un sostegno attivo e contribuire ai negoziati di pace tra le parti, tra l'altro presentando proposte a nome dell'Unione e in linea con la sua politica tradizionale consolidata nel contesto di tali negoziati;
- e) assicurare la continuità della presenza dell'Unione nelle pertinenti sedi internazionali;
- f) contribuire alla gestione e alla prevenzione delle crisi, anche con riguardo a Gaza;
- g) contribuire, ove richiesto, all'attuazione degli accordi internazionali conclusi tra le parti e trattare con esse a livello diplomatico in caso di inadempimento delle condizioni di tali accordi;
- h) contribuire alle iniziative politiche volte a determinare un cambiamento radicale che porti a una soluzione sostenibile per la striscia di Gaza, che è parte integrante di un futuro Stato palestinese e la cui situazione dovrebbe essere affrontata nei negoziati;
- i) prestare particolare attenzione ai fattori che incidono sulla dimensione regionale del processo di pace, al dialogo con i partner arabi e all'attuazione dell'iniziativa di pace araba;
- j) stabilire contatti costruttivi con i firmatari di accordi nel contesto del processo di pace per promuovere l'osservanza delle norme fondamentali della democrazia, incluso il rispetto del diritto internazionale umanitario, dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto;
- k) formulare proposte relative alle possibilità d'intervento dell'Unione nel processo di pace e al modo migliore di condurre le iniziative dell'Unione e gli sforzi da essa attualmente svolti nel quadro del processo di pace, come il contributo dell'Unione alle riforme palestinesi, inclusi gli aspetti politici dei pertinenti progetti di sviluppo dell'Unione;
- l) impegnare le parti ad astenersi da azioni unilaterali che compromettano la praticabilità della soluzione dei due Stati, in particolare a Gerusalemme e nell'Area C della Cisgiordania occupata;
- m) riferire regolarmente, in qualità di inviato presso il Quartetto, sui progressi e sull'andamento dei negoziati, nonché sulle attività del Quartetto, e contribuire alla preparazione delle riunioni degli inviati presso il Quartetto in base alle posizioni dell'Unione e tramite il coordinamento con altri membri del Quartetto stesso;

⁽¹) Uno Stato membro (Regno Unito) ha partecipato solo in qualità di osservatore e non ha firmato fino alla dichiarazione congiunta adottata in occasione della conferenza.



- n) contribuire all'attuazione della politica dell'Unione sui diritti umani in collaborazione con l'RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell'Unione in materia, segnatamente gli orientamenti dell'Unione sui bambini e i conflitti armati, nonché sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, e all'attuazione della politica dell'Unione relativa alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza ONU sulle donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi, relazioni sugli sviluppi e la formulazione di raccomandazioni al riguardo;
- o) contribuire alla migliore comprensione del ruolo dell'Unione tra i leader d'opinione nella regione.
- 2. L'RSUE sostiene l'operato dell'AR, mantenendo nel contempo una visione globale di tutte le attività connesse al processo di pace in Medio Oriente condotte dall'Unione nella regione.

Esecuzione del mandato

- 1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
- 2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
- 3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.
- 4. L'RSUE collabora in stretto coordinamento con l'ufficio di rappresentanza dell'Unione a Gerusalemme, con la delegazione dell'Unione a Tel Aviv e con le altre competenti delegazioni dell'Unione nella regione.
- 5. L'RSUE ha la sua base principale nella regione e garantisce una presenza regolare presso la sede del SEAE.

Articolo 5

Finanziamento

- 1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1º marzo 2017 al 30 giugno 2018 è pari a 1 825 000 EUR.
- 2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
- 3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

- 1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
- 2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'hanno distaccato ovvero del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati a lavorare con l'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.

- 3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'hanno distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.
- 4. Il personale dell'RSUE è ubicato presso il competente ufficio del SEAE o la delegazione dell'Unione per assicurare la coerenza e la corrispondenza delle loro rispettive attività.

Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (¹).

Articolo 9

Accesso alle informazioni e supporto logistico

- 1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
- 2. Le delegazioni dell'Unione nella regione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

Articolo 10

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell'RSUE e sulla base della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e comprenda un piano di emergenza e di evacuazione;
- b) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto delle condizioni esistenti nell'area di competenza;

⁽¹) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

- c) assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

Relazioni

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al SEAE oralmente e per iscritto. L'RSUE riferisce periodicamente al CPS in aggiunta agli obblighi minimi in materia di presentazione di relazioni e di definizione di obiettivi previsti dalle istruzioni per la nomina, il mandato e il finanziamento dei rappresentanti speciali dell'Unione. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

Articolo 12

Coordinamento

- 1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione. L'RSUE informa regolarmente le delegazioni dell'Unione e le missioni degli Stati membri a Tel Aviv e Gerusalemme.
- 2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i competenti capimissione degli Stati membri, i capi delle delegazioni dell'Unione e i capi delle missioni PSDC. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell'Unione a Tel Aviv e l'ufficio di rappresentanza dell'Unione a Gerusalemme, fornisce consulenza politica a livello locale ai capimissione della missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) e della missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah). L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

Articolo 13

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro il 30 settembre 2017 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 31 marzo 2018.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1º marzo 2017.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2017

Per il Consiglio Il presidente M. FARRUGIA



DECISIONE (PESC) 2017/381 DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2017

che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue:

- In data 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC (1). (1)
- (2)Il 4 marzo 2016 il Consiglio ha prorogato fino al 6 marzo 2017 le misure restrittive nei confronti di sedici persone (2).
- In base a un riesame delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC, è opportuno prorogare l'applicazione di tali misure restrittive fino al 6 marzo 2018. La voce relativa a una persona elencata nell'allegato della decisione 2014/119/PESC dovrebbe essere soppressa.
- È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2014/119/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/119/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:
 - «La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2018.»;
- 2) l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2017

Per il Consiglio Il presidente M. FARRUGIA

 ⁽¹) Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26).
 (²) Decisione (PESC) 2016/318 del Consiglio, del 4 marzo 2016, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei

confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GUL 60 del 5.3.2016, pag. 76).

ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2014/119/PESC la voce relativa alla persona elencata in appresso è soppressa:

16. Yuriy Volodymyrovych Ivanyushchenko

DECISIONE N. 1/2017

del 1º marzo 2017

del comitato misto istituito a norma dell'articolo 14 dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, che modifica l'allegato settoriale sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali (BPF) [2017/382]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America (nel seguito «l'accordo») concluso nel 1998, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 21,

considerando che il comitato misto deve adottare una decisione al fine di modificare l'allegato settoriale sulle BPF a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'accordo,

DECIDE:

- 1. l'allegato A della presente decisione è l'allegato settoriale modificato sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali tra gli Stati Uniti e l'Unione europea (nel seguito «l'allegato settoriale modificato»), che modifica l'allegato settoriale sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali (BPF) concluso nel 1998 e lo sostituisce con una versione consolidata.
- 2. L'allegato A è stato convenuto dalle parti.

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai rappresentanti del comitato misto che, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'accordo, sono autorizzati ad agire per conto delle parti al fine di modificare gli allegati. Essa ha effetto a decorrere dalla data dell'ultima firma.

Firmato a Washington DC, il 19 gennaio 2017

Firmato a Bruxelles, il 1º marzo 2017

Per gli Stati Uniti d'America Michael B.G. FROMAN Per l'Unione europea Cecilia MALMSTRÖM

ALLEGATO A

allegato settoriale modificato sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali (BPF) tra gli Stati Uniti E l'Unione europea

PREAMBOLO

Il presente allegato costituisce un allegato settoriale dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra gli Stati Uniti e l'Unione europea e modifica l'allegato settoriale sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali concluso nel 1998.

CAPITOLO 1

DEFINIZIONI, SCOPO, AMBITO DI APPLICAZIONE E PRODOTTI CONTEMPLATI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente allegato:

1. Per «valutazione effettuata a norma del presente allegato» si intende:

per l'Unione europea (UE), una valutazione dell'equivalenza e,

per gli Stati Uniti, una valutazione della competenza.

Una valutazione effettuata a norma del presente allegato comprende una nuova valutazione.

2. Per «autorità riconosciuta» si intende:

per l'UE, un'autorità equivalente e,

per gli Stati Uniti, un'autorità competente.

- 3. Per «autorità competente» si intende un'autorità che la Food and Drug Administration (FDA) ha ritenuto competente secondo i criteri e le procedure definiti nell'appendice 4 e richiamati nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Uniti elencate nell'appendice 1. Si precisa che un'autorità regolamentare ritenuta «competente» non è tenuta, ai fini dello svolgimento delle ispezioni e della supervisione sui centri di fabbricazione, ad applicare procedure identiche alle procedure della FDA.
- 4. Per «autorità equivalente» si intende un'autorità in rapporto alla quale l'UE ha adottato una decisione positiva in materia di equivalenza secondo i criteri e le procedure definiti nell'appendice 4 e quali richiamati nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative dell'UE elencate nell'appendice 1.
- 5. Per «equivalenza» si intende che il sistema regolamentar nel cui quadro opera un'autorità è sufficientemente paragonabile da garantire che il processo di ispezione e i documenti ufficiali relativi alle BPF che ne derivano forniscano informazioni adeguate per stabilire se sono stati soddisfatti i rispettivi requisiti legislativi e regolamentari delle autorità. Si precisa che ai fini di tale «equivalenza» non occorre che i rispettivi sistemi regolamentari abbiano le stesse identiche procedure.
- 6. Per «esecuzione» si intendono le iniziative adottate da un'autorità per proteggere la popolazione da prodotti di dubbia qualità, sicurezza ed efficacia o per garantire che i prodotti siano fabbricati in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari e alle norme adeguate nonché agli impegni assunti nell'ambito dell'approvazione di un prodotto per l'immissione in commercio.
- 7. Per «buone prassi di fabbricazione» (BPF) si intendono sistemi che garantiscono l'elaborazione, il monitoraggio e il controllo adeguati dei processi e dei centri di fabbricazione, la cui osservanza assicura la composizione, l'efficacia, la qualità e la purezza dei medicinali. Le BPF comprendono sistemi rigorosi di gestione della qualità, l'ottenimento di materie prime (compresi i materiali di partenza) e di materiali da imballaggio di una qualità adeguata, la messa in atto di procedure operative solide, l'individuazione e l'esame di differenze di qualità del prodotto e il mantenimento di laboratori di prova affidabili.

- 8. Per «ispezione» si intende una valutazione in loco di un centro di fabbricazione volta a stabilire se detto centro di fabbricazione operi secondo le buone prassi di fabbricazione e/o gli impegni assunti nell'ambito dell'approvazione di un prodotto per l'immissione in commercio.
- 9. Per «rapporto di ispezione» si intende un rapporto scritto da un responsabile dell'inchiesta o da un ispettore di una delle autorità elencate nell'appendice 2, relativo a un'ispezione di un centro di fabbricazione svolta dal responsabile dell'inchiesta o dall'ispettore, che descrive l'obiettivo e la portata dell'ispezione e contiene osservazioni e constatazioni scritte in merito alla conformità dei centri di fabbricazione ai requisiti in materia di BPF stabiliti nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative elencate nell'appendice 1 e agli impegni assunti nell'ambito dell'approvazione di un prodotto per l'immissione in commercio.
- 10. Per «documento ufficiale relativo alle BPF» si intende un documento rilasciato da un'autorità elencata nell'appendice 2 a seguito di un'ispezione di un centro di fabbricazione. Tra gli esempi di documenti ufficiali relativi alle BPF figurano i rapporti di ispezione, i certificati rilasciati da un'autorità e attestanti la conformità alle BPF da parte di un centro di fabbricazione, una dichiarazione di non conformità alle BPF rilasciata dalle autorità dell'UE e le notices of observations (avvisi di osservazioni), untitled letters (lettere senza titolo), warning letters (lettere di avvertimento) e import alerts (segnalazioni all'importazione) rilasciate dalla FDA.
- 11. Il termine «medicinali» comprende i farmaci e i medicinali quali definiti nelle disposizioni legislative e regolamentari elencate nell'appendice 1.
- 12. Per «ispezioni post-approvazione» si intendono le ispezioni di vigilanza in materia di BPF nella fase di immissione in commercio dei prodotti.
- 13. Per «ispezioni pre-approvazione» si intendono le ispezioni dei centri di fabbricazione di medicinali effettuate nel territorio di una parte nel quadro dell'esame di una domanda prima che sia concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio.
- 14. Per «sistema regolamentare» si intende l'insieme dei requisiti giuridici ai fini delle buone prassi di fabbricazione, delle ispezioni e dell'esecuzione che garantiscono la protezione della sanità pubblica, nonché la base giuridica per assicurare l'osservanza di tali requisiti.

Scopo

Il presente allegato agevola lo scambio di documenti ufficiali relativi alle BPF tra le parti e l'accettazione delle conclusioni fattuali in essi contenute. Il presente allegato mira ad agevolare gli scambi e a favorire la sanità pubblica, consentendo a ciascuna parte di utilizzare in modo proficuo e di riassegnare le proprie risorse ispettive, anche evitando la duplicazione delle ispezioni, in modo da migliorare la supervisione sui centri di fabbricazione, affrontare in modo più efficace i rischi per la qualità e prevenire le conseguenze negative sulla salute.

Articolo 3

Ambito di applicazione

- 1. Le disposizioni del presente allegato si applicano alle ispezioni dei centri di fabbricazione di medicinali effettuate nel territorio di una parte nella fase di immissione in commercio dei prodotti (in appresso denominate «ispezioni post-approvazione») e, nella misura prevista all'articolo 11, prima dell'immissione in commercio dei prodotti (in appresso denominate «ispezioni pre-approvazione»), nonché, nella misura prevista all'articolo 8, paragrafo 3, alle ispezioni dei centri di fabbricazione di medicinali effettuate al di fuori del territorio di una delle parti.
- 2. L'appendice 1 riporta le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano tali ispezioni e i requisiti in materia di BPF.
- 3. L'appendice 2 elenca le autorità responsabili della supervisione sui centri che fabbricano i prodotti contemplati dal presente allegato.
- 4. Gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'accordo non si applicano al presente allegato.



Prodotti contemplati

- 1. Le presenti disposizioni si applicano ai medicinali per uso umano o veterinario, finiti e immessi in commercio, ai prodotti intermedi (per l'UE, quali definiti nella normativa dell'UE) e ai materiali in lavorazione (per gli Stati Uniti, quali definiti nel diritto statunitense), a determinati prodotti biologici per uso umano immessi in commercio e agli ingredienti attivi farmaceutici, solo nella misura in cui essi sono disciplinati dalle autorità di entrambe le parti elencate nell'appendice 2 e fatte salve le disposizioni dell'articolo 20.
- 2. Il sangue umano, il plasma umano, i tessuti e gli organi umani e i prodotti immunologici per uso veterinario sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente allegato.
- 3. L'appendice 3 contiene l'elenco dei prodotti contemplati dal presente allegato.

CAPITOLO 2

DECISIONE DI RICONOSCIMENTO

Articolo 5

Valutazioni

- 1. Ciascuna parte effettua valutazioni, a norma del presente allegato, delle autorità elencate nell'appendice 2 su richiesta dell'altra parte e il più rapidamente possibile, anche per quanto riguarda le autorità aggiunte all'appendice 2 successivamente alla data di entrata in vigore del presente allegato nonché in relazione ai prodotti elencati nell'appendice 3 (compresi quelli inseriti nell'ambito di applicazione del presente allegato a norma dell'articolo 20 dopo la data di entrata in vigore del presente allegato).
- 2. Nelle valutazioni effettuate a norma del presente allegato ciascuna parte utilizza i criteri e la procedura definiti nell'appendice 4.

Articolo 6

Partecipazione alle valutazioni e loro completamento

Con riguardo alle autorità elencate nell'appendice 2, ciascuna parte partecipa alla procedura descritta nell'appendice 4. Ciascuna parte fa quanto in suo potere per completare il più rapidamente possibile le valutazioni effettuate a norma del presente allegato. A tale scopo:

- a) l'UE completa una valutazione della FDA a norma del presente allegato in relazione ai medicinali per uso umano entro il 1º luglio 2017;
- b) la FDA completa una valutazione a norma del presente allegato di ciascuna delle autorità degli Stati membri dell'UE elencate nell'appendice 2 in relazione ai medicinali per uso umano, secondo quanto stabilito nell'appendice 5.

Articolo 7

Riconoscimento delle autorità

1. Ciascuna parte decide se riconoscere un'autorità secondo i criteri definiti nell'appendice 4. Ciascuna parte notifica tempestivamente al comitato misto settoriale qualsiasi decisione di riconoscere un'autorità dell'altra parte. Il comitato misto settoriale tiene e aggiorna un elenco delle autorità riconosciute. Ciascuna parte mette l'elenco a disposizione del pubblico.

- La parte che effettua la valutazione notifica tempestivamente all'altra parte e all'autorità pertinente qualsiasi carenza riscontrata in sede di valutazione. In caso di decisione negativa la parte che effettua la valutazione ne notifica i motivi all'altra parte e all'autorità pertinente e fornisce dettagli sufficienti a consentire all'autorità di comprendere le misure correttive da adottare ai fini di una decisione positiva. Non appena l'autorità ha adottato le necessarie misure correttive a norma dell'articolo 5, una parte può chiedere all'altra parte di effettuare una nuova valutazione delle autorità riguardo alle quali l'altra parte ha emesso la decisione negativa.
- Una parte che effettua la valutazione, su richiesta dell'altra parte, discute tempestivamente con l'altra parte i motivi della decisione negativa in seno al comitato misto settoriale. In caso di decisione negativa il comitato misto settoriale si adopera per discutere entro tre mesi le tempistiche adeguate e le azioni precise da intraprendere per valutare nuovamente l'autorità in questione.

CAPITOLO 3

ASPETTI OPERATIVI

Articolo 8

Riconoscimento delle ispezioni

- 1. Una parte riconosce le ispezioni farmaceutiche e accetta i documenti ufficiali relativi alle BPF rilasciati da un'autorità riconosciuta dell'altra parte per centri di fabbricazione situati nel territorio dell'autorità di rilascio, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2.
- Una parte può, in circostanze specifiche, decidere di non accettare un documento ufficiale relativo alle BPF rilasciato da un'autorità riconosciuta dell'altra parte per centri di fabbricazione situati nel territorio dell'autorità di rilascio. Tra gli esempi di simili circostanze rientrano le indicazioni di incongruenze materiali o inadeguatezze in un rapporto di ispezione, difetti di qualità individuati nella sorveglianza successiva all'immissione in commercio o altre specifiche prove che suscitino grave preoccupazione in relazione alla qualità dei prodotti o alla sicurezza dei consumatori. Una parte che decida di non accettare un documento ufficiale relativo alle BPF rilasciato da un'autorità riconosciuta dell'altra parte notifica a quest'ultima e all'autorità pertinente i motivi della mancata accettazione del documento e può richiedere chiarimenti a tale autorità. L'autorità si adopera per rispondere alla richiesta di chiarimenti in maniera tempestiva e fornisce di norma i chiarimenti richiesti sulla base del contributo fornito da uno o più membri del gruppo ispettivo.
- Una parte può accettare documenti ufficiali relativi alle BPF rilasciati da un'autorità riconosciuta dell'altra parte per centri di fabbricazione situati al di fuori del territorio dell'autorità di rilascio.
- Ciascuna parte può stabilire le modalità e le condizioni alle quali accetta i documenti ufficiali relativi alle BPF rilasciati a norma del paragrafo 3.
- Ai fini del presente allegato, accettare un documento ufficiale relativo alle BPF significa accettare le conclusioni fattuali in esso contenute.

Articolo 9

Prove sulle partite

Nell'UE, come previsto all'articolo 51, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹) e all'articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (º), la persona qualificata sarà esonerata dalla responsabilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 51, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE e all'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2001/82/CE, a condizione che tali controlli siano stati effettuati negli Stati Uniti, che il prodotto sia stato fabbricato negli Stati Uniti e che ogni lotto/partita sia accompagnato da un certificato di partita (in linea con il sistema di certificazione della qualità dei medicinali dell'OMS) rilasciato dal produttore, che certifichi che il prodotto è conforme ai requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio e firmato dalla persona responsabile del rilascio del lotto/della partita.

⁽¹) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GUL 311 del 28.11.2001, pag. 67).

Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai

medicinali veterinari (GUL 311 del 28.11.2001, pag. 1).

Trasmissione di documenti ufficiali relativi alle BPF

Se una parte importatrice chiede ad un'autorità riconosciuta dell'altra parte un documento ufficiale post-approvazione relativo alle BPF, l'autorità riconosciuta trasmette il documento alla parte richiedente entro 30 giorni di calendario dalla data della richiesta. Se, sulla base di tale documento, la parte importatrice stabilisce che è necessaria una nuova ispezione del centro di fabbricazione, ne informa la pertinente autorità riconosciuta dell'altra parte e, a norma dell'articolo 11, chiede a tale autorità di svolgere una nuova ispezione.

Articolo 11

Richieste di ispezioni pre-approvazione e post-approvazione

- 1. Una parte o un'autorità riconosciuta di una parte può chiedere per iscritto che un'autorità riconosciuta dell'altra parte svolga un'ispezione pre-approvazione o post-approvazione di un centro di fabbricazione. La richiesta contiene i motivi che ne stanno alla base e individua con precisione le questioni da affrontare nell'ispezione e le tempistiche richieste per completare l'ispezione e trasmettere i documenti ufficiali relativi alle BPF.
- 2. Nell'UE le richieste sono inviate direttamente alla pertinente autorità riconosciuta, con copia all'Agenzia europea per i medicinali (EMA).
- 3. Entro 15 giorni di calendario dalla data di ricevimento della richiesta l'autorità riconosciuta ne accusa ricevuta e conferma se svolgerà l'ispezione secondo le tempistiche richieste. Se l'autorità che riceve la richiesta ritiene che i documenti ufficiali relativi alle BPF pertinenti per la richiesta siano già disponibili o siano in fase di elaborazione, ne dovrebbe informare l'autorità richiedente di conseguenza e condividere tali documenti su richiesta.
- 4. Si precisa che se l'autorità riconosciuta comunica che non svolgerà l'ispezione, l'autorità richiedente ha il diritto di svolgere la propria ispezione del centro di fabbricazione e l'autorità adita ha il diritto di partecipare all'ispezione.

Articolo 12

Mantenimento

Ciascuna parte esercita attività di monitoraggio permanenti intese a verificare che le autorità riconosciute nel proprio territorio mantengano i criteri per il riconoscimento. Ai fini di tali attività di monitoraggio ciascuna parte si basa su programmi stabiliti che comprendono verifiche o valutazioni periodiche delle autorità sulla base dei criteri definiti nell'appendice 4. La frequenza e la natura di tali attività corrispondono alle migliori prassi internazionali. Una parte può invitare l'altra parte a partecipare a queste attività di monitoraggio a spese di quest'ultima. Ciascuna parte notifica all'altra parte eventuali modifiche significative apportate ai propri programmi di monitoraggio.

Articolo 13

Sospensione di un'autorità riconosciuta

- 1. Ciascuna parte ha il diritto di sospendere il riconoscimento di un'autorità riconosciuta dell'altra parte. Tale diritto è esercitato in modo obiettivo e argomentato e comunicato per iscritto all'altra parte e all'autorità riconosciuta.
- 2. Una parte che sospende il riconoscimento di un'autorità riconosciuta dell'altra parte discute tempestivamente in seno al comitato misto settoriale, su richiesta dell'altra parte o dell'autorità il cui riconoscimento è stato sospeso, la sospensione, il motivo per cui è stata stabilita e le azioni correttive che dovrebbero essere adottate ai fini della sua revoca.

3. In caso di sospensione di un'autorità già elencata quale autorità riconosciuta una parte non è più tenuta ad accettare i documenti ufficiali relativi alle BPF dell'autorità sospesa. Una parte continua ad accettare i documenti ufficiali relativi alle BPF rilasciati da tale autorità prima della sospensione, salvo decisione contraria giustificata da ragioni sanitarie o di sicurezza. La sospensione resta in vigore fino a quando le parti non decidano di revocarla o fintanto che non si pervenga ad una decisione positiva di riconoscimento a norma dell'articolo 7 in seguito ad una nuova valutazione.

CAPITOLO 4

COMITATO MISTO SETTORIALE

Articolo 14

Ruolo e composizione del comitato misto settoriale

- 1. È istituito un comitato misto settoriale per monitorare le attività svolte nel quadro del presente allegato.
- 2. Il comitato è presieduto congiuntamente da un rappresentante della FDA per gli Stati Uniti e da un rappresentante dell'UE, che dispongono di un voto ciascuno in seno al comitato misto settoriale. Il comitato misto settoriale adotta le decisioni all'unanimità. Il comitato misto settoriale adotta il proprio regolamento interno.
- 3. Tra le funzioni del comitato misto settoriale rientrano in particolare:
- a) elaborare e aggiornare l'elenco delle autorità riconosciute, ivi comprese eventuali limitazioni per quanto riguarda i tipi di ispezione o i prodotti da ispezionare, nonché l'elenco delle autorità di cui all'appendice 2, e comunicare tali elenchi a tutte le autorità elencate nell'appendice 2 e al comitato misto;
- b) costituire una sede in cui discutere le questioni relative al presente allegato, ivi comprese le divergenze in merito alle decisioni di riconoscimento o di sospensione e le tempistiche per il completamento delle valutazioni, effettuate a norma del presente allegato, delle autorità elencate nell'appendice 2;
- c) a norma dell'articolo 20 e dell'appendice 3, valutare lo status dei prodotti di cui all'articolo 20 e adottare decisioni in merito alla loro inclusione; e
- d) adottare, ove necessario, opportune disposizioni tecniche e amministrative complementari per la corretta attuazione del presente allegato.
- 4. Il comitato misto settoriale si riunisce su richiesta di una delle parti per questioni relative a divergenze in merito alle decisioni di riconoscimento o di sospensione o, altrimenti, in date stabilite dalle parti. Il comitato misto settoriale può riunirsi di persona o con altre modalità.

CAPITOLO 5

COOPERAZIONE IN CAMPO REGOLAMENTARE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 15

Cooperazione in campo regolamentare

Le parti si informano e si consultano reciprocamente, per quanto consentito dalle rispettive legislazioni, in merito alle proposte di introdurre nuovi controlli, di modificare i regolamenti tecnici esistenti o di apportare cambiamenti significativi alle procedure relative alle ispezioni farmaceutiche, nonché per darsi la possibilità di formulare osservazioni rispetto a tali proposte.

Articolo 16

Scambio di informazioni

Le parti stabiliscono disposizioni appropriate, ivi compreso l'accesso alle banche dati pertinenti, per lo scambio di documenti ufficiali relativi alle BPF e di ogni altra opportuna informazione relativa all'ispezione di un centro di fabbricazione, nonché per lo scambio di informazioni relative a eventuali rapporti su problemi confermati, alle misure correttive, ai richiami di prodotti, al respingimento di importazioni e ad altri problemi regolamentari e di esecuzione attinenti ai prodotti contemplati dal presente allegato.

Articolo 17

Sistema di allerta

Ciascuna parte mantiene un sistema di allerta che, ove opportuno, consente alle autorità dell'altra parte di essere informate in modo proattivo e con l'opportuna tempestività in caso di difetti della qualità, richiami di prodotti, prodotti contraffatti o falsificati o potenziali carenze gravi e altri problemi relativi alla qualità o alla non conformità con le BPF, che potrebbero richiedere controlli supplementari o la sospensione della distribuzione dei prodotti interessati.

CAPITOLO 6

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Articolo 18

Clausola di salvaguardia

- 1. Ciascuna parte riconosce che il paese importatore ha il diritto di svolgere i suoi compiti legali adottando le iniziative necessarie per garantire la protezione della salute umana e degli animali al livello di protezione che ritiene opportuno. Un'autorità di una parte ha il diritto di svolgere le proprie ispezioni di un centro di fabbricazione nel territorio dell'altra parte.
- 2. Il fatto che un'autorità di una parte svolga una propria ispezione di un centro di fabbricazione nel territorio dell'altra parte dovrebbe costituire un'eccezione alla consueta prassi di una parte a decorrere dalla data in cui saranno applicabili gli articoli citati all'articolo 19, paragrafo 2.
- 3. Prima di effettuare un'ispezione a norma del paragrafo 1, un'autorità di una parte ne dà notifica per iscritto all'altra parte, la quale ha il diritto di partecipare all'ispezione svolta dalla parte.

CAPITOLO 7

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Entrata in vigore

- 1. Il presente allegato entra in vigore alla data in cui le parti hanno concluso uno scambio di lettere in cui confermano di aver espletato le rispettive procedure per l'entrata in vigore del presente allegato.
- 2. In deroga al paragrafo 1, gli articoli 8, 10, 11 e 12 del presente allegato non si applicano fino al 1° novembre 2017, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 4.
- 3. In deroga al paragrafo 1, l'articolo 9 del presente allegato non si applica fino alla data in cui tutte le autorità degli Stati membri dell'UE responsabili dei medicinali per uso umano elencate nell'appendice 2 sono state riconosciute dalla FDA
- 4. Se entro il 1º novembre 2017 la FDA non ha completato le valutazioni, effettuate a norma del presente allegato, di almeno otto autorità degli Stati membri responsabili dei medicinali per uso umano elencate nell'appendice 2, pur avendo ricevuto i fascicoli completi per la valutazione della competenza di tali autorità quali definiti nell'appendice 4, punto II.A.1, secondo il calendario di cui all'appendice 5, l'applicazione degli articoli di cui al paragrafo 2 è rinviata alla data in cui la FDA ha completato le valutazioni di almeno otto di tali autorità.

Articolo 20

Disposizioni transitorie

1. Entro il 15 luglio 2019 il comitato misto settoriale valuta l'opportunità di inserire i prodotti veterinari tra i prodotti contemplati dal presente allegato. I membri del comitato misto settoriale si scambiano opinioni sull'organizzazione della valutazione delle rispettive autorità entro il 15 dicembre 2017.

- 2. Entro il 15 luglio 2022 il comitato misto settoriale valuta l'opportunità di inserire i vaccini per uso umano e i medicinali derivati dal plasma tra i prodotti contemplati dal presente allegato. Fatta salva tale valutazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente allegato una parte informa l'autorità pertinente dell'altra parte prima di svolgere un'ispezione post-approvazione di un centro di fabbricazione di tali prodotti situato nel territorio dell'altra parte, dando all'autorità la possibilità di partecipare all'ispezione. Al fine di sostenere l'inserimento dei vaccini per uso umano e dei medicinali derivati dal plasma tra i prodotti contemplati dal presente allegato il comitato misto settoriale tiene conto, in particolare, dell'esperienza acquisita attraverso tali ispezioni congiunte.
- 3. Entro il 15 luglio 2019 il comitato misto settoriale esamina l'esperienza acquisita al fine di decidere se riesaminare le disposizioni sulle ispezioni pre-approvazione di cui all'articolo 11.
- 4. I prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono inseriti tra i prodotti contemplati dal presente allegato solo a seguito di una decisione del comitato misto settoriale in tal senso a norma dei paragrafi 1 e 2.
- 5. Qualora la FDA ritenga sia necessaria un'ispezione post-approvazione di un centro di fabbricazione situato nel territorio dell'autorità di uno Stato membro la cui valutazione effettuata a norma del presente allegato è in corso o che la FDA non abbia riconosciuto, la FDA ne informa per iscritto tale autorità e l'EMA.
- a) Entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento di una notifica a norma del paragrafo 5, l'autorità nel cui territorio è situato il centro di fabbricazione, o l'EMA per conto di tale autorità, informa la FDA se ha deciso di chiedere che l'ispezione venga svolta da un'autorità riconosciuta dell'UE e, in caso affermativo, se tale autorità riconosciuta dell'UE svolgerà l'ispezione entro la data specificata nella notifica. All'autorità nel cui territorio è situato il centro di fabbricazione è consentito di partecipare all'ispezione.
- b) Nel caso in cui l'ispezione venga svolta da un'autorità riconosciuta dell'UE, l'autorità riconosciuta, o l'EMA per conto di tale autorità, informa la FDA della data in cui svolgerà l'ispezione e presenterà i documenti ufficiali relativi alle BPF attinenti all'ispezione alla FDA e all'autorità del territorio in cui l'ispezione è stata svolta entro la data specificata nella notifica e a norma delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili elencati nell'appendice 1. La FDA ha la possibilità di partecipare all'ispezione.
- c) Nel caso in cui l'ispezione non venga svolta da un'autorità riconosciuta dell'UE ma dalla FDA, l'autorità del territorio in cui l'ispezione è stata svolta ha il diritto di partecipare all'ispezione e la FDA presenta i documenti ufficiali relativi alle BPF attinenti all'ispezione a tale autorità.

Articolo 21

Risoluzione

- 1. L'allegato cessa di essere applicabile il 15 luglio 2019 qualora, entro tale data, la FDA non abbia completato una valutazione effettuata a norma del presente allegato di ciascuna delle autorità degli Stati membri dell'UE responsabili dei medicinali per uso umano elencate nell'appendice 2, purché la FDA abbia ricevuto da ciascuna delle autorità degli Stati membri fascicoli completi per la valutazione della competenza quali definiti nell'appendice 4, punto II.A.1, secondo il calendario di cui all'appendice 5.
- 2. La data di cui al paragrafo 1 può essere prorogata di 90 giorni di calendario per ciascuna autorità che fornisce un fascicolo completo per la valutazione della competenza quale definito nell'appendice 4, punto II.A.1, dopo la scadenza applicabile indicata nell'appendice 5, ma prima del 15 luglio 2019.
- 3. La FDA discute in seno al comitato misto settoriale, su richiesta, qualsiasi divergenza dell'UE in merito a una valutazione. Se il comitato misto settoriale non raggiunge un accordo sulla risoluzione della divergenza, l'UE può notificare per iscritto alla FDA il suo disaccordo formale e l'allegato cessa di essere applicabile tre mesi dopo la data di tale notifica, o in qualsiasi altra data concordata dal comitato misto settoriale.

Elenco delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili

PER GLI STATI UNITI:

Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, 21 U.S.C. 301 et seq., in particolare le seguenti disposizioni: 21 USC 351(a)(2)(B) (farmaci alterati se non sono fabbricati in conformità alle attuali buone prassi di fabbricazione); 21 U.S.C. 355(d)(3); 21 U.S.C. 355(j)(4)(A) (approvazione di farmaci per uso umano subordinata all'adeguatezza dei metodi, dei centri di fabbricazione e dei controlli sulla fabbricazione, sulla lavorazione e sul confezionamento per preservare la composizione, l'efficacia, la qualità e la purezza del farmaco); 21 U.S.C. 360b(c)(2)(A)(i); 360b(d)(1)(C) (approvazione di farmaci per uso veterinario subordinata all'adeguatezza de metodi, dei centri di fabbricazione e dei controlli sulla fabbricazione, sulla lavorazione e sul confezionamento per preservare la composizione, l'efficacia, la qualità e la purezza del farmaco); 21 U.S.C. 374 (autorità ispettiva); 21 U.S.C. 384(e) (riconoscimento delle ispezioni effettuate da governi esteri).

Public Health Service Act Section 351, 42 U.S.C. 262, in particolare le seguenti disposizioni: 42 U.S.C. 262(a)(2)(C)(i)(II) (autorizzazione di prodotti biologici subordinata alla dimostrazione che il centro in cui vengono fabbricati, lavorati, confezionati o conservati soddisfa le norme intese a garantire che il prodotto mantenga le sue caratteristiche di sicurezza, purezza ed efficacia); 42 U.S.C. 262(j) (applicazione del Federal Food, Drug, and Cosmetic Act ai prodotti biologici),

- 21 CFR Part 210 (buone prassi di fabbricazione vigenti per la fabbricazione, la lavorazione, il confezionamento o la conservazione dei farmaci; disposizioni generali),
- 21 CFR Part 211 (buone prassi di fabbricazione vigenti per i medicinali finiti);
- 21 CFR Part 600, Subpart B (norme per gli stabilimenti); Subpart C (ispezioni degli stabilimenti).

PER L'UNIONE EUROPEA:

direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;

direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano;

regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE;

regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali;

direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione;

direttiva 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari;

regolamento delegato (UE) n. 1252/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne i principi e gli orientamenti sulle buone prassi di fabbricazione delle sostanze attive dei medicinali per uso umano;

ultima versione della guida alle buone prassi di fabbricazione contenuta nella disciplina relativa ai medicinali nell'Unione europea (Rules governing medicinal products in the European Union), volume IV, e della raccolta di procedure comunitarie sulle ispezioni e sullo scambio di informazioni.

ELENCO DELLE AUTORITÀ

STATI UNITI

La Food and Drug Administration

UNIONE EUROPEA

Paese	Per i medicinali per uso umano	Per i medicinali per uso veterinario
Austria	Agenzia austriaca per la Salute e la sicurezza alimentare/Österreichische Agentur für Ge- sundheit und Ernährungssicherheit GmbH	Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano
Belgio	Agenzia federale per i medicinali e i prodotti sanitari/Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten/Agence fédérale des médicaments et produits de santé	Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano
Bulgaria	Agenzia bulgara per i medicinali/ИЗПЪЛНИ- ТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА	Agenzia bulgara per la sicurezza alimentare/ Българска агенция по безопасност на храните
Cipro	Ministero della Salute — Servizi farmaceutici/Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας	Ministero dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e dell'ambiente —Servizi veterinari/Κτηνιατρικές Υπηρεσίες- Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Repubblica ceca	Istituto statale per il controllo dei medici- nali/Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)	Istituto per il controllo statale dei prodotti biologici veterinari e dei farmaci/Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)
Croazia	Agenzia per i medicinali e i dispositivi me- dici/Agencija za lijekove i medicinske proiz- vode (HALMED)	Ministero dell'Agricoltura, Direzione Veterina- ria e della sicurezza alimentare/Ministarstvo Poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigur- nost hrane
Danimarca	Agenzia danese per i medicinali/Laegemid- delstyrelsen	Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano
Germania	Istituto federale per i farmaci e i dispositivi medici/Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) Paul-Ehrlich-Institute (PEI), Federal Institute for Vaccines and Biomedicines/Paul-Ehrlich-Institut (PEI) Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel Ministero federale della Sanità/Bundesministerium für Gesundheit (BMG)/Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) (¹)	Ufficio federale per la tutela dei consumatori e la sicurezza alimentare/Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) Ministero federale dell'Alimentazione e dell'agricoltura, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

— 180 -

Paese	Per i medicinali per uso umano	Per i medicinali per uso veterinario
Estonia	Agenzia statale per i medicinali/Ravimiamet	Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano
Grecia	Agenzia nazionale per i medicinali/Ethnikos Organismos Farmakon (ΕΟΓ) — (ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ)]	Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano
Spagna	Agenzia spagnola per i medicinali e i dispositivi medici/Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (²)	Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano
Finlandia	Agenzia finlandese per i medicinali/Lääkea- lan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (FIMEA)	Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano
Francia	Agenzia nazionale francese per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari/Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)	Agenzia francese per la sicurezza alimentare, ambientale e sul lavoro — Agenzia nazionale per i medicinali per uso veterinario/ Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail-Agence Nationale du Médicament Vétérinaire (Anses-ANMV)
Ungheria	Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés- egészségügyi Intézet/Istituto nazionale di far- macia e nutrizione	Ufficio nazionale per la sicurezza della catena alimentare, Direzione dei medicinali veterinari/Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága (ÁTI)
Irlanda	Autorità per la regolamentazione dei prodotti sanitari (HPRA)	Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano
Italia	Agenzia Italiana del Farmaco	Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari
Lettonia	Agenzia statale per i medicinali/Zāļu valsts aģentūra	Servizio alimentare e veterinario — Dipartimento di valutazione e registrazione/Pārtikas un veterinārā dienesta Novērtēšanas un reģistrācijas departaments
Lituania	Agenzia statale per il controllo dei medici- nali/Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba	Servizio statale alimentare e veterinario/Val- stybinės maisto ir veterinarijos tarnyba
Lussemburgo	Minìstere de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments	Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano
Malta	Autorità di regolamentazione per i medicinali	Sezione per i medicinali veterinari e i mangimi (VMANS) — Direzione della regolamentazione veterinaria (VRD) facente capo al Dipartimento per la regolamentazione veterinaria e fitosanitaria (VPRD)

Paese	Per i medicinali per uso umano	Per i medicinali per uso veterinario
Paesi Bassi	Ispettorato sanitario/Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)	Commissione di valutazione dei medicinali/ Bureau Diergeneesmiddelen, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)/
Polonia	Ispettorato farmaceutico centrale/Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF)/	Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano
Portogallo	Autorità nazionale per i medicinali ed i prodotti sanitari/INFARMED, I.P Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P	Direzione generale alimentare e veterinaria/ DGAV — Direção Geral de Alimentação e Ve- terinária (PT)
Romania	Agenzia nazionale per i medicinali e i dispo- sitivi medici/Agenția Națională a Medicamen- tului și a Dispozitivelor Medicale	Autorità nazionale per la sanità animale e la sicurezza alimentare/Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Ali- mentelor
Svezia	Agenzia per i prodotti medicinali/Läkeme- delsverket	Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano
Slovenia	Agenzia per i medicinali e i dispositivi me- dici della Repubblica di Slovenia/Javna agen- cija Republike Slovenije za zdravila in medi- cinske pripomočke (JAZMP)	Cfr. autorità responsabile dei medicinali per uso umano
Repubblica slovacca	Istituto statale per il controllo dei medici-	Istituto per il controllo statale dei prodotti
(Slovacchia)	nali/Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)	biologici veterinari e dei medicinali/Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (USKVBL)
Regno Unito	Agenzia per la regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari	Direzione per i medicinali veterinari

 ⁽¹) Ai fini del presente allegato e fatta salva la ripartizione interna delle competenze in Germania per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato, ZLG si intende riferito a tutte le autorità competenti dei L\u00e4nder che rilasciano documenti relativi alle BPF e svolgono ispezioni farmaceutiche.
 (²) Ai fini del presente allegato e fatta salva la ripartizione interna delle competenze in Spagna per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato, Agencia Espa\u00e4\u00f3ola de Medicamentos y Productos Sanitarios si intende riferita a tutte le autorit\u00e4 regionali competenti che rilasciano documenti relativi alle BPF e svolgono ispezioni farmaceutiche.

ELENCO DEI PRODOTTI CONTEMPLATI DALL'ALLEGATO

Riconoscendo che definizioni precise dei medicinali e dei farmaci si trovano nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di cui all'appendice 1, si riporta di seguito un elenco indicativo dei prodotti contemplati dall'allegato. Esso si applica ai centri di lavorazione, imballaggio, prova e sterilizzazione, compresi i centri che svolgono tali funzioni su contratto:

- 1. medicinali per uso umano, finiti e immessi in commercio in diversi formati farmaceutici quali compresse, capsule, pomate e prodotti iniettabili, tra cui:
 - a) gas medicinali;
 - b) prodotti radiofarmaceutici o prodotti biologici radioattivi;
 - c) prodotti a base di erbe (botanici) (*) e
 - d) prodotti omeopatici;
- 2. prodotti biologici immessi in commercio:
 - a) vaccini per uso umano (**);
 - b) medicinali derivati dal plasma (**);
 - c) prodotti biologici terapeutici derivati da un procedimento biotecnologico, e
 - d) prodotti allergenici;
- 3. materiali in lavorazione (per gli Stati Uniti, quali definiti nel diritto statunitense) e prodotti intermedi (per l'Unione europea, quali definiti nella normativa dell'UE);
- 4. ingredienti farmaceutici attivi o principi attivi sfusi;
- 5. prodotti in fase di sperimentazione (materiale per sperimentazione clinica) (***) e
- 6. prodotti veterinari (**):
 - a) medicinali per uso veterinario, compresi i farmaci soggetti o non soggetti a prescrizione, esclusi i prodotti immunologici per uso veterinario;
 - b) premiscele per la preparazione di mangimi veterinari medicati (UE), articoli medicati tipo A per la preparazione di mangimi veterinari medicati (USA);
 - (*) Contemplati nella misura in cui siano disciplinati come farmaci dalla FDA e come medicinali dall'UE.
- (**) Tali prodotti sono contemplati dal presente allegato soltanto nella misura in cui il comitato misto settoriale decida di inserirveli a norma dell'articolo 20.
- (***) Per quanto riguarda i medicinali in fase di sperimentazione la FDA non svolge ispezioni di routine sulle BPF. Informazioni relative alle ispezioni su questi prodotti saranno fornite se disponibili e qualora le risorse lo consentano. Tali prodotti sono contemplati dal presente allegato soltanto nella misura in cui il comitato misto settoriale decida di inserirveli.

- 3. La FDA può derogare all'obbligo di presentare alcune delle informazioni elencate al punto II.A.1 e può chiedere all'autorità dello Stato membro informazioni alternative. La decisione di derogare all'obbligo di presentare alcuni dei documenti di valutazione verrà adottata dalla FDA caso per caso.
- 4. Una volta che l'autorità dello Stato membro abbia presentato tutte le informazioni necessarie di cui al punto II.A, la FDA sottoporrà tali informazioni alla traduzione ufficiale in inglese entro un termine ragionevole. La FDA completerà le valutazioni e adotterà una decisione sulla determinerà la competenza dell'autorità dello Stato membro entro 70 giorni di calendario dalla data in cui la FDA riceve la traduzione di tutte le informazioni necessarie di cui al paragrafo II.A riguardanti l'autorità dello Stato membro. La FDA costituirà due gruppi di valutazione della competenza; in ogni momento essa può pertanto valutare due autorità degli Stati membri.

B. Valutazione della FDA da parte dell'UE

L'UE effettuerà la sua valutazione della FDA in base:

- i) all'esecuzione di una verifica in linea con gli elementi del programma comune di verifica, tenendo conto delle verifiche effettuate nel quadro della convenzione/del regime per le ispezioni farmaceutiche (*Pharmaceutical Inspection Convention/Scheme* PIC/S) e delle verifiche effettuate nel quadro dell'articolo 111 ter, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE;
- ii) ad una valutazione dell'equivalenza dei requisiti legislativi e regolamentari in materia di BPF.

C. Nuova valutazione delle autorità

Nel caso in cui una parte che effettua la valutazione emetta una decisione negativa o decreti la sospensione di un'autorità dell'altra parte, essa può sottoporre tale autorità a una nuova valutazione. La nuova valutazione verte sui motivi della decisione negativa o della sospensione.

III. MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO

Al fine di mantenere il riconoscimento l'autorità deve continuare a soddisfare i criteri di cui al punto I.A ed essere oggetto delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 12; per quanto riguarda le autorità degli Stati membri la FDA dispone che il monitoraggio sia effettuato attraverso un programma di verifiche, secondo il quale ciascuna autorità riconosciuta di uno Stato membro deve essere oggetto di una verifica (cui la FDA ha la possibilità di partecipare come osservatore) ogni cinque o sei anni. Nel caso in cui un'autorità non sia stata oggetto di una verifica per un periodo di sei anni, l'altra parte ha il diritto di procedere alla verifica di tale autorità.

CRITERI E PROCEDURA PER LE VALUTAZIONI EFFETTUATE A NORMA DEL PRESENTE ALLEGATO

I. CRITERI PER LE VALUTAZIONI EFFETTUATE A NORMA DEL PRESENTE ALLEGATO

Ai fini del riconoscimento di un'autorità elencata nell'appendice 2 ciascuna parte applicherà i seguenti criteri:

- i) l'autorità è dotata dell'autorità giuridica e regolamentare per svolgere ispezioni in base alle norme in materia di BPF (secondo quanto definito all'articolo 1);
- ii) l'autorità gestisce eticamente il conflitto di interessi;
- iii) l'autorità ha la capacità di valutare i rischi e di attenuarli;
- iv) l'autorità mantiene un'adeguata supervisione sui centri di fabbricazione di sua competenza;
- v) l'autorità dispone di risorse sufficienti e le utilizza;
- vi) l'autorità dispone di ispettori formati e qualificati, dotati delle competenze e delle conoscenze necessarie ad individuare le prassi di fabbricazione che possono arrecare danno ai pazienti;
- vii) l'autorità dispone degli strumenti necessari per intervenire per proteggere la popolazione da un danno causato da farmaci o medicinali di qualità scadente.

II. PROCEDURE PER LE VALUTAZIONI EFFETTUATE A NORMA DEL PRESENTE ALLEGATO

A. Valutazione delle autorità dell'UE da parte della FDA

- Per ottenere una valutazione della competenza di un'autorità elencata nell'appendice 2, prima che la FDA inizi una valutazione ciascuna autorità degli Stati membri presenta un fascicolo per la valutazione della competenza contenente i seguenti documenti:
 - i) la versione finale di un rapporto di una verifica effettuata conformemente al programma comune di verifica, ai fini della quale la FDA è stata avvisata con tre mesi di anticipo per intervenire in qualità di osservatore e che contiene il rapporto completo dell'ispezione osservata, le relative misure correttive e tutti i documenti citati dai revisori nella relazione per quanto riguarda gli indicatori che la FDA ha individuato come essenziali ai fini della valutazione nella lista di controllo del programma comune di verifica, nonché per quanto riguarda gli indicatori per i quali l'autorità era tenuta a proporre un'azione correttiva e preventiva;
 - ii) un questionario sui conflitti di interesse compilato, elaborato dalla FDA e firmato da un responsabile dell'autorità:
 - iii) un totale di quattro rapporti di ispezione, compreso il rapporto delle ispezioni osservate nel corso del programma comune di verifica;
 - iv) le procedure operative standard o una descrizione del modo in cui l'autorità completa i rapporti di ispezione;
 - v) le procedure operative standard relative alla formazione e alla qualificazione degli ispettori, comprensive di fascicoli di formazione per tutti gli ispettori che hanno svolto le ispezioni di cui ai rapporti forniti alla FDA [a norma del punto iii)], e
 - vi) il suo più recente censimento dei centri di fabbricazione situati nel suo territorio e di competenza dell'autorità, compreso il tipo di centro di fabbricazione dei prodotti contemplati dal presente allegato e, su richiesta, la compilazione di una tabella fornita dalla FDA indicante i tipi di centri di fabbricazione.
- 2. Nel corso di una valutazione della competenza la FDA può chiedere all'autorità di uno Stato membro ulteriori informazioni o ulteriori chiarimenti.

CALENDARIO DI VALUTAZIONE INIZIALE DELLE AUTORITÀ DEGLI STATI MEMBRI

- 1. Le autorità degli Stati membri responsabili dei medicinali per uso umano elencate nell'appendice 2 presentano fascicoli completi per la valutazione della competenza contenenti le informazioni di cui all'appendice 4, punto II.A.1, secondo il seguente calendario:
 - entro il 1º gennaio 2017: fascicoli per la valutazione della competenza di quattro autorità degli Stati membri;
 - entro il 15 febbraio 2017: fascicoli per la valutazione della competenza di altre tre autorità degli Stati membri;
 - entro il 1º aprile 2017: fascicoli per la valutazione della competenza di altre due autorità degli Stati membri;
 - entro il 15 maggio 2017: fascicoli per la valutazione della competenza di altre due autorità degli Stati membri;
 - entro il 15 settembre 2017: fascicoli per la valutazione della competenza di altre due autorità degli Stati membri;
 - entro il 15 dicembre 2017: fascicoli per la valutazione della competenza di altre quattro autorità degli Stati membri;
 - entro il 15 marzo 2018: fascicoli per la valutazione della competenza di altre quattro autorità degli Stati membri;
 - entro il 15 giugno 2018: fascicoli per la valutazione della competenza di altre sette autorità degli Stati membri.
- 2. La FDA completa le valutazioni effettuate a norma del presente allegato delle autorità degli Stati membri responsabili dei medicinali per uso umano elencate nell'appendice 2 conformemente al punto II.A.4 e secondo il calendario che segue, purché essa riceva fascicoli completi per la valutazione della competenza di tali autorità contenenti le informazioni di cui all'appendice 4, punto II.A.1, secondo il calendario di cui al paragrafo 1:
 - 1º novembre 2017: otto valutazioni;
 - 1º marzo 2018: quattro valutazioni supplementari;
 - 1º giugno 2018: due valutazioni supplementari;
 - 1º dicembre 2018: sei valutazioni supplementari;
 - 15 luglio 2019: otto valutazioni supplementari.
- 3. Per ciascuna autorità degli Stati membri:
 - a) l'UE presenta un rapporto finale di verifica alla FDA entro 60 giorni prima della data prevista per la presentazione del fascicolo per la valutazione della competenza dell'autorità;
 - b) la FDA fornisce all'autorità una versione finale della lista di controllo del fascicolo per la valutazione della competenza entro 20 giorni dal ricevimento del rapporto di verifica;
 - c) l'autorità presenta alla FDA il fascicolo per la valutazione della competenza entro 40 giorni dal ricevimento della lista di controllo del fascicolo per la valutazione della competenza.

17CE0972

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/383 DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2017

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).
- (2)Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del (3)regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea



GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.
Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GUL 148 del 21.6.1996, pag. 1). (3) GU C 418 del 12.11.2016, pag. 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2017

Per la Commissione, a nome del presidente Phil HOGAN Membro della Commissione

17CE0973

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/384 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2017

che modifica gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda i modelli di certificati veterinari BOV-X, OVI-X, OVI-Y e RUM e gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione determinati ungulati e carni fresche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, lettera e) e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (3) stabilisce, tra l'altro, le condizioni di certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione di determinate partite di animali vivi, comprese le partite di ungulati. L'allegato I, parte 1, di detto regolamento istituisce un elenco di paesi terzi, territori o loro parti da cui tali partite possono essere introdotte nell'Unione, nonché le condizioni specifiche per l'introduzione di partite provenienti da taluni paesi terzi.
- L'allegato I, parte 2, dello stesso regolamento istituisce i modelli di certificati veterinari per i bovini domestici (2)(incluse le specie Bubalus e Bison e loro incroci) destinati all'allevamento e/o alla produzione dopo l'importazione (BOV-X), per gli ovini (Ovis aries) e i caprini (Capra hircus) domestici destinati all'allevamento e∫o alla produzione dopo l'importazione (OVI-X), per gli ovini (Ovis aries) e i caprini (Capra hircus) domestici destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione (OVI-Y) e per gli animali dell'ordine degli artiodattili [esclusi i bovini (ivi comprese le specie Bubalus e Bison e loro incroci), l'Ovis aries, la Capra hircus, i suidi e i taiassuidi], e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi (RUM). Detti certificati comprendono le garanzie da presentare in relazione alla febbre catarrale degli ovini, che è una malattia virale dei ruminanti non contagiosa, trasmessa da determinate specie di insetti Culicoides.
- $Una\ parte\ del\ territorio\ del\ Canada\ (CA-1)\ figura\ nell'allegato\ I,\ parte\ 1,\ del\ regolamento\ (UE)\ n.\ 206/2010\ con\ la$ (3) menzione che da essa è autorizzata l'introduzione nell'Unione di partite di determinati ungulati sulla scorta dei certificati veterinari BOV-X, OVI-X, OVI-Y e RUM.
- Il Canada ha chiesto di essere riconosciuto indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale. A tal fine il Canada ha fornito informazioni atte a dimostrare che le condizioni atmosferiche del paese non consentono, nel periodo tra il 1º novembre e il 15 maggio, la circolazione delle specie di Culicoides cui si deve la trasmissione del virus della febbre catarrale degli ovini.
- Le informazioni fornite dal Canada sono conformi a quanto richiesto dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) al fine di dimostrare l'indennità da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale, nonché alle prescrizioni applicate dall'Unione (4) in relazione ai movimenti degli animali ricettivi all'interno dell'Unione. È pertanto opportuno riconoscere il Canada indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo, la cui durata va dal 1º novembre al 15 maggio.

GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11. GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321. Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(*) Regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva

^{2000/75/}CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37).

- La regionalizzazione del Canada che figura attualmente nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione riflette il fatto che solo parte del territorio del Canada risultava colpita da febbre catarrale degli ovini. Poiché però lo stato di paese indenne durante un determinato periodo stagionale si applica all'intero territorio del Canada è opportuno sopprimere la distinzione tra le diverse parti.
- (7) È pertanto opportuno modificare l'elenco che figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione in modo da istituire la condizione specifica relativa all'introduzione nell'Unione di determinati ungulati ricettivi alla febbre catarrale degli ovini da un paese o un territorio indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale, nonché il riconoscimento di tale indennità al Canada durante un determinato periodo dal 1º novembre al 15 maggio. È opportuno modificare i modelli di certificati veterinari BOV-X, OVI-X, OVI-Y e RUM che figurano in detto allegato alla parte 2 in modo da introdurre i pertinenti attestati di polizia sanitaria per gli animali che provengono da un paese o un territorio indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale.
- (8) Per motivi di chiarezza la voce relativa al Bangladesh nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 dovrebbe essere soppressa in quanto essa ha cessato di essere applicabile dal 17 agosto 2015
- Nell'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 la garanzia supplementare «A» menziona determinati punti dei modelli di certificati veterinari BOV-X, OVI-X e RUM. Poiché tali riferimenti non rimandano ai punti corretti dei certificati è opportuno apportare le necessarie modifiche per motivi di chiarezza.
- Nel modello di certificato veterinario OVI-Y inoltre l'attestato di polizia sanitaria al punto II.2.6 relativo alla scrapie è obsoleto ed è opportuno modificarlo per renderlo conforme alle condizioni per l'importazione di ovini e caprini stabilite all'allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
- Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione stabilisce, tra l'altro, le condizioni di polizia sanitaria per l'introduzione di partite di carni fresche di taluni ungulati nell'Unione. L'allegato II, parte 1, di detto regolamento istituisce un elenco di paesi terzi, territori o loro parti da cui tali partite possono essere introdotte nell'Unione, nonché i modelli di certificati veterinari corrispondenti alle partite in questione e le condizioni specifiche per l'introduzione di partite provenienti da taluni paesi terzi.
- (12) La Bosnia-Erzegovina ha chiesto di essere autorizzata al transito con attraversamento della Bulgaria di carni fresche di animali bovini domestici, al fine di poter esportare tali carni fresche in Turchia La Bosnia-Erzegovina figura già nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 quale paese da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di partite di carni fresche. In merito alla voce della Bosnia-Erzegovina in detto elenco, non è stato stabilito il modello specifico di certificato veterinario per l'introduzione di partite di carni fresche di bovini domestici (BOV), pertanto il transito di tali partite attraverso l'Unione o la loro importazione nell'Unione risultano al momento non autorizzati.
- (13) La Bosnia-Erzegovina è riconosciuta dall'OIE come indenne da afta epizootica senza vaccinazione (2), il che la rende conforme alle prescrizioni specifiche di polizia sanitaria del modello di certificato veterinario BOV. È pertanto opportuno autorizzare l'introduzione nell'Unione di carni fresche di bovini domestici dalla Bosnia-Erzegovina, limitatamente però al solo transito di tali carni fresche attraverso la Bulgaria in direzione della Turchia.
- (14) L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia figura nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 quale paese da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di partite di carni fresche di ovini e caprini domestici e di solipedi domestici. L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha chiesto di essere autorizzata all'introduzione nell'Unione di carni fresche di bovini domestici. Poiché tale paese fornisce fin da ora sufficienti garanzie di polizia sanitaria è opportuno autorizzarlo all'introduzione.
- (15) È opportuno quindi modificare di conseguenza gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,



⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1).

(2) http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-members/

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2017

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

- 1) Gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 206/2010 sono modificati come segue:
 - a) la parte 1 è così modificata:
 - i) la voce relativa al Bangladesh è soppressa;
 - ii) la nota (******) è soppressa;
 - iii) la voce relativa al Canada è sostituita dalla seguente:

«CA — Canada	CA-0	Intero paese	POR-X, BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (**)	IVb IX V XIII (******)»

- iv) la nota (******) è sostituita dalla seguente:
 - «(******) Canada: il periodo stagionale in cui il paese è indenne dalla febbre catarrale degli ovini va dal 1º novembre al 15 maggio in conformità al codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE.»;
- v) nelle Condizioni specifiche è aggiunta la condizione specifica seguente:
 - «'XIIÎ': territorio riconosciuto ufficialmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati applicando il modello di certificato veterinario BOV-X, OVI-Y, OVI-Y o RUM.»;
- b) la parte 2 è modificata come segue:
 - i) nelle SG (Garanzie supplementari) la garanzia supplementare «A» è sostituita dalla seguente:
 - «'A': garanzie relative ai test riguardanti la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica praticati su animali certificati applicando i modelli di certificati veterinari BOV-X [punto II.2.1, lettera d)], OVI-X [punto II.2.1, lettera d)] e RUM [punto II.2.1, lettera c)].»

ii) il modello di certificato veterinario BOV-X è sostituito dal seguente:

«Modello BOV-X

PAES	PAESE:				Certi	ficato veterina	ario per l'esportazior	ne nell'UE		
	I.1.	Speditore				1.2.	N. di riferiment	o del certificato	1.2.a.	
		Nome				I.3. Autorità centrale competente				
		Indirizzo				1.4.	Autorità locale	competente		
	Tel.									
æ	1.5.	. Destinatario			1.6.					
pedit		Nome								
rtita s		Indirizzo								
lla pa										
ni su		Codice pos	stale							
nazio		Tel.		1						
Parte I: Informazioni sulla partita spedita	1.7.	Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	1.9.	Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
re I:										
Pa	I.11. Luogo di origine			I.12.						
		Nome		N. di riconos	scimento	I.14. Data di partenza I.16. PIF di entrata nell'UE				
		Indirizzo								
	1.13	Luogo di c	arico							
		Indirizzo		N. di riconos	scimento					
	1.15	Mezzo di ti	rasporto							
		Aereo 🗖	Nave C		ario 🗖					
	Veicolo stradale ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale I.18. Descrizione della merce			1.17.						
						I.19. Codice	del prodotto (codice S	·A)		
									01.02	
									I.20. Numero di an	
	1.21.							I.22. Numero di co	lli	



I.23. Numero del sigillo/de	el container			1.24.	
I.25. Merce certificata per	:				
Allevamento 🗖		Ingra	sso 🗆		
1.26.			I.27. Per importazione	e o ammissione nell'	UE 🗖
I.28. Identificazione della	merce				
Specie (nome scientifico)	Razza	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso

		FORMAZION ANITARIE	NI	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.				
	II.1.	Attestato	sanitario						
		Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:							
ione		II.1.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ulta 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ulta 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che r soddisfano queste condizioni;							
icaz		II.1.2.	non son	o stati trattati con:					
ertifi			— sti	lbeni o tireostatici,					
Parte II: Certificazione				trogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a f zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE)					
Рап		II.1.3.	con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE):						
		(1) (2)	all	animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire a fattrice e alla mandria d'origine e non sono stati esposti al contatto con bovini di cui allegato II, capitolo C, parte I, punto 4), lettera b) sub iv), del regolamento (CE) n. 999/2001;					
			cu far	ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese int i ha cominciato a essere effettivamente applicat rine di carne e ossa e ciccioli derivati da rumina so indigeno di BSE, se questo è nato dopo la da	o il divieto di somministrazione ai ruminanti di inti, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo				
		(¹) (³) o	all	animali sono identificati con un sistema perman a fattrice e alla mandria d'origine e non sono 'allegato II, capitolo C, parte II, punto 4), lettera b	o stati esposti al contatto con bovini di cui				
			di do	animali sono nati dopo la data in cui ha cominci somministrazione ai ruminanti di farine di carne po la data di nascita dell'ultimo caso indigeno vieto di somministrazione.	e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure				
		(1) (4) 0	all	animali sono identificati con un sistema perman a fattrice e alla mandria d'origine e non sono 'allegato II, capitolo C, parte II, punto 4), lettera b	o stati esposti al contatto con bovini di cui				
			ap rui	animali sono nati almeno due anni dopo la data plicato il divieto di somministrazione ai ruminant minanti, oppure dopo la data di nascita dell'ulti po la data del divieto di somministrazione.]	i di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da				
	II.2.	Attestato di polizia sanitaria:							
		Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:							
		II.2.1.	.1. provengono dal territorio con il codice:(5) che, alla data di rilascio presente certificato:						
		(¹)	[a) è i	ndenne da afta epizootica da 24 mesi,]					
		(¹) o	so su	considerato indenne da afta epizootica dal no stati registrati casi/focolai successivamente iddetti animali in forza del regolamento di d l	a tale data, ed era autorizzato a esportare i esecuzione (UE)/ della Commissione,				
			bo	da 12 mesi indenne da peste bovina, febbre de ovini, dermatite nodulare contagiosa e malattia omatite vescicolosa;					
			pu	cui non sono state effettuate negli ultimi 12 r inti a) e b) e in cui non sono consentite le impor leste malattie;					
		(1)	[d) è i	ndenne da febbre catarrale degli ovini da 24 mes	si;]				
		(¹) (⁹) o	ne ma de	indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ov gativo a prova sierologica per la ricerca di antic alattia emorragica epizootica, effettuata in due rip el periodo di isolamento/quarantena e a distanza	corpi contro la febbre catarrale degli ovini e la prese su campioni di sangue prelevati all'inizio di almeno 28 giorni, il (gg/mm/aaaa) e il				
				secondo campione prelevato obbligatoriamente n					

II.	INFORMAZIONI SANITARIE		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	(1) 0	vac seg nell situ	è indenne da 24 mesi da febbre catarrale degl cino inattivato, almeno 60 giorni prima dell uenti sierotipi della febbre catarrale: (inserina a popolazione di origine è stata dimostrata da ata in un raggio di 150 km intorno alle aziende o ancora nel periodo di immunità garantito dalle	la data di spedizione nell'Unione, contro i e sierotipo/i) ovvero tutti quelli la cui presenza la un programma di vigilanza (12) in un'area di origine di cui alla casella I.11, e gli animali
	(¹) (¹³) o	tale	idenne da febbre catarrale degli ovini durante periodo gli animali sono stati tenuti nel territo a nascita o per almeno 60 giorni prima della spe	rio caratterizzato da tale indennità stagionale
	(¹) (¹³) o	tale per sier	ndenne da febbre catarrale degli ovini durante periodo gli animali sono stati tenuti nel territo almeno 28 giorni prima della spedizione, e so cologica per la ricerca di anticorpi contro la febbi nanuale dell'OIE almeno 28 giorni dopo l'inizio c	rio caratterizzato da tale indennità stagionale no stati sottoposti con esito negativo a prova re catarrale degli ovini, effettuata in conformità
	(¹) (¹³) o	tale per PC	ndenne da febbre catarrale degli ovini durante periodo gli animali sono stati tenuti nel territo almeno 14 giorni prima della spedizione, e soi R per la ricerca del virus della febbre catarrale 'OIE almeno 14 giorni dopo l'inizio del loro sogg	rio caratterizzato da tale indennità stagionale no stati sottoposti con esito negativo a saggio degli ovini effettuato in conformità al manuale
	II.2.2.		asti nel territorio descritto al punto II.2.1 da ti la spedizione nell'Unione e, negli ultimi 30 gio	
	II.2.3.		asti dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni descritte alla casella I.11:	precedenti la spedizione nella o nelle aziende
			e quali e nel raggio di 150 km dalle quali no orragica epizootica nei 60 giorni precedenti,	on si sono manifestati casi/focolai di malattia
		pes	e quali e nel raggio di 10km dalle quali non si s te bovina, febbre della Rift Valley, febbre catarr ini, dermatite nodulare contagiosa e stomatite v	ale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei
	II.2.4.		no essere abbattuti nel quadro di un program vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1	
	II.2.5.		no da allevamenti non soggetti a restriz cazione della tubercolosi, della brucellosi e della	
	II.2.6.	provengo	no da allevamenti riconosciuti ufficialmente inde	enni da tubercolosi (⁶) (^{6b});
е	(¹) (⁷)	[provenge	ono da una regione riconosciuta ufficialmente inc	denne da tubercolosi (⁶);]
	(¹) o		ti sottoposti a intradermotubercolinizzazione ti la spedizione nell'Unione;]	(8) con esito negativo negli ultimi 30 giorni
	(¹) o	[hanno ur	r'età inferiore a sei settimane;]	
	II.2.7.		stati vaccinati contro la brucellosi e proveng a brucellosi (6),	ono da allevamenti riconosciuti ufficialmente
е	(¹) (⁷)	[provenge	ono da una regione riconosciuta ufficialmente inc	denne da brucellosi (⁶);]
	(¹) o		ti sottoposti ad almeno un test per la brucello ni 30 giorni precedenti la spedizione nell'Unione	
	(¹) o	[hanno ur	r'età inferiore a 12 mesi;]	
	(¹) o	[si tratta c	li maschi castrati di ogni età;]	
(¹)	[II.2.8	e in cui no	no da allevamenti inclusi in un sistema ufficiale on sono state rilevate evidenze, cliniche o di lab ili ultimi due anni,]	
(¹) o	[II.2.8	provengo	no da allevamenti riconosciuti ufficialmente inde	enni da leucosi bovina enzootica (⁶) (^{6a});]
е	(¹) (⁷)	[provenge	ono da una regione riconosciuta ufficialmente in	denne da leucosi bovina enzootica (6);]
	(¹) o		ti sottoposti, con esito negativo, a esame in (º) effettuato su campioni prelevati negli e;]	
	(¹) o	[hanno ur	r'età inferiore a 12 mesi;]	

II.	INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.	
	II.2.9.	sono/sono stati (¹) spediti dalla o dalle aziende di origine senza passare per un mercato:		
	(¹)	direttamente nell'Unione,]		
	` '	[al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella I.13 situato nel territorio di cui al punto II.2.1,]		
	•	e, fino al momento della spedizione nell'Unione:		
	•	 non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato, 		
	ı	o) non sono stati in nessun luogo in cui o r precedenti si sia verificato un caso/focolaio d	nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni i una delle malattie citate al punto II.2.1.;	
		utti i veicoli o i container utilizzati per il trasporto con un disinfettante ufficialmente autorizzato;	erano stati puliti e disinfettati prima del carico	
		gli animali sono stati esaminati da un veterinario ι presentavano segni clinici di malattia;	ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non	
	:	sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione il		
II.3.	Attestato per i	trasporto degli animali		

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.

(1) (11) [II.4. Prescrizioni specifiche

- II.4.1. Secondo dati ufficiali, non sono state constatate evidenze cliniche o patologiche della presenza di rinotracheite bovina infettiva (IBR) nelle aziende di origine di cui alla casella I.11 negli ultimi 12 mesi:
- II.4.2. gli animali di cui alla casella I.28:
 - sono stati isolati in locali approvati dall'autorità competente negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione ai fini dell'esportazione;
 - sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca dell'IBR eseguita su siero prelevato almeno 21 giorni dopo l'entrata in isolamento e tutti gli animali in isolamento sono risultati negativi alla stessa prova; e
 - c) non sono stati vaccinati contro l'IBR.]

Osservazioni

Il presente certificato riguarda i bovini domestici (incluse le specie *Bubalus* e *Bison* e loro incroci) destinati all'allevamento e/o alla produzione.

Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti quanto prima all'azienda di destinazione, dove resteranno per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso della spedizione ad un macello.

Parte I:

— Casella I.8:	indicare il codice del territorio come appare nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
— Casella I.13:	l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.

II. INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.				
	indicare il numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.					
	nel caso di container o gabbie, indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).					
— Casella I.28:	Sistema di identificazione: gli animali devono recare:					
	un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder).					
	un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.					
	pecie: scegliere tra «Bos», «Bison» e «Bubalus» a	seconda dei casi.				
Į.	Età: Data di nascita (gg/mm/aaaa):					
	esso: (M = maschio, F = femmina, C = castrato).					
F	Razza: selezionare razza pura, incrocio.					

Parte II:

- (1) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (2) Soltanto nel caso in cui gli animali siano nati e siano stati allevati ininterrottamente in un paese o in una regione classificati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE trascurabile ed elencati come tali nella decisione 2007/453/CE.
- (3) Soltanto nel caso in cui il paese o la regione di origine siano classificati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio di BSE controllato e siano elencati come tali nella decisione 2007/453
- (4) Soltanto nel caso in cui il paese o la regione di origine non siano classificati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 o siano stati classificati come paese o regione con un rischio di BSE indeterminato e siano elencati come tali nella decisione 2007/453/CE.
- (5) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
- (6) Regioni e allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi/brucellosi conformemente all'allegato A della direttiva 64/432/CEE; regioni e allevamenti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica conformemente all'allegato D, capitolo I, della direttiva 64/432/CEE.
- (^{6a}) Solo per allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica secondo requisiti equivalenti a quelli stabiliti nell'allegato D, capitolo I, della direttiva 64/432/CEE, ai fini dell'esportazione nell'UE di animali vivi certificati conformemente al modello di certificato BOV-X da un territorio che, nell'allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (UE) n. 206/2010, è contrassegnato con «IVb» per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica.
- (6b) Unicamente per un territorio che, nell'allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (UE) n. 206/2010, è contrassegnato con «XII», indicante che gli allevamenti bovini dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi sono riconosciuti come tali in base a condizioni equivalenti a quelle stabilite all'allegato A, parte I, punti 1 e 2, della direttiva 64/432/CEE, ai fini dell'esportazione nell'Unione di animali vivi certificati conformemente al modello di certificato veterinario BOV-X.
- (7) Unicamente per un territorio che, nell'allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (UE) n. 206/2010, è contrassegnato con «II» per quanto riguarda la tubercolosi, «III» per la brucellosi e/o «IVa» per la leucosi bovina enzootica.
- (8) Test effettuati secondo i protocolli che, per ciascuna malattia in questione, sono descritti nell'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.
- (9) Garanzie supplementari da fornire se nella colonna 5 «SG» dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 figura la lettera «A».

Test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica in conformità all'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.



Modello BOV-X

PAESE

Nome e cognome (in stampatello):

Data:

Timbro:

II.	INFORMAZIONI SANITARIE	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.			
(10)	(10) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte, di cui alle caselle 1.7 e 1.8, fossero autorizzati a esportare nell'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione avesse in vigore misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte.					
(11)	Ove prescritto dallo Stato membro dell'UE di destinazione o dalla Svizzera a norma della decisione 2004/558/CE e dall'accordo tra la Comunità e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).					
(12)	2) Il programma di vigilanza è definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37).					
(13)	Unicamente per un territorio contrassegnato nell'allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (UE) n. 206/2010 con «XIII» a indicare che è ufficialmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale. In conformità al codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, il periodo stagionale in cui il paese è indenne dalla febbre catarrale degli ovini si considera immediatamente concluso se i dati climatici, o i dati provenienti dal programma di vigilanza, indicano una precoce ripresa dell'attività dei Culicoides adulti.					
Vet	Veterinario ufficiale					

Qualifica e titolo:

Firma:»

iii) il modello di certificato veterinario OVI-X è sostituito dal seguente:

«Modello OVI-X

PAES	SE:						Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE					
	I.1.	Speditore)				1.2.	N. di riferimento	del certificato	I.2.a.		
		Nome					1.3.	I.3. Autorità centrale competente				
		Indirizzo					I.4. Autorità locale competente					
		Tel.										
	1.5.	Destinata	rio				1.6.					
edita		Nome										
ita sp		Indirizzo										
ı part												
sulla	Codice postale											
azion	Tel.											
Parte I: Informazioni sulla partita spedita	1.7.	Paese di	Codice ISO	1.8.	Regione di origine	Codice	1.9.	Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice	
.: -:		origine	I		_	I			I		I	
Part												
	I.11. Luogo di origine											
		Nome N. di riconoscimento										
		Indirizzo										
	I.13.	Luogo di	carico				I.14. Data di partenza					
		Indirizzo			N. di ricono	scimento						
	l.15.	Mezzo di	trasporto				l.16.	PIF di entrata ne	·II'UE			
				1 .								
		Aereo 🗆			Carro ferrovia	irio 🗀						
	Veicolo stradale ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale						1.17.					
									I 40 Cadiaa	dal pardatta (andian C	^ \	
	1.18.	Descrizio	ne della mer	ce					1.19. Codice	del prodotto (codice SA	4)	
										I.20. Numero di anim	ali	
	1.21.									I.22. Numero di colli		



I.23. Numero del sigillo/o	del container			1.24.					
I.25. Merce certificata pe	I.25. Merce certificata per:								
Allevamento □			Ingrasso 🗆						
1.26.			I.27. Per importazione o ammissione nell'UE						
I.28. Identificazione della	a merce								
Specie (nome scientifico)	Razza	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso				

Parte II: Certificazione

PAESE Modello OVI-X

INFORMAZIONI SANITARIF Il a N di riferimento del certificato Ш II.b. II.1. Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato: provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni; II.1.2. non sono stati trattati con: stilbeni o tireostatici estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE); II.2. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti: II.2.1. provengono dal territorio con il codice:(1) che, alla data di rilascio del presente certificato: $(^{2})$ è indenne da afta epizootica da 24 mesi,] $(^{2})$ o è considerato indenne da afta epizootica dal (gg/mm/aaaa) e non sono stati registrati casi/focolai successivamente a tale data, ed era autorizzato a esportare i suddetti animali in forza del regolamento di esecuzione (UE) .../... della Commissione, è da 12 mesi indenne da peste bovina, febbre della Rift Valley, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e vaiolo caprino, pleuropolmonite contagiosa caprina e malattia emorragica epizootica, nonché da 6 mesi da stomatite vescicolosa. in cui non sono state effettuate negli ultimi 12 mesi vaccinazioni contro le malattie di cui ai punti a) e b) e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie: $(^{2})$ [d) è indenne da febbre catarrale degli ovini da 24 mesi;] $(^{2})(^{7})o$ è indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini, e gli animali sono stati sottoposti con esito negativo a prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica, effettuata in due riprese su campioni di sangue prelevati all'inizio del periodo di isolamento/quarantena e a distanza di almeno 28 giorni, il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa), con il secondo campione prelevato obbligatoriamente nei 10 giorni precedenti l'esportazione;]

- (²) o [d) non è indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini e gli animali sono stati vaccinati con un vaccino inattivato, almeno 60 giorni prima della data di spedizione nell'Unione, contro i seguenti sierotipi della febbre catarrale: ... (inserire sierotipo/i) ovvero tutti quelli la cui presenza nella popolazione di origine è stata dimostrata da un programma di vigilanza (³) in un'area situata in un raggio di 150 km intorno alle aziende di origine di cui alla casella I.11, e gli animali sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino;]
- (²) (¹0) o [d) è indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale e durante tale periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale dalla nascita o per almeno 60 giorni prima della spedizione
- (²) (¹º) o [d) è indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale e durante tale periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale per almeno 28 giorni prima della spedizione, e sono stati sottoposti con esito negativo a prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la febbre catarrale degli ovini, effettuata in conformità al manuale dell'OIE almeno 28 giorni dopo l'inizio del loro soggiorno;]
- (²)(¹0) o [d) è indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale e durante tale periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale per almeno 14 giorni prima della spedizione, e sono stati sottoposti con esito negativo a saggio PCR per la ricerca del virus della febbre catarrale degli ovini effettuato in conformità al manuale dell'OIE almeno 14 giorni dopo l'inizio del loro soggiorno;]
- II.2.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la spedizione nell'Unione e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;

— 202 ·

INFORMAZIONI SANITARIF Il a N di riferimento del certificato Ш II.b sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione nella o nelle aziende 11.2.3 descritte alla casella I.11: nelle quali e nel raggio di 150 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti; e nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica, b) peste bovina, febbre della Rift Valley, febbre catarrale degli ovini, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo caprino, pleuropolmonite contagiosa caprina e stomatite vescicolosa nei 40 giorni precedenti: 11.2.4. per quanto a conoscenza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta resa dal proprietario, gli animali: non provengono da aziende, né sono stati in contatto con gli animali di aziende, in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie: i) agalassia contagiosa degli ovini o dei caprini (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides sottospecie micoide «large colony»), negli ultimi sei ii) paratubercolosi e linfoadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi, iii) adenomatosi polmonare, negli ultimi tre anni; e iv) Maedi/Visna o artrite/encefalite virale caprina: $(^{2})$ [negli ultimi tre anni,] $(^{2})$ 0 [negli ultimi 12 mesi, e tutti gli animali infetti sono stati abbattuti e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due test effettuati ad almeno sei mesi di intervallo;] rientrano in un sistema ufficiale per la notifica di queste malattie, e non hanno presentato evidenze cliniche o di altro tipo della tubercolosi e della brucellosi negli ultimi tre anni precedenti l'esportazione: II.2.5. non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1, lettere a) e b); II.2.6. provengono $(^{2})(^{3})$ [dal territorio di cui alla casella I.8, che è stato riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi;] $(^{2})$ 0 [dalla o dalle aziende di cui alla casella l.11 nelle quali, con riguardo alla brucellosi (Brucella melitensis): nessuno degli animali ricettivi ha presentato segni clinici o di altro tipo di questa malattia negli ultimi b) un numero rappresentativo degli ovini e dei caprini domestici di età superiore a sei mesi viene sottoposto ogni anno ad una prova sierologica (4);] [c) nessuno degli ovini o dei caprini domestici è stato vaccinato contro questa malattia, salvo quelli $(^{2})(^{5})$ vaccinati da oltre due anni con il vaccino Rev. 1; le ultime due prove (6), effettuate a un intervallo di almeno sei mesi il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa) su tutti gli ovini e i caprini domestici di età superiore a 6 mesi, hanno dato esito negativo; e] $(^{2})$ 0 [c) gli ovini o i caprini domestici di età inferiore a 7 mesi sono vaccinati contro questa malattia con il vaccino Rev. 1; le ultime due prove (6), effettuate a un intervallo di almeno sei mesi: d) (gg/mm/aaaa) su tutti gli (gg/mm/aaaa) e il ovini e i caprini domestici non vaccinati di età superiore a 6 mesi, e il (gg/mm/aaaa) e il . (gg/mm/aaaa) su tutti gli ovini e i caprini domestici di età superiore a 18 mesi, hanno dato esito sono presenti soltanto ovini e caprini domestici che soddisfano le condizioni e i requisiti sopraindicati;

(²) [II.2.7. gli arieti non castrati sono rimasti ininterrottamente nei 60 giorni precedenti in un'azienda i 12 mesi non è stato diagnosticato alcun caso di epididimite contagiosa (<i>Brucella ovis</i>) o stati sottoposti negli ultimi 30 giorni precedenti a un test di fissazione del complement dell'epididimite contagiosa il cui risultato è stato inferiore a 50 Ul/ml.] II.2.8. sono rimasti ininterrottamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti a) la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica; b) è operativo un sistema di sensibilizzazione, vigilanza e monitoraggio della scrapie clas c) gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti d) la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o ciccioli ricavati vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni, e [²] [II.2.8.1 sono animali destinati alla produzione e sono destinati ad uno Stato membro diverso di status di rischio trascurabile per la scrapie classica riconosciuto conformemente capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come dotati di nazionale riconosciuto di lotta contro la scrapie;] [²] (²) o [II.2.8.1 sono animali destinati all'allevamento e sono destinati ad uno Stato membro diverso di status di rischio trascurabile per la scrapie classica riconosciuto conformemente capitolo A, sezione A, punto 3.2, dello stesso atto come dotati di un programma nazionali lotta contro la scrapie;] [²] [γ] [γ] [γ] [γ] [γ] [γ] [γ] [γ] [γ] [γ	e tali arieti sono to per la ricerca i condizioni: assica; i; i dai ruminanti è a quelli con uno all'allegato VIII, all'allegato VIII,						
a) la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica; b) è operativo un sistema di sensibilizzazione, vigilanza e monitoraggio della scrapie clas come di caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti d) la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o ciccioli ricavati vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni, e sono animali destinati alla produzione e sono destinati ad uno Stato membro diverso di status di rischio trascurabile per la scrapie classica riconosciuto conformemente capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come dotati di nazionale riconosciuto di lotta contro la scrapie;] (²) o [II.2.8.1 sono animali destinati all'allevamento e sono destinati ad uno Stato membro diverso di status di rischio trascurabile per la scrapie classica riconosciuto conformemente capitolo A, sezione A, punto 3.2, dello stesso atto come dotati di un programma nazionali lotta contro la scrapie;] (²) o [II.2.8.1 sono animali destinati all'allevamento e sono destinati ad uno Stato membro diverso di status di rischio trascurabile per la scrapie classica riconosciuto conformemente capitolo A, sezione A, punto 3.2, dello stesso atto come dotati di un programma nazionali lotta contro la scrapie;] (²) [provengono da aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezio del regolamento (CE) n. 999/2001;] (²) o [II.2.8.1 sono destinati ad uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabi classica;]] (²) o [II.2.8.1 sono destinati ad uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabi classica riconosciuto conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, come dotati di un programma nazionale riconosciuto di lotta contro la scrapie, e: (²) [provengono da aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, come dotati di un programma nazionale riconosciuto di lotta contro la scrapi	assica; i; i dai ruminanti è a quelli con uno all'allegato VIII, all'allegato VIII,						
b) è operativo un sistema di sensibilizzazione, vigilanza e monitoraggio della scrapie cla c) gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti d) la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o ciccioli ricavati vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni, e (²) [II.2.8.1 sono animali destinati alla produzione e sono destinati ad uno Stato membro diverso di status di rischio trascurabile per la scrapie classica riconosciuto conformemente capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 o da quelli elencati capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come dotati di nazionale riconosciuto di lotta contro la scrapie;] (²) o [II.2.8.1 sono animali destinati all'allevamento e sono destinati ad uno Stato membro diverso di status di rischio trascurabile per la scrapie classica riconosciuto conformemente capitolo A, sezione A, punto 3.2, dello stesso atto come dotati di un programma nazionale lotta contro la scrapie;] (²) [provengono da aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezio del regolamento (CE) n. 999/2001;] (²) o [si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un'azie ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE classica;]] (²) o [li 2.8.1 sono destinati ad uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabi classica riconosciuto conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, o come dotati di un programma nazionale riconosciuto di lotta contro la scrapie, e: [provengono da aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione del regolamento (CE) n. 999/2001;] (²) o [si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un'azie ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE classica;]]	i; i dai ruminanti è a quelli con uno all'allegato VIII, all'allegato VIII,						
c) gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti d) la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o ciccioli ricavati vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni, e (2) [II.2.8.1 sono animali destinati alla produzione e sono destinati ad uno Stato membro diverso di status di rischio trascurabile per la scrapie classica riconosciuto conformemente capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 o da quelli elencati capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come dotati di nazionale riconosciuto di lotta contro la scrapie;] (2) o [II.2.8.1 sono animali destinati all'allevamento e sono destinati ad uno Stato membro diverso di status di rischio trascurabile per la scrapie classica riconosciuto conformemente capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 o da quelli elencati capitolo A, sezione A, punto 3.2, dello stesso atto come dotati di un programma nazionale lotta contro la scrapie;] (2) [provengono da aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione del regolamento (CE) n. 999/2001;] (3) [si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un'azie ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE classica; []] (4) [II.2.8.1 sono destinati ad uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabi classica riconosciuto conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, o come dotati di un programma nazionale riconosciuto di lotta contro la scrapie, e: (5) [provengono da aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, o come dotati di un programma nazionale riconosciuto di lotta contro la scrapie, e: (6) [provengono da aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, o come dotati di un programma nazionale ricon	i; i dai ruminanti è a quelli con uno all'allegato VIII, all'allegato VIII,						
d) la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o ciccioli ricavati vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni, e (2) [II.2.8.1 sono animali destinati alla produzione e sono destinati ad uno Stato membro diverso di status di rischio trascurabile per la scrapie classica riconosciuto conformemente capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 o da quelli elencati capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come dotati di nazionale riconosciuto di lotta contro la scrapie;] (2) o [II.2.8.1 sono animali destinati all'allevamento e sono destinati ad uno Stato membro diverso di status di rischio trascurabile per la scrapie classica riconosciuto conformemente capitolo A, sezione A, punto 2.2, dell regolamento (CE) n. 999/2001 o da quelli elencati capitolo A, sezione A, punto 3.2, dello stesso atto come dotati di un programma nazionale lotta contro la scrapie;] (2) [provengono da aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezio del regolamento (CE) n. 999/2001;] (2) o [si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un'azie ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE classica;]] (2) o [II.2.8.1 sono destinati ad uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabi classica riconosciuto conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, o come dotati di un programma nazionale riconosciuto di lotta contro la scrapie, e: (2) [provengono da aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, o come dotati di un programma nazionale riconosciuto di lotta contro la scrapie, e: (3) [provengono da aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, o come dotati di un programma nazionale riconosciuto di lotta contro la scrapie, e: (4) [provengono da aziende che soddisfano i requisiti	i dai ruminanti è a quelli con uno all'allegato VIII, all'allegato VIII,						
vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni, e (2) [II.2.8.1] sono animali destinati alla produzione e sono destinati ad uno Stato membro diverso di status di rischio trascurabile per la scrapie classica riconosciuto conformemente capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 oda quelli elencati capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come dotati di nazionale riconosciuto di lotta contro la scrapie;] (2) o [II.2.8.1] sono animali destinati all'allevamento e sono destinati ad uno Stato membro diverso di status di rischio trascurabile per la scrapie classica riconosciuto conformemente capitolo A, sezione A, punto 3.2, dello stesso atto come dotati di un programma nazionale lotta contro la scrapie;] (2) [provengono da aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezio del regolamento (CE) n. 999/2001;] (3) [si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un'azie ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE classica;]] (4) o [si tratta di ovini del genotipo diverso da quelli con uno status di rischio trascurabi classica riconosciuto conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, o come dotati di un programma nazionale riconosciuto di lotta contro la scrapie, e: (5) [provengono da aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, o come dotati di un programma nazionale riconosciuto di lotta contro la scrapie, e: (6) [provengono da aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione del regolamento (CE) n. 999/2001;] (7) [si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un'azie ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE classica;]]	a quelli con uno all'allegato VIII, all'allegato VIII,						
status di rischio trascurabile per la scrapie classica riconosciuto conformemente capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 o da quelli elencati capitolo A, sezione A, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 come dotati di nazionale riconosciuto di lotta contro la scrapie;] (²) o [II.2.8.1 sono animali destinati all'allevamento e sono destinati ad uno Stato membro diverso da status di rischio trascurabile per la scrapie classica riconosciuto conformemente capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 o da quelli elencati capitolo A, sezione A, punto 3.2, dello stesso atto come dotati di un programma nazionale lotta contro la scrapie;] (²) [provengono da aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezio del regolamento (CE) n. 999/2001;] (²) o [si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un'azie ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE classica riconosciuto conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, (CE) n. 999/2001 o da quelli elencati all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, come dotati di un programma nazionale riconosciuto di lotta contro la scrapie, e: (²) [provengono da aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezio del regolamento (CE) n. 999/2001;] (²) o [si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un'azie ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE classica;]]	all'allegato VIII, all'allegato VIII,						
status di rischio trascurabile per la scrapie classica riconosciuto conformemente capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001 o da quelli elencati capitolo A, sezione A, punto 3.2, dello stesso atto come dotati di un programma nazionale lotta contro la scrapie;] (2) [provengono da aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezio del regolamento (CE) n. 999/2001;] (2) 0 [si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un'azie ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE classica;]] (2) 0 [II.2.8.1 sono destinati ad uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabi classica riconosciuto conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, (CE) n. 999/2001 o da quelli elencati all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, come dotati di un programma nazionale riconosciuto di lotta contro la scrapie, e: (2) [provengono da aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezio del regolamento (CE) n. 999/2001;] (2) 0 [si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un'azie ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE classica;]]							
del regolamento (CE) n. 999/2001;] (²) o [si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un'azie ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE classica;]] (²) o [II.2.8.1 sono destinati ad uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabi classica riconosciuto conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, (CE) n. 999/2001 o da quelli elencati all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, come dotati di un programma nazionale riconosciuto di lotta contro la scrapie, e: (²) [provengono da aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezio del regolamento (CE) n. 999/2001;] (²) o [si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un'azie ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE classica;]]	amento e sono destinati ad uno Stato membro diverso da quelli con uno per la scrapie classica riconosciuto conformemente all'allegato VIII, 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 o da quelli elencati all'allegato VIII,						
ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE classica;]] (²) o [II.2.8.1 sono destinati ad uno Stato membro diverso da quelli con uno status di rischio trascurabi classica riconosciuto conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, (CE) n. 999/2001 o da quelli elencati all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, come dotati di un programma nazionale riconosciuto di lotta contro la scrapie, e: (²) [provengono da aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezio del regolamento (CE) n. 999/2001;] (²) o [si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un'azie ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE classica;]]	ne A, punto 1.3,						
classica riconosciuto conformemente all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, (CE) n. 999/2001 o da quelli elencati all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 3.2, come dotati di un programma nazionale riconosciuto di lotta contro la scrapie, e: (2) [provengono da aziende che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezio del regolamento (CE) n. 999/2001;] (2) o [si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un'azie ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE classica;]]							
del regolamento (CE) n. 999/2001;] (²) o [si tratta di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR e provengono da un'azie ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE classica;]]	del regolamento						
ultimi due anni non sono state imposte limitazioni ufficiali di movimento a causa della BSE classica;]]							
II 2.9 sono/sono stati (²) spediti dalla o dalla azienda di origina senza nassare per un mercato							
1.2.0. Solio/solio stati () speciti dalla o dalle azielide di oligine seliza passare per diffilieloato,	o dalle aziende di origine senza passare per un mercato,						
(²) [direttamente nell'Unione,]							
(²) o [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella 1.13 situato nel tel punto II.2.1,]	nente riconosciuto di cui alla casella 1.13 situato nel territorio di cui al						
e, fino al momento della spedizione nell'Unione:							
 a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le con descritte nel presente certificato, e 	dizioni sanitarie						
non sono stati in nessun luogo nel quale o nel raggio di 10 km dal quale negli ultim verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1;							
II.2.10. tutti i veicoli o i container utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima de disinfettante ufficialmente autorizzato;	el carico con un						
II.2.11. gli animali sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti presentavano segni clinici di malattia;							
II.2.12. sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione il							

II. INFORMAZIONI SANITARIE II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.
----------------------------------	-----------------------------------	-------

II.3. Attestato per il trasporto degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.

Osservazioni

Il presente certificato riguarda gli ovini domestici (Ovis aries) e i caprini domestici (Capra hircus) vivi destinati all'allevamento o alla produzione.

Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti quanto prima all'azienda di destinazione, dove resteranno per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso della spedizione ad un macello.

Parte I:

— Casella I.8:	indicare il codice del territorio come appare nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
— Casella I.13:	l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.
— Casella I.15:	indicare il numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.
— Casella I.19:	utilizzare il codice SA appropriato: 01.04.10 o 01.04.20.
— Casella I.23:	nel caso di container o gabbie, indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente).
— Casella I.28:	Sistema di identificazione: gli animali devono recare:
	un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale.
	un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.
	Specie: Scegliere tra «Ovis aries» e «Capra hircus» a seconda dei casi.
	Età: (mesi).
	Sesso: (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

Parte II:

- (1) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
- (²) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (3) Unicamente per un territorio contrassegnato con «V» nell'allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.
- (4) Il numero rappresentativo di animali da sottoporre a test per individuare la brucellosi in ogni azienda è costituito da:

tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a 6 mesi che non sono stati vaccinati contro la brucellosi,

tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a 18 mesi che sono stati vaccinati contro la brucellosi,

tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo agli ultimi test, e

il 25 % delle femmine sessualmente mature, per un numero di capi non inferiore a 50.

- (5) Compilare se la destinazione è uno Stato membro o una parte di Stato membro che figura in uno degli allegati della decisione 93/52/CEE.
- (6) Conformemente all'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.

Se vi sono più aziende di origine, occorre indicare chiaramente la data del test più recente eseguito in ciascuna azienda.

PAESE Modello OVI-X

II. INFORMAZIONI SANITARIE II.a. N. di riferimento del certificato II.b.

(⁷)	7) Garanzie supplementari da fornire se nella colonna 5 «SG» dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 figura la lettera « A ». Test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica conformemente all'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.							
(8)	B) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte, di cui alle caselle I.7 e I.8, fossero autorizzati a esportare nell'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione avesse in vigore misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte.							
(⁹)) Il programma di vigilanza è definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37).							
(10)	Unicamente per un territorio contrassegnato nell'allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (UE) n. 206/2010 con «XIII» a indicare che è ufficialmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale. In conformità al codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, il periodo stagionale in cui il paese è indenne dalla febbre catarrale degli ovini si considera immediatamente concluso se i dati climatici, o i dati provenienti dal programma di vigilanza, indicano una precoce ripresa dell'attività dei Culicoides adulti.							
Vet	erinario ufficiale							
	Nome e cognome (in stampatello):	C	Qualifica e titolo:					
	Data: Firma:»							
	Timbro:							
i .								

iv) il modello di certificato veterinario OVI-Y è sostituito dal seguente:

«Modello OVI-Y

PAES	E:					Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE				
	l.1.	Speditore				1.2.	N. di riferiment	o del certificato	1.2.a.	
	Nome					I.3. Autorità centrale competente				
		Indirizzo				I.4. Autorità locale competente				
		Tel.								
	1.5.	Destinatar	io			1.6.				
pedita		Nome								
rtita s		Indirizzo								
lla pa										
oni su		Codice pos	stale							
mazi		Tel.		T						
Parte I: Informazioni sulla partita spedita	1.7.	Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	1.9.	Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
Parte										
_	I.11. Luogo di origine					l.12.				
		Nome		N. di riconosci	mento	I.14. Data di partenza				
		Indirizzo								
	I.13.	Luogo di c	arico							
		Indirizzo		N. di riconosci	mento					
	I.15.	Mezzo di t	rasporto			I.16. PIF di entrata nell'UE				
		Aereo 🗖	Nave 🗖	Carro ferroviar	io 🗆					
			adale 🔲 🛚 A	Itro 🗆		l.17.				
	Identificazione									
	Riferimento documentale I.18. Descrizione della merce							T		
								I.19. Codice	del prodotto (codice S	SA)
									I.20. Numero di ar	nimali
	1.21.								I.22. Numero di co	olli
									•	

I.23. Numero del sigillo/de	el container			1.24.					
I.25. Merce certificata per:									
Macellazione □									
1.26.			I.27. Per importazione	e o ammissione nell'UE					
I.28. Identificazione della	merce								
Specie (nome scientifico)	Razza	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Età	Sesso				

PAESE

II.

Modello OVI-Y

II.b.

Parte II: Certificazione

II.1. Attestato sanitario

INFORMAZIONI SANITARIE

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:

- II.1.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni:
- II 1 2 non sono stati trattati con
 - stilbeni o tireostatici.
 - estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE);

II.a. N. di riferimento del certificato

11.2. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:

- II.2.1. provengono dal territorio con il codice:(1) che, alla data di rilascio del presente certificato
- $(^{2})$ [a) è indenne da afta epizootica da 24 mesi,]
- $(^{2})$ o è considerato indenne da afta epizootica dal (gg/mm/aaa) e non sono stati registrati casi/focolai successivamente a tale data, ed era autorizzato a esportare i suddetti animali in forza del regolamento di esecuzione (UE) .../... della Commissione, del (gg/mm/aaaa),]
 - è da 12 mesi indenne da peste bovina, febbre della Rift Valley, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e vaiolo caprino, pleuropolmonite contagiosa caprina e malattia emorragica epizootica, nonché da 6 mesi da stomatite vescicolosa,
 - in cui non sono state effettuate negli ultimi 12 mesi vaccinazioni contro le malattie di cui ai punti a) e b) e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;
- (2)è indenne da febbre catarrale degli ovini da 24 mesi;] [d)
- $(^{2})$ 0 non è indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini e gli animali sono stati vaccinati con un vaccino inattivato, almeno 60 giorni prima della data di spedizione nell'Unione, contro i seguenti sierotipi della febbre catarrale: ... (inserire sierotipo/i) ovvero tutti quelli la cui presenza nella popolazione di origine è stata dimostrata da un programma di vigilanza (5) in un'area situata in un raggio di 150 km intorno alle aziende di origine di cui alla casella I.11, e gli animali sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino;
- $(^{2})(^{3})o$ [d) è indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale e durante tale periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale dalla nascita o per almeno 60 giorni prima della spedizione
- è indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale e durante tale $(^{2})(^{3})o$ periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale per almeno 28 giorni prima della spedizione, e sono stati sottoposti con esito negativo a prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la febbre catarrale degli ovini, effettuata in conformità al manuale dell'OIE almeno 28 giorni dopo l'inizio del loro soggiorno;]
- $(^{2})(^{3})o$ è indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale e durante tale periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale per almeno 14 giorni prima della spedizione, e sono stati sottoposti con esito negativo a saggio PCR per la ricerca del virus della febbre catarrale degli ovini effettuato in conformità al manuale dell'OIE almeno 14 giorni dopo l'inizio del loro soggiorno;]
- sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la 11.2.2. spedizione nell'Unione e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;
- II.2.3. sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione nella o nelle aziende di cui alla casella I.11:

- 209

- nelle quali e nel raggio di 150 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti, e
- nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, febbre catarrale degli ovini, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e vaiolo caprino, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e stomatite vescicolosa nei 40 giorni precedenti:

PAESE Modello OVI-Y

П. INFORMAZIONI SANITARIE II.a. N. di riferimento del certificato II.b. 11.2.4. non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1, lettere a) e b); 11.2.5. sono/sono stati (2) spediti dalla o dalle aziende di origine senza passare per un mercato. $(^{2})$ [direttamente nell'Unione] $(^{2})$ o [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella 1.13 situato nel territorio di cui al punto II.2.1,] e, fino al momento della spedizione nell'Unione: non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato, e non sono stati in nessun luogo nel quale o nel raggio di 10 km dal quale negli ultimi 30 giorni si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1; 11.2.6 sono rimasti ininterrottamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica; è operativo un sistema di sensibilizzazione, vigilanza e monitoraggio della scrapie classica; C) gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti; d) la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o ciccioli ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni; 11.2.7. tutti i veicoli o i container utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato; 11.2.8 gli animali sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia; 11.2.9. sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione il (gg/mm/aaaa) (4) sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal container durante il trasporto.

II.3. Attestato per il trasporto degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.

Osservazioni

Il presente certificato riguarda gli ovini domestici (Ovis aries) e i caprini domestici (Capra hircus) vivi destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione.

Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti quanto prima al macello di destinazione per essere macellati entro cinque giorni lavorativi.

Parte I:

— Casella I.8:	indicare il codice del territorio come appare nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
— Casella I.13:	l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.
— Casella I.15:	indicare il numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.
— Casella I.19:	utilizzare il codice SA appropriato: 01.04.10 o 01.04.20.

PAESE Modello OVI-Y

II. INFORMAZIONI SANITARIE II.a. N. di riferimento del certificato II.b. Casella I.23: nel caso di container o gabbie, indicare il numero del container e il numero del sigillo (se pertinente). — Casella I.28: Sistema di identificazione: gli animali devono recare: un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad esempio marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale. un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine. Specie: Scegliere tra «Ovis aries» e «Capra hircus» a seconda dei casi. Età: mesi. Sesso: (M = maschio, F = femmina, C = castrato). Parte II: (1) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. (2) Cancellare la dicitura non pertinente. (3) Unicamente per un territorio contrassegnato nell'allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (UE) n. 206/2010 con «XIII» a indicare che è ufficialmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale. In conformità al codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, il periodo stagionale in cui il paese è indenne dalla febbre catarrale degli ovini si considera immediatamente concluso se i dati climatici, o i dati provenienti dal programma di vigilanza, indicano una precoce ripresa dell'attività dei Culicoides adulti. (4) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte, di cui alle caselle I.7 e I.8, fossero autorizzati a esportare nell'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione avesse in vigore misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte. (5) Il programma di sorveglianza è definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37). Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo: Data: Firma:» Timbro:

v) il modello di certificato veterinario RUM è sostituito dal seguente:

«Modello RUM

PAES	E:					Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE					
	l.1.	Speditore				1.2.	N. di riferiment	o del certificato	1.2.a.		
		Nome				I.3. Autorità centrale competente					
		Indirizzo				I.4. Autorità locale competente					
		Tel.									
	1.5.	Destinatar	io			1.6.					
edita		Nome									
iita sp		Indirizzo									
а рап											
li sull		Codice pos	stale								
nazior		Tel.									
Parte I: Informazioni sulla partita spedita	1.7.	Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	1.9.	Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice	
rte I:		ongino		di diigiila			accanazione		GOGINGLIONO		
Pa	I.11. Luogo di origine					I.12.					
	1.11. Edogo di origine										
	Nome N. di riconoscimento										
		Indirizzo				I.14. Data di partenza					
	I.13.	Luogo di c	arico								
		Indirizzo		N. di riconosci	mento						
	l.15.	Mezzo di t	rasporto			I.16. PIF di entrata nell'UE					
		Aereo 🗖	Nave \square	Carro ferroviario							
		Veicolo str	adale 🔲 🛚 A	ltro□		1.17.	Numero/i CITE	S			
	Identificazione										
	Riferimento documentale I.18. Descrizione della merce										
						I.19. Codice del prodotto (codice SA)				SA)	
									I.20. Numero di a	nimali	
	l.21.								I.22. Numero di c	olli	

I.23. Numero del sigillo/del d	container				1.24.		
I.25. Merce certificata per:							
Allevamento □	ı		Ingrasso 🗆		Macellazione □		
1.26.			I.27. Per imp	oortazione o ammis	sione nell'UE		
I.28. Identificazione della merce							
Specie (nome scientifico)	Sistema di identificazione		ero di cazione	Età		Sesso	

Parte II: Certificazione

PAESE Modello RUM

II. INFORMAZIONI SANITARIE II.a. N. di riferimento del certificato II.b.

II.1. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:

- II.1.1. provengono da un'azienda alla quale non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi e della tubercolosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali di aziende che non soddisfano queste condizioni;
- II.1.2. non sono stati trattati con:
 - stilbeni o tireostatici,
 - estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE);

II.2. Attestato di polizia sanitaria

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:

- - à indenne da 24 mesi da afta epizootica, da 12 mesi da peste bovina, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e vaiolo caprino, pleuropolmonite contagiosa caprina e malattia emorragica epizootica, e da 6 mesi da stomatite vescicolosa,
 - b) in cui negli ultimi 12 mesi non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini e vaiolo caprino, pleuropolmonite contagiosa caprina e malattia emorragica epizootica, e negli ultimi 24 mesi non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini e in cui non sono permesse le importazioni di artiodattili vaccinati contro queste malattie,
- (²) [c) è indenne da febbre catarrale degli ovini da 24 mesi;]
- (²) (º) o [c) è indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale e durante tale periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale dalla nascita o per almeno 60 giorni prima della spedizione
- (²) (º) o [c) è indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale e durante tale periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale per almeno 28 giorni prima della spedizione, e sono stati sottoposti con esito negativo a prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la febbre catarrale degli ovini, effettuata in conformità al manuale dell'OIE almeno 28 giorni dopo l'inizio del loro soggiorno;]
- (²) (9) o [c) è indenne da febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale e durante tale periodo gli animali sono stati tenuti nel territorio caratterizzato da tale indennità stagionale per almeno 14 giorni prima della spedizione, e sono stati sottoposti con esito negativo a saggio PCR per la ricerca del virus della febbre catarrale degli ovini effettuato in conformità al manuale dell'OIE almeno 14 giorni dopo l'inizio del loro soggiorno;]
- II.2.2. sono rimasti
- (2) [nel territorio descritto al punto II.2.1 dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la spedizione nell'Unione e senza entrare in contatto con artiodattili importati nel medesimo territorio da meno di sei mesi;]

PAESE Modello RUM

II.	INFORMAZIO	NI SAI	NITARIE	II.a. N.	. di riferimento	del certificato	II.b.			
	(²) o	pertir dirett regol in og	paese di spedizione per nenti di cui all'allegato amente, nel rispetto d amento (UE) n. 206/20 ni caso sono stati tenu rilasciati nel paese espo	I, part lle cond 0, da ur separa	e 7, del reg dizioni specifi n paese terzo ti da altri anir	iolamento (UE) n. cate per ciascuna s meno di sei mesi p nali di qualifica sanit	206/2010 e specie nell'alle rima dell'imba taria non equi	sono stati importati egato I, parte 7, del arco verso l'Unione e		
	II.2.3.		rimasti dalla nascita d limento (²) di cui alle ca			40 giorni preceden	ti la spedizior	ne nell'azienda/nello		
		a)	nei quali e nel raggio degli ovini e malattia ei					ai di febbre catarrale		
		b)	nei quali e nel raggio o cui al punto II.2.1 nei 4		•	ı si sono manifestati	i sono manifestati casi/focolai delle altre malattie di			
	II.2.4.		devono essere abbattut vaccinati contro alcuna				i eradicazione	di malattie, né sono		
	(²) (⁴)	[prov	engono da un allevame	nto ricon	nosciuto ufficia	almente indenne da t	tubercolosi, e]			
	(²) (⁵) o	[sond	o stati sottoposti negli u	imi 30 g	iorni a un'intra	adermotubercolinizz	azione con es	ito negativo, e]		
		non s	sono stati vaccinati cont	o la bru	cellosi e:					
	(²) (⁴)	[prov	engono da un allevame	nto ricon	nosciuto ufficia	almente indenne da l	brucellosi;]			
	(²) (⁵) o	-	eroagglutinazione prati utinanti per ml;]	ata neg	ıli ultimi 30 gi	iorni ha rivelato un	tasso brucella	are inferiore a 30 UI		
	(²) o	[si tra	atta di maschi castrati d	ogni età	a;]					
	II.2.5.	per o	quanto a conoscenza d ali:	el sottos	scritto e in ba	ase alla dichiarazion	e scritta resa	ı dal proprietario, gli		
		a)	non provengono da aziende/stabilimenti in							
								actiae, Mycoplasma ny»), negli ultimi sei		
			ii) paratubercolos	e linfoa	denite caseos	a, negli ultimi 12 me	esi,			
			iii) adenomatosi p	Imonare	e, negli ultimi	tre anni; e				
			iv) Maedi/Visna o	ırtrite/en	ncefalite virale	caprina:				
		(2)	[negli ultimi tre	anni,]						
		(2)						ltri animali sono stati d almeno sei mesi di		
		b)	rientrano in un sistema	ufficiale	per la notifica	di queste malattie,	е			
		c)	non hanno presentato tre anni precedenti l'es			altro tipo della tubero	colosi e della l	brucellosi negli ultimi		
	II.2.6. sono spediti dalle aziende/dagli stabilimenti di cui alle caselle I.11 e I.13 direttamente nel al momento della spedizione:				te nell'Unione e, fino					
		a)	non sono entrati in co descritte nel presente o			lattili che non soddi	isfacevano le	condizioni sanitarie		
		b)	non sono stati in nessu verificato un caso/focol					ultimi 30 giorni si sia		

— Casella I.19:

— Casella I.23:

pertinente).

PAESE Modello RUM

INFORMAZIONI SANITARIE Il a N di riferimento del certificato II.b 11.2.7. tutti i veicoli o i container utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato: gli animali sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non II 2 8 presentavano segni clinici di malattia; 11.2.9. sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione il(gg/mm/aaaa) (7) sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15, previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal container durante il trasporto. II.3. Attestato per il trasporto degli animali Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopra descritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto (2) (8) [II.4. Prescrizioni specifiche Secondo dati ufficiali, non sono state constatate evidenze cliniche o patologiche della presenza di rinotracheite bovina infettiva (IBR) nell'azienda/nello stabilimento (2) di origine di cui alle caselle I.11 e I.13 negli ultimi 12 mesi; 11.4.2. gli animali di cui alla casella 1.28: sono stati isolati in locali approvati dall'autorità competente negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione ai fini dell'esportazione; e sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca dell'IBR eseguita su siero prelevato almeno 21 giorni dopo l'entrata in isolamento e tutti gli animali in isolamento sono risultati negativi alla stessa prova; e non sono stati vaccinati contro l'IBR; (ulteriori prescrizioni e/o (²) [II.4.3. Osservazioni Il presente certificato riguarda gli animali vivi dell'ordine degli artiodattili [esclusi gli animali della specie bovina (comprese le specie Bison e Bubalus e loro incroci), Ovis aries, Capra hircus, suidi e taiassuidi] e delle famiglie dei rinocerontidi e degli elefantidi. Utilizzare un certificato per specie. Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti quanto prima all'azienda di destinazione, dove resteranno per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso della spedizione ad un macello. Parte I: - Casella I.8: indicare il codice del territorio come appare nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. - Casella I.13: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010. — Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e veicoli stradali), il numero del volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.

utilizzare il codice SA appropriato: 01.02, 01.04.10, 01.04.20 o 01.06.19.

nel caso di container o gabbie, indicare il numero del container e il numero del sigillo (se

PAESE Modello RUM

II. INFORMAZIONI SANITARIE II.a. N. di riferimento del certificato II.b Casella I.28: Sistema di identificazione: Specificare il sistema di identificazione (marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder). Il marchio auricolare riporta il codice ISO del paese esportatore; il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine. Età: mesi Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato). Specie: selezionare le specie tra quelle elencate per le famiglie seguenti: antilocapridi: Antilocapra spp.; bovidi: Addax spp., Aepyceros spp., Alcelaphus spp., Ammodorcas spp., Ammotragus spp., Antidorcas spp., Antilope spp., Boselaphus spp., Budorcas spp., Capra spp. (eccetto Capra hircus), Cephalophus spp., Connochaetes Damaliscus spp. (incluso Beatragus), Dorcatragus spp., Gazella spp., Hemitragus spp., Hippotragus spp., Kobus spp., Litocranius spp., Madoqua spp., Naemorhedus spp. (inclusi Nemorhaedus e Capricornis), Neotragus spp., Oreamnos spp., Oreotragus spp., Oryx spp., Ourebia spp., Ovibos spp., Ovis spp. (eccetto Ovis aries), Pantholops spp., Pelea spp., Procapra spp., Pseudois spp., Pseudoryx spp., Raphicerus spp., Redunca spp., Rupicapra spp., Saiga spp., Sigmoceros-Alecelaphus spp., Sylvicapra spp., Syncerus Taurotragus spp., Tetracerus spp., Tragelaphus spp. (incluso Boocerus). camelidi: Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp. cervidi: Alces spp., Axis-Hyelaphus spp., Blastocerus spp., Capreolus spp., Cervus-Rucervus spp., Dama spp., Elaphurus spp., Hippocamelus spp., Hydropotes spp., Mazama spp., Megamuntiacus spp., Muntiacus spp., Odocoileus spp., Ozotoceros spp., Pudu spp., Rangifer spp. giraffidi: Giraffa spp., Okapia spp. ippopotamidi: Hexaprotodon-Choeropsis spp., Hippopotamus spp., moschidi: Moschus spp tragulidi: Hyemoschus spp., Tragulus-Moschiola spp., rinocerontidi: Ceratotherium spp., Dicerorhinus spp., Diceros spp., Rhinoceros spp. elefantidi: Elephas spp., Loxodonta spp., a seconda dei casi.

Parte II:

- (1) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
- (2) Cancellare la dicitura non pertinente.
- (3) In questo caso, il certificato sanitario deve essere accompagnato dal documento ufficiale attestante il rispetto delle condizioni relative alla quarantena e ai test di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 (modello «CAM»).
- (4) Regioni o allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi/brucellosi, riconosciuti equivalenti alle condizioni di cui all'allegato A della direttiva 64/432/CEE e che, nell'allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (UE) n. 206/2010 sono contrassegnati con «VII» per la tubercolosi e con «VIII» per la brucellosi.
- (5) Test effettuati secondo i protocolli che, per ciascuna malattia in questione, sono descritti nell'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010. Tuttavia, per l'intradermotubercolinizzazione, l'esito è considerato positivo se si osservano segni clinici quali edema, essudazione, necrosi, dolore e/o infiammazione o un ispessimento della plica cutanea pari o superiore a 2 mm.
- (6) Garanzie supplementari da fornire se nella colonna 5 «SG» dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 figura la lettera «A». Test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica conformemente all'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.

— 217 ·

PAE	ESE						N	/lodello RUM
II.	INFORMAZIONI SANITARIE	I	I.a. N. di riferimento d	lel certificato	11.1	0.		
(⁷)	Data del carico. Le importazioni di tali terzo, il territorio o la loro parte, di c periodo in cui l'Unione avesse in vigo terzo, territorio o loro parte.	cui alle ca	aselle I.7 e I.8, fosser	o autorizzati a	a esport	are nell'	Unione,	o durante un
(8)	Ove prescritto dallo Stato membro del	ll'UE di de	estinazione.					
(⁹)	Unicamente per un territorio contrassegnato nell'allegato I, parte 1, colonna 6, del regolamento (UE) n. 206/2010 con «XIII» a indicare che è ufficialmente indenne dalla febbre catarrale degli ovini durante un determinato periodo stagionale. In conformità al codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, il periodo stagionale in cui il paese è indenne dalla febbre catarrale degli ovini si considera immediatamente concluso se i dati climatici, o i dati provenienti dal programma di vigilanza, indicano una precoce ripresa dell'attività dei <i>Culicoides</i> adulti.							
Vet	erinario ufficiale							
	Nome e cognome (in stampatello):		Qualifica e titolo:					
	Data:		Firma:»					
	Timbro:							
2) l'a	allegato II, parte 1, è così modificato:							
a)	la voce relativa alla Bosnia-Erzegovin	ıa è sostit	uita dalla seguente:					
	«BA — Bosnia-Erzegovina (8) BA	A-0	Tutto il paese	BOV»				
b)	è aggiunta la seguente nota a piè di p	pagina:		<u>.</u>				
	«(8) Soltanto per il transito con att destinate alla Turchia.»	traversam	nento della Bulgaria d	li partite di c	arni fre	sche di	bovini d	lomestici
c)	la voce relativa all'ex Repubblica iugo	oslava di	Macedonia è sostituita	dalla seguent	e:			
	«MK — ex Repubblica iugoslava di Macedonia (4)	IK-0	Tutto il paese	BOV, OVI, EQU»				

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/385 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2017

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Jamón de Huelva (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Jamón de Huelva», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 195/98 della Commissione (²).
- Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) (2) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del (3) regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Jamón de Huelva» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

> Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2017

Per la Commissione, a nome del presidente Phil HOGAN Membro della Commissione



⁽¹) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1. (²) Regolamento (CE) n. 195/98 della Commissione, del 26 gennaio 1998, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 20 del 27.1.1998, pag. 20).

⁽³⁾ GU C 415 dell'11.11.2016, pag. 8.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/386 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2017

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») (¹), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato per il cielo unico,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione (²) stabilisce requisiti per i sistemi utilizzati per la fornitura di dati di sorveglianza, per i loro componenti e le relative procedure, al fine di garantire l'armonizzazione delle prestazioni, l'interoperabilità e l'efficienza di tali sistemi nell'ambito della rete europea di gestione del traffico aereo e ai fini del coordinamento civile/militare.
- (2) Per poter dotare gli aeromobili di caratteristiche nuove o aggiornate, gli operatori dovrebbero disporre delle specifiche delle apparecchiature necessarie entro i termini di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011. Le specifiche di certificazione elaborate dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») sono tuttavia in una certa misura incompatibili con i requisiti del regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 e dovrebbero essere riallineate e rese compatibili con tali requisiti. Di conseguenza, non tutti gli operatori sono stati in grado di dotare i nuovi aeromobili delle nuove funzionalità ADS-B Out e Modo S Enhanced entro l'8 giugno 2016.
- (3) Inoltre, le parti interessate hanno segnalato che attualmente i componenti di bordo dei sistemi di sorveglianza non sono sempre conformi al regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011, in particolare per quanto riguarda i transponder Modo S Elementary utilizzati in precedenza, i quali non sembrano conformarsi alla norma più recente (ED-73E) come previsto nelle pertinenti specifiche di certificazione dell'Agenzia. Sarà necessario un aggiornamento per rendere conformi i transponder Modo S Elementary che ancora non lo sono. Considerando il requisito che prevede di dotare gli aeromobili anche delle funzionalità ADS-B e Modo S Enhanced, al fine di ottimizzare i costi sarebbe opportuno effettuare un solo aggiornamento dei componenti di bordo per le tre funzionalità.
- (4) È pertanto opportuno modificare i termini entro i quali gli operatori sono tenuti a conformarsi ai pertinenti requisiti di interoperabilità di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 al fine di concedere loro un periodo di tempo supplementare sufficiente. Tenendo conto degli ulteriori ritardi nella certificazione e nella disponibilità delle apparecchiature richieste che compromettono la fluidità dell'adeguamento della flotta esistente, non è più opportuno distinguere gli aeromobili in base alla data del loro certificato di aeronavigabilità.
- (5) Al fine di ottemperare ai propri obblighi in termini di protezione dello spettro radio di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011, gli Stati membri devono garantire che i fornitori di servizi di navigazione aerea dispongano degli strumenti di misurazione e dei metodi di rispondenza necessari al fine di evitare che i sistemi di sorveglianza a terra producano interferenze dannose. Considerando che tali strumenti e metodi di rispondenza non sono facilmente disponibili e che i termini entro cui gli operatori sono tenuti a conformarsi ai pertinenti requisiti di interoperabilità sono stati modificati, è opportuno modificare anche i termini entro cui gli Stati membri sono tenuti a conformarsi ai pertinenti requisiti di protezione dello spettro radio di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 dovrebbero essere modificati al fine di concedere loro un periodo di tempo supplementare sufficiente per adempiere ai propri obblighi.

^(*) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo (GU L 305 del 23.11.2011, pag. 35).



⁽¹⁾ GUL 96 del 31.3.2004, pag. 26.

- (6) Al fine di garantire la coerenza, per quanto riguarda i termini di attuazione gli operatori degli aeromobili di Stato dovrebbero beneficiare di proroghe analoghe a quelle applicabili agli altri operatori di aeromobili. É pertanto opportuno modificare i termini entro cui gli Stati membri sono tenuti a garantire la conformità degli aeromobili di Stato ai pertinenti requisiti del regolamento (UE) n. 1207/2011. Anche i termini riguardanti le deroghe a talune categorie di aeromobili di cui al medesimo regolamento di esecuzione dovrebbero essere adeguati in modo da conservarne l'effetto pratico e i riferimenti di cui all'allegato II del medesimo regolamento dovrebbero essere aggiornati.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 è così modificato:

- 1) l'articolo 5 è così modificato:
 - a) il paragrafo 4 è soppresso;
 - b) i paragrafi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
 - «5. Gli operatori provvedono affinché, entro il 7 giugno 2020:
 - a) gli aeromobili che effettuano i voli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, siano equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza aventi le caratteristiche di cui all'allegato II, parte A;
 - b) gli aeromobili con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, che effettuano i voli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, siano equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza aventi, oltre alle caratteristiche di cui all'allegato II, parte A, le caratteristiche di cui all'allegato II, parte B;
 - c) 2020 gli aeromobili ad ala fissa con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, che effettuano i voli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, siano equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza aventi, oltre alle caratteristiche di cui all'allegato II, parte A, le caratteristiche di cui alla parte C del medesimo allegato.
 - 6. Gli operatori provvedono affinché gli aeromobili equipaggiati conformemente al paragrafo 5 con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, operino con diversità di antenna, come previsto al punto 3.1.2.10.4 dell'annesso 10 della convenzione di Chicago, volume IV, quarta edizione, compresi tutti gli emendamenti fino al n. 85.
 - 7. Gli Stati membri possono imporre requisiti di trasporto, in conformità al paragrafo 5, lettera b), a tutti gli aeromobili che operano i voli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, nelle zone i cui i servizi di sorveglianza che utilizzano i dati di cui all'allegato II, parte B, sono forniti da fornitori di servizi di navigazione aerea.»;
- 2) all'articolo 6, paragrafi 1 e 3, la data «5 febbraio 2015» è sostituita dalla data «2 gennaio 2020»;
- 3) all'articolo 8, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
 - «1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 7 giugno 2020, gli aeromobili di Stato operanti in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, siano muniti di transponder del radar secondario di sorveglianza aventi le caratteristiche di cui all'allegato II, parte A.
 - 2. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 7 giugno 2020, gli aeromobili di Stato di tipo trasporto con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, operanti in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, siano equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza aventi, oltre alle caratteristiche di cui all'allegato II, parte A, le caratteristiche di cui all'allegato II, parti B e C.

3. Entro il 1º gennaio 2019 gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli aeromobili di Stato che non possono essere equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza conformi ai requisiti di cui all'allegato II, parte A, come pure i motivi della loro mancata installazione.

Entro il 1º gennaio 2019 gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli aeromobili di Stato di tipo trasporto con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, che non possono essere equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza conformi ai requisiti di cui all'allegato II, parti B e C, come pure i motivi della loro mancata installazione.

Il motivo della mancata installazione è costituito da uno dei seguenti fattori:

- a) vincoli tecnici ineludibili;
- b) aeromobili di Stato che operano in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, che non saranno più in servizio operativo al 1º gennaio 2024;
- c) vincoli di approvvigionamento.»;
- 4) l'articolo 14 è così modificato:
 - a) al paragrafo 1, la data «8 giugno 2016» è sostituita dalla data «7 giugno 2020»;
 - b) al paragrafo 3, la data «1º luglio 2017» è sostituita dalla data «1º gennaio 2019»;
- 5) l'allegato II è così modificato:
 - a) il titolo della parte A è sostituito dal seguente:
 - «Parte A: capacità dei transponder del radar secondario di sorveglianza di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 5, lettera a), all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafi 1 e 3»;
 - b) il titolo della parte B è sostituito dal seguente:
 - «Parte B capacità dei transponder del radar secondario di sorveglianza di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 5), lettera b), all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafi 2 e 3»;
 - c) il titolo della parte C è sostituito dal seguente:
 - «Parte C: capacità dei transponder del radar secondario di sorveglianza di fornire dati di sorveglianza supplementari di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 5, lettera c), all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 14, paragrafo 1».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2017

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/387 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (¹),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2017

Per la Commissione, a nome del presidente Jerzy PLEWA Direttore generale Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale



⁽¹) GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671. (²) GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	235,2
	IL	243,7
	MA	84,2
	TR	102,0
	ZZ	166,3
0707 00 05	MA	79,2
	TR	182,3
	ZZ	130,8
0709 91 00	EG	97,7
	ZZ	97,7
0709 93 10	MA	49,4
	TR	146,7
	ZZ	98,1
0805 10 22, 0805 10 24,	EG	48,4
0805 10 28	IL	98,1
	MA	42,1
	TN	49,9
	TR	73,0
	ZZ	62,3
0805 50 10	EG	74,7
	TR	71,3
	ZZ	73,0
0808 10 80	CN	135,3
	US	128,5
	ZZ	131,9
0808 30 90	CL	135,2
	CN	89,8
	ZA	105,7
	ZZ	110,2
		1

⁽¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (UE) 2017/388 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 2017

che conferma la partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- Con lettera del 16 dicembre 2016 al presidente del Consiglio, il Regno Unito ha notificato l'intenzione di accettare il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
- Il Regno Unito partecipa già a Europol secondo quanto stabilito dalla decisione del Consiglio 2009/371/GAI (²). (2) La partecipazione del Regno Unito al regolamento (UE) 2016/794 non è subordinata ad alcuna condizione specifica e non occorrono misure transitorie.
- La partecipazione del Regno Unito al regolamento (UE) 2016/794 dovrebbe pertanto essere confermata. (3)
- Per consentire al Regno Unito di continuare a partecipare a Europol dal 1º maggio 2017, data in cui il regolamento (UE) 2016/794 entrerà in applicazione, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al regolamento (UE) 2016/794 è confermata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2017

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER



⁽¹) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(2) Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009,

pag. 37).

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013)

Pagina 368, articolo 50, paragrafo 2, prima frase:

- anziché: «2. Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni chiave sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori obiettivo quantificati,(...)»
- leggasi: «2. Le relazioni di attuazione annuali contengono informazioni chiave sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori target quantificati, (...)»

Pagina 370, articolo 55, paragrafo 3, lettera g):

- anziché: «g) se i valori obiettivo quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei fondi SIE;»
- leggasi: «g) se i valori target quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei fondi SIE:»

Pagina 386 articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto ii):

- anziché: «ii) al fine di rafforzare l'orientamento ai risultati del programma, i risultati previsti per gli obiettivi specifici e i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore obiettivo, se del caso quantificato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;»
- leggasi: «ii) al fine di rafforzare l'orientamento ai risultati del programma, i risultati previsti per gli obiettivi specifici e i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore target, se del caso quantificato conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;»

Pagina 386 articolo 96, paragrafo 2, lettera b), punto iv):

- anziché: «iv) gli indicatori di output, compreso il valore obiettivo quantificato, che si prevede contribuiscano al conseguimento dei risultati, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, per ciascuna priorità di investimento:»
- leggasi: «iv) gli indicatori di output, compreso il valore target quantificato, che si prevede contribuiscano al conseguimento dei risultati, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo, per ciascuna priorità di investimento;»

Pagina 386 articolo 96, paragrafo 2, lettera c), punto ii):

- anziché: «ii) i risultati attesi per ciascun obiettivo specifico e, ove oggettivamente giustificato sulla base del contenuto delle azioni, i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore obiettivo, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;»
- leggasi: «ii) i risultati attesi per ciascun obiettivo specifico e, ove oggettivamente giustificato sulla base del contenuto delle azioni, i corrispondenti indicatori di risultato, con un valore di riferimento e un valore target, conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo;»

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 192 del 13 luglio 2013)

Pagina 6, allegato II, punto 1.1:

anziché: «Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 4.1 del presente allegato.»

leggasi: «Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 3.1 del presente allegato.».

Pagina 8, allegato II, punto 1.2:

anziché: «Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 4.2 del presente allegato.»

leggasi: «Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 3.2 del presente allegato.».

Pagina 9, allegato II, punto 1.3:

anziché: «Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 4.3 del presente allegato.»

leggasi: «Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 3.3 del presente allegato.».

Pagina 10, allegato II, punto 2.1:

anziché: «Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 4.1 del presente allegato.»

leggasi: «Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 3.1 del presente allegato.».

Pagina 10, allegato II, punto 2.2:

anziché: «Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 4.2 del presente allegato.»

leggasi: «Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 3.2 del presente allegato.».

Pagina 11, allegato II, punto 2.3:

anziché: «Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 4.3 del presente allegato.»

leggasi: «Le etichette sono conformi al modello riportato al punto 3.3 del presente allegato.».

Pagina 14, allegato II, punto 3.2:

anziché: «La descrizione del disegno deve essere conforme al modello riportato al punto 4.1 del presente allegato, ad eccezione del numero 9, a cui si applica quando segue:»

leggasi: «La descrizione del disegno deve essere conforme al modello riportato al punto 3.1 del presente allegato, ad eccezione del numero 9, cui si applica quanto segue:».

Pagina 15, allegato II, punto 3.3:

anziché: «La descrizione del disegno deve essere conforme al modello riportato al punto 4.1 del presente allegato, ad eccezione del numero 10, a cui si applica quando segue:»

leggasi: «La descrizione del disegno deve essere conforme al modello riportato al punto 3.1 del presente allegato, ad eccezione del numero 10, cui si applica quanto segue:»



Rettifica della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 138 del 26 maggio 2016)

Pagina 134, articolo 33, paragrafo 1:

anziché: «1. Gli Stati memb

«1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2, 3, 4, agli articoli da 8 a 11, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 15, paragrafo 3, agli articoli da 16 a 19, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 23, paragrafi 3 e 7, all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 3, e agli allegati II e III entro 16 giugno 2019. ESSI comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.»

leggasi:

«1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2, 3, 4, agli articoli da 8 a 11, all'articolo 12, paragrafo 5, all'articolo 15, paragrafo 3, agli articoli da 16 a 19, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafi 3 e 7, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 3, e agli allegati II e III entro 16 giugno 2019. ESSI comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.»

17CE0981

Rettifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 della Commissione, dell'8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e i formati relativi agli elenchi di fiducia di cui all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 235 del 9 settembre 2015)

Pagina 28, allegato I, capitolo II, nella sezione Scheme name (clausola 5.3.6), secondo capoverso:

anziché: ««EN_name_value» = «Elenco di fiducia contenente informazioni relative ai prestatori di servizi fiduciari qualificati soggetti alla vigilanza dello Stato membro emittente, unitamente a informazioni relative ai servizi fiduciari qualificati da essi prestati, conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.»»,

leggasi: ««EN_name_value» = «Trusted list including information related to the qualified trust service providers which are supervised by the issuing Member State, together with information related to the qualified trust services provided by them, in accordance with the relevant provisions laid down in Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC.»».

Pagina 28, allegato I, capitolo II, nella sezione Scheme information URI (clausola 5.3.7), lettera a):

anziché: «a) Informazioni introduttive generali, comuni a tutti gli Stati membri, relative all'ambito di applicazione e al contesto dell'elenco di fiducia, al regime soggiacente di vigilanza e, se del caso, il/i regime/i nazionale/i di approvazione (ad esempio per l'accreditamento). Il testo comune da utilizzare è il testo seguente, in cui la stringa di caratteri «[nome del pertinente Stato membro]» è sostituita dal nome del pertinente Stato membro:

«Il presente elenco è l'elenco di fiducia che contiene informazioni relative ai prestatori di servizi fiduciari qualificati soggetti alla vigilanza di/dell'/del/della [nome del pertinente Stato membro], unitamente a informazioni relative ai servizi fiduciari qualificati da essi prestati, conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.

L'uso transfrontaliero delle firme elettroniche è stato facilitato con la decisione 2009/767/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, che ha fissato l'obbligo per gli Stati membri di elaborare, aggiornare e pubblicare elenchi di fiducia contenenti informazioni relative ai prestatori di servizi di certificazione che rilasciano al pubblico certificati qualificati in conformità alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, e che sono soggetti a vigilanza/accreditamento da parte degli Stati membri. L'attuale elenco di fiducia è la continuazione dell'elenco di fiducia stabilito con la decisione 2009/767/CE.»»,

leggasi: «a) Informazioni introduttive generali, comuni a tutti gli Stati membri, relative all'ambito di applicazione e al contesto dell'elenco di fiducia, al regime soggiacente di vigilanza e, se del caso, il/i regime/i nazionale/i di approvazione (ad esempio per l'accreditamento). Il testo comune da utilizzare è il testo seguente, in cui la stringa di caratteri «(name of the relevant Member State)» è sostituita dal nome del pertinente Stato membro:

«The present list is the trusted list including information related to the qualified trust service providers which are supervised by (name of the relevant Member State), together with information related to the qualified trust services provided by them, in accordance with the relevant provisions laid down in Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and repealing Directive 1999/93/EC.

The cross-border use of electronic signatures has been facilitated through Commission Decision 2009/767/EC of 16 October 2009 which has set the obligation for Member States to establish, maintain and publish trusted lists with information related to certification service providers issuing qualified certificates to the public in accordance with Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures and which are supervised/accredited by the Member States. The present trusted list is the continuation of the trusted list established with Decision 2009/767/EC.»».

17CE0982

VITTORIA ORLANDO, redattore

Delia Chiara, vice redattore

(WI-GU-2017-GUE-035) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Time A	Abbanamenta si fassisali dalla saria ganavala inglusi tutti i gunalementi avdinavi.	CANONE DI AB	BON	<u>AMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale - semestrale	€	438,00 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale - semestrale	€	68,00 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale - semestrale	€	168,00 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale - semestrale	€	65,00 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale - semestrale	€	167,00 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale - semestrale	€	819,00 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€ 56,00

86.72

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1.00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1.00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1.50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1.00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5° SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

 (di cui spese di spedizione € 129,11)*
 - annuale € 166,36

 (di cui spese di spedizione € 74,42)*
 - semestrale € 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* (di cui spese di spedizione € 20,95)*

- semestrale € 55,46

- annuale

1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

^{*} tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 15,00

